Ufficio stampa
e internet

Rassegna stampa tematica

Senato della Repubblica
XVII Legislatura

DICEMBRE 2016
N. 39

VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: LA RIFORMA ILLUSTRATA DAI QUOTIDIANI

Selezione di articoli dal 10 ottobre all'1 dicembre 2016

Testata	Titolo	Pag.
CORRIERE DELLA SERA	*COSA SUCCEDE CON IL REFERENDUM (R. Benedetto)*	1
CORRIERE DELLA SERA	*IMMUNITA' E BABY SENATORI L'ALTRA META' DELLA RIFORMA (R. Benedetto)*	3
CORRIERE DELLA SERA	*SISTEMI DI VOTO CHI E' FAVORITO (D. Martirano)*	5
CORRIERE DELLA SERA	*LA NAVETTA (D. Martirano)*	6
CORRIERE DELLA SERA	*STATO E REGIONI (D. Martirano)*	8
CORRIERE DELLA SERA	*NUOVI SENATORI (R. Benedetto)*	10
CORRIERE DELLA SERA	*REFERENDUM DOMANDE E RISPOSTE (R. Benedetto)*	12
REPUBBLICA	*Int. a F. Clementi/A. Pace: GUIDA AL REFERENDUM - LA FINE DEL BICAMERALISMO*	16
REPUBBLICA	*Int. a S. Ceccanti/U. De Siervo: GUIDA AL REFERENDUM - IL NUOVO SENATO*	19
REPUBBLICA	*Int. a C. Fusaro/R. Zaccaria: GUIDA AL REFERENDUM - I DIRITTI DELLE MINORANZE*	21
REPUBBLICA	*Int. a C. Pinelli/F. Besostri: GUIDA AL REFERENDUM - IMMUNITA' E STIPENDI*	24
REPUBBLICA	*Int. a R. Bin/G. Azzariti: GUIDA AL REFERENDUM - LE NUOVE LEGGI*	27
REPUBBLICA	*Int. a G. Guzzetta/A. Falcone: GUIDA AL REFERENDUM - REFEREDUM E PROPOSTE DEI CITTADINI*	30
REPUBBLICA	*Int. a V. Lippolis/M. Villone: GUIDA AL REFERENDUM - UNA CORSIA VELOCE PER IL GOVERNO*	33
REPUBBLICA	*Int. a S. Vassallo/U. Rescigno: GUIDA AL REFERENDUM - UN TIMBRO DOC SULLE LEGGI ELETTORALI*	36
REPUBBLICA	*Int. a T. Frosini/C. De Fiores: GUIDA AL REFERENDUM - I DECRETI E I POTERI DEL QUIRINALE*	39
REPUBBLICA	*Int. a A. Finocchiaro/G. Ferrara: GUIDA AL REFERENDUM - L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO*	41
REPUBBLICA	*Int. a C. Dell'Aringa/A. Grandi: GUIDA AL REFERENDUM - ABOLIZIONE DI CNEL E PROVINCE*	43
REPUBBLICA	*GUIDA AL REFERENDUM - STATO E REGIONI*	45
REPUBBLICA	*Int. a E. Gualmini/G. Quagliariello: GUIDA AL REFERENDUM - STIPENDI E RIMBORSI TAGLI ALLE REGIONI*	48
REPUBBLICA	*Int. a S. Curreri/G. Calvi: GUIDA AL REFERENDUM - L'ELEZIONE DI CONSULTA E CSM*	50
REPUBBLICA	*Int. a R. Cociancich/S. Schwarz: GUIDA AL REFERENDUM - IL SENATO E LA FASE DI TRANSIZIONE*	52
SOLE 24 ORE	*FIDUCIA E LEGGI, COSI' CAMBIANO LE FUNZIONI DELLE DUE CAMERE (E. Patta)*	55
SOLE 24 ORE	*I TRE OBIETTIVI DELLA RIFORMA (R. D'Alimonte)*	58
SOLE 24 ORE	*COSI' TRAMONTA LA "NAVETTA" PER IL VIA LIBERA ALLE LEGGI*	59
SOLE 24 ORE	*MONOCAMERALISMO PER IL 90% DI LEGGI (G. Santilli)*	61
SOLE 24 ORE	*COSI' SARA' FORMATO IL SENATO DEI 100 (E. Patta)*	62
SOLE 24 ORE	*UN'ELEZIONE DI FATTO "DIRETTA" (R. D'Alimonte)*	64
SOLE 24 ORE	*LEGGI A "DATA CERTA" E MENO DECRETI*	65
SOLE 24 ORE	*GOVERNI PIU' EFFICIENTI E RESPONSABILI (R. D'Alimonte)*	67
SOLE 24 ORE	*STATO-REGIONI, COMPETENZE DIVISE (E. Patta)*	68
SOLE 24 ORE	*IL PASTICCIO DEL TITOLO V (G. Trovati)*	72
SOLE 24 ORE	*COSTITUZIONE E LEGGE ELETTORALE (E. Patta)*	73
SOLE 24 ORE	*SALE IL QUORUM PER IL CAPO DELLO STATO (B. Fiammeri)*	75
SOLE 24 ORE	*I TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA (B. Fiammeri)*	77
SOLE 24 ORE	*FINO A 500 MILIONI L'ANNO A REGIME (C. Fusaro)*	79
SOLE 24 ORE	*COSI' CAMBIA LA "DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA" (E. Patta)*	80
STAMPA	*TESTO INGANNEVOLE O E' STATA RISPETTATA LA LEGGE DEL 1970? (U. Magri)*	82
STAMPA	*SENATO: MENO MEMBRI E COMPETENZE DA CHIARIRE (U. Magri)*	83
STAMPA	*Int. a S. Ceccanti: "LA DUPLICE FIDUCIA E' UN'ANOMALIA TUTTA ITALIANA" (U.Mag.)*	85
STAMPA	*Int. a G. Pasquino: "LE ASSEMBLEE NON INFLUISCONO SU INSTABILITA' E LENTEZZA" (U.Mag.)*	86
STAMPA	*SENATO, PROVINCE E CNEL ECCO I RISPARMI PROMESSI (U. Magri)*	87
STAMPA	*Int. a F. Clementi: "LA SFORBICIATA FARA' CRESCERE IL PIL FINO ALLO 0,6% L'ANNO" (U.Mag.)*	89
STAMPA	*Int. a M. Villone: "OPERAZIONE CHE SERVE SOLO A INDEBOLIRE IL PARLAMENTO" (U.Mag.)*	90
STAMPA	*LEGGI PROPOSTE DAL GOVERNO APPROVATE AD ALTA VELOCITA' (U. Magri)*	91
STAMPA	*Int. a V. Lippolis: "SI RIMEDIA A LUNGAGGINI E ABUSO DEI DECRETI"*	93
STAMPA	*Int. a G. Azzariti: "IL PROBLEMA NON E' AVERE PIU' NORME MA MIGLIORI"*	94
STAMPA	*PIU' POTERI ALLO STATO CENTRALE CON LA CLAUSOLA DI SUPREMAZIA (U. Magri)*	95

Testata	Titolo	Pag.
STAMPA	*Int. a C. Fusaro: "E' TEMPO DI SUPERARE CONFUSIONE E CONFLITTI"*	96
STAMPA	*Int. a U. De Siervo: "NON FUNZIONA: COSI' SI AZZERA L'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI"*	97
STAMPA	*IL PREMIER SARA' PIU' FORTE MA SOLO GRAZIE ALL'ITALICUM (U. Magri)*	98
STAMPA	*Int. a M. Pera: "L'IPOTESI DI UNA DERIVA AUTORITARIA E' IRREALE"*	99
STAMPA	*Int. a A. Pace: "SOLUZIONE SPREGIUDICATA CHE DIVIDE IL PAESE"*	100
STAMPA	*PARTITI, ONOREVOLI, COMITATI A CHIEDERE IL REFERENDUM NON E'STATO SOLO IL PREMIER (U. Magri)*	101
STAMPA	*BICAMERALIASMO PARITARIO UN'ECCEZIONE NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI (U. Magri)*	102
STAMPA	*COSA FARA' IL NUOVO SENATO NIENTE FIDUCIA, MA UNA VALVOLA DI SFOGO PER GLI ENTI LOCALI (U. Magri)*	103
STAMPA	*ADDIO SENATORI A VITA IN CARICA UNA SOLA VOLTA E PER 7 ANNI AL MASSIMO (U. Magri)*	104
STAMPA	*NUOVO SENATO, IL PUNTO "OSCURO" DEGLI ELETTI (U. Magri)*	105
STAMPA	*MENO SPESE DI GESTIONE MA I BENEFICI SI VEDRANNO SOLAMENTE COL TEMPO (U. Magri)*	106
STAMPA	*NUOVE PROCEDURE SPRINT MA RESTA IL DUBBIO SE SIA UTILE AVERE COSI' TANTE LEGGI (U. Magri)*	107
STAMPA	*TAGLIO NETTO AL FEDERALISMO DECIDE ROMA (U. Magri)*	108
STAMPA	*IL CAPO DEL GOVERNO RESTA COM'E' NON SARA' ELETTO DAL POPOLO E NON AVRA' NUOVE ATTRIBUZIONI (U. Magri)*	109
STAMPA	*IL POPOLO CHE VOCE AVRA'? E LE MINORANZE? (U. Magri)*	110
MESSAGGERO	*REFERENDUM LA FINE DEL BICAMERALISMO (M.Sta.)*	111
MESSAGGERO	*IL SENATO DELLE REGIONI TAGLIATI SEGGI E POTERI (D. Pirone)*	115
MESSAGGERO	*LE NUOVE LEGGI NIENTE PIU' NAVETTA (D. Pirone)*	118
MESSAGGERO	*STATO E REGIONI COSI' CAMBIANO I POTERI (D. Pirone)*	121
MESSAGGERO	*DEMOCRAZIA DIRETTA CAMBIA IL REFERENDUM (D. Pirone)*	124
MESSAGGERO	*LE LEGGI DEL GOVERNO VOTATE IN TEMPI CERTI (D. Pirone)*	127
MESSAGGERO	*CAPO DELLO STATO CAMBIA IL QUORUM (D. Pirone)*	130
MESSAGGERO	*I TAGLI ALLE REGIONI SU POTERI E STIPENDI (D. Pirone)*	133
MESSAGGERO	*COSI' LA NUOVA CARTA SUPERA IL FEDERALISMO DEI VETI LOCALI (A. Bassi)*	136

CORRIERE DELLA SERA

Data 10-10-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

LA COSTITUZIONE DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa succede con il referendum

di **Renato Benedetto**

Dal nuovo Senato alle norme per eleggere il presidente della Repubblica: tutto quel che c'è da sapere sull'ipotesi di riforma.

COM'È OGGI (VINCE IL NO)

IL SENATO

Proprio identiche Camera e Senato non sono. Palazzo Madama è eletto su base regionale e l'età richiesta, per votare (25) e per essere candidati (40), è più alta rispetto a Montecitorio. Ci sono senatori a vita, nominati dal capo dello Stato, ma non deputati a vita. Però nella sostanza e nei poteri le Camere sono pari: votano la fiducia al governo e un testo di legge per essere approvato deve avere il sì di entrambe. Di più, i due rami devono licenziare un testo identico: per ogni modifica fatta dai senatori, si torna dai deputati; e, se questi lo toccano, ancora in Senato. È la «navetta parlamentare». Da superare, per i sostenitori del Sì, insieme al bicameralismo paritario. Anche se, dicono sul fronte opposto, il problema dell'Italia non è la rapidità del procedimento: di leggi se ne fanno tante, se c'è accordo politico anche in fretta, ma male.

I POTERI DEL PREMIER

Il tema dei poteri del governo e del premier è stato sollevato da chi si oppone alla riforma, puntando il dito sull'effetto «combinato» di una Camera titolare del processo legislativo con una legge elettorale che assegna la maggioranza dei seggi (340 su 630) alla lista vincitrice. Ma l'Italicum, sottolinea il governo, non fa parte del quesito, è una legge ordinaria: è già in vigore e, vinca il No o il Sì, può cambiare. La riforma tocca invece direttamente la capacità del governo nel processo legislativo per quanto riguarda decreti legge e provvedimenti urgenti. Oggi l'esecutivo non dispone di una «corsia preferenziale», ma esiste una generica procedura «abbreviata» (articolo 72) che riduce i tempi dei lavori. I decreti legge sono ammessi solo in «casi straordinari di necessità e di urgenza».

I COMPITI DELLE REGIONI

Riformato nel 2001 in senso federalista, il Titolo V della Carta è quello che regola i rapporti tra Stato e Regioni. Oltre alla competenze esclusive statali e quelle riservate alle Regioni, attualmente la Costituzione prevede anche materie a competenza concorrente. In questi casi allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta il compito di legiferare nel merito. Le materie a competenza concorrente attualmente previste vanno dall'istruzione alla protezione civile, dalla tutela della salute alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dalla ricerca scientifica all'energia. Ma riguardano anche il sistema economico del Paese: il commercio con l'estero e la regolamentazione delle professioni, la previdenza complementare integrativa e la sicurezza sul lavoro.

IL CAPO DELLO STATO

Con 630 deputati, 315 senatori e 58 delegati regionali in seduta comune, quella che ogni sette anni elegge il capo dello Stato è l'assemblea più affollata (ospitata da Montecitorio). Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dell'assemblea, mentre dal quarto in poi è sufficiente quella assoluta, cioè il 50 per cento più uno. Nella riforma ci sono anche novità sulla Corte costituzionale e il referendum abrogativo. La Consulta è composta da 15 membri, nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle «supreme magistrature» ordinarie e amministrative. Per proporre il referendum oggi è necessaria la raccolta di 500 mila firme tra gli elettori. È previsto un quorum alle urne: se la metà più uno degli aventi diritto non vota, la consultazione non è valida.

Il 4 dicembre si svolgerà il referendum confermativo sulla legge costituzionale approvata in aprile in Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi. È l'ultimo passaggio necessario per l'entrata in vigore definitiva della riforma, passata attraverso un totale di sei letture parlamentari, tra l'Aula della Camera e quella di Palazzo Madama. Il quesito sulla scheda che verrà consegnata agli elettori recita: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». Su questa formulazione pende un ricorso al Tar che verrà discusso dal giudice amministrativo il 17 ottobre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

COME CAMBIA (VINCE IL SÌ)

IL SENATO

Addio bicameralismo paritario, in pensione dopo 69 anni di carriera: è la Camera, che sola vota la fiducia al governo, ad approvare le leggi. Il Senato può esaminarle e proporre modifiche, che i deputati possono però ignorare. L'addio non è definitivo, ci sono eccezioni: le leggi costituzionali, quelle che riguardano minoranze linguistiche, referendum, trattati Ue, enti territoriali o l'elezione e la decadenza dei senatori vogliono il sì di entrambe le Camere, come prima. Alle Politiche si vota solo per la Camera. I senatori sono eletti dai consigli regionali tra i propri membri (74) e i sindaci del territorio (21). Altri cinque membri sono nominati dal capo dello Stato (per 7 anni). I senatori a vita restano in carica (e gli ex presidenti continuano a diventarlo). Non è prevista indennità aggiuntiva, ma l'immunità parlamentare sì.

I POTERI DEL PREMIER

Una corsia preferenziale per il governo: la riforma, accanto alla procedura d'urgenza, introduce il «voto a data certa» per i provvedimenti indicati come essenziali per l'attuazione del programma. In pratica, l'esecutivo può chiedere alla Camera di inserire un testo tra le priorità, per arrivare al voto definitivo in 70 giorni al massimo. Dall'altro lato, però, vengono ulteriormente definiti i limiti ai decreti legge: devono riguardare «misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». L'uso eccessivo dei decreti, sui temi più diversi e oltre i caratteri di «straordinaria necessità e urgenza», è spesso stato motivo di polemiche. A cominciare dai numeri di questa legislatura: delle 241 leggi da marzo 2013 a oggi, 196 sono di iniziativa governativa: 68 i decreti legge.

I COMPITI DELLE REGIONI

Aumentano le competenze dello Stato. Altre, meno, fanno capo esclusivamente alle Regioni. In ogni caso, l'obiettivo della riforma del Titolo V, che riguarda il federalismo, è di eliminare la «competenza concorrente» tra Stato e Regioni. Materie come energia, trasporti e infrastrutture strategiche e di rilievo nazionale, la sicurezza sul lavoro, la protezione civile e la ricerca scientifica tornano di competenza statale. Possono essere attribuite alle Regioni forme di autonomia su temi come lavoro e formazione professionale, giudici di pace, territorio. In ogni caso, lo Stato può esercitare una «clausola di supremazia» verso le Regioni, che gli permette di intervenire anche su materie non di competenza esclusiva per tutelare l'unità della Repubblica e l'interesse nazionale.

IL CAPO DELLO STATO

Sarà più snella l'assemblea che elegge il capo dello Stato: deputati e senatori in seduta comune, senza i delegati regionali perché con la riforma siedono già tra i cento di Palazzo Madama. Cambiano i quorum (ritoccati al rialzo): per i primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi; dal quarto al sesto, quella dei tre quinti dell'assemblea; poi, dal settimo, bastano i tre quinti dei votanti. Non è prevista più la seduta comune per eleggere i 5 giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare: 3 sono scelti dalla Camera, 2 dal Senato. Quanto agli istituti di democrazia diretta, per il referendum abrogativo la riforma introduce un quorum che varia in base alle firme raccolte: se il quesito è presentato con 800 mila sottoscrizioni, la soglia si abbassa (la metà più uno degli elettori alle ultime Politiche). È abolito il Cnel. La parola Province è cancellata dalla Carta.

CORRIERE DELLA SERA

Renzi sfida Bersani sulla riforma «L'avete votata»

L'economia condivisa sta salvando il ceto medio

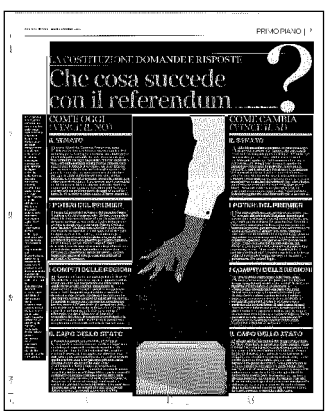
Che cosa succede con il referendum

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Data 14-10-2016
Pagina 23
Foglio 1 / 2

Immunità e baby-senatori L'altra metà della riforma

Dai limiti di età a chi sarà la seconda carica dello Stato «Dentro» il testo, domande e risposte

di **Renato Benedetto**

È nell'assemblea degli anziani, per richiamare l'etimologia di Senato, che potrebbero sedere i parlamentari più giovani. Se oggi per essere eletti a Palazzo Madama serve un'età maggiore rispetto a Montecitorio (40 anni contro 25), con la riforma potrebbe bastare la maggiore età. Nel testo Renzi-Boschi — su cui si voterà il 4 dicembre — insieme all'elezione diretta dei senatori alle Politiche sono stati cancellati anche i limiti anagrafici. Restano solo per la Camera. Così un diciottenne potrebbe diventare consigliere-senatore. È uno degli aspetti «a margine» della riforma. Dettagli che restano spesso fuori dal dibattito sui grandi impianti del bicameralismo non più paritario e del federalismo riformato. E, per questo, sono spesso soggetti a dubbi, anche quando si conoscono le basi del testo, dal nuovo Senato all'iter delle leggi. Prima del voto, allora, può essere utile metterne qualcuno sotto la lente: ecco cosa prevede la riforma.

L'Aula è un dovere?

Lo dicono già oggi i regolamenti. Ma, adesso, sarà direttamente la Carta fondamentale a sancirlo: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'assemblea ai lavori delle commissioni». Vale per i deputati, a tempo pieno. E per i senatori, che sono anche sindaci o consiglieri regionali. L'assenteismo sarà incostituzionale.

È prevista l'immunità parlamentare?

Sì, anche per i nuovi senatori: servirà il sì dell'Aula per arresti, perquisizioni e intercettazioni. Non percepiranno, però, compensi aggiuntivi oltre allo stipendio da sindaco o consigliere.

Che fine fanno i senatori a vita?

Quelli attuali resteranno in carica anche dopo la riforma. E continueranno a percepire le indennità. A differenza dei cinque senatori che possono essere nominati dal capo dello Stato, per sette anni, per alti meriti: per loro non è previsto stipendio. In ogni caso, i senatori a vita già nominati (non ex presidenti) e quelli scelti per sette anni dal Colle non possono, nel complesso, essere in numero maggiore di cinque.

E gli ex presidenti della Repubblica?

Continueranno e essere automaticamente senatori a vita dopo l'incarico al Quirinale. Anche loro manterranno l'indennità.

Chi sarà la seconda carica dello Stato?

Il presidente della Camera e non, come oggi, del Senato: sarà lui a supplire il capo dello Stato in caso di impedimento o dimissioni.

Chi voterà indulto e amnistia?

Solo la Camera, con una legge varata a maggioranza dei due terzi. Anche oggi è necessaria la maggioranza qualificata ma, naturalmente, è obbligatorio anche il sì del Senato.

E lo stato di guerra?

Lo voterà solo la Camera, a maggioranza assoluta. La guerra resta comunque «ripudiata come strumento di offesa» (art. 11). Oggi basta la maggioranza semplice dei 2 rami.

Quando le Camere si riuniranno in seduta comune?

Non più per eleggere i cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Ci sarebbe stato troppo squilibrio tra le due Camere — è stato detto — una con 630 deputati e l'altra con 100 senatori. Rimane la seduta comune di Camera e Senato per l'elezione, il giuramento o lo stato d'accusa del presidente della Repubblica; la scelta dei membri «laici» del Consiglio superiore della magistratura.

Il Quirinale potrà sciogliere le Camere?

Solo la Camera, l'unica che vota la fiducia al governo.

Come sono eletti i nuovi senatori?

Si vedrà, nel dettaglio. La riforma si limita a indicare che i consigli regionali «eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti» e «i sindaci». Ma «in conformità alle scelte espresse dagli elettori» alle Regionali. E come faranno gli elettori questa scelta? Ancora non si sa, a definirlo sarà una legge ordinaria ancora da scrivere. Che potrebbe cambiare, non poco, le prospettive. Perché senatori scelti direttamente dai cittadini alle Regionali, come nella proposta di Vannino Chiti citata dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, avrebbero legittimazione (quindi autorevolezza) diversa rispetto a senatori eletti dai consiglieri in listini bloccati.

Rappresentano il partito o il territorio di provenienza?

I senatori non hanno vincolo di mandato. Non funziona, quindi, come nel *Bundesrat* tedesco, dove i rappresentanti di un *land* votano tutti nello stesso modo, per legge. Ma non è neanche detto che l'organizzazione sia unicamente partitica. Solo per la Camera la riforma indica che le commissioni devono riflettere i rapporti numerici tra i gruppi di maggioranza e opposizione. Per il Senato è stata lasciata libertà: potranno esserci forme di aggregazione politi-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

che, per partiti, o mediate dall'appartenenza territoriale. Lo stabilirà il regolamento.

Le città metropolitane esisteranno ancora?

Sì, sono previste. Sono invece cancellate dalla Carta le Province, anche se sopravvivono gli «enti di area vasta», i loro eredi non elettivi e svuotati di potere, come disegnati dalla legge Delrio.

Cosa cambia per le Regioni a statuto speciale?

Per loro non si applicano, fino alle revisione degli statuti, le modifiche del Titolo V che portano maggiori competenze allo Stato e meno alle Regioni. E così per le Province autonome di Trento e Bolzano.

E il limite ai compensi dei consiglieri?

Consiglieri regionali e assessori non possono guadagnare più di un sindaco di un comune capoluogo. Tranne nelle Regioni a statuto speciale. I fondi ai gruppi regionali, quelli al centro delle inchieste sulle «spese pazze», sono però vietati ovunque.

È promossa la parità di genere?

Per i sistemi di voto è sancita dalla Carta: «Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini». E lo stesso vale per l'elezione dei consigli regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

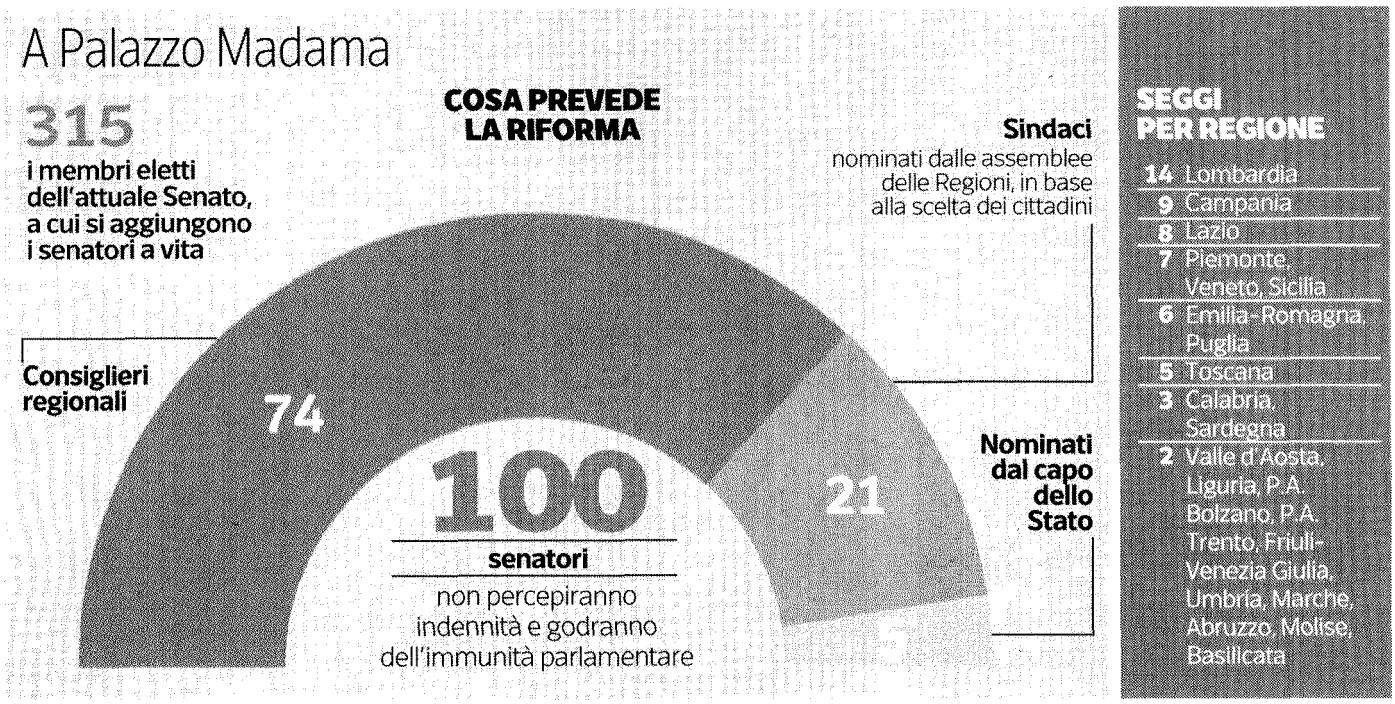

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Data 22-09-2016
Pagina 9
Foglio 1

Sistemi di voto Chi è favorito

Dalla divisione del territorio agli sbarramenti, il confronto tra i modelli sul tavolo Il nodo della governabilità

Mattarellum 2.0

Il triplo premio spinge le coalizioni

Il Mattarellum 2.0, illustrato dal senatore bersaniano Federico Fornaro (Pd), è un sistema maggioritario con 475 collegi uninominali e triplo premio (90 deputati al primo partito, 30 al secondo, 23 alle liste che superano il 2% come diritto di tribuna, che si aggiungono ai 12 deputati eletti all'estero) che tiene in grande considerazione il fattore rappresentatività e condiziona quello della governabilità: stabilendo un premio di maggioranza che, aritmeticamente, potrebbe produrre anche una minoranza. Il primo partito infatti, pur portando a casa 90 deputati di premio, potrebbe anche dover cercare alleati o grandi coalizioni in Parlamento per poter governare il Paese. Anche stravincendo, il primo partito non potrà mai superare la soglia di 350 deputati. «Con il Mattarellum 2.0, che è un sistema meritocratico, vince il centro sinistra se la coalizione risulterà maggioritaria», osserva il sondaggista Nicola Piepoli. Che risponde così se gli si ricorda che Berlusconi vinse con il Mattarellum concepito dal centro sinistra: «Allora era il centro destra a essere maggioritario e competitivo...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italicum

Con il ballottaggio un assist ai 5 Stelle

L'Italicum è la legge elettorale maggioritaria vigente (mai sperimentata) applicabile solo per la Camera secondo il disegno costituzionale della riforma Renzi-Boschi che a fine autunno verrà sottoposto a referendum. Il premio di maggioranza (340 deputati) lo conquista il primo partito che supera al primo turno la soglia del 40% o che poi vince il ballottaggio. Il doppio turno fa dell'Italicum un «sistema sicuro» per quel che riguarda la governabilità: «La sera delle elezioni si saprà chi guida il Paese», ama ripetere il premier Renzi. Eppure, sostengono i detrattori della legge, il «premio» può essere conquistato anche se solo una minoranza di elettori partecipa al ballottaggio: «Ci vuole una soglia di partecipazione minima per la validità», propone Pino Pisicchio (Misto). Concepito con il Pd al 40%, ora l'Italicum fa gola ai grillini che alle Comunali hanno vinto molti ballottaggi: «Oggi per il Pd — fa notare il sondaggista Roberto Weber di Ixe — il secondo turno con i grillini è un azzardo». Così Renzi ha aperto al premio di coalizione che sostituirebbe quello assegnato al partito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Democratellum

La soglia anti piccoli «salva» solo la Lega

Il proporzionale con preferenza in salsa spagnola proposto da ultimo dal M5S prevede collegi medio-piccoli che introducono uno «sbarramento di fatto» molto severo per i partiti minori: se l'Italicum stabilisce uno sbarramento basso del 3%, il «Democratellum» grillino alza l'asticella, anche oltre il 10%, fino a determinare «l'ingresso in Parlamento solo delle tre forze principali (Pd, M5S, centrodestra) e della Lega», osserva il professore ed ex senatore pd Stefano Ceccanti. Il M5S, nel proporre un sistema proporzionale che implica comunque le larghe intese per governare, parla di «spinta all'aggregazione di forze piccole e medie». Tuttavia, spiega Ceccanti, «questo sistema ammazza i piccoli, a partire dai centristi di Ncd per finire alla sinistra di Sel-SI, e salva giusto il partito regionale che da a noi è rappresentato dalla Lega». Per anni, in Spagna, questo sistema ha garantito la competizione per il governo del Paese tra due grandi partiti, popolari e socialisti, ma ora lo schema di gioco è cambiato, conclude il professore: «Se le forze in campo non sono 2 ma 4, il sistema implode».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincellum

Ecco i mini collegi Conta chi è in corsa

Il Provincellum, sponsorizzato dal deputato renziano Dario Parrini, è una versione «provincializzata» dell'Italicum che mantiene intatto il sistema di assegnazione dei seggi (premio di maggioranza di 340 deputati e ballottaggio se il primo partito non supera il 40% al primo turno) ma modifica il meccanismo di selezione della classe politica. I collegi uninominali sono 618 (con i 12 della circoscrizione estero si arriva al plenum completo di 630 seggi) per cui il rapporto eletto/elettori scende a 1/100 mila quando nell'Italicum, che ha 100 collegi, è 1/600 mila. Qui, i collegi uninominali, a differenza del Mattarellum, non sono maggioritari: ogni partito presenta un nome per collegio e alla fine passano solo quei candidati che nell'ambito «provinciale» della circoscrizione hanno ottenuto il migliore risultato. «Da un punto di vista delle quantità il Provincellum non cambia nulla rispetto all'Italicum — fa notare il politologo Roberto D'Alimonte — ma il discorso cambia per la selezione dei candidati che ci devono mettere la faccia, in collegi più piccoli». Una bella differenza rispetto ai 100 capilista bloccati dell'Italicum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4 maggio 2015
Il tabellone elettronico della Camera mostra il risultato del voto finale sulla legge elettorale: l'aula di Montecitorio dà il via libera all'Italicum con 334 voti a favore, 61 contrari e 4 astenuti. La votazione è stata a scrutinio segreto. Due giorni dopo, il 6 maggio, la legge viene firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italicum disciplina l'elezione della sola Camera da luglio 2016

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Data 18-10-2016
Pagina 10
Foglio 1 / 2

VERSO IL REFERENDUM / 1

Se vincerà il Sì cambierà l'iter per arrivare a una legge La scelta della Camera prevale su quella del Senato con alcune eccezioni: dalla Carta alle norme sulla Ue

LA NAVETTA

ILLUSTRAZIONE DI GUIDO ROSA

di **Dino Martirano**

La riforma del bicameralismo paritario nasconde in sé un paradosso sovrapponibile al sostanzioso elenco di tipologie di leggi che, anche con le nuove regole costituzionali vigenti in caso di vittoria del Sì, dovranno essere approvate dalla Camera e dal Senato nella medesima versione. Certamente la fiducia al governo la voterà solo la Camera e i senatori avranno armi spuntate davanti alla supremazia di *status* riservate ai deputati, ma è oggettivo che molto inchiostro speso per scrivere la riforma è servito a puntualizzare quali sono invece le partite da giocarsi ancora con le regole attuali. Regole che sono condensate nelle 9 parole del vigente articolo 70 della Carta: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

Le possibili strade di un provvedimento

Al bicameralismo selettivo — e a tratti confuso secondo i sostenitori del No che puntano il dito contro le 79 righe del nuovo articolo 70 — si affiancano il «procedimento monocamerale partecipato» (la Camera approva, il Senato richiama la legge e modifica ma, poi, l'ultima parola spetta ai deputati); il «procedimento monocamerale rafforzato» (sull'applicazione della cosiddetta «clausola di supremazia» da parte dello Stato sulle Regioni, il Senato può imporre ai deputati di votare a maggioranza assoluta per dire l'ultima parola); il procedimento monocamerale di bilancio (sulla legge di stabilità l'intervento del Senato si attiva d'ufficio seppure, poi, sarà la Camera a decidere su eventuali modifiche). L'intreccio, dunque, è complesso. E per questo la riforma Renzi-Boschi consegna saggiamente l'arbitrato sulle probabili questioni di competenza ai presidenti di Camera e Senato che decideranno «d'intesa tra loro». Ma «questo meccanismo — scrive in via prudenziale il servizio studi della Camera — non esclude naturalmente la possibilità di un intervento successivo della Corte costituzionale volto a sindacare il rispetto delle norme che disciplinano le competenze delle due Camere nel procedimento legislativo». I cosiddetti vizi *in procedendo*.

Leggi per forza bicamerali, dall'Europa alle Regioni

Per leggi bicamerali si intendono tutti quei testi che, anche in caso di vittoria del Sì, continueranno ad essere approvati con la doppia lettura conforme (come succede oggi) con tanto di «Navetta» tra Camera e Senato se i due rami del Parlamento non collaborano.Tanto per intenderci, le leggi «bicamerali» potranno iniziare il loro iter indifferentemente dalla Camera o dal Senato, sono escluse dall'iter veloce dei disegni di legge ad approvazione a data certa (una novità del testo sottoposta referendum) ma incluse nella corsia preferenziale dei decreti legge.

Il lungo elenco delle deroghe

Ed ecco l'elenco delle leggi obbligatoriamente bicamerali. È tutto scritto nelle 33 righe del primo comma del nuovo articoli 70. 1) Leggi di sistema e di garanzia. Dunque, leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali (con il meccanismo dell'articolo 138 che rimane tale quale: doppia deliberazione delle Camere e possibilità di celebrare il referendum). A seguire, ci sono le leggi sulle minoranze linguistiche; quelle che modificano le regole per i referendum popolari e che incidono sull'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. 2) Leggi relative al Senato o allo *status* dei senatori. Un Parlamento perfettamente bicamerale voterà, poi, le norme riguardanti la legge elettorale del Senato e quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore.

Regole e procedure sulla vita degli enti locali

Nel bicameralismo sopravvissuto alla cura della riforma Renzi-Boschi c'è inoltre il capitolo sostanzioso delle norme che incidono sugli enti territoriali. Sono bicamerali la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni sulle forme associative dei Comuni. Seguono le leggi sull'ordinamento di Roma Capitale e quelle di attribuzione alle Regioni di condizioni particolari di autonomia. Bicamerali anche le procedure per Regioni e Province autonome sulla partecipazione alle decisioni della Ue; gli accordi e le intese delle Regioni con altri Stati; le leggi che riguardano il patrimonio di Comuni, Città metropolitane e Regioni. E, per finire, tutto ciò che riguarda l'ineleggibilità e gli emolumenti di presidenti e consiglieri regionali; la legge che dispone il distacco di un Comune dalla Regione; la legge che attiva il potere sostitutivo del governo nei confronti di una Regione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Gli arbitri sono i presidenti dei due rami del Parlamento

Fin qui, dunque, quasi una pagina di giornale per elencare le eccezioni che rientrano nel bicameralismo ancora paritario quando la regola legislativa introdotta dalla riforma — quella del «monocameralismo partecipato» — dice che la Camera vota un testo; che il Senato può richiamare il provvedimento entro 10 giorni se attivato da un terzo dei suoi componenti; che le modifiche vengono deliberate maggioranza dai senatori; che, infine, la Camera ha sempre l'ultima parola (con i paletti del monocameralismo rinforzato e del procedimento monocamerale di bilancio). Ma nel filone che prospetta la regola, quello del «monocameralismo partecipato», si intravede qualche nube. Ed è il servizio studi della Camera a tracciare lo scenario: «Andrà valutata l'eventualità che il presidente della Camera possa giudicare l'ammissibilità delle proposte di modifica del Senato. Si pensi all'ipotesi in cui il Palazzo Madama formuli proposte di modifica che riproducono emendamenti inammissibili alla Camera». Ogni diatriba sara demandata ai presidenti di Camera e Senato. Che decideranno «d'intesa tra loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una guida per capire il referendum del 4 dicembre Si parte con il nuovo bicameralismo differenziato e non più paritario Nel testo Boschi ci sono 4 diversi percorsi di approvazione tra Montecitorio e Palazzo Madama

Cosa prevede la riforma

PROCEDIMENTO «MONOCAMERALE»
Si applica di norma (salvo le eccezioni riportate sotto)

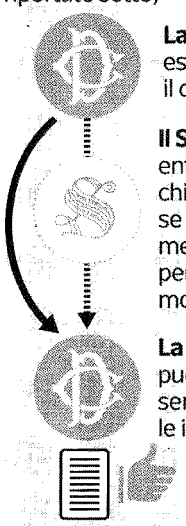

PER LE LEGGI DI BILANCIO

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA STATO-REGIONI
Si applica quando lo Stato, per interesse nazionale, interviene in materie che non sono di sua competenza esclusiva

IL BICAMERALISMO PARITARIO*

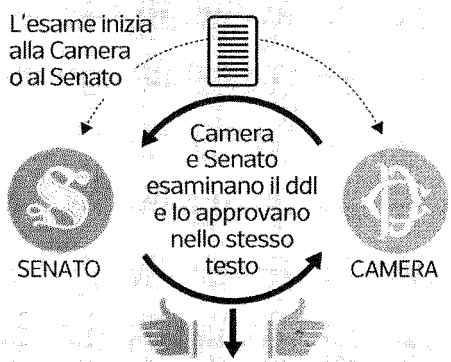

Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

*SI APPLICA **Per leggi di sistema:** revisione costituzionale (vale sempre l'articolo 138: doppia lettura e referendum); tutela delle minoranze linguistiche; che riguardano i referendum.
Per decisioni sull'Europa come: autorizzazione alla ratifica dei trattati sull'appartenenza dell'Italia all'Ue; norme generali per la partecipazione dell'Italia alle politiche Ue.
Per norme che riguardano il Senato: legge elettorale e casi di incompatibilità.
E diverse leggi sull'ordinamento degli enti locali e sui rapporti tra Regioni e Ue

Corriere della Sera

La Costituzione

ARTICOLI 55 E 70

L'articolo 55, come riscritto nel testo Renz Boschi, prevede che la Camera «esercita la funzione legislativa» e il Senato «concorre a farlo nei casi previsti dalla Carta. Che son elencati all'articolo 70. Qui, al posto della formula attuale («la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»), compare l'elenco dei casi che prevedono procedimento bicamerale: «Le altre leggi sono approvate dalla Camera».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Data 23-10-2016
Pagina 13
Foglio 1 / 2

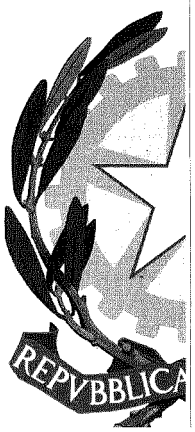

VERSO IL REFERENDUM / 2

Con la riforma scompaiono le materie concorrenti Dalle grandi infrastrutture alle professioni molte diventano di competenza esclusiva nazionale

STATO E REGIONI

di **Dino Martirano**

Dopo 15 anni, per dirla con un'espressione cara al premier Matteo Renzi, «si cambia verso». Se nel 2001, come risposta all'espansionismo federalista della Lega, la riforma costituzionale del centrosinistra metteva in moto uno spostamento di funzioni verso la periferia del Paese — concedendo molto più potere legislativo alle Regioni —, ora la legge Renzi-Boschi sottoposta al referendum confermativo del 4 dicembre inverte la marcia: e, dunque, sprigiona una forza contraria che riporta le materie concorrenti nella sfera di competenza esclusiva dello Stato. E tanto, per essere chiari, il nuovo Titolo V della Costituzione prevede anche una «clausola di supremazia» con cui il governo può far avocare allo Stato qualsiasi legge regionale per tutelare l'«interesse nazionale». Infine, c'è pure un «libro nero» delle Regioni prive di pareggio di bilancio senza il quale si restringono gli spazi di autonomia.

Tutta questa «rivoluzione copernicana» — perché di questo si tratta, per il Titolo V, dopo tre lustri di contenzioso davanti alla Consulta — è innescata con la stessa legge costituzionale che istituisce il Senato dei 95 rappresentanti delle autonomie territoriali e che non applica le nuove regole alle 5 Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta), differenziandole sempre di più dalle 15 regioni Regioni ordinarie. Tant'è che ora, con la legge Renzi-Boschi, solo la legislazione dello Stato è qualificata come «esclusiva» mentre quella delle Regioni ordinarie è sempre più «residuale».

Compiti definiti tra centro e periferia

La riforma, con il nuovo articolo 117 della Costituzione, determina l'ampliamento della materie di esclusiva competenza dello Stato, la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni e l'individuazione di materie di competenza regionale. Per fare un esempio di cosa cambia, l'attuale Costituzione elenca la Tutela dei Beni culturali tra le materie di esclusiva competenza dello Stato mentre la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» è materia concorrente: con la riforma, lo Stato assorbe tutte queste competenze e alle Regioni rimane la «disciplina, per quanto di interesse regionali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici».

I poteri dell'esecutivo per l'interesse nazionale

Esercitando la «clausola di supremazia, il governo consente che la legge dello Stato intervenga anche in materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni. Tale clausola può essere imposta dall'esecutivo quando lo richieda «l'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

Senza conti a posto minori spazi di autonomia

Il nuovo III comma dell'articolo 116 riduce l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni ordinarie. Il ventaglio di temi sui quali le Regioni possono mettere bocca risulta drasticamente ridimensionato. Cancellati i rapporti internazionali e con l'Ue; la tutela e sicurezza sul lavoro; le professioni; il sostegno all'innovazione per i settori produttivi; la tutela della salute; l'alimentazione; la protezione civile; i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di navigazione; l'ordinamento della comunicazione; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le casse di risparmio rurali e le aziende di credito di carattere regionale.

L'autonomia concessa dallo Stato per le materie «residuali» (organizzazione della giustizia di pace; istruzione e ordinamento scolastico; commercio estero; politiche sociali; turismo; etc.) è sottoposta a una nuova condizione: una regola in base alla quale la Regione sia in situazione di equilibrio tra entrate e di uscite del proprio bilancio. Dunque, si prevede un sistema a tre velocità: regioni a statuto speciale (escluse dalla riforma), regioni ordinarie con i conti in ordine (con parziale autonomia), regioni ordinarie senza pareggio di bilancio (prive di autonomia). La «scheda di lettura» curata dall'Ufficio studi della Camera dei deputati segnala una questione interpretativa non secondaria: «Il requisito del pareggio di bilancio deve esistere al momento dell'approvazione della legge o deve permanere anche dopo, pena la perdita dell'autonomia riconosciuta?».

Province (ri)cancellate Regioni «speciali» salvate

Con la modifica dell'articolo 114 le Province (già azzerate dalla legge ordinaria) vengono meno come enti costituzionalmente necessari dotati di funzioni loro proprie. Nella Carta entrano le Città metropolitane e ciò che resta che degli apparati provinciali come «enti di area vasta». Con la «clausola di non applicazione», poi, le 5 regioni a statuto speciale vengono salvate dalla stretta statalista: con una disposizione transitoria che rinvia l'applicazione della riforma al giorno in cui le

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Regioni a statuto speciale lo chiederanno con la revisione dei rispettivi statuti. Cioè mai.

Regionalismo asimmetrico o riforma Stato-centrica?

Come ha detto al *Corriere* il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, «non è accettabile che alcuni farmaci oncologici non abbiano regolazione nazionale e la strada Flaminia sia regionale nel Lazio, statale in Umbria e provinciale nelle Marche». Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia illustrata dalla professoressa Fiammetta Salmoni — nel saggio *La Riforma costituzionale a raggi X, le ragioni del No e le ragioni del Sì* curato da Pino Pisicchio e Luigi Tivelli per il Periscopio delle idee — che parla di «una spoliazione di molte competenze legislative, amministrative e finanziarie che nel 2001 erano state attribuite alle Regioni in maniera piuttosto approssimativa e superficiale, ma che attraverso la defatigante opera della Corte costituzionale erano state ben ridefinite nei loro contorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I compiti

Come sarebbero suddivise le competenze oggi concorrenti tra Stato e Regioni

Competenze dello Stato
Competenze delle Regioni

- Commercio con l'estero
- Professioni
- Ordinamento sportivo
- Ordinamento della comunicazione
- Previdenza complementare e integrativa
- Tutela e sicurezza del lavoro
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
- Ricerca scientifica e tecnologica
- Disposizioni comuni per la sicurezza alimentare
- Sistema nazionale protezione civile
- Porti e aeroporti di interesse nazionale
- Grandi reti di trasporto e navigazione
- Servizi alle imprese

Stato		Regioni
ISTRUZIONE		
Disposizioni generali e comuni sull'istruzione e sulla formazione professionale; ordinamento scolastico e istruzione universitaria		Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario; organizzazione regionale della formazione professionale
TUTELA DELLA SALUTE		
Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute		Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari
GOVERNO DEL TERRITORIO		
Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; infrastrutture strategiche		Pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno e dotazione infrastrutturale
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici		Disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI		
Disposizioni generali e comuni sulle attività culturali		Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali
COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO		
Coordinameto della finanza pubblica e del sistema tributario		Regolazione in ambito regionale delle relazioni finanziarie tra enti territoriali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

Fonte: Camera dei deputati, servizio studi

Corriere della Sera

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Data 28-10-2016
Pagina 13
Foglio 1 / 2

VERSO IL REFERENDUM / 3

Rappresentano i territori e non più la Nazione Sono consiglieri regionali e sindaci più cinque scelti dal Quirinale per sette anni

NUOVI SENATORI

di **Renato Benedetto**

All'elettore, alle Politiche, sarà consegnata una sola scheda: si voterà soltanto per la Camera dei deputati — se passa la riforma — e non per il Senato. A Palazzo Madama siederanno invece consiglieri regionali e sindaci, oltre a cinque senatori, in carica per sette anni, scelti dal capo dello Stato. E vi siederanno comodi: l'Aula sarà vuota per più dei due terzi. I membri di Palazzo Madama, nella legge Renzi-Boschi sottoposta al voto del 4 dicembre, passano da 315 a 100.

Metodo proporzionale

Si chiamerà sempre «Senato della Repubblica», anche nella Carta riformata. Nella prima bozza del testo era «Senato delle Autonomie», dizione perduta nei passaggi parlamentari. Ma il senso è rimasto quello: la seconda Camera non rappresenta più la Nazione — prerogativa dei deputati — ma le istituzioni territoriali. E infatti a eleggere 95 membri, su 100, saranno i consigli regionali (o le Province autonome, a Trento e Bolzano) «con metodo proporzionale» tra i propri membri (74) e tra i sindaci del territorio (21). La riforma stabilisce: il numero dei seggi, per ciascuna regione, varia in base alla popolazione, ma non può essere inferiore a due (un sindaco, gli altri consiglieri, come da grafico).

Si tratta, dunque, di un'elezione di secondo livello: i senatori sono eletti dai consigli. Però «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» alle Regionali. Ma come esprimeranno, in pratica, gli elettori questa scelta?

Elezione, tassello mancante

Si vedrà. La riforma rimanda a una legge ordinaria, per la modalità di elezione del Senato, ancora da scrivere. Nella prima versione del testo, la possibilità che i cittadini si pronunziassero non era prevista. È entrata dopo, per superare divisioni in Parlamento. E rischia di creare, quando si apriranno i lavori per questa legge elettorale, nuove divisioni. Saranno i più votati a ricoprire il doppio ruolo di consigliere-senatore? Ci saranno le preferenze, un listino? Certo è che senatori eletti direttamente dai cittadini alle Regionali — come nella proposta del pd Vannino Chiti, citata dal premier Matteo Renzi, che prevede alle elezioni per il consiglio una scheda per il Senato — avrebbero legittimazione (e autorevolezza) diversa rispetto a senatori eletti dai consiglieri in listini bloccati.

Qualunque sia, la norma per il Senato dovrà favorire la parità tra uomini e donne. E potrà essere sottoposta alla Consulta per un esame preventivo di legittimità: vale per le leggi elettorali di Montecitorio e di Palazzo Madama.

Le nomine del Colle

Ai rappresentanti dei territori, nel Palazzo ridisegnato dalla riforma Renzi-Boschi, si aggiungono cinque senatori «che possono essere nominati dal presidente della Repubblica» per «altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Non sono senatori a vita, come quelli previsti oggi dalla Carta: restano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

Indennità no, immunità sì

Siano consiglieri, sindaci o nominati dal Colle, i nuovi senatori non avranno compensi aggiuntivi oltre a quelli che già percepiscono dalla Regione o dal Comune. Oggi l'indennità base, per un senatore, è di 10.385 euro lordi al mese, escluse diaria e rimborsi per l'attività politica (voci sulle quali la riforma non dice come si comporterà il Palazzo). È prevista, invece, l'immunità parlamentare: per intercettazioni o arresti, la magistratura dovrà ottenere il via libera dell'Aula. I senatori hanno il dovere di partecipare ai lavori d'aula e di commissione: già nei regolamenti parlamentari, la riforma lo scrive nero su bianco nella Carta fondamentale. E non hanno vincolo di mandato: il senatore non deve rispondere al partito di elezione; ma neanche all'ente territoriale che rappresenta (è diverso, insomma, dal *Bundesrat* tedesco, dove i rappresentanti dello stesso *Land* votano nello stesso modo).

Presidenti emeriti

Si aggiungono ai «cento», nel nuovo Palazzo, gli ex presidenti della Repubblica: dopo il mandato al Quirinale, saranno di diritto senatori a vita, come previsto oggi dalla Carta. Percepiranno l'indenni-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

tà: le prerogative non cambiano. In via transitoria rimarranno in carica gli attuali senatori a vita, anche loro manterranno il compenso attuale. I parlamentari a vita scelti dal capo dello Stato (in carica: Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia) e quelli nominati per sette anni non possono essere, nel complesso, più di cinque. Quindi, se oggi fosse in vigore la riforma, Mattarella potrebbe nominarne solo uno. Poi, al termine del mandato al Colle, potrebbe essere il senatore numero 102 (contando anche Giorgio Napolitano, presidente emerito).

Rinnovi graduali

Oggi il ruolo di consigliere o di sindaco è incompatibile con il mandato da senatore. Con la riforma il doppio ruolo diverrà, per i 95, condizione necessaria: la durata del mandato a Palazzo Madama coincide, per i nuovi senatori, con quella dell'assemblea regionale che li ha eletti. Il rinnovo del Senato, dunque, sarà graduale: la seconda Camera non sarà sciolta e rieletta in un'unica soluzione; man mano che le Regioni andranno al voto, i suoi membri saranno sostituti.

Che accadrà il 5 dicembre?

Il 5 dicembre, anche in caso di vittoria del Sì, gli attuali senatori resteranno in carica. Fino allo scioglimento delle Camere. La riforma entrerebbe in vigore dalla prossima legislatura. Con quali tempi? Dopo l'elezione della Camera, entro dieci giorni dalla prima riunione dei deputati, si dovrà costituire anche il Senato. In attesa della legge sopra citata, saranno le assemblee regionali a scegliere chi mandare a Palazzo Madama, con metodo proporzionale. L'unica volta in cui il Senato sarà eletto in un'unica soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come può cambiare Palazzo Madama con la riforma Niente compensi aggiuntivi, resta lo scudo giudiziario I membri a vita già nominati rimangono in carica e gli ex capi dello Stato hanno il seggio di diritto

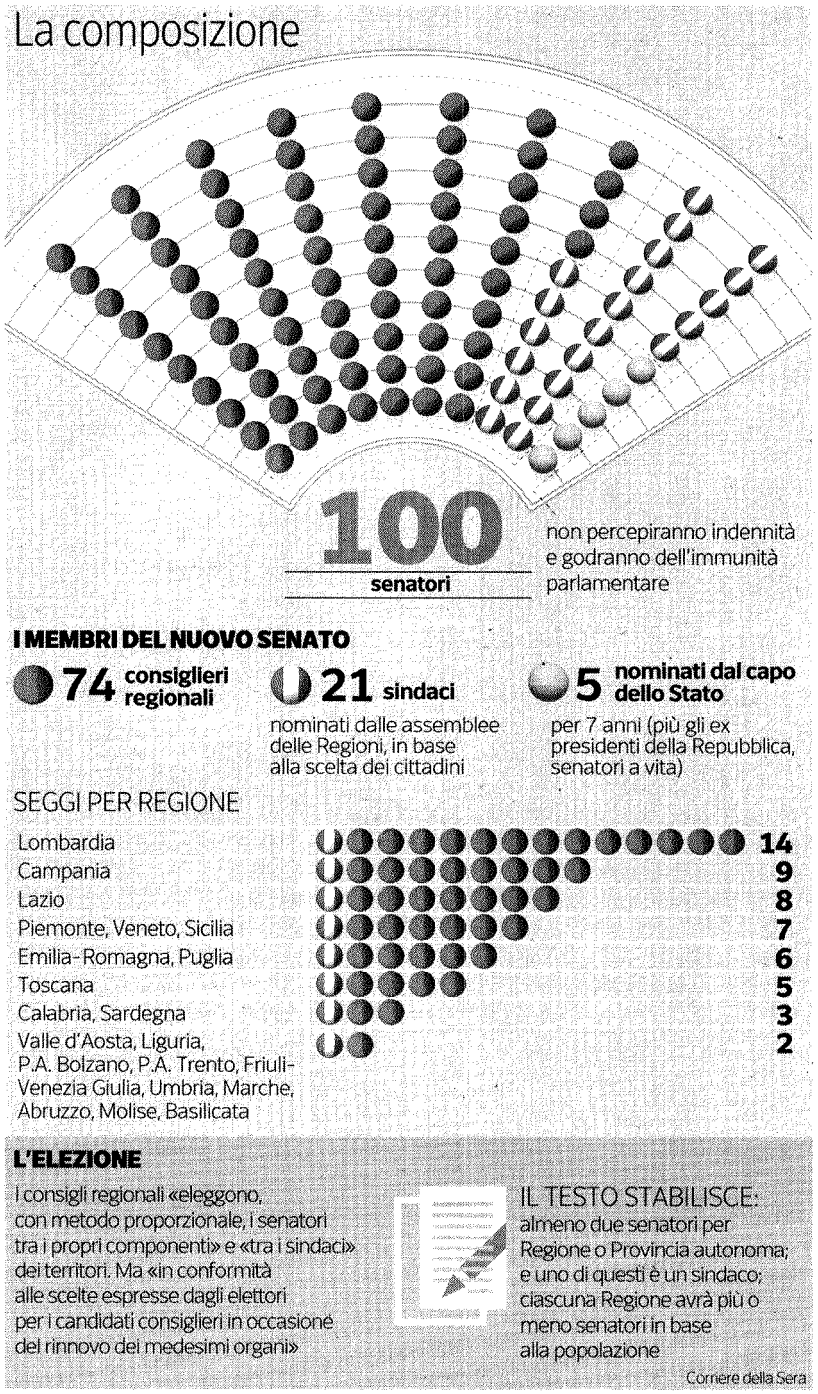

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Data 01-12-2016
Pagina 12/13
Foglio 1 / 4

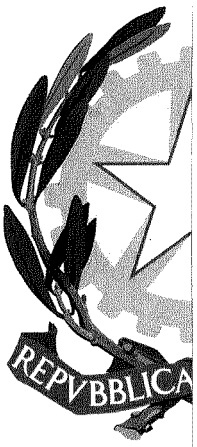

VERSO IL VOTO IL FOCUS

REFERENDUM DOMANDE E RISPOSTE

di **Renato Benedetto**

LE LEGGI E L'ITER

Se non faranno le leggi, cosa faranno i nuovi senatori in caso di vittoria del Sì?

Si sottolinea spesso cosa *non* fanno i nuovi senatori previsti dalla riforma: non votano la fiducia al governo e non rappresentano la Nazione. Quindi, che fanno? Rappresentano le istituzioni territoriali e hanno funzione di raccordo tra Stato, enti locali ed Europa. Il nuovo Senato «concorre all'esercizio della funzione legislativa». Con limiti precisi nell'iter di approvazione, ma può comunque proporre leggi alla Camera.

I nuovi senatori partecipano all'elezione del capo dello Stato e di un terzo dei membri del Csm, in seduta comune. Nominano invece «da soli» due giudici della Corte costituzionale. Possono dare vita a commissioni di inchiesta, ma solo sul tema delle autonomie territoriali.

Il Senato partecipa alle decisioni dirette, alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche Ue. I nuovi senatori verificano l'impatto delle politiche Ue sui territori e l'attuazione delle leggi dello Stato. Esprimono pareri sulle nomine di competenza del governo.

È vero che numerosi testi devono essere approvati anche dal Senato e si ricrea il ping-pong con la Camera?

Gran parte delle leggi, con la riforma, è affare della Camera, che può approvare un testo da sola: il Senato può chiedere modifiche, ma anche non essere ascoltato. Ci sono però eccezioni, per cui è previsto il procedimento bicamerale (Camera e Senato devono approvare lo stesso testo). L'elenco è nel nuovo articolo 70. Ci sono le leggi di garanzia: costituzionali, che riguardano minoranze linguistiche o referendum. Che autorizzano la ratifica dei trattati sull'appartenenza dell'Italia alla Ue o relative a alla formazione delle politiche dell'Unione. Che riguardano il Senato (legge elettorale e casi di incompatibilità) o l'ordinamento degli enti territoriali.

Secondo una simulazione del governo, sulle 252 leggi approvate in questa legislatura, 5 avrebbero avuto procedimento bicamerale con la riforma. Ma il «ping-pong», oggi, quante leggi riguarda? Sono 50, su 252, le leggi che hanno fatto «navetta», ovvero più di due passaggi, uno alla Camera e uno al Senato. In 43 di questi casi il ping-pong si è risolto in un solo passaggio in più, prima del via libera definitivo. Sette hanno avuto una strada più lunga.

Il Senato concorrerà ancora all'approvazione della legge di Stabilità?

Per le leggi di bilancio non è previsto il procedimento bicamerale. La Camera può approvarle senza tenere conto dei pareri del Senato. È previsto comunque un procedimento specifico: Palazzo Madama esamina sempre le leggi di bilancio e ha 15 giorni di tempo, da quando il testo è stato trasmesso dalla Camera, per formulare proposte di modifica. Che, appunto, la Camera può non considerare quando licenzia definitivamente il testo.

Come saranno eletti i senatori?

Ancora non si sa. Cosa dice, nero su bianco, la riforma? Che cinque senatori sono scelti, per alti meriti, dal capo dello Stato (in carica per sette anni). E gli altri 95 sono «eletti» dai Consigli regionali tra i loro membri (74) e tra i sindaci del territorio (21) «in conformità alle scelte espresse degli elettori» alle Regionali.

Ma come esprimono le loro scelte, in concreto, gli elettori? Si vedrà. La riforma rimanda a una legge ordinaria ancora da scrivere. E il modello di scheda mostrato da Matteo Renzi martedì sera per l'elezione dei consiglieri senatori? È solo un'ipotesi: quella proposta dai dem Chiti e Fornaro che prevede che, alle Regionali, i cittadini votino, su una scheda a parte, per i consiglieri che vogliono mandare anche in Senato. Ma non è, appunto, contenuta nella riforma. Altre ipotesi sono possibili: i più votati potrebbero ricoprire automaticamente il doppio ruolo di consigliere-senatore oppure si potrebbe ricorrere a un listino o alle preferenze.

E i sindaci?

I consigli regionali eleggono i sindaci che li rappresenteranno in Senato: uno per ciascuna Regione o Provincia autonoma, 21 in totale. A differenza dei 74 consiglieri regionali, è difficile pensare che per la scelta dei sindaci-senatori saranno tenute in considerazione le indica-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

zioni degli elettori alle Regionali.

Chi scioglierà l'Aula di Palazzo Madama?

Il Senato, se passa il Sì, non sarà più sciolto e rieletto in un'unica soluzione (dopo, è chiaro, questa legislatura). A Palazzo Madama andranno sindaci e consiglieri regionali e resteranno senatori finché saranno in carica nei loro Comuni o nelle loro assemblee regionali. Man mano che le Regioni andranno al voto, e rinnoveranno i loro consigli, i loro rappresentanti in Senato saranno sostituiti.

IL SENATO

In cosa consistono le cosiddette «derive autoritarie»?

In cosa consiste, o meglio, esiste — visto che per i sostenitori del Sì, è evidente, non c'è — la «deriva autoritaria»? È la versione iperbolica di un tema, quello dei poteri del premier e del governo, sollevato dal fronte del No. Che punta il dito, in sostanza, sull'effetto «combinato» della riforma costituzionale con l'Italicum, la legge elettorale in vigore: la Camera, nella Carta riscritta dalla legge Renzi-Boschi, approva gran parte delle leggi da sola, senza passaggi vincolanti in Senato; e, alla Camera, l'Italicum assegna la maggioranza dei seggi (340 su 630) alla lista vincitrice. Su questa maggioranza può contare il premier, espressione del primo partito.

Cosa replica il fronte del Sì? Che l'Italicum non è nel quesito del 4 dicembre. È una legge ordinaria: è già in vigore e, vinca il Sì o il No, può essere cambiata con il semplice voto del Parlamento (il dibattito su come modificarla è avviato). E che il testo non riguarda la forma di governo e non assegna direttamente più poteri al premier.

Anche i nuovi senatori mantengono l'immunità?

Sì. Ma è bene fare chiarezza, perché tante sono state le domande sul tema. Un deputato o un senatore, oggi, può essere sottoposto a indagini: la necessità, per la magistratura, di un'autorizzazione a procedere è stata eliminata nel 1993. E non sarà reintrodotta. Esiste uno scudo, però, che riguarda arresto, perquisizioni e intercettazioni: per far questo, sì, serve l'autorizzazione dell'Aula. E questo scudo, sì, vale per i nuovi senatori. Che non possono, poi, essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto e su cosa si risparmierebbe?

Maria Elena Boschi parlando alla Camera ha quantificato in 490 milioni circa i «risparmi immediati» (minori costi annui): 150 milioni dalla riforma del Senato (80 milioni per la riduzione di indennità e rimborsi dei senatori e altri 70 tra commissioni e rimborsi ai gruppi); 320 milioni dal superamento delle Province; 20 milioni dell'abolizione del Cnel.

I numeri del governo, però, sono stati messi in dubbio da più parti. I risparmi alla voce Province sono già frutto di una legge ordinaria, quella Delrio del 2014: è con quel testo che scompaiono le cariche elettive, e i loro compensi, e che gli enti sono svuotati di competenze e fondi.

Anche il capitolo Cnel è stato contestato: un documento della Ragioneria dello Stato calcola 8,7 milioni di euro di risparmi (già la legge di Stabilità 2015 ne aveva sforbiciato i costi per 10 milioni). Lo stesso documento stima poi 49 milioni (e non 80) di risparmi per il Senato: 40 milioni dalle indennità dei senatori, più altri 9 alla voce diaria. Pure sui risparmi per commissioni e gruppi parlamentari del Senato la cifra di 70 milioni è stata contestata: il totale della spesa per le due voci nel bilancio — ha notato Lucio Malan (FI) — è di 22,7 milioni di euro.

La riforma prevede poi l'abolizione dei rimborsi ai gruppi dei consigli regionali: in tutta Italia costano 30 milioni. E un tetto agli stipendi di governatori, assessori e consiglieri regionali: non prenderanno più del sindaco della città capoluogo.

Un dettagliato lavoro sui costi, voce per voce, è stato fatto da Roberto Perotti, ex commissario alla *spending review*, su *Lavoce.info*. Arriva a una stima di circa 160 milioni di risparmi.

Ma il 5 dicembre, nel caso di vittoria del Sì, cosa accadrebbe ai senatori?

Niente. La riforma troverà applicazione a partire dalla prossima legislatura.

È vero che con il nuovo articolo 117 saremo ancora più vincolati alle leggi e disposizioni dell'Europa?

Numerosi lettori hanno scritto sull'articolo 117: si cede definitivamente la sovranità nazionale a Bruxelles? L'Italia sarà schiava dell'Europa? Ecco come cambia l'articolo 117: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché *dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea* e dagli obblighi internazionali». Cosa prevede oggi la nostra Costituzione (e come resterebbe in caso di vittoria del No)? «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché *dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario* e dagli obblighi internazionali». Si sostituisce «comunitario» con «dell'Unione europea».

Cambia qualcosa per il sistema sanitario pubblico?

Oggi la «tutela della Salute» è materia concorrente tra Stato e Regioni. A parte i principi generali, l'organizzazione e la gestione della sanità è affare regionale: perché regionale è il sistema sanitario, ciascuno autonomo per i servizi, ad esempio, e i ticket richiesti. Spetta comunque allo Stato determinare «i livelli essenziali», che il sistema deve garantire a tutti.

LO STATO E LE REGIONI

Cosa succede se vince il Sì? La parte sui livelli essenziali rimane com'è. Ma la riforma del Titolo V elimina la legislazione concorrente. E la «tutela della salute» è così divisa: allo Stato la competenza esclusiva sulle «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute»; alle Regioni «la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari». Insomma, allo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Stato competono «disposizioni generali», più di semplici principi.

Per il fronte pro-Sì si tratta di una novità che garantirà minori differenze tra Regioni: lo Stato può intervenire in materie come distribuzione dei farmaci, norme sui vaccini. I pro-riforma citano anche l'introduzione del sistema dei costi standard (appalti e acquisti agli stessi prezzi nelle diverse Regioni).

Chi si oppone alla riforma, sottolinea come già da tempo a vincolare le scelte delle Regioni sia lo Stato, con le decisioni sulla spesa che riguarda la Sanità. I costi standard, poi, possono essere introdotti senza cambiare la Carta. E c'è chi sostiene che la competenza, comunque, rimane a cavallo tra Stato e Regioni.

È vero che lo Stato avrà più potere rispetto alle Regioni?

Molte competenze, prima a cavallo tra Stato e Regioni, vanno in capo allo Stato. Che può far valere una clausola di supremazia: può intervenire, con il Sì della Camera, anche in materie e ambiti di competenza regionale per tutelare l'unità giuridica ed economica della Repubblica e l'interesse nazionale.

Cosa cambia per le Regioni a statuto speciale?

Praticamente niente: non vale il riordino delle competenze che dà più poteri allo Stato, né la cancellazione delle Province, i costi standard, i limiti agli stipendi di consiglieri e assessori regionali. Il testo recita che le modifiche «non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni». Tutto rinviato senza termine, insomma: le Regioni dovrebbero rinunciare, volontariamente, all'autonomia.

È previsto il quorum?

Non c'è quorum da raggiungere. La riforma entra in vigore se i Sì sono maggioranza, è bocciata se i No superano il 50%. Il numero dei votanti non conta.

Se vince il No, Renzi si dimette?

A inizio campagna il premier ha ribadito più volte: «Se perdo vado a casa». Seguirono critiche: così si personalizza la sfida del 4 dicembre e il merito della riforma passa in secondo piano. Renzi iniziò a dire: «Non parlo più di me. Certo, chi mi conosce sa che farò...».

Ma lasciando stare il gioco degli annunci, cosa accadrà il 5 dicembre in caso di vittoria del No? Sarà Sergio Mattarella a decidere. Tocca a lui e a nessun altro, anche nel caso Renzi rassegnasse le dimissioni, riaprire le consultazioni con i leader dei diversi partiti per valutare le alternative. Sono diverse: un governo di scopo per la legge elettorale (l'Italicum vale solo per la Camera)? Con il sì di quali partiti? Un nuovo incarico a Renzi? A un nuovo premier? Il partito che ha più seggi alla Camera e al Senato, e condurrà quindi il gioco, è proprio il Pd di Renzi.

Il leader dem, su Rai3 da Fabio Fazio, ha detto: «Io non sono in grado di restare nella palude. Se dobbiamo lasciare le cose come stanno vengano altri che son bravi a galleggiare». Nei toni si fa più sfumato, ma non sembra aver cambiato proposito.

È vero che D'Alema dopo il voto lascia la politica?

Massimo D'Alema, intervistato sul *Corriere*, ha detto che dal 5 dicembre non si occuperà più di politica italiana. Che vinca il Sì o il No. «Ho intenzione di tornare ai miei studi brussellesi, non mi occuperei di politica italiana».

Di cosa si occupa il Cnel, chi ne farà le veci se sarà abolito?

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della Costituzione, è composto da «esperti e rappresentanti delle categorie produttive». Ha funzioni di consulenza delle Camere e del governo, cioè esprime pareri che non sono vincolanti. Può anche proporre delle leggi. In generale è una cerniera tra il mondo produttivo e del lavoro e la politica.

Il bilancio di oltre 50 anni di attività: 96 pareri, 350 osservazioni e proposte, 14 disegni di legge, 270 rapporti e studi, 90 relazioni, 130 dossier, 20 protocolli e collaborazioni istituzionali. Il Cnel gestisce l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro e cura banche dati. Chi svolgerà le sue funzioni? Nessuno. Per i promotori della riforma si tratta, sostanzialmente, di un ente inutile.

I precedenti

1963

- La prima modifica alla Carta (in tutto sono state 16) è del 1963 e ha cambiato gli articoli 56 (Camera) e 57 (Senato)

1989

- Si modificano, tra l'altro, gli articoli sui reati commessi da premier e ministri e sulla messa in stato di accusa del capo dello Stato

1993

- Con il cambiamento dell'articolo 68 sull'immunità parlamentare ai pm non serve più l'autorizzazione a procedere per le indagini

1999

- La legge costituzionale riguarda l'inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione

2000

- La revisione dell'articolo 48 istituisce la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

2001

- Con la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione l'articolo 114 istituisce le Città metropolitane

2002

- Cessano gli effetti della XIII disposizione transitoria e finale che avocava allo Stato i beni degli ex sovrani di Casa Savoia

2003

- Con la modifica dell'articolo 51 della Costituzione si inserisce la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini

2007

- Dall'articolo 27, dopo «Non è ammessa la pena di morte», si abolisce «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»

2012

- L'ultima legge costituzionale di modifica è del 20 aprile 2012 e introduce il principio del pareggio di bilancio in Costituzione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Da venti giorni abbiamo aperto uno spazio sul nostro sito dedicato ai dubbi e alle richieste di chiarimenti in vista del voto del 4 dicembre Sono arrivate centinaia di domande C'è anche chi si interroga sulla necessità del quorum e sul rischio di cessione di poteri all'Europa

La parola

NAVETTA

Nel gergo parlamentare il termine indica il passaggio ripetuto di un progetto di legge da una Camera all'altra prima dell'approvazione finale. Il Parlamento finora si basa sul bicameralismo paritario: ogni legge deve essere approvata nel medesimo testo dalla Camera e dal Senato. In caso di modifiche da parte di una Camera, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla, appunto di «navetta». Il garante della coincidenza dei due testi è il presidente della Repubblica al momento della promulgazione.

La parola

TITOLO V

Il Titolo V è quella parte della Costituzione in cui vengono descritte le autonomie locali: Comuni, Province e Regioni. L'attuale struttura delle Regioni deriva da una serie di riforme del Titolo V cominciate negli anni Settanta e terminata con la riforma del 2001 (approvata con una maggioranza di centrosinistra e confermata da un referendum). Lo scopo di queste modifiche, compresa quella del 2001, era conferire allo Stato una fisionomia più «federalista», spostando alcuni centri di decisione dallo Stato centrale alle Regioni che negli anni hanno ampliato le loro competenze.

Il nuovo Senato e l'immunità, l'equilibrio tra centro e periferia, le competenze sulla sanità e i possibili risparmi della riforma Una guida con i principali quesiti rivolti dai lettori a Corriere.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 38
Foglio 1 / 3

1. La fine del bicameralismo

La modifica dell'articolo 55 della Carta, ossia l'architrave della riforma: così le funzioni delle due Camere si separano

Il superamento del bicameralismo paritario è l'architrave della riforma costituzionale che saremo chiamati ad approvare o respingere con il referendum del 4 dicembre prossimo. Un obiettivo perseguito da diversi tentativi riformatori a partire dal 1982. Cominciamo oggi a pubblicare, in diverse puntate, gli articoli più significativi della riforma, confrontando il testo attuale della Costituzione con quello modificato. Per valutare le novità intervistiamo due giuristi, uno schierato con il Sì e uno con il No, sui vari capitoli presi in esame.

La legge Boschi parte modificando l'articolo 55 della Costituzione, allungandolo, e stabilendo innanzitutto che solo la Camera è chiamata a votare la fiducia al governo, esercitando le funzioni di indirizzo politico e di controllo sull'operato dell'esecutivo, oltre alla funzione legislativa. Subito dopo vengono disegnati i compiti del nuovo Senato, che deve innanzitutto rappresentare le istituzioni territoriali e fare da raccordo tra lo Stato, le Regioni e i Comuni, e tra questi e l'Unione Europea. Continua anche ad esercitare la funzione legislativa, ma in modo diverso dal passato (lo si vedrà negli articoli successivi). Il nuovo Senato partecipa anche alle decisioni relative alle politiche europee, verificando l'impatto delle scelte di Bruxelles sulle realtà locali. Tra i suoi compiti poi la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività della pubblica amministrazione, la verifica dell'attuazione delle leggi e il parere su alcune nomine del governo.

La Camera resta eletta a suffragio universale e composta da 630 deputati, di cui 12 eletti nella circoscrizione Estero. Nell'articolo 55 viene anche rafforzata la parità di genere nella rappresentanza politica. Rispetto all'articolo 51 della Costituzione, che già prevede condizioni di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive, si dispone che tutte le leggi elettorali delle Camere dovranno promuovere l'equilibrio tra donne e uomini.

Guida al referendum

1. La fine del bicameralismo

PERCHÉ SÌ
"Stop al caos delle diverse maggioranze"

PERCHÉ NO
"Il Parlamento va eletto dai cittadini"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART.55	
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	*Identico*
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Identico
ART.56	
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	Identico
Il numero dei deputati è di seicentotrenta,dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Identico
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.	Identico
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	Identico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 38
Foglio 3 / 3

PERCHÉ SÌ

FRANCESCO CLEMENTI

"Stop al caos delle diverse maggioranze"

ROMA. **Professor Francesco Clementi, il primo passo della riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo paritario e la nascita del nuovo Senato. Per quali ragioni secondo lei è necessario farlo?**

«Per dare finalmente rappresentanza parlamentare alle istituzioni territoriali, come si attende da 50 anni. Perché, a differenza degli altri sistemi bicamerali, l'Italia è l'unico Paese in cui le realtà locali non hanno la loro voce in Parlamento. E poi va eliminata un'altra anomalia, che non ha paragoni: il doppio voto di fiducia al governo, che spesso determina maggioranze diverse. Dal 1994 a oggi 4 elezioni su 6 hanno portato a maggioranze diverse tra Camera e Senato».

Ma non indebolisce il controllo del Parlamento sul governo?

«No, il controllo si esercita con altri strumenti e non con i ricatti che hanno prodotto 73 governi in 60 anni».

Per gli oppositori il nuovo Senato è una scatola vuota, con compiti troppo vasti e troppo vaghi.

«I compiti sono quelli tipici delle seconde Camere, come la partecipazione alla dialettica governo-maggioranza-Unione Europea. È quello che fa ad esempio il Bundesrat tedesco quando si pronuncia sulle quote latte e impone alla cancelliera Merkel dei vincoli nella trattativa con Bruxelles. La voce del Senato sarà molto più potente dell'attuale conferenza Stato-Regioni, perché avrà la forza di una scelta pubblica parlamentare».

Ma perché in Senato entreranno i consiglieri regionali, legati ai partiti, e non i presidenti di Regione che rappresentano l'istituzione?

«Non è detto che i governatori non ci saranno, anzi è possibile, e io lo auspico. Dipenderà delle scelte che in parte faranno le stesse Regioni».

La riforma rafforza anche la parità di genere nella rappresentanza politica

«Sì, diventa un principio costituzionale non valicabile da nessuna legge elettorale. È un aspetto importante: la presenza delle donne non dipenderà più da valutazioni politiche o culturali. Non ci saranno più alibi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSORE
Francesco Clementi insegna diritto comparato all'università di Perugia

LE ISTITUZIONI TERRITORIALI
Avranno rappresentanza parlamentare, come in altri Paesi. E niente più alibi sulla presenza delle donne

PERCHÉ NO

ALESSANDRO PACE

"Il Parlamento va eletto dai cittadini"

ROMA. **Professor Alessandro Pace, lei presiede il Comitato per il No alla riforma Boschi. Se è vero che il superamento del bicameralismo perfetto trova d'accordo quasi tutti i costituzionalisti, perché invitate a bocciare questa legge?**

«Io sarei favorevole addirittura all'abolizione del Senato, affidando però dei contropoteri alla Camera. La verità è che questa è una riforma pasticciata. Se si vuole conservare un Senato con poteri legislativi, allora deve essere eletto dai cittadini. È l'articolo 1 della Costituzione a dire che la sovranità appartiene al popolo. E la volontà dei cittadini si esprime attraverso il voto».

Ma la scelta di dare una rappresentanza parlamentare alle istituzioni locali non è in linea con i sistemi bicamerali di altri Paesi?

«No, solo negli Stati federali, come la Germania e gli Stati Uniti, il Senato può rappresentare i Land, gli Stati. Se invece conserva una funzione legislativa continua ad essere organo dello Stato centrale. È irrazionale voler far fare al Senato due mestieri. Così come non si può pensare che un sindaco di una grande città possa stare due giorni a Roma, a palazzo Madama, durante la settimana. Così, in modo surrettizio, si punta a non far funzionare veramente il Senato. E a gestire la politica alla Camera, laddove il premier ha il dominio della maggioranza. Senza contare che per avere un ruolo veramente incisivo nel rapporto Stato-Regioni dovrebbero far parte del Senato i governatori non i consiglieri regionali».

Lei vede un rischio per la democrazia nell'eliminazione del voto di fiducia del Senato al governo?

«Non sono contrario, ma paradossalmente può creare difficoltà, perché nelle leggi bicamerali il governo potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire a domare la seconda Camera».

È d'accordo col rafforzamento della parità di genere?

«Ci mancherebbe, non tutto nella riforma è sbagliato. Il problema è che non funziona».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE
Alessandro Pace è presidente del Comitato per il No e professore di diritto costituzionale

LA PARITÀ DI GENERE
Certo che siamo d'accordo con il rafforzamento della parità, il problema è che la riforma non funziona

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 39
Foglio 1 / 2

2. Il nuovo Senato

Seggi ridotti da 315 a 95,
21 i sindaci
74 i consiglieri regionali

DOPO aver definito i compiti del nuovo Senato, la riforma costituzionale indica come sarà composto ed eletto (articoli 57, 58 e 59 della Carta). Si scende da 315 a 95 eletti "rappresentativi delle istituzioni territoriali", cioè 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Infatti ogni consiglio (e le province autonome di Trento e Bolzano), elegge senatore un sindaco del proprio territorio e due o più consiglieri regionali in base alla popolazione. Si tratta dunque di una elezione "indiretta" che dovrà essere regolata da una legge elettorale ad hoc. Ma, dopo una lunga battaglia parlamentare, è stato inserito nella riforma l'obbligo di agire "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri", cioè di tener conto del voto dei cittadini nelle elezioni regionali. La nuova assemblea non sarà mai sciolta perché il mandato dei senatori scadrà di volta in volta insieme ai consigli regionali. Fanno parte del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica (a vita) e massimo 5 senatori nominati dal Quirinale "per altissimi meriti", ma che restano in carica solo 7 anni. Infine per entrare in Senato, e per eleggerlo, basterà avere 18 anni e non più, rispettivamente, 40 e 25 anni.

PERCHÉ SÌ

STEFANO CECCANTI

"Pochi senatori molti deputati come Berlino"

Stefano Ceccanti, professore di Diritto pubblico comparato alla Sapienza, sostenitore del Sì

ROMA. **Professor Stefano Ceccanti, nel nuovo Senato i seggi passano da 315 a 95, mentre i deputati restano 630. Palazzo Madama rischia di diventare irrilevante nelle votazioni in seduta comune?**

«In realtà in alcuni Stati decentrati come la Germania lo scarto è ancora maggiore: lì ora i deputati sono 631 e i senatori 69. Questo perché solo una Camera rappresenta l'insieme dei cittadini e l'altra le istituzioni territoriali. La prima deve quindi essere molto più grande. Il Parlamento non vota più in seduta comune i componenti parlamentari della Corte, ma elegge ancora il Presidente della Repubblica, il quorum però sale ai tre quinti, quindi il peso dei senatori resta significativo».

I 5 senatori nominati dal Quirinale restano in carica 7 anni, come il presidente. Non si crea così un minigruppo parlamentare del Colle?

«Non sono nominati tutti dallo stesso presidente, bensì man mano che vengono meno gli attuali senatori a vita».

Entrano in Senato 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Ma se la nuova Camera deve rappresentare gli enti territoriali perché i governatori non ne sono membri di diritto?

«Tra le due opzioni possibili nel panorama comparato dei Senati delle autonomie con regioni forti, si è scelta la strada del Senato dei Consigli e non delle Giunte, per dare spazio alle minoranze. Dal momento però che i presidenti sono anche consiglieri niente esclude che ne possano far parte: la scelta sarà fatta al momento dell'attuazione».

I senatori vengono indicati con elezione indiretta, pur tenendo conto del voto dei cittadini. Così non si va contro le pronunce della Consulta sulla necessità di consentire agli elettori di scegliere i politici?

«La sentenza della Corte si riferisce ai sistemi elettorali di Camere politiche. Qui si tratta di Camere che rappresentano istituzioni territoriali e devono concorrere alle scelte nazionali. Perché ciò accada bisogna che i consiglieri-senatori siano sentiti come rappresentativi soprattutto da parte delle Regioni e dei Comuni che devono tutelare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPRESENTANTI

I consiglieri-senatori sono indicati per rappresentare meglio Regioni e Comuni che devono tutelare

GIURISTA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 39
Foglio 2 / 2

PERCHÉ NO

UGO DE SIERVO

"Assemblea selezionata senza criterio"

ROMA. **Professor Ugo De Siervo, la riforma taglia 220 seggi senatoriali, non è positiva una sforbiciata a politici e costi?**

«Che gli organi legislativi si riducano nei loro componenti non è negativo, ma sarebbe opportuno un ridimensionamento anche della Camera, che invece resta con 630 deputati, il che crea certamente una sproporzione».

Il nuovo Senato deve rappresentare le realtà territoriali, per questo sarà composto da 74 consiglieri regionali, oltre che da 21 sindaci. Perché il No contesta questa scelta?

«Prima di tutto se la nuova assemblea deve diventare la voce delle autonomie, è irragionevole e sbagliato che non possa legiferare sul riparto delle competenze tra Stato e Regione, su cui ha solo un potere consultivo. Allora di cosa dovrebbe occuparsi? Quanto alla scelta dei consiglieri non risponde a nessuna qualificazione oggettiva. Almeno si potevano chiamare i governatori, o chi ricopre un ruolo particolare in Regione. Alla fine saranno selezionati i più rampanti, o magari quelli che non hanno avuto gli incarichi locali cui ambivano. La scelta è affidata ad una pura discrezionalità politica».

PRESIDENTE EMERITO
Ugo De Siervo, ex presidente della Consulta e ordinario di diritto costituzionale a Firenze

Però dovrà essere varata una legge elettorale ad hoc che tenga conto delle scelte dei cittadini.

«Credo ci sarà una estrema difficoltà a tenere conto della volontà degli elettori. Si chiacchiera tanto di rispetto della sovranità popolare, ma la classe politica è sempre più scelta dalle strutture interne dei partiti».

Consiglieri e sindaci dovranno venire spesso a Roma per fare i senatori. Ritiene conciliabili i due ruoli?

«Non so come faranno, con il doppio lavoro, ad assolvere ai numerosi compiti attribuiti al Senato. Anche perché la partecipazione al processo legislativo da parte del Senato dovrà avvenire in termini molto stretti. Ad esempio, sulle leggi di bilancio, che sono fondamentali, il Senato avrà solo 15 giorni per esprimere il suo parere. E per chi ha già un altro lavoro significa farlo in due week end».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VINCONO I PARTITI

Su quegli scranni finiranno i rampanti, o chi non ha avuto incarichi locali: saranno i partiti a scegliere

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART.57	
	art. 2
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è **composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.**
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	*Abrogato*
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a **due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.**
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, **fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero**, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla **loro** popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
ART.58	
	art. 2
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	*Abrogato*
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.	*Abrogato*
ART.59	
	art. 3
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	*Identico*
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori **a vita cinque cittadini** che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. **Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.**

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 40
Foglio 1 / 3

I diritti delle minoranze

Turn over a palazzo Madama Via alla fine del mandato di consigliere

Come avviene oggi, anche con la riforma costituzionale palazzo Madama eleggerà al suo interno il presidente e l'ufficio di presidenza. Ma il regolamento dovrà evitare che una sola persona cumuli troppi compiti, visto che i senatori avranno già un altro lavoro da portare avanti, trattandosi di consiglieri, sindaci e, forse, anche presidenti di Regione (articolo 63).

La novità principale sta però nella riscrittura dell'articolo 64, che introduce in Costituzione il principio dei diritti delle minoranze (da garantire nei regolamenti parlamentari) e lo Statuto delle opposizioni; quest'ultimo riguarderà però solo Montecitorio, in quanto unica Camera politica eletta direttamente dai cittadini. Inoltre la nascita di una maggioranza e di una opposizione all'interno del nuovo Senato delle Autonomie non è affatto scontata: il nuovo regolamento potrebbe individuare criteri di aggregazione diversi dagli attuali gruppi politici, magari basati sui legami territoriali, o forme miste. In ogni caso però le norme a tutela delle minoranze e delle opposizioni dovranno essere approvate a "maggioranza assoluta", cioè dalla metà più uno degli aventi diritto (come prevede già oggi la Carta per i regolamenti parlamentari). Quindi le minoranze dovranno trovare una intesa con la maggioranza sui loro diritti.

Nella riforma si stabilisce anche che i parlamentari hanno "il dovere" di partecipare alle sedute in aula e in commissione: un obbligo finora fissato solo dalle regole interne.

Nel nuovo Senato ci sarà un discreto turnover: i suoi componenti infatti usciranno non appena cesseranno dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, sia per fine mandato che per qualunque altra causa. La decadenza sarà automatica e palazzo Madama dovrà prenderne atto. Ma cosa accadrà se un amministratore verrà condannato e sospeso ai sensi della legge Severino? Serviranno norme attuative per stabilirlo.

TRATTENUTE PER GLI ASSENTI

L'unica misura reale contro le assenze ingiustificate dei parlamentari sarebbe una trattenuta sulle indennità

PERCHÉ SÌ

CARLO FUSARO

"Più garanzie e legge Severino per i senatori"

ROMA. **La riforma introduce i diritti delle minoranze parlamentari. Ma solo la Camera avrà lo Statuto delle opposizioni. Ci spiega perché professor Carlo Fusaro?**

«La riforma parla di "minoranze" per il Senato e di "opposizione" per la Camera perché solo questa darà la fiducia (e la potrà revocare), ed è il voto di fiducia che determina chi è maggioranza e chi è opposizione. Questo permette al futuro regolamento della Camera di riconoscere prerogative aggiuntive ai gruppi di opposizione in quanto tali».

Per il fronte del No questa garanzia è solo apparente, perché i regolamenti dovranno essere approvati a maggioranza. Quindi saranno le maggioranze a decidere i diritti delle minoranze?

«È il tipo di obiezioni che fa cascare le braccia. È la Costituzione vigente - in questo non toccata - a prevedere la maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti per l'adozione dei regolamenti delle due Camere. Nulla cambia. Se andava bene oggi, perché non dovrebbe andar bene domani?».

DIRITTO PUBBLICO
Carlo Fusaro è professore di diritto pubblico comparato all'università di Firenze

Un'altra novità è l'obbligo per i parlamentari di partecipare alle sedute. Si porrà un argine all'assenteismo?

«È una disposizione un po' demagogica, sono sempre stati e sempre saranno i gruppi politici a far sì che nei momenti che contano il parlamentare sia presente. Servirebbero norme interne per l'imposizione di trattenute sull'indennità per le assenze ingiustificate».

I senatori devono lasciare il seggio quando decadono dal mandato di sindaco o consigliere. Ma che succede se scatta la sospensione prevista dalla legge Severino?

«Occorre distinguere. Non c'è dubbio che il consigliere senatore il quale incorra nella decadenza ex articolo 8 della legge Severino cessa sia dalla carica di consigliere sia da quella di senatore. Diverso il caso della sospensione (in attesa di sentenza passata in giudicato): la questione è delicata. Perché la Severino la sospensione la prevede per i consiglieri regionali ma non per i parlamentari. Tuttavia considerazioni sistematiche suggeriscono che si estenda la sospensione anche al senatore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida al referendum
I diritti delle minoranze

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART.63	
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	*Identico*
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	*Identico*
ART.64	
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	*Identico*
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	*Identico*
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	*Identico*
I membri del Governo, **anche se non fanno parte delle Camere,** hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute **delle Camere**. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
ART.66	
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	*Identico*
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 40
Foglio 3 / 3

PERCHÉ NO

ROBERTO ZACCARIA

"La maggioranza concederà diritti all'opposizione"

ROMA. **Professor Roberto Zaccaria, non ritiene che ci sia un rafforzamento della democrazia se vengono menzionati nella Carta i diritti delle minoranze e lo Statuto delle opposizioni?**

«Di statuto dell'opposizione si parla da una vita: era il momento di introdurlo, almeno con alcune disposizioni di principio, direttamente in Costituzione. Invece l'articolo 64 promette soltanto e rinvia al regolamento. Il regolamento si approva a maggioranza assoluta, un "quorum" che oggi è difficile da raggiungere, ma con la legge elettorale Italicum, il partito che vince le elezioni ha ampi numeri per approvare da solo il regolamento. In altre parole sarà la maggioranza che "concederà" diritti e doveri all'opposizione: molto pericoloso. Le contraddizioni e gli equivoci sono poi diversi. Non si parla di "opposizione", ma di "opposizioni" e questo depotenzia il discorso. Al Senato poi si parla di diritti delle minoranze. Cosa significa? Si tratta di minoranze politiche? I senatori dei vari schieramenti scelti dai Consigli regionali con metodo proporzionale si riuniranno in gruppi politici simili a quelli della Camera? Se invece si presta fede alla rappresentanza delle istituzioni territoriali, quali saranno le maggioranze e le minoranze?».

DIRITTO COSTITUZIONALE
Roberto Zaccaria, professore di diritto costituzionale all'università di Firenze

Viene sancito l'obbligo di presenza del parlamentari. Non è positivo?

«Questa norma mi pare un inutile manifesto. Già oggi i parlamentari assenteisti sono penalizzati sulla diaria. Temo anzi che con il nuovo voto a data fissa siano indotti a disertare ancora di più».

I senatori dovranno lasciare il seggio via via che decadono da sindaco o consigliere. Ritiene che questo turnover continuo possa creare dei problemi?

«È proprio il turnover che porta a definire il Senato come "Camera dalle porte girevoli"e rende ancora più equivoca la natura di quest'organo. Senatori che entrano e che escono incessantemente e provvedimenti delicatissimi che possono perdere i loro referenti dalla sera alla mattina».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

66

PORTE GIREVOLI A PALAZZO

Il turnover al Senato farà sì che provvedimenti delicati perdano i loro referenti dalla sera alla mattina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 41
Foglio 1 / 3

4. Immunità e stipendi

Indennità abolite Ma restano le tutele sul fronte giudiziario

Se il nuovo Senato dovrà rappresentare le istituzioni territoriali, secondo la riforma Boschi, è chiaro che solo i deputati continueranno a rappresentare la nazione. Tuttavia per i nuovi membri di Palazzo Madama viene mantenuto il divieto di vincolo di mandato (articolo 67), che resta dunque previsto per tutti i parlamentari. Ma se per i deputati significa essenzialmente essere svincolati dalla linea dei rispettivi partiti, per i senatori-consiglieri vuol dire anche che non hanno l'obbligo di agire seguendo le scelte delle Regioni o dei Comuni da cui provengono, come avviene invece per i componenti del Bundesrat tedesco.

Nulla cambia anche per quanto riguarda l'insindacabilità e l'immunità, due istituti concepiti per tutelare il potere legislativo rispetto a quello esecutivo e giudiziario. L'immunità (che dal 1993 è stata ridimensionata, prevedendo l'autorizzazione della Camera di appartenenza solo per le richieste di arresto o di intercettazione), in realtà nel testo iniziale presentato dal governo veniva tolta ai nuovi senatori-consiglieri. Ma durante l'esame parlamentare è stata ripristinata (mantenendo inalterato articolo 68), sollevando diverse polemiche. Soprattutto perché la categoria degli amministratori regionali, che andrà a comporre la nuova assemblea, è stata spesso al centro di inchieste per tangenti e rimborsi. Così, per i detrattori della riforma, si rischia di sottrarre alla giustizia nuovi abusi.

Nell'articolo 69 riscritto si affronta invece uno degli aspetti dei cosiddetti costi della politica, stabilendo che solo i deputati continueranno a percepire l'indennità parlamentare. I senatori invece conserveranno semplicemente il loro stipendio di consiglieri regionali o sindaci, mentre i nuovi senatori di nomina presidenziale non avranno nessuna retribuzione (tranne quelli a vita, cioè gli ex capi di Stato). Bisognerà vedere poi se il regolamento di Palazzo Madama stabilirà eventuali rimborsi spesa. Inoltre, come vedremo più avanti, un articolo successivo della riforma, il 122, affida ad una legge dello Stato il compito di fissare l'importo della retribuzione dei consiglieri regionali, imponendo come limite massimo lo stipendio dei sindaci dei capoluogo di Regione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 67	
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I **membri** del Parlamento **esercitano le loro funzioni** senza vincolo di mandato.
ART. 68	
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	*Identico*
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	*Identico*
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	*Identico*
ART. 69	
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri **della Camera dei deputati** ricevono una indennità stabilita dalla legge

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 41
Foglio 2 / 3

PERCHÉ SÌ

CESARE PINELLI

"Stesse tutele per tutti i parlamentari"

ROMA. **Secondo la riforma anche i nuovi senatori agiranno senza vincolo di mandato. Cioè senza dover seguire la linea del partito o di un ente. Ma se devono rappresentare Regioni e Comuni non sarebbe opportuno, professor Cesare Pinelli, vincolarli alle scelte di queste istituzioni, come in Germania?**

«A differenza della Germania, da noi è prevista l'elezione a suffragio popolare dei presidenti delle giunte e dei sindaci. Un Senato alla tedesca squilibrerebbe ancora più governi locali già troppo sbilanciati dalla parte degli esecutivi. Il fatto che siano i consiglieri regionali e non i membri delle giunte a sedere in Senato è un fattore di riequilibrio. E poi in Austria e in altri Paesi i membri del Senato sono designati come da noi, a parte la presenza dei sindaci che è frutto della storica forza dei nostri Comuni».

COSTITUZIONALISTA
Cesare Pinelli, professore di diritto pubblico all'università la Sapienza

Garantendo l'immunità anche ai nuovi senatori, la si estende ad una parte dei consiglieri regionali, categoria spesso coinvolta in scandali per tangenti e rimborsi. Non si rischia di sottrarre reati alla giustizia?

«No. La giustizia potrà avere corso, tranne la richiesta al Senato di autorizzazione a restrizioni della libertà personale. Anche per costituzionalisti fautori del No, l'estensione ai senatori dell'autorizzazione prevista per i deputati si spiega con le funzioni comuni a Camera e Senato (che non può quindi essere discriminato). D'altra parte, non è che oggi in Parlamento siedano i Sandro Pertini e i Giorgio La Pira».

I nuovi senatori non avranno l'indennità ma solo lo stipendio da consigliere o sindaco. Secondo il No però i risparmi sarebbero appena 50 milioni a fronte dei 500 accreditati dal governo. È così?

«La disputa non mi appassiona. Vedo casomai in quel risparmio la conferma di una tendenza più ampia della recente legislazione, dalla riduzione delle stazioni appaltanti e delle partecipate all'aggregazione dei Comuni che non riescono ad assolvere le loro funzioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

99

PERTINI E LA PIRA

Levare l'immunità al Senato perché entrano i consiglieri? Non mi pare che oggi vi siedano i Pertini e i La Pira

PERCHÉ NO

FELICE BESOSTRI

"Privati del voto per risparmiare i soldi del caffè"

ROMA. **I nuovi senatori potranno efficacemente rappresentare Regioni e Comuni anche senza vincolo di mandato, avvocato Felice Besostri?**

«I senatori non rappresentano le "istituzioni territoriali", cioè Comuni, Città Metropolitane e Regioni, ma solo le Regioni, che eleggono i consiglieri, e il sindaco senatore rappresenta solo sé stesso, perché i colleghi del territorio non concorrono alla sua nomina. Dunque è giusto che non abbiano mandati imperativi: non rappresentano tutte le istituzioni territoriali. D'altra parte tra le competenze del Senato non ve ne è alcuna di diretto interesse delle istituzioni territoriali, tranne la legislazione elettorale e ordinamentale».

AVVOCATO
Felice Besostri, avvocato del Comitato nazionale per il No

L'attribuzione dell'immunità alla nuova assemblea è molto criticata dal No. Ma non è necessario garantire l'autonomia del potere legislativo da quello giudiziario ed esecutivo?

«Storicamente le immunità sono sorte per proteggere i rappresentanti dei cittadini dagli arbitri dell'esecutivo e di una magistratura al suo servizio. Ma i nuovi senatori non rappresentano più la Nazione e non sono eletti dai cittadini, quindi viene meno la ragione di fondo per concedere le immunità».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 41
Foglio 3 / 3

La riforma taglia 220 seggi, ma le 315 indennità dei senatori saranno tutte abolite, perché i nuovi avranno solo lo stipendio da consigliere . Non è una riduzione dei costi della politica?

«Il titolo della legge parla di riduzione dei parlamentari, quindi ci si aspetterebbe un taglio drastico ma equilibrato, ad esempio 400 deputati e 200 senatori. Invece il rapporto 630 a 100 rappresenta il più alto differenziale europeo tra Camere in Stati non federali. E il risparmio di circa 54 milioni di euro l'anno è un prezzo pagato alla rinuncia del diritto di voto. Un po' poco: 91 centesimi, neanche il prezzo di un caffè per abitante. E poi l'abolizione dell'indennità è uno specchietto per le allodole, perché diarie e trasferte restano in carico al Senato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECCHIETTO PER ALLODOLE

L'abolizione dell'indennità è uno specchietto per le allodole, diarie e trasferte restano a carico dello Stato

Immunità estipendi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 42
Foglio 1 / 3

5.

Il procedimento legislativo. Nel nuovo articolo 70 un fiume di parole per differenziare le due Camere

Le nuove leggi

Il sistema bicamerale "paritario" con la riforma costituzionale si trasforma in "differenziato" e il Senato partecipa in maniera diversa da oggi alla formazione delle leggi, a seconda della loro tipologia. Si passa così dal procedimento legislativo attuale ad almeno quattro diversi. Ecco perché l'articolo 70 della Costituzione passa da 9 a oltre 400 parole, e perché è uno dei più criticati dal fronte del No. Il sistema "bicamerale" resta solo per le leggi costituzionali o di loro attuazione, referendum, minoranze linguistiche, leggi elettorali, ineleggibilità e insindacabilità, trattati Ue, ordinamento degli enti locali. Per le altre leggi si passa al procedimento "monocamerale partecipato": la Camera approva il testo da sola, ma palazzo Madama può deliberare di discuterlo (entro 10 giorni e su richiesta di almeno un terzo dei senatori). Dopodiché ha 30 giorni per formulare le sue proposte, che Montecitorio può accogliere o respingere. Per le leggi di finanza pubblica si applica il procedimento "monocamerale di bilancio": il Senato è obbligato a discuterle ma deve presentare le sue proposte alla Camera (che ha l'ultima parola) entro 15 giorni. Infine il "monocamerale rinforzato" si usa solo per atti del governo che intervengono su competenze regionali: in quel caso se il Senato approva modifiche a maggioranza assoluta la Camera potrà respingerle solo con la stessa maggioranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ SÌ

ROBERTO BIN

"Un testo lungo ma solo così si semplifica"

Roberto Bin è professore di diritto costituzionale all'università di Ferrara

ROMA. **Il fronte del No ha calcolato che l'articolo 70 della Carta passa da 9 a oltre 400 parole. Non è un paradosso, professor Roberto Bin, per una riforma che vuole semplificare l'iter legislativo?**

«La brevità attuale sarà anche esteticamente apprezzabile, ma è la causa della confusione del nostro sistema legislativo. Oggi tutte le leggi sono eguali: importantissime, discusse per anni, possono essere cambiate o derogate dal comma nascosto in qualsiasi leggina successiva. Il nuovo testo sarà lungo e brutto ma serve a distinguere con precisione le 14 leggi che restano bicamerali dalle altre. Per farlo bisogna individuarle una per una».

Per certi suoi colleghi questo articolo è scritto così male da somigliare a un decreto milleproroghe.

«Il loro senso estetico sarà inappagato, ma si dovevano individuare con precisione le competenze del Senato. L'apparente complessità del nuovo testo produce minore complessità nella sua applicazione».

Si passa da uno a quattro procedimenti legislativi diversi. Non si rischia di complicare il sistema e creare conflitti di competenza tra Camera e Senato?

«Questa è una favola. Già oggi ci sono tanti procedimenti legislativi diversi, alcuni introdotti da riforme costituzionali (su amnistia e indulto e altro). I conflitti sono assai rari. La riforma prevede essenzialmente due procedimenti, le leggi bicamerali e le altre, sulle quali il Senato può chiedere di esprimersi entro 30 giorni. Conflitti interpretativi? Potranno esservi divergenze di interpretazione, come ne sorgono a migliaia nei lavori parlamentari. È un allarme pretestuoso».

Non sono troppo brevi i termini dati al Senato per intervenire, considerando che i senatori-consiglieri non staranno tutta la settimana a Roma?

«Ma è quello che avviene in Belgio, Francia, Germania, dove le autonomie sono rappresentate nella seconda Camera. Bisognerà rendere efficiente l'organizzazione dei lavori, magari guardando all'esperienza altrui».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

99

ALLARME PRETESTUOSO

Non è vero che si rischiano conflitti di competenze tra le due Camere, già oggi ci sono procedimenti diversi

UNIVERSITÀ DI FERRARA

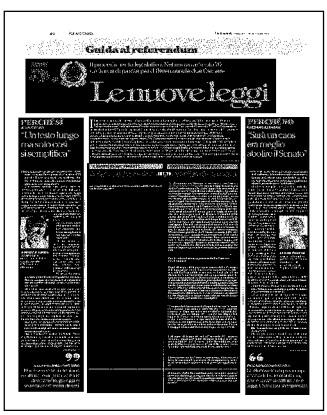
Guida al referendum

Le nuove leggi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 42
Foglio 2 / 3

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 70	
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	*La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere* per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i *referendum* popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
	L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 42
Foglio 3 / 3

PERCHÉ NO

GAETANO AZZARITI

"Sarà un caos era meglio abolire il Senato"

ROMA. **L'articolo 70 è uno dei più contestati della riforma. Ma archiviando il bicameralismo paritario non era inevitabile, professor Gaetano Azzariti, articolare e differenziare il procedimento legislativo?**

«Il difetto maggiore non è nella "articolazione" (in verità molto confusa) delle competenze legislative tra Camera e Senato, ma nel non essere riusciti a dare un ruolo costituzionale alla seconda Camera. A questa sono assegnate funzioni legislative che coinvolgono le materie più diverse, spesso estranee agli interessi degli enti territoriali. Inoltre, anziché adottare un criterio semplice per distinguere le competenze legislative – come peraltro era nel disegno di legge originario del governo - si sono voluti, incomprensibilmente, moltiplicare i modi di formazione delle leggi. Ciò farà aumentare la confusione e la litigiosità anche costituzionale: non ne abbiamo proprio bisogno. Peraltro la riforma non si preoccupa minimamente del reale problema che investe la legislazione italiana, che non è dato tanto dal bicameralismo paritario, quanto dalla cattiva fattura delle leggi e dalla difficile attuazione delle stesse. Un'occasione perduta».

UNIVERSITÀ DI ROMA
Gaetano Azzariti è professore di Diritto costituzionale all'università La Sapienza di Roma

I termini dati al Senato per intervenire sui provvedimenti, compresi quelli di bilancio, le sembrano congrui?

«Ma chi può pensare che qualche sindaco e alcuni consiglieri regionali, oltre ai 5 senatori di nomina presidenziale, possano realmente svolgere tutte le funzioni che il testo della riforma assegna al Senato? Non solo legislativi, ma anche assai complessi compiti di verifica e controllo. È evidente che si pensa ad un organo da porre ai margini e sostanzialmente impotente. Ma allora era meglio abolirlo del tutto e adottare la più limpida e radicale delle soluzioni, quella monocamerale».

Ma l'obiettivo di semplificare il sistema sarà centrato?

«Tanto poco sarà semplificato il sistema che lo stesso articolo 70 prevede una misura per risolvere le "questioni di competenza". Si confessa così che non sarà per nulla facile stabilire a chi spetti fare che cosa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

OCCASIONE SPRECATA

La riforma non si preoccupa affatto del vero problema, che è la cattiva fattura delle leggi. Un'occasione sprecata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 43
Foglio 1 / 3

6.

Propositivi e di indirizzo. Sono le nuove forme di consultazione della riforma. Più firme per le leggi

Referendum e proposte dei cittadini

ARRIVANO i referendum propositivi e di indirizzo, nasce una doppia opzione per quello abrogativo. Sono le principali novità per gli istituti di democrazia diretta dei nuovi articoli 71 e 75 della Costituzione, insieme a regole diverse per le proposte di legge di iniziativa popolare. In parte però si tratta di innovazioni per ora solo teoriche perché le modalità del referendum propositivo (che sottopone al voto determinate proposte di legge) e di quello di indirizzo, dovranno essere indicate prima da norme costituzionali e poi da una legge bicamerale. Attualmente i referendum propositivi sono possibili solo in alcune Regioni, mentre nel 1989 si tenne un referendum di indirizzo sulla Costituzione europea. Per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare invece non basteranno più 50 mila firme, ne serviranno 150 mila. In cambio il Parlamento dovrà approvarle in tempi certi (da definire nei regolamenti), mentre oggi finiscono quasi sempre nel dimenticatoio.

Per il referendum abrogativo restano i requisiti attuali (500mila firme e il quorum della maggioranza degli aventi diritto), ma se si raggiungono le 800mila firme il quorum può abbassarsi alla maggioranza dei votanti alle ultime politiche. Resta il divieto di proporre referendum su leggi tributarie e di bilancio, amnistia, indulto e trattati internazionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ SÌ

GIOVANNI GUZZETTA

"Più chance di partecipazione per il popolo"

ROMA. **Aumentando da 50 mila a 150 mila le firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare, non si scoraggia ulteriormente, professor Giovanni Guzzetta, questa forma di democrazia diretta già poco considerata?**

«Mi sembra davvero difficile "scoraggiare" qualcosa che oggi è sostanzialmente inesistente. Nella storia Repubblicana le iniziative popolari esaminate sono state una manciata. Quelle sfociate in legge, lo devono per lo più all'abbinamento con proposte parlamentari o del governo. Hanno funzionato più che altro come petizioni. La riforma garantisce invece che il Parlamento almeno si pronunci sulle proposte».

L'introduzione di referendum propositivi e di indirizzo, di per sé giudicata positiva anche da molti sostenitori del No, non rischia di rimanere lettera morta, visto che è rinviata a nuove leggi?

«Ma è del tutto naturale che per scelte così complesse, si rinvii a interventi successivi da parte del legislatore. Contestare questa soluzione, sarebbe come bocciare la Costituzione del 1948 perché rinviava ad una legge costituzionale per l'operatività della Corte Costituzionale, o ad una legge ordinaria per il Csm».

Il quorum per la validità del referendum abrogativo si abbassa solo se la proposta reca almeno 800mila firme. Non era possibile ridurre il quorum mantenendo il requisito di 500 mila firme?

«In linea teorica sì. Ma le scelte politiche sono spesso dei compromessi. Ma io domando, il referendum avrebbe più chances con la situazione attuale o se la riforma passasse? Quando, nel 2009, facemmo il referendum contro il Porcellum raccogliemmo più di 800mila firme. E se il quorum fosse stato più basso – come prevede appunto la riforma – la storia sarebbe stata diversa. E poi prevedere 800mila firme non può considerarsi in alcun modo un tradimento dello spirito costituente. Se consideriamo l'incremento della popolazione dal 1948 a oggi, il rapporto percentuale rimane inalterato».

PROFESSORE
Giovanni Guzzetta è professore di Diritto costituzionale all'università di Roma Tor Vergata

©RIPRODUZIONE RISERVATA

99

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 43
Foglio 2 / 3

IL QUORUM SCENDE

Le ottocentomila firme non sono una soglia eccessiva, e così i referendum avranno più possibilità

PERCHÉ NO

ANNA FALCONE

"Niente garanzie agire dal basso sarà più difficile"

ROMA. **Sale il numero delle firme per le proposte di iniziativa popolare, ma con la riforma c'è la garanzia che le Camere le discuteranno in tempi certi. Non è un passo avanti avvocatessa Anna Falcone?**

«La realtà è ben diversa dalla propaganda di governo: il nuovo art. 71 aumenta il numero delle firme – il triplo di quanto è richiesto dalla Costituzione vigente – ma si guarda bene dal garantirne l'obbligo di calendarizzazione e deliberazione. Al contrario, la riforma prevede una mera norma di rinvio ai regolamenti parlamentari che dovranno stabilire tempi, forme e limiti – sottolineo "limiti" – della discussione. Una tale norma di rinvio non da garanzia di nulla. Anche perché i regolamenti possono essere modificati dalla stessa maggioranza di governo».

La novità dei referendum propositivi e di indirizzo non dimostra la volontà di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica?

«È un altro "specchietto per le allodole": la riforma non stabilisce alcuna garanzia certa, ma si limita a rinviare la disciplina concreta dei referendum propositivi e di indirizzo a una futura legge costituzionale, che dovrà prevedere le "condizioni" e gli "effetti" di tali consultazioni. Anche qui una promessa futura a contenuto libero e "a data incerta". Un fulgido esempio di propaganda, irrispettosa del diritto dei cittadini a conoscere i reali contenuti della riforma e votare consapevolmente».

Per i referendum abrogativi si introduce la possibilità di un quorum di validità più basso se la proposta viene da almeno 800 mila cittadini. Non è una possibilità in più per la democrazia diretta?

«No, perché rimane l'evidente sperequazione di mezzi e risorse per raccogliere le firme necessarie, a seconda che l'iniziativa sia intrapresa da semplici cittadini o da soggetti organizzati e che dispongono di mezzi e risorse proprie, o altrimenti foraggiate. La riforma non prevede nulla in tal senso, ovvero per consentire a tutti i cittadini un uguale ed effettivo accesso all'istituto referendario».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVOCATESSA
Anna Falcone, avvocatessa cassazionista, fa parte dei comitati del No

66

È SOLO PROPAGANDA

Queste norme sono un esempio di propaganda, irrispettoso del diritto dei cittadini ad essere informati

Referendum e proposte dei cittadini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 71	
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	*Identico*
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno **centocinquantamila** elettori, di un progetto redatto in articoli. **La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.**
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
ART. 75	
È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente **forza** di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	*Identico*
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti **gli elettori.**
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto **o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati,** e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.	*Identico*

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 44
Foglio 1 / 3

Le proposte di programma. Entro 85 giorni al massimo, il Parlamento dovrà discuterle e votarle

Una corsia veloce per il governo

Il governo avrà una corsia preferenziale in Parlamento per quelle leggi che ritiene essenziali alla realizzazione del suo programma. Questo, tecnicamente, è l'unico nuovo potere che la riforma Boschi attribuisce all'esecutivo. Una volta presentata la richiesta la Camera ha 5 giorni per mettere in calendario il ddl e arrivare poi ad una pronuncia definitiva entro 70 giorni, allungabili a 85. Comprendendo però anche l'eventuale parere del Senato che, se vorrà, dovrà esaminare il testo del governo in 20 giorni in tutto, la metà rispetto alle altre leggi. Si tratta di un altro procedimento legislativo, il quinto, ("voto a data certa"), da cui sono escluse leggi bicamerali, di bilancio, trattati, amnistia, indulto. Per il resto il nuovo articolo 72 conferma il ruolo delle commissioni parlamentari, nonché la possibilità che votino provvedimenti in sede deliberante (senza passare per l'aula), ma quelle del Senato non avranno l'obbligo di rispecchiare nella composizione la proporzione dei gruppi parlamentari, visto che non si sa ancora come sarà articolato Palazzo Madama.

RISERVATA

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 72	
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge **di cui all'articolo 70, primo comma,** presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	**I regolamenti stabiliscono** procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.	**Possono** altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, **che, alla Camera dei deputati, sono** composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I **regolamenti determinano** le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, **per quelli di conversione in legge di decreti,** per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 44
Foglio 2 / 3

PERCHÉ SÌ

VINCENZO LIPPOLIS

"Meno decreti anche Spadolini lo proponeva"

ROMA. **La creazione di una corsia preferenziale in Parlamento per i provvedimenti di programma del governo non rafforza eccessivamente i poteri dell'esecutivo professor Vincenzo Lippolis?**

«L'idea risale addirittura al governo Spadolini del 1982 e risponde alla logica del moderno regime parlamentare nel quale il motore dell'indirizzo politico è il governo. È corretto consentirgli di poter attuare il suo programma legislativo in tempi prevedibili. Per altro verso, la procedura non può essere utilizzata per le leggi bicamerali e altre di particolare rilevanza, come quelle elettorali. Non vi è una imposizione del governo perché l'applicazione della procedura deve essere votata dalla Camera».

La Camera deve votare definitivamente il ddl governativo entro 70 giorni, comprensivi dell'eventuale discussione del Senato, prevista in tempi dimezzati. Non si rischia così di soffocare la discussione parlamentare?

PROFESSORE
Vincenzo Lippolis è docente di Diritto pubblico comparato all'Università Studi internazionali di Roma

«È un termine di poco superiore a quello di 60 giorni entro cui devono essere convertiti in legge i decreti. Una delle finalità è, infatti, quella di ridurre l'eccessivo ricorso ai decreti. Si deve tener conto che per disegni di legge particolarmente complessi, il termine finale può essere differito fino ad un massimo di 15 giorni. Si giunge così a 85 giorni, quasi tre mesi. Non poco per un esame approfondito, tenendo conto dei ridotti poteri legislativi del Senato. La procedura troverà una maggiore definizione nel regolamento della Camera che è chiamato a stabilirne "modalità e limiti" e quindi a garantire una corretta dialettica parlamentare».

Le commissioni del Senato, e lo stessa assemblea, non saranno più articolate in base all'appartenenza a schieramenti politici?

«Il Senato non voterà più la fiducia e quindi al suo interno non si formerà più una contrapposizione tra maggioranza e opposizione il cui equilibrio debba essere garantito all'interno delle commissioni. Ciò non esclude la persistenza di divisioni politiche».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

99

LA CAMERA DECIDE

Giusto che il premier possa realizzare il suo programma in tempi certi, ma non si tratta di una imposizione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 44
Foglio 3 / 3

PERCHÉ NO

MASSIMO VILLONE

"Così l'esecutivo rende subalterno il Parlamento"

ROMA. **È da tempo che le Camere cercano di introdurre nei regolamenti la corsia preferenziale per i ddl più importanti del governo. Con la riforma la novità entra direttamente in Costituzione. Non le sembra positivo professor Massimo Villone?**

«No. Mettere in Costituzione il voto a data certa per le leggi consegna al governo in via permanente il controllo dell'agenda e dei lavori parlamentari, rendendo il Parlamento subalterno, per di più quando se ne riduce la rappresentatività con un Senato non elettivo. Inoltre, crea una rigidità che riduce la capacità del Parlamento di rimanere aderente al sistema politico».

Il voto a data certa dovrebbe ridurre la necessità di decreti e fiducie, strumenti molto abusati finora dagli esecutivi. Non è la mossa giusta?

«No. Si evitano forse decreti e fiducie, ma si mette la mordacchia al Parlamento in altro modo. Una legge pur contestata come il Lodo Alfano sull'immunità per i potenti, è stata approvata in tre settimane tra Camera e Senato. Senza bisogno del voto a data certa che, paradossalmente avrebbe chiesto tempi maggiori. Oggi un governo con una maggioranza coesa può senza dubbio dettare scelte e tempi. Ma con il voto a data certa si vuole normalizzare la maggioranza di governo, marginalizzando il dissenso. In parallelo, con la clausola di supremazia nel Titolo V si normalizzano le comunità locali. È la "democrazia decidente" del Sì».

COSTITUZIONALISTA
Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale alla Università di Napoli Federico II

Al Senato assemblea e commissioni non dovranno più rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Come si articolerà Palazzo Madama?

«I consigli regionali sono eletti con sistemi maggioritari. Assegneranno i senatori in prevalenza alle forze vincenti nel territorio, spesso con l'apporto di liste locali o civiche di ambigua identità politica. I senatori non avranno vincolo di mandato, diversamente dal Bundesrat tedesco. Avranno invece le prerogative dei parlamentari per arresti, perquisizioni, intercettazioni. Nella migliore delle ipotesi, una simile assemblea sarà luogo di interessi particolari e di egoismi territoriali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERESSI ED EGOISMI

Nella migliore delle ipotesi il nuovo Senato sarà luogo di interessi particolari ed egoismi territoriali

Guida al referendum
Una corsia veloce per il governo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 45
Foglio 1 / 3

8.

Il giudizio preventivo della Consulta. Tutti i sistemi, anche l'Italicum, al vaglio prima del loro utilizzo

Un timbro doc sulle leggi elettorali

SCONGIURARE un nuovo caso Porcellum ed avere l'ok della Corte Costituzionale su ogni sistema elettorale prima di utilizzarlo, Italicum compreso. La riforma introduce infatti all'articolo 73 della Costituzione la possibilità di un giudizio preventivo della Consulta sulle leggi elettorali di Camera e Senato. Per farlo scattare prima della promulgazione basterà il ricorso, entro 10 giorni dall'approvazione del testo, di una minoranza: un terzo dei senatori o un quarto dei deputati. La Corte avrà poi 30 giorni di tempo per emettere il suo verdetto e se dovesse essere negativo la legge non potrà entrare in vigore. La novità ricalca procedure esistenti in altri sistemi bicamerali europei, che consentono alle minoranze di ottenere un controllo di costituzionalità s diversi provvedimenti.

Le norme transitorie della riforma consentono il vaglio preventivo anche sui ddl approvati in questa legislatura, quindi anche sull'Italicum. Che però in realtà è già finito davanti alla Consulta, grazie ai ricorsi che il "Coordinamento democrazia costituzionale" ha presentato in molti tribunali italiani che, a loro volta, hanno rinviato la questione alla Corte. La sentenza è attesa dopo il referendum.

Gli articoli 78, 79 e 82 attribuiscono alla sola Camera, in conseguenza della fine del bicameralismo, il potere di deliberare lo stato di guerra, approvare amnistie e indulti e di aprire inchieste parlamentari su materie di interesse pubblico. Il Senato potrà farlo solo su questioni relative alle autonomie territoriali

PERCHÉ SÌ

SALVATORE VASSALLO

"Mai più possibili colpi di mano come il Porcellum"

ROMA. **Da dove nasce, professor Vassallo, l'idea di un giudizio preventivo della Consulta sulle leggi elettorali, Italicum compreso, affidato alla richiesta di minoranze?**

«Come in altri casi, esattamente al contrario di quanto sostengono i critici, la riforma adegua la Costituzione all'esperienza per proteggere l'istituzione parlamentare, rafforzando le garanzie contro gli eventuali abusi della maggioranza. La norma eviterà sia il rischio di un colpo di mano, come quello con cui Berlusconi, Fini e Calderoli cambiarono maldestramente la legge elettorale nel 2005 a loro uso e consumo, sia il rischio che la Corte intervenga troppo tempo dopo. Questa, inoltre, è la prova definitiva di quanto sia scorretta la tesi secondo cui il 4 dicembre i cittadini dovrebbero esprimersi pro o contro l'Italicum. Se la legge elettorale avesse vizi di costituzionalità verrebbe comunque corretta prima di essere applicato. E se domani la maggioranza volesse cambiarla, potrebbe farlo, sotto il vincolo delle medesime garanzie».

Il giudizio preventivo varrà anche per leggi correlate ai sistemi elettorali, ad esempio i rimborsi e la par condicio?

«Non sono certo che sarebbe tecnicamente corretta questa estensione, anche se è plausibile, considerando l'atteggiamento generale della Corte. Rappresenterebbe in ogni caso un ulteriore elemento anti-maggioritario, di garanzia per le minoranze».

Il Senato potrà aprire inchieste parlamentari solo su temi relativi alle autonomie territoriali. Non è una limitazione eccessiva dei suoi poteri di controllo?

«Il Senato avrà funzioni legislative e di controllo ridotte, in linea con la sua nuova natura di camera delle autonomie. Ma è molto più importante la nuova prerogativa di valutare le politiche pubbliche, l'attività delle pubbliche amministrazioni e l'impatto delle politiche dell'Ue sui territori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITOLOGO
Salvatore Vassallo è professore ordinario di Scienza Politica alla università di Bologna, è stato anche deputato del Pd

NON SI VOTA SULL'ITALICUM

Se ha dei vizi sarà corretto dalla Corte, quindi sbaglia chi dice che il 4 dicembre si vota su quella legge

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 45
Foglio 2 / 3

PERCHÉ NO

UGO RESCIGNO

"Persa l'occasione per fissare i principi dei sistemi di voto"

ROMA. **Il giudizio preventivo della Corte eviterà che bocciature a posteriori di leggi elettorali mettano in discussione la legittimità del Parlamento. Non le sembra positivo professor Rescigno?**

«Premesso che il mio no complessivo non dipende, se non in minima parte, dal giudizio su queste disposizioni, è vero che si è rivelato necessario introdurre eccezionalmente un vaglio preventivo di legittimità costituzionale; nello stesso tempo emergono anche in questo caso improvvisazioni e lacune. La principale sta nel dare alla Corte un potere così grande senza scrivere in Costituzione, con parole chiare, i principi ai quali le leggi elettorali debbono attenersi».

Questo non è un rafforzamento delle prerogative delle minoranze?

«La constatazione che le minoranze parlamentari ottengono un potere di controllo non toglie nulla alla critica prima enunciata. Inoltre, posto che nella logica del nuovo articolo 73 la sentenza della Corte deve essere unica e definitiva, i cittadini non hanno alcuna possibilità di ricorrere contro le leggi elettorali».

PROFESSORE
Giuseppe Ugo Rescigno è professore emerito di Istituzioni di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma

Inchieste parlamentari, amnistia e indulto, dichiarazione di guerra spetteranno alla sola Camera. Vede dei rischi in questo?

«Dato il progetto, è in parte inevitabile. Però, per amnistia e indulto questa poteva essere l'occasione per rimediare allo sconcio demagogico per cui questa legge deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi. Inoltre l'esperienza ha reso evidente che oggi vengono condotte guerre ufficialmente chiamate con altro nome: è significativo che tra tante cose si sia dimenticata proprio questa. Quanto alle commissioni di inchiesta non condivido la limitazione del Senato a materie "concernenti le autonomie locali", perché o la norma rimarrà inerte (data la composizione del Senato che ne fa un mostriciattolo senza senso: è la ragione principale del mio no) oppure darà luogo a controversie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN SENATO MOSTRICIATTOLO

La sua composizione ne fa un organismo senza senso e il potere di inchiesta limitato potrà creare controversie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 45
Foglio 3 / 3

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART.73	
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	**Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara** l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	*Identico*
ART. 78	
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	**La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta** lo stato di guerra e **conferisce** al Governo i poteri necessari.
ART. 79	
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti **della Camera dei deputati,** in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	*Identico*
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	*Identico*
ART. 82	
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	**La Camera dei deputati** può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. **Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.**
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo **ciascuna Camera** nomina fra i propri componenti una Commissione. **Alla Camera dei deputati la Commissione è formata** in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

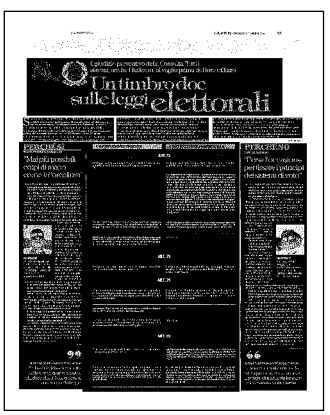
Un timbro doc sulle leggi elettorali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 46
Foglio 1 / 2

9.

La proroga per il rinvio alle Camere: altri 30 giorni nel caso di uno stop del Colle. I limiti in Costituzione

I decreti e i poteri del Quirinale

IL presidente della Repubblica conserva il potere di rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione. Ma nel caso di rinvio di un decreto la riforma (articolo 74) introduce una proroga di 30 giorni al Parlamento per la conversione in legge del testo, oltre ai 60 già previsti. Il governo avrà così una chance in più, eliminando il rischio di decadenza del decreto in caso di rinvio del Colle a ridosso del sessantesimo giorno. Ma in tal modo il capo dello Stato potrà esercitare il suo potere di rinvio senza remore nel caso, frequente, che il testo da promulgare gli arrivi poco prima del 60° giorno. La riforma poi introduce in Costituzione i limiti ai decreti fissati ora dalla legge. Dunque non potranno riguardare materia costituzionale, elettorale (salvo l'organizzazione delle elezioni), deleghe legislative, trattati, bilanci. Mentre dovranno regolare solo materie specifiche, omogenee, di immediata applicazione. Dunque stop ai decreti-mancia e milleproroghe: il Parlamento non potrà più inserire emendamenti estranei alla materia. I decreti potranno seguire il procedimento bicamerale o monocamerale, a seconda delle materie.

PERCHÉ SÌ

TOMMASO FROSINI

"Il presidente eserciterà meglio il suo controllo"

ROMA. **La proroga di 30 giorni per la conversione dei decreti in caso di rinvio del Quirinale non è un modo per agevolare il governo, professor Tommaso Frosini?**

«Anche se fosse così non ci vedrei nulla di male: non si tratta di agevolare il governo, quasi come fosse un favore nei confronti di quest'ultimo, ma piuttosto di permettere la correzione di eventuali vizi riscontrati dal Presidente della Repubblica. Il quale può finalmente esercitare un controllo più penetrante sul rispetto dei limiti costituzionali del decreto legge e della legge di conversione, senza doversi assumere la responsabilità di far decadere il decreto».

I limiti ai decreti oggi previsti dalla legge non hanno impedito a vari governi di infrangerli. Perché il loro inserimento in Costituzione dovrebbe riuscire a bloccare gli abusi?

«Perché la costituzionalizzazione dei limiti ai decreti, con l'elenco delle materie sottratte alla disciplina della decretazione d'urgenza, li rende più direttamente e chiaramente vincolanti. Cosa che fino a oggi non è avvenuto, perché è una legge ordinaria (la 400 del 1988), facilmente eludibile, che prevede i limiti alla decretazione d'urgenza. Si è dovuto attendere una innovativa giurisprudenza costituzionale, che ha fissato ulteriori limiti all'abuso dei decreti legge riferibili al parametro della straordinaria necessità e urgenza. Era giunta l'ora di una codificazione costituzionale».

Crede veramente che con la riscrittura di questi articoli si riusciranno ad evitare i cosiddetti "assalti alla diligenza" in Parlamento, che hanno portato anche di recente ai famigerati decreti-mancia?

«Penso di sì. Da un lato, infatti, per scongiurare i decreti omnibus si afferma, nel nuovo articolo 77, che i testi devono avere un contenuto "specifico, omogeneo e corrispondente al titolo". Dall'altro lato, si sancisce un limite all'emendabilita dei decreti: niente più disposizioni estranee all'oggetto e alle finalità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

STOP ALLE LEGGI CARROZZONE

L'inserimento nella Carta dei vincoli alla decretazione scongiurerà il rischio di assalti alla diligenza

DIRITTO PUBBLICO
Tommaso Edoardo Frosini, professore di Diritto pubblico comparato alla università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Guida al referendum
I decreti e i poteri del Quirinale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 46
Foglio 2 / 2

PERCHÉ NO

CLAUDIO DE FIORES

"C'è il rischio di nuovi abusi del governo"

ROMA. **La proroga di 30 giorni per la conversione dei decreti in caso di rinvio del Quirinale alle Camere non è un modo, professor Claudio De Fiores, per garantire effettivamente questo potere del presidente?**

«A ben vedere ciò che si garantisce è innanzitutto il potere normativo del governo. Attraverso questa disposizione si vuole impedire che il Capo dello Stato, esercitando il potere di rinvio di una legge di conversione in prossimità della scadenza, provochi la decadenza del decreto governativo».

L'introduzione in Costituzione dei limiti ai decreti non è un argine contro eventuali abusi del governo?

«In realtà siamo di fronte a un maquillage normativo. La riforma si limita a recepire alcuni vincoli già fissati dalla giurisprudenza costituzionale ed altri già esplicitati nella legge 400 del 1988. In Costituzione non vengono introdotti nuovi limiti di contenuto, così come la Bicamerale aveva provato a fare specificandone i presupposti (calamità, esigenze finanziarie, sicurezza), ma piuttosto confermati quelli già esistenti. E nemmeno tutti. Mi riferisco alla possibilità, espressamente riconosciuta al governo dal nuovo articolo 77, di intervenire con decreto in un ambito delicato come la materia elettorale».

COSTITUZIONALISTA
Claudio De Fiores è professore ordinario di Diritto costituzionale alla Seconda Università degli Studi di Napoli

Le nuove norme dovrebbero impedire il varo di decreti carrozzone o "assalti alla diligenza" da parte del parlamento. Non è positivo tutto questo?

«Il nuovo articolo 77 più che sanare le croniche patologie della decretazione rischia di aggravarle e più che degli assalti del Parlamento mi preoccuperei di quelli del governo. Con la riforma anche la legge di conversione è assoggettata a un procedimento monocamerale. Non è necessario avere una palla di vetro per prevedere, accanto alle vecchie, l'emersione di nuove forme di abuso, soprattutto nei casi in cui il governo, per rompere le resistenze di un Senato riottoso, dovesse decidere di procedere per decreto, sottraendogli il voto su alcune leggi bicamerali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

È SOLO UN MAQUILLAGE

Si recepiscono i limiti già esistenti e neanche tutti: l'esecutivo potrà varare decreti elettorali

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 74	
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	*Identico*
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	**Se la legge è nuovamente approvata,** questa deve essere promulgata.
ART. 77	
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione **disposta con legge,** emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione **alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.**
	La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione **o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.** La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 47
Foglio 1 / 2

I nuovi quorum. Dal settimo scrutinio basterà il sì di tre quinti dei presenti. I grandi elettori ridotti da 1008 a 730

L'elezione del capo dello Stato

SARÀ ancora il Parlamento in seduta comune, se entrerà in vigore la riforma Boschi, ad eleggere a voto segreto il presidente della Repubblica, ma la platea dei grandi elettori si riduce. I senatori passano da 315 a 100 (compresi i 5 di nomina presidenziale) e sostituiscono anche i 58 delegati regionali. Ai cento si aggiungono i 630 deputati, per un totale di 730 (più i senatori di diritto a vita, oggi uno), rispetto ai 1008 attuali. Ma soprattutto cambiano i quorum: fino al terzo scrutinio per eleggere il capo dello Stato resta necessario avere il sì dei due terzi degli aventi dritto, come oggi. Dal quarto scrutinio il quorum, rispetto alla maggioranza assoluta attuale, si alza ai tre quinti dei grandi elettori. Ma dal settimo scrutinio basterà avere i tre quinti dei "votanti" e non più dei "componenti". Perché il voto sia valido però devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto (dunque 366). Questo è uno dei passaggi più criticati della riforma, soprattutto se associato all'Italicum, che assegna alla maggioranza 340 seggi. Non cambia la procedura per l'empeachment: serve sempre la maggioranza assoluta del Parlamento, il cui plenum scende però a 730. Infine il presidente supplente sarà quello della Camera, non più del Senato

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ SÌ

ANNA FINOCCHIARO

"Altro che golpe di maggioranza servono 439 sì"

ROMA. **L'elezione del capo dello Stato è tra i punti più contestati della riforma, soprattutto il quorum dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. Lei è stata relatrice della riforma, senatrice Anna Finocchiaro, ci spiega il perché di questa scelta?**

«La nuova norma nasce dall'accoglimento di una proposta della minoranza del Pd per venire incontro all'esigenza, manifestata anche dalle opposizioni, di meglio garantire il peso delle minoranze e del Senato nel voto».

Secondo il No dal settimo scrutinio basterà avere in aula il numero legale, cioè 367 parlamentari, e una maggioranza di appena 221 voti, per eleggere il capo dello Stato. Poiché l'Italicum assegna 340 deputati a chi vince le politiche, il partito di maggioranza potrà imporre il presidente?

«L'argomento è suggestivo, ma è figlio di una finzione dialettica. Lo dimostro: la maggioranza potrebbe imporre il proprio candidato solo se tutte le minoranze disertassero il voto e si arrivasse ad una presenza di soli 367 votanti su 731 aventi diritto. Accade normalmente il contrario, e cioè che all'elezione del presidente della Repubblica il numero dei votanti coincide con gli aventi diritto. Sostenere il contrario è come dire che una squadra di calcio di dilettanti ultracinquantenni può battere il Real Madrid, naturalmente a condizione che quest'ultima squadra non scenda in campo. Casomai il problema è opposto, poiché per eleggere il Capo dello Stato ci vorrebbero 439 voti, cioè ben 99 in più dei 340 della maggioranza, ciò significa che le opposizioni potrebbero opporre un continuo veto. Senza contare che il voto segreto riserva sempre sorprese».

Pertini è stato eletto al sedicesimo scrutinio con una larghissima maggioranza. La mediazione ha tempi lunghi ma paga.

«Sono d'accordo, anche se tutti ricordiamo il clima che, dopo 5 tentativi andati a vuoto, si creò nel Paese nel 2013; fu necessario chiedere al presidente Napolitano, che aveva più volte escluso la ricandidatura, di accettarla dietro una forte pressione politica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

RELATRICE
Anna Finocchiaro (Pd), presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, relatrice della riforma Boschi

IL RISCHIO STALLO

Ricordiamo che clima si creò nel 2013 quando, dopo 5 tentativi, fu necessario chiedere il bis a Napolitano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 47
Foglio 2 / 2

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ NO

GIANNI FERRARA

"Con l'Italicum chi vince impone il candidato"

ROMA. **I nuovi quorum per l'elezione del capo dello Stato puntano ad evitare uno stallo nelle votazioni che, in passato, ha determinato situazioni anche drammatiche. Non è necessario professor Gianni Ferrara?**

«Più che accelerare il risultato, il sistema di elezione ad un organo costituzionale, dovrebbe favorire la scelta di chi ne può svolgere idoneamente le funzioni. In questo caso quelle di capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale. La prima si estrinseca nella cura dell'andamento corretto dell'apparato statale. La seconda impegna a concretizzare il valore più alto dell'ordinamento per assicurare il principio inderogabile dell'eguaglianza. Comporta perciò che il voto di investitura sia il più ampio possibile, non declini di fatto a quorum di votanti che inficino lo stesso principio incorporato nella maggioranza dei tre quinti».

COSTITUZIONALISTA
Gianni Ferrara è professore emerito di Diritto costituzionale alla università La Sapienza di Roma

Il No sostiene che dal settimo scrutinio una maggioranza risicata, magari eletta con l'Italicum, potrebbe eleggere da sola il presidente. Ma ciò presuppone che le opposizioni abbandonino l'aula, cosa mai accaduta.

«Un sistema discendente di quorum induce una qualsivoglia maggioranza di governo ad attendere che si giunga al minore di tali quorum per poter così esercitare il suo dominio. Con la legge Renzi-Boschi le basterebbe acquisire i voti necessari nel Senato, espressione di un ceto politico che appare piuttosto disinvolto, al punto da suscitare dubbi che possa passare alla storia per il rigore delle sue "virtù repubblicane". Si consideri anche che, oltre che i voti, si possono acquisire le astensioni. I tre quinti si calcolano infatti sui votanti, non sui presenti in Aula».

Se dovesse cambiare l'Italicum verrebbe meno anche la vostra opposizione?

«Lei allude agli effetti devastanti dell'Italicum sulla posizione del presidente, restando immutato il potere della maggioranza assoluta del Parlamento di porlo in stato di accusa. Abrogare quella legge elettorale non credo che basti, è necessario sradicare il "premio di maggioranza" dall'ordinamento».

66

VIA IL PREMIO

La nuova legge elettorale ha effetti devastanti sulla messa in stato di accusa del Colle Via il premio di maggioranza

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 83	
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	*Identico*
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	**Abrogato**
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. **Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.**
ART. 85	
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	*Identico*
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento **e i delegati regionali**, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. **Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.**
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	**Se la Camera dei deputati è sciolta**, o manca meno di tre mesi alla **sua** cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione **della Camera nuova.** Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
ART. 86	
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della **Camera dei deputati.**
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente **del Senato** indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se **la Camera dei deputati è sciolta** o manca meno di tre mesi alla **sua** cessazione.
ART. 88	
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere **o anche una sola di esse.**	Il Presidente della Repubblica può, **sentito il suo Presidente**, sciogliere **la Camera dei deputati.**
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	*Identico*

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 48
Foglio 1 / 2

Le spese della politica. La riforma Boschi cancella enti e istituzioni. Ma sulle cifre è polemica

Abolizione di Cnel e province

ABOLITO il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, cancellate le province dalla Costituzione. Sono due dei principali tagli ai costi della politica che la riforma Boschi si propone. Il Cnel, nato nel 1957 come luogo di mediazione tra le parti sociali, con funzioni di consulenza delle Camere, è divenuto negli anni un ente sempre più residuale. Ha prodotto in quasi 60 anni 14 disegni di legge (nessuno approvato) 96 pareri, 270 studi, 90 relazioni, passando dagli iniziali 121 consiglieri a 64. Il suo costo è di 20 milioni l'anno, ma l'abolizione (articolo 99), non produrrà un risparmio equivalente, visto che i dipendenti, pur se trasferiti alla Corte dei Conti, continueranno a costare circa 7 milioni l'anno. Le province escono dalla Costituzione (articolo 114) e, secondo la legge Delrio del 2014, si trasformano in "enti di area vasta" insieme alle città metropolitane. Si tratta della legge che ha cancellato le giunte provinciali, prevedendo che i consigli e i loro presidenti vengano eletti non più dai cittadini ma da sindaci e consiglieri comunali. Infine l'articolo 119 introduce nella Carta l'obbligo di amministrare secondo principi di trasparenza, semplificazione ed efficienza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ SÌ

CARLO DELL'ARINGA

"Via gli sprechi ma i servizi utili restano in piedi"

ROMA. **Professor Carlo Dell'Aringa, abolire il Cnel farà veramente risparmiare 20 milioni l'anno o assai meno, visto che il personale continuerà ad essere pagato dallo Stato? Ma soprattutto perché viene soppresso il Consiglio?**

«L'abolizione del Cnel e delle province risponde alla stessa logica di risparmio. Il personale degli enti sciolti non sparisce, ma in buona misura verrà ricollocato in altre amministrazioni che soddisferanno i loro fabbisogni in questo modo, invece di procedere in futuro a nuove assunzioni. Non bisogna per forza licenziare per poter risparmiare: basta sostituire il personale che va in pensione con quello in esubero».

La riforma cancella dalla Costituzione le province. Ma sono nati gli enti di area vasta con i loro consigli. Insomma le province in realtà non spariscono del tutto?

«Cancellare Cnel e province non significa che spariscono tutte le loro funzioni. Alcune sì perché non più utili. Come l'iniziativa legislativa sul lavoro che le parti sociali dovevano svolgere al Cnel, ma che hanno raramente fatto. Altre funzioni vanno invece salvate. Come quella, sempre del Cnel, di raccolta della documentazione relativa alla contrattazione collettiva e alla rappresentatività delle associazioni sindacali. O come quella, per le Province, di attivare i centri per l'impiego, che deve assolutamente rimanere, anzi essere rafforzata. Si è proposto di semplificare l'assetto istituzionale e di concentrare questi servizi in altri enti e istituzioni, già esistenti, con risparmi di costi».

In Costituzione viene introdotto il principio di trasparenza e di efficienza delle funzioni amministrative. Che ricadute concrete avrà sulla vita dei cittadini?

«Il bisogno di efficienza e trasparenza va di pari passo col bisogno di semplificazione. Il motto deve essere "fare di più con meno". Coinvolgendo famiglie e imprese nelle critiche e nei suggerimenti sui servizi. Per facilitare la partecipazione occorre che le pubbliche amministrazioni siano trasparenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Dell'Aringa è docente di Economia politica alla università Cattolica di Milano e deputato del Partito Democratico

ECONOMIA POLITICA

I DIPENDENTI

Anche se i dipendenti del Cnel rimarranno a carico dello Stato si risparmierà evitando future assunzioni

Guida al referendum

Abolizione di Cnel e province

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 48
Foglio 2 / 2

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ NO

ALFIERO GRANDI

"Si risparmia il costo dell'aereo del premier"

ROMA. **La riforma abolisce il Cnel, obiettivo inseguito invano in passato da diversi governi. Alfiero Grandi come ex sindacalista e come Comitato per il No, è d'accordo?**

«Il ruolo del Cnel negli ultimi decenni non è stato rilevante, ma definirlo inutile è esagerato, è stata una sede di confronto sociale, ha elaborato studi e proposte non disprezzabili. Il costo del suo funzionamento è paragonabile a quello dell'aereo che Renzi ha fatto prendere in leasing da Ethiad per la presidenza del Consiglio. Il governo per demagogia ha voluto esagerare l'abolizione del Cnel fino ad inserirla nel quesito referendario, comunque non basta a giustificare altre scelte inaccettabili».

Secondo il governo l'abolizione del Cnel porterà ad un risparmio di 20 milioni l'anno.

«La discussione sul Cnel è avvenuta sotto il peso di una campagna demagogica. In Europa il dialogo sociale è un fondamento del funzionamento istituzionale e si esercita attraverso sedi di confronto tra i soggetti sociali. Oggi si parla del Cnel solo per cancellarlo, vantando il taglio dei costi, ma senza chiedersi cosa prenderà il suo posto. Ad esempio una conferenza tra governo e parti sociali potrebbe sostituire il Cnel, senza costi. La mera soppressione è un'iniziativa demagogica e culturalmente povera».

COMITATO DEL NO
Alfiero Grandi, vice presidente del Comitato per il No ed ex segretario confederale della Cgil

L'abrogazione delle Province viene costituzionalizzata. Questo ridurrà la burocrazia e taglierà i costi della politica?

«L'abolizione delle Province iniziata con la legge Del Rio è una pessima riforma istituzionale, per di più anticipa ciò che potrebbe accadere nell'elezione dei senatori da parte delle regioni. Da quando è in vigore la Delrio il risultato è che le province hanno subito tagli di miliardi senza poter svolgere i compiti previsti. Solo quando i cittadini eleggono i propri rappresentanti gli eletti hanno forza e sono controllabili. Le elezioni di secondo grado degli organi delle province in troppi casi avvengono con inciuci, rafforzati da una pessima modifica della Costituzione che trascinerà sul Senato la negativa esperienza elettorale delle province».

66

ANCORA INCIUCI

L'abolizione delle province è una pessima riforma, le elezioni di secondo grado danno luogo a inciuci

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 99	
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	*Abrogato*
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	*Abrogato*
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	*Abrogato*
ART. 114	
La Repubblica è costituita dai Comuni, **dalle Province,** dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, **le Province,** le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	*Identico*
ART. 118	
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a **Province,** Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
I Comuni, **le Province** e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento **in** materia **di** tutela dei beni culturali **e paesaggistici.**
Stato, Regioni, Città metropolitane, **Province** e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 49
Foglio 1 / 3

12

Stop al federalismo. Via le materie concorrenti: fisco, energia e infrastrutture tornano al potere centrale

Stato e regioni

Dopo gli anni di esaltazione del federalismo, culminati nella riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra nel 2001, ora si fa marcia indietro. La legge Boschi elimina le competenze concorrenti e molte materie divise tra Stato e regioni (su cui è nato un enorme contenzioso costituzionale), diventano esclusiva del primo. Totalmente, come per fisco, infrastrutture, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, la previdenza, la comunicazione, il commercio con l'estero. O solo per la potestà legislativa sulle "disposizioni generali", come per la tutela della salute, l'istruzione, beni culturali. Grazie poi alla "clausola di supremazia" il governo potrà intervenire con una legge su materie regionali, ma solo se lo richiede "la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica". Questa legge dovrà essere discussa anche dal Senato e le modifiche che proporrà potranno essere respinte dalla Camera solo a maggioranza assoluta. Sono escluse dalla stretta le cinque regioni a statuto speciale finché non si raggiungerà con loro un accordo per modificare i rispettivi statuti.

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 117	
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento **dell'Unione europea** e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	*a) identica*
b) immigrazione;	*b) identica*
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	*c) identica*
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	*d) identica*
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari **e assicurativi;** tutela **e promozione** della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;** perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;	*f) identica*
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	*g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; **norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;**
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	*h) identica*

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	*i) identica*
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	*l) identica*
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; **disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;**
n) norme generali sull'istruzione;	*n)* **disposizioni** generali **e comuni** sull'istruzione; **ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;**
o) previdenza sociale;	*o)* previdenza sociale, **ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;**
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, **Province** e Città metropolitane;	*p)* **ordinamento,** legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; **disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;**
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	*q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; **commercio con l'estero;**
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	*r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, **dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche** dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 49
Foglio 3 / 3

ART. 117

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	*s)* tutela **e valorizzazione dei** beni culturali **e paesaggistici**; ambiente ed ecosistema; **ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;**
	***t)* ordinamento delle professioni e della comunicazione;**
	***u)* disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;**
	***v)* produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;**
	***z)* infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.**
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	*Abrogato*
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa **in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in** ogni materia non espressamente riservata alla **competenza esclusiva** dello Stato.
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 50
Foglio 1 / 2

13

Stipendi e rimborsi tagli alle Regioni

Previsto un tetto alle indennità di governatori e consiglieri, basta soldi ai gruppi politici

Il taglio ai costi della politica non riguarda solo l'abolizione dell'indennità dei senatori e del Cnel. La riforma inserisce in Costituzione (articolo 122) un tetto agli stipendi di governatori e consiglieri regionali (e quindi anche dei nuovi senatori): non potranno superare quelli dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione, che però non sono uguali ma variano in base alle fasce demografiche. Resta poi da capire se il tetto comprende tutte le voci del trattamento (rimborsi, diarie) o solo l'indennità base. In ogni caso a stabilire l'entità dei trattamenti non saranno più i singoli Consigli, ma una legge nazionale bicamerale. Ancora una volta però sono escluse le cinque Regioni a statuto speciale. Vale invece per tutte l'abolizione dei finanziamenti pubblici "monetari" ai gruppi politici (norme transitorie della riforma), quelli finiti al centro di diversi scandali per i rimborsi truffa. E si arriva fino alla rimozione dei governatori (articolo 120) in caso di grave dissesto finanziario della Regione, anche se i criteri saranno decisi con una legge bicamerale. Sarà sempre una legge infine a fissare, anche per le regioni, i principi per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza politica.

PERCHÉ SÌ

ELISABETTA GUALMINI

"Con i risparmi più servizi per i cittadini"

ElisabettaGualmini, politologa, è vice presidente della regione Emilia Romagna

ROMA. **Se si volevano uniformare e ridurre gli stipendi dei consiglieri regionali perché, professoressa Elisabetta Gualmini, non fissare un criterio comune, anziché indicare come tetto le buste paga dei sindaci di capoluogo che sono diverse tra loro?**

«Gli stipendi dei sindaci non possono essere uguali in tutto perché le dimensioni delle città-capoluogo sono diverse. Adeguare i trattamenti dei consiglieri regionali alla retribuzione del sindaco del comune capoluogo significa ridurre moltissimo le indennità, perché oggi sono sicuramente più alte. È un parametro molto semplice e comprensibile. Se vince il Sì, i risparmi saranno molto significativi e si potranno dirottare risorse su servizi, scuole e trasporti».

La riforma abolisce i finanziamenti ai gruppi finora utilizzati per rimborsi spese. Ma lei, che è vice presidente dell'Emilia Romagna, sa che ciò non si tradurrà automaticamente in risparmi perché toccherà alle Regioni sostenere i costi di collaboratori, convegni e trasferte. Non è così?

«Si cancella la causa principale degli episodi di corruzione e di illegalità degli ultimi anni; chi vota no lascia tutto così com'è, chi vota sì partecipa a un cambiamento fondamentale. L'abolizione completa dei rimborsi ai gruppi consiliari, che hanno norme anche molto ambigue, fa sì che d'ora in avanti le regole siano molto più chiare: la regione decide come e quanti collaboratori si possono avere, quali spese possono essere rimborsate e quali no. In Emilia Romagna abolendo i rimborsi ai gruppi, il Tfr alla giunta, il vitalizio e abbassando indennità abbiamo prodotto milioni e milioni di risparmi che utilizzeremo per fare altre cose a favore dei cittadini».

La promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza porterà concretamente ad una maggiore presenza femminile nelle istituzioni locali?

«Si recepiscono norme già in atto in questo caso. Le leggi elettorali di Regioni e comuni contengono già la doppia preferenza di genere e criteri di pari opportunità, così come l'Italicum tra l'altro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

99

STOP ALLA CORRUZIONE

Eliminando i soldi ai gruppi regionali si cancella la causa principale di corruzione e illegalità degli ultimi anni

VICE PRESIDENTE

Guida al referendum
Stipendi e rimborsi tagli alle Regioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 50
Foglio 2 / 2

PERCHÉ NO

GAETANO QUAGLIARIELLO

"Finta stretta i veri costi restano intatti"

ROMA. ***Il limite agli stipendi dei consiglieri regionali e dei nuovi senatori, e l'abolizione dei finanziamenti ai gruppi regionali, spesso al centro di inchieste su abusi e truffe, non rappresentano, senatore Gaetano Quagliariello, un taglio opportuno ai costi della politica?***

«Il risparmio sarà irrisorio. Senza contare i rimborsi per le trasferte a Roma dei consiglieri regionali eletti senatori: con gli scontrini abbiamo già dato. L'esperienza del Titolo V insegna che una riforma sbagliata costa al Paese molto più di ciò che può far risparmiare. La verità è che i veri costi della politica, fuori dai riflettori, nessuno li tocca: si pensi alle municipalizzate».

Si potrà arrivare anche alla rimozione dei governatori in caso di grave dissesto delle Regioni. Ma sia questa norma che il tetto agli stipendi non si applicheranno alle regioni a statuto speciale. È giusto così?

«La riforma determina squilibrio. Servirebbe un sistema ordinato, in cui le Regioni abbiano uno spazio e ne siano responsabili. Invece, così si crea una differenza abnorme tra Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Ad esempio, alla Lombardia potrebbe essere azzerata ogni potestà, mentre alla Sicilia viene lasciato arbitrio assoluto. Inoltre, il governo potrebbe usare le sue prerogative per fini politici: lo scontro tra Renzi ed Emiliano è un esempio di cosa potrebbe accadere».

EX MINISTRO
Gaetano Quagliariello, senatore ed ex ministro delle Riforme

Viene introdotto in Costituzione il principio dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, da promuovere nelle leggi elettorali regionali, oltre che nazionali. È un passo avanti per la parità?

«Con il nuovo Senato sarebbe irrealizzabile. Innanzi tutto perché si rinnova a ciclo continuo. In secondo luogo, poiché i senatori non rappresenterebbero la Regione ma i partiti, in molte Regioni a un partito toccherà il senatore-consigliere e a un altro il senatore-sindaco, senza garanzia che i due siano di sesso diverso. Non ci sarà parità di genere né proporzionalità nella rappresentanza: due principi scritti in Costituzione ma inattuabili».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NIENTE PARITÀ AL SENATO

La parità donne-uomini al Senato sarà impossibile, sia per il rinnovo continuo che per la sua composizione

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 120	
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	*Identico*
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, **delle Province** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, **acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,** può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province **autonome di Trento e di Bolzano** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione **e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.**
ART. 122	
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi **e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.**
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e **alla Camera dei deputati,** ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	*Identico*
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	*Identico*
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	*Identico*

NORME TRANSITORIE - ART. 40

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 51
Foglio 1 / 2

14 L'elezione di Consulta e Csm

Due giudici saranno eletti dal Senato e tre dalla Camera
Il controllo sulle leggi elettorali

CAMBIANO le regole per l'elezione dei cinque giudici costituzionali nominati dal Parlamento. Non ci sarà più un voto in seduta comune ma due giudici saranno eletti dal nuovo Senato delle Autonomie e tre dalla Camera. La modifica (articolo 135) dovrebbe servire ad evitare l'irrilevanza di palazzo Madama, che avrà a disposizione 100 voti rispetto ai 630 di una Camera dominata dalla maggioranza prevista dall'Italicum. Non cambiano invece i quorum per l'elezione dei giudici, fissati dalla legge costituzionale del 1967: i due terzi degli aventi diritto fino al terzo scrutinio, i tre quinti dal quarto scrutinio in poi, sempre a voto segreto. Il nuovo articolo 134 conferma poi il giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Consulta sulle leggi elettorali, di cui abbiamo già parlato perché introdotto con la riscrittura dell'articolo 73.

Resta tutto uguale, in teoria, per ciò che riguarda l'elezione parlamentare degli otto membri laici del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Le due Camere continueranno ad eleggerli in seduta comune con gli stessi quorum, ma anche in questo caso il taglio dei seggi a palazzo Madama ridurrà inevitabilmente il peso del Senato.

PERCHÉ SÌ

SALVATORE CURRERI

"Regole così tutelano le minoranze"

ROMA. **Dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare tre saranno eletti dai 630 deputati della Camera e due dai cento senatori. Non c'è una sproporzione professor Salvatore Curreri?**

«Se seguiamo un criterio meramente numerico, certo. Ma tale scelta è stata fortemente voluta dall'attuale Senato in base a due prevalenti esigenze: fare in modo che, come in Germania, Austria e Spagna, la composizione della Corte sia mista, con giudici eletti sia dalla Camera politica che di rappresentanza territoriale; garantire le minoranze, visto che nel nuovo Senato, composto in modo proporzionale, occorrerà un largo accordo per raggiungere (a scrutinio segreto) le maggioranze richieste, rimaste invariate».

I due giudici scelti dal Senato non rischiano di introdurre una logica di parte nella Corte, in quanto rappresentanti di enti territoriali?

«Magari qualcuno l'ha pensato. Un conto, però, è eleggere giuristi sensibili, per formazione e studi, alle tematiche regionali. Altro è ritenere che siano sempre e comunque "avvocati difensori" delle Regioni. Chi conosce come lavora la Corte, sa che prevale lo spirito di collegialità della decisione, cui i giudici concorrono indipendentemente da chi l'abbia nominati».

Il peso del Senato non rischia invece di divenire irrilevante nell'elezione degli otto membri laici del Csm, che saranno ancora eletti dal Parlamento in seduta comune?

«In questo caso l'elezione separata tra Camera e Senato non avrebbe senso, giacché è ovvio che, per le funzioni cui sono chiamati i consiglieri, il fattore territoriale è irrilevante. Piuttosto l'apporto dei 100 senatori potrebbe risultare decisivo per il raggiungimento dei quorum previsti (3/5 dei componenti nei primi due scrutini, dei votanti dal terzo), irraggiungibili dal solo partito che, con l'Italicum, otterrebbe il premio di maggioranza di 340 seggi alla Camera. Infatti, per raggiungere i 438 voti richiesti, se ne dovrebbero aggiungere altri 98: assurdo pensare che, in un Senato eletto col proporzionale, appartengano tutti alla maggioranza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSORE
Salvatore Curreri è docente di Diritto Costituzionale all'università di Enna

SENATO DECISIVO

Non è vero che i 100 senatori saranno irrilevanti nell'elezione del Csm, anzi potrebbero essere decisivi

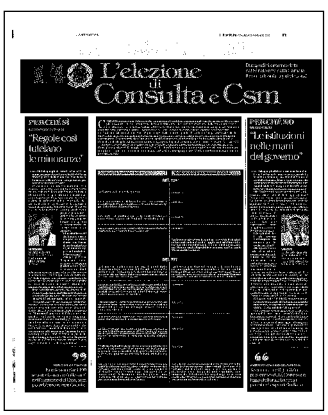

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 51
Foglio 2 / 2

PERCHÉ NO

GUIDO CALVI

"Le istituzioni nelle mani del governo"

ROMA. **I cinque giudici costituzionali nominati dal Parlamento non saranno più eletti in seduta comune, ma due dal Senato e tre dalla Camera. Questo per evitare che la maggioranza di governo imponga i suoi candidati. Non è una garanzia sufficiente, avvocato Guido Calvi, per le minoranze?**

«No. La Corte è l'istituzione che tutela la legittimità costituzionale delle leggi. Questa è la sua funzione di garanzia, che va tutelata. La riforma tra i tanti danni provoca anche lo squilibrio dell'intero sistema ordinamentale, perché elimina ogni forma di controllo sui poteri del governo. Le istituzioni di garanzia come la Consulta, oltre al presidente della Repubblica e al Csm, diverranno espressione della maggioranza e quindi ad essa organici».

I due giudici eletti dai senatori-consiglieri saranno espressione dei territori?

«Non potranno esserlo. Sono giudici senza competenze limitate. Ma c'è una innovazione sconcertante e assai pericolosa. Si introduce una sorta di consultazione preventiva sulle leggi elettorali. Il rischio è la politicizzazione della Corte, perché viene demandata a un giudice una legge prima della sua promulgazione. E se la Consulta dovesse esprimere dubbi sulla sua costituzionalità non si comprende come il capo dello Stato potrebbe, prima della promulgazione, controfirmare la legge oppure rinviarla alle Camere chiedendo un nuovo esame».

AVVOCATO
Guido Calvi, giurista già membro del Csm e senatore, presiede il comitato ScelgoNo fondato da D'Alema

Gli otto membri laici del Csm continueranno ad essere eletti dal Parlamento in seduta comune, ma il peso del voto senatoriale si ridurrà. Vede dei rischi in questo?

«Se dovesse essere approvato l'Italicum ogni equilibrio tra i poteri verrebbe inficiato. La maggioranza del 54 per cento alla Camera e i parlamentari dello stesso partito al Senato insieme potrebbero eleggere tutti gli otto componenti del Consiglio. E quindi anche la componente laica del Csm sarebbe espressione della maggioranza e del governo. Così anche per la magistratura viene meno il sistema dei freni e dei contropoteri, indispensabile per controllare e limitare i poteri dell'esecutivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PERICOLOSA INNOVAZIONE

Sconcertante il giudizio preventivo della Corte sulle leggi elettorali: blocca i poteri del capo dello Stato

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 134	
La Corte costituzionale giudica:	*Identico*
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;	*Identico*
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	*Identico*
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	*Identico*
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
ART. 135	
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, **dei quali** un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, **tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.**
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	*Identico*
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	*Identico*
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	*Identico*
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	*Identico*
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	*Identico*
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità **a deputato**, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 52
Foglio 1 / 3

15.

Il Senato e la fase di transizione

Le regole per votare se non arriva la legge elettorale. Le Regioni a statuto speciale

SU REPUBBLICA.IT
La serie completa di tutte le puntate della Guida al Referendum è disponibile anche su Repubblica.it

LA legge elettorale per il Senato delle Regioni potrà essere approvata, dopo il via libera alla riforma, anche in questa legislatura, o comunque massimo entro sei mesi dalle elezioni della Camera. Ma se la prossima legislatura dovesse iniziare senza le nuove regole, allora i 95 senatori nel frattempo saranno eletti secondo le norme transitorie della riforma (che non entrano nella Carta ma hanno valore costituzionale), anche perché l'assemblea di palazzo Madama deve comunque costituirsi entro 10 giorni dall'elezione della Camera. Queste norme prevedono che ogni consigliere regionale voti per un'unica lista di candidati, a loro volta consiglieri e sindaci del territorio. I seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale, secondo liste bloccate, ma la lista con più seggi potrà optare tra un sindaco e un consigliere per rispettare il tetto di un primo cittadini per ogni regione.

Alle norme transitorie degli articoli 39 e 40 (qui pubblichiamo le principali) è affidato anche il destino degli attuali senatori a vita, che vengono confermati nella durata e nel trattamento. A parte Giorgio Napolitano, che è senatore a vita di diritto, ne restano altri quattro di nomina presidenziale. Quindi il Quirinale potrà nominarne per il momento uno solo (il limite è di cinque), ma con le nuove regole: incarico di 7 anni, niente indennità. Infine nelle norme transitorie c'è l'esclusione delle Regioni a statuto speciale dalla nuova ripartizione di competenze Stato-Regioni (che abbiamo già esaminato), e la riorganizzazione dei dipendenti di Camera e Senato, per razionalizzare i servizi con l'istituzione di un ruolo unico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 39

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 52
Foglio 2 / 3

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

PERCHÉ SÌ

ROBERTO COCIANCICH

"I senatori eletti anche dai cittadini"

ROMA. **Roberto Cociancich, coordinatore di Bastaunsì, il nuovo Senato sarà eletto indirettamente ma anche direttamente, la legge elettorale può essere varata in questa legislatura ma anche nella prossima. E comunque nelle norme transitorie c'è già un sistema di elezione. Non è troppo difficile capire come si elegge il nuovo Senato?**

«Le domande sui sistemi elettorali sono sempre state il terrore per gli studenti di diritto costituzionale, e anche oggi molti di noi hanno il mal di testa quando ne discutiamo. La sostanza però è più semplice di come può apparire. Innanzitutto è falso che i senatori verranno "nominati" dai partiti come afferma il fronte del No. In realtà saranno eletti due volte. Prima dagli elettori, che potranno indicare con la preferenza i loro candidati senatori tra i consiglieri. Una seconda volta dai consigli regionali che dovranno eleggerli "in conformità alle scelte espresse dagli elettori". Dunque chi, fra i consiglieri ha avuto più voti anche ai fini dell'elezione al Senato».

Perché non avviare subito, prima del referendum, la nuova legge elettorale del Senato, per dimostrare che saranno veramente i cittadini a scegliere?

«Perché se la riforma non dovesse passare il Senato continuerà ad essere composto dai candidati dei partiti. E per eleggerli bisognerà ancora avere più di 25 anni, rimanendo esclusi oltre quattro milioni di cittadini. È evidente che sono due scenari molto diversi».

La riforma elimina i senatori a vita, salvo gli ex presidenti della Repubblica. Ma quelli attuali resteranno, con gli stessi diritti di oggi. Perché "salvarli"?

«Che Stato sarebbe quello che onora dei cittadini che, a giudizio del capo dello Stato, "hanno illustrato la Patria per altissimi meriti" e poi li degrada sul campo come si fa in guerra con i disertori? Hanno commesso qualcosa di ignobile o vergognoso? No, in realtà continuano a dare lustro al nostro Paese. Così fa, ad esempio, il senatore a vita Renzo Piano che ha accettato la proposta di Renzi di occuparsi del progetto di ristrutturazione e salvaguardia del patrimonio artistico colpito drammaticamente dai terremoti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

COORDINATORE DEL SÌ
Roberto Cociancich, senatore e coordinatore dei volontari del comitato Bastaunsì

99

CHI È GIÀ IN CARICA RESTA

È giusto confermare gli attuali senatori a vita. Che Stato sarebbe quello che li onora e poi li degrada?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 30-11-2016
Pagina 52
Foglio 3 / 3

PERCHÉ NO

STEFANO SCHWARZ

"È un pasticcio non si capisce come si voterà"

ROMA. **Stefano Schwarz, coordinatore di "ScelgoNo", come giudica il sistema di voto transitorio per eleggere i senatori, che verrà applicato se non sarà approvata prima l'apposita legge elettorale?**

«È tutto un pasticcio da azzeccagarbugli, per capire come vengono eletti i senatori bisogna leggersi due manuali e 4 saggi, non mi sembra molto democratico. Dicono che abbiamo bisogno di una Costituzione complessa perché la realtà è complessa, ma la Carta del '48 anche se non è semplice, è comprensibile. Qui addirittura, se per ipotesi il governo cadesse ora o non passasse la riforma, noi dovremmo votare con due sistemi diversi, il cosiddetto Consultellum per il Senato e l'"Italicum per la Camera».

Renzi si è detto disponibile ad adottare la proposta di legge elettorale Fornaro-Chiti, in cui di fatto sono i cittadini a scegliere i senatori. Non è positivo?

«Io ci credo poco che si riesca a varare questa legge. In ogni caso il nostro No non cambia. Il referendum è sulla Costituzione non su una legge ordinaria. E la riforma riscrive la composizione del Senato in modo incomprensibile. Che vuol dire che i senatori sono eletti dai consigli regionali ma in conformità con le scelte degli elettori? O l'uno o l'altro. Preoccupa poi una assemblea praticamente eterna, ma dove ogni volta che cade una giunta regionale ci saranno pezzi di Senato che escono e pezzi che entrano, senza nessuna esperienza. Per non parlare del fatto che in una Regione un senatore potrà rappresentare 500 mila elettori e in un'altra 50 mila».

In via transitoria, ma non si sa fino a quando, le Regioni a statuto speciale vengono escluse dalla nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Come valuta questa scelta?

«Negativamente, perché mentre la riforma ha un impianto centralista si creano delle super Regioni, garantite a livello costituzionale, che avranno più poteri dello Stato centrale. Il risultato è che si bloccherà il Paese e la Corte Costituzionale avrà parecchio lavoro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

COORDINATORE DEL NO
Stefano Schwarz, coordinatore del comitato "ScelgoNo", fondato da Massimo D'Alema

66

NASCONO SUPER REGIONI

L'esclusione di quelle a statuto speciale dalla nuova divisione di competenze crea delle super regioni

Guida al referendum
Il Senato e la fase di transizione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 22-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 3

VERSO IL REFERENDUM | 1
L'INCHIESTA | I CONTENUTI

SÌ NO

Fiducia e leggi, così cambiano le funzioni delle due Camere

Fiducia al governo solo dalla Camera, al Senato competenza su modifiche costituzionali e poteri di controllo: è il nuovo schema con cui la riforma costituzionale archivia il bipolarismo paritario.

Emilia Patta ▸ pagina 16

«NUOVO» PALAZZO MADAMA
Il potere principale del Senato delineato dalla riforma è quello di raccordo tra Stato, Enti locali ed Unione europea

Verso il referendum
L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 1

SÌ NO

Obiettivo governabilità
Dal '94 in poi i governi si sono spesso retti su maggioranze diverse tra i due rami del Parlamento con una conseguente instabilità

Così cambiano le funzioni delle Camere

Fiducia al governo solo dalla Camera, al Senato competenza su modifiche costituzionali e poteri di controllo

di **Emilia Patta**

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del governo». Eccolo, il cuore della riforma costituzionale approvata dal Parlamento e ora sottoposta al giudizio degli italiani con il referendum confermativo del 4 dicembre. Dopo 70 anni viene superato il bicameralismo paritario previsto dai nostri padri costituenti come compromesso politico tra Dc e Pci dopo vent'anni di dittatura fascista. Ma alcuni tra gli stessi padri costituenti, come il giuspubblicista Costantino Mortati, si espressero fin dall'inizio per il superamento del meccanismo paritario. E per la verità questa necessità è riconosciuta anche dai sostenitori del No. «Il superamento del bicameralismo perfetto - è scritto nel documento dei 56 costituzionalisti per il No, tra cui Gustavo Zagrebelsky e Valerio Onida - è obiettivo largamente condiviso e condivisibile». Le critiche si concentrano su altro, soprattutto sul futuro Senato, sulle sue competenze e sul nuovo iter legislativo giudicato «pasticciato».

Solo la Camera dei deputati, dunque, è legata da rapporto fiduciario con il governo. L'obiettivo del legislatore è quello di semplificare l'iter di approvazione delle leggi (quelle ordinarie saranno approvare dalla sola Camera, lasciando al Senato un potere di richiamo non vincolante) e di creare di conseguenza le condizioni per una maggiore governabilità: scompare infatti il rischio di avere due maggioranze asimmetriche come di fatto si è quasi sempre verificato dal '94, quando Berlusconi vinse a Senato ma non alla Camera, fino alle ultime politiche del 2013 (quando il Pd di Bersani vinse alla Camera ma non in Senato) passando per il '96 (Prodi vittorioso al Senato ma non autosufficiente alla Camera) e il 2006 (sempre Prodi in una situazione inversa, senza maggioranza in Senato).

Ma che cosa farà il nuovo Senato se dovesse vincere il Sì? Intanto il bicameralismo paritario resta per le modifiche costituzionali e altre leggi di "cornice" elencate nel nuovo articolo 70 (si va dalle leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali alle leggi di ratifica dei Trattati Ue), come spiegheremo dettagliatamente nella seconda puntata di questo nostro viaggio verso il referendum. Inoltre il Senato concorre in seduta comune ad eleggere il presidente della Repubblica e i giudici del Csm, e in seduta semplice 2 dei 5 giudici costituzionali di nomina parlamentare. Ma essendo il nuovo Senato non vincolato dalla fiducia al governo e «rappresentante delle istituzioni territoriali» e non più della Nazione, il suo potere principale risiede nell'esercizio delle «funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica» e tra questi e «l'Unione europea». Si tratta di importanti funzioni politiche. Dal momento che in Italia le Regioni legiferano (non è così ad esempio in Francia), il Senato è il luogo deputato a raccordare la legislazione nazionale con quella regionale, e queste ultime con la legislazione europea. Anche per questo, oltre al fatto che nella riformulazione del Titolo V come vedremo sono state tolte le materie a legislazione concorrente, il Senato contribuirà a sollevare la Consulta dai numerosi conflitti di attribuzione che dal 2001 (anno della riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra) le sono piovuti addosso. Il Senato delle Autonomie - composto, va ricordato, da 74 consiglieri regionali e da 21 sindaci eletti dai singoli Consigli regionali oltre che da 5 personalità nominate dal Capo dello Stato - valuta inoltre le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni, esprime pareri sulle nomine del governo e verifica l'attuazione delle leggi dello Stato.

Nessun potere di veto, certo, ma i governatori avranno un luogo ben più autorevole della Conferenza delle Regioni per far valere le loro ragioni. E se le commissioni d'inchiesta del Senato sono limitate alle materie attinenti agli enti locali, per i senatori è sempre possibile istruire indagini conoscitive su tutte le altre materie e contribuendo a correggere anche per questa via gli eventuali "errori" della Camera. Tuttavia non c'è dubbio che come funzionerà il Senato dipenderà molto dalla qualità della classe dirigente che siederà sugli scranni di Palazzo Madama. E in molti indicano nei consiglieri regionali la classe politica meno autorevole del Paese. Ma il compromesso trovato in terza lettura in Senato sulla scelta dei consiglieri che andranno a ricoprire anche la carica di senatori - che saranno appunto "scelti" dagli elettori nell'ambito delle elezioni regionali con modalità da stabilire con legge ordinaria - rimette agli stessi cittadini la responsabilità di selezionare una classe dirigente adeguata al compito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di una serie di puntate

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il nuovo Parlamento

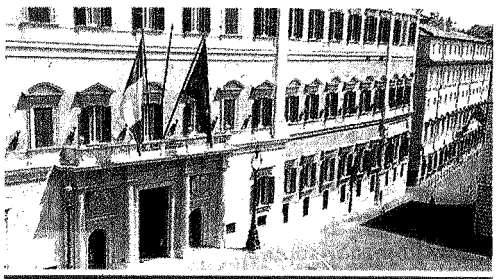

BICAMERALISMO DIFFERENZIATO

Uno degli elementi caratterizzanti della riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera e Senato, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Anche il procedimento legislativo viene adeguato al nuovo assetto caratterizzato da un bicameralismo differenziato: è stato previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre è richiesta l'approvazione della sola Camera dei deputati

RAPPORTO DI FIUCIA

Con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati - che non cambia la propria composizione - la titolarità del rapporto fiduciario con il Governo (e quindi saranno solo i deputati a votare la fiducia). Per converso alla sola Camera è anche limitato il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica.
Montecitorio eserciterà la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e di controllo dell'operato del Governo. E solo i deputati avranno la «rappresentanza della Nazione»

RUOLO DEL SENATO

Il Senato diventa organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Composto da 95 senatori eletti dai Consigli regionali tra i consiglieri e sindaci del territorio e altri 5 senatori di nomina presidenziale perde la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo e avrà funzioni ben delineate: dal raccordo tra lo Stato e le autonomie, al concorso alla funzione legislativa solo in alcuni casi ben definiti (come le leggi costituzionali) dalla verifica dell'impatto delle politiche Ue sui territori fino al concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi

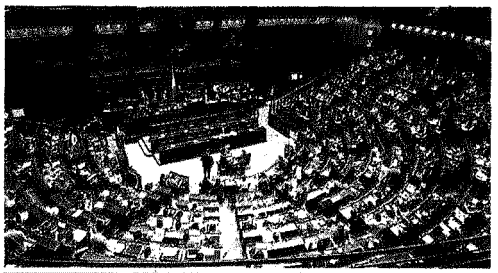

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il Parlamento continuerà a riunirsi in seduta comune nei casi indicati espressamente dalla costituzione, che però cambiano rispetto agli attuali: elezione del Presidente della Repubblica e suo giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione (articolo 91), la sua messa in stato di accusa (articolo 90); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104). Camera e Senato non si riuniranno più invece per eleggere i 5 giudici costituzionali: Montecitorio ne designerà 3 e Palazzo Madama 2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le competenze paritarie

L'ELENCO DELL'ARTICOLO 70

Questioni generali
- Revisione della costituzione e altre leggi costituzionali
- Attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche
- Referendum popolari abrogativi, propositivi e di indirizzo; leggi di iniziativa popolare e altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali

Regioni, comuni e città metropolitane
- Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali dei Comuni e delle città metropolitane, disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni
- Casi di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di senatore
- Modalità di attribuzione dei seggi alle regioni e modalità di elezione dei senatori
- Ordinamento di Roma capitale
- Sistema di elezione, casi di incompatibilità e di ineleggibilità del presidente della regione, dei membri della giunta e dei consiglieri, durata degli organi regionali, emolumenti dei consiglieri, equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza
- Disciplina relativa al patrimonio e all'indebitamento di comuni, città metropolitane e regioni
- Clausola di supremazia e clausola di sostituibilità
- Distacco e aggregazione di province e comuni da una regione a un'altra
- Attribuzione di maggiore autonomia alle regioni in equilibrio finanziario

Rapporti tra Stato, regioni, Ue e paesi terzi
- Le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
- Partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione e alla attuazione degli atti normativi della Ue e alla esecuzione degli accordi internazionali nelle materie di loro competenza
- Ratifica de trattati relativi alla appartenenza dell'Italia alla Unione europea
- Possibilità per le regioni di fare accordi con stati e con enti territoriali interni agli stati

Il Sole 24 ORE

Wall Street ai massimi storici
Milano frenata dalle banche

Istat «lima» le stime: +0,9% il Pil 2017

Così cambiano le funzioni delle Camere

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 22-11-2016
Pagina 1
Foglio 1

OSSERVATORIO

di **Roberto D'Alimonte**

I tre obiettivi della riforma

L'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea con due Camere che hanno gli stessi poteri. Non esiste ragione valida che giustifichi questa anomalia. Non è un caso che il superamento del bicameralismo paritario sia stato un obiettivo perseguito invano per decenni. In realtà molti avrebbero preferito l'abolizione tout court del Senato.

Ma questo avrebbe prodotto un'altra anomalia. Saremmo stati l'unica grande democrazia europea (come popolazione) con un sistema monocamerale. Si è preferito un'altra strada: quella della differenziazione funzionale delle due camere. Con un triplice obiettivo in mente: l'eliminazione del rischio di maggioranze diverse tra le due camere, la semplificazione del processo legislativo e la creazione di una sede in cui regioni e comuni possano far sentire la loro voce al centro.

Il primo di questi obiettivi è quello meno controverso. Dopo la riforma la fiducia al governo sarà prerogativa della sola Camera dei deputati. Scompare il rischio di un parlamento diviso. Quanto alla semplificazione del processo legislativo il punto è questo: la gran parte delle leggi che riguardano l'attività di governo, e cioè pensioni, scuola, fisco, sanità, diritti civili ecc. sarà approvata solo dalla Camera. In questi casi il Senato potrà proporre modifiche in tempi certi, ma sarà la Camera ad avere l'ultima parola. Questo sarà il procedimento principale che caratterizzerà i lavori del nuovo parlamento. Favorirà da una parte la riduzione dei tempi di approvazione delle leggi e dall'altra la trasparenza delle decisioni. Senza il ping pong tra le due camere le lobbies avranno molte meno possibilità di influenza.

Questo procedimento non sarà però l'unico. Va da sé che le procedure legislative siano più d'una per il semplice motivo che il Senato conserva una competenza paritaria rispetto alla Camera su alcune materie. Sono quelle puntigliosamente elencate nel tanto denigrato art. 70 di cui si riporta la "traduzione" nella tabella in basso. Su queste materie Camera e Senato dovranno decidere insieme. Esattamente come avviene oggi. Per alcuni è un elenco così striminzito da dire che tanto valeva abolire completamente il Senato invece di lasciarlo in piedi come un guscio vuoto. Per altri invece il nuovo Senato conserva troppi poteri, per cui i vantaggi attesi dalla riforma non compensano i problemi che potrebbero nascere da un bicameralismo che tanto differenziato non è. Questo per dire quanto ampio sia lo spettro delle opinioni critiche. Non c'è da sorprendersi. La stessa cosa è accaduta nel 1947 quando la Costituzione fu approvata, e ancora negli anni immediatamente successivi.

L'opinione più sensata su questa questione, come su altre, è che non esistono certezze apodittiche su ciò che una seconda camera debba o non debba fare. La lista delle materie su cui il Senato ha gli stessi poteri della Camera avrebbe potuto essere diversa. I referendum avrebbero potuto essere esclusi. Ma è proprio scandaloso il fatto che siano stati inclusi? Sono le scelte politiche e i compromessi parlamentari ad avere determinato la lista in questione. Una lista diversa sarebbe stata legittima, ma ciò che conta è che l'obiettivo della semplificazione del processo legislativo non viene compromesso da queste scelte. Come abbiamo già osservato, sarà solo la Camera a decidere sulle politiche che interessano più da vicino e con più continuità l'azione di governo.

D'altronde, una volta deciso che il nuovo Senato debba essere la sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali, è logico che esso abbia un peso identico alla Camera sulle materie che interessano direttamente il funzionamento di regioni, comuni e città metropolitane nonché i loro rapporti con lo stato da una parte e con l'Unione europea dall'altra. Questo è per l'appunto il blocco più corposo di competenze sulle quali il nuovo Senato ha la possibilità di far sentire la sua voce. Con quanta efficacia riuscirà a farlo dipenderà molto dagli uomini e dalle donne che dovranno inaugurare questa nuova istituzione. La scommessa è tutta qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 23-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

VERSO IL REFERENDUM | 2
L'INCHIESTA | I CONTENUTI

Così tramonta la «navetta» per il via libera alle leggi

Addio al bicameralismo perfetto, ma non quando in gioco ci sono leggi costituzionali o autonomie locali. È l'intervento della riforma costituzionale sull'iter delle leggi, che prevede un ruolo differenziato del Senato.

Gianni Trovati ▸ pagina 22

LEGGE DI BILANCIO
In questo caso l'esame del Senato è "automatico". Il peso di Palazzo Madama aumenta nelle materie che riguardano l'autonomia territoriale

Verso il referendum

L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 2

La corsia preferenziale per il governo
Montecitorio ha 70 giorni di tempo per approvare i Ddl che hanno la priorità: l'obiettivo è di frenare l'attuale abuso dei decreti legge

Leggi, così tramonta la «navetta»

Camera, iter con 14 varianti - Il Senato può intervenire se lo chiede un terzo dei suoi componenti

Gianni Trovati
ROMA

L'addio al bicameralismo perfetto che caratterizza il sistema parlamentare italiano modifica profondamente l'iter che secondo la riforma porterà le leggi in Gazzetta Ufficiale: nel quadro disegnato dal nuovo testo che sarà sottoposto al referendum del 4 dicembre si possono individuare 14 diverse strade, che nascono dalla fine della «funzione legislativa collettiva» prevista per Camera e Senato dall'attuale articolo 70 della Costituzione oppure adattano al nuovo contesto i meccanismi già in vigore oggi. Anche ora, infatti, il percorso può cambiare a seconda della tipologia del provvedimento, dal decreto legge alla legge costituzionale, oppure della materia, come accade per l'amnistia e l'indulto.

Con la riforma, ovviamente, la via principale del cammino passa solo dalla Camera, chiamata ad approvare senza "navetta" i disegni di legge. Il nuovo Senato, però, rimane in campo, perché riceve tutti i disegni di legge varati dalla Camera e può decidere di esaminarli, a patto che un terzo dei suoi componenti lo chieda entro 10 giorni. Se questo accade, a Palazzo Madama vengono dati 30 giorni per studiare la pratica ed eventualmente proporre modifiche, su cui la Camera si deve poi pronunciare in via definitiva. Se in discussione c'è la legge di bilancio, l'esame del Senato è "automatico", nel senso che ha bisogno di una richiesta esplicita, ma i giorni a disposizione per le proposte di correttivi scendono a 15. Il peso del Senato cresce poi quando il governo interviene su materie estranee alla propria competenza esclusiva per tutelare «l'interesse nazionale» o «l'unità giuridica o economica della Repubblica» (clausola di supremazia): in gioco, in questo caso, c'è l'autonomia territoriale, per cui se il Senato chiede modifiche a maggioranza assoluta dei componenti la Camera ha bisogno della stessa soglia per respingerle.

Sulla percentuale di leggi che in caso di vittoria del «sì» saranno effettivamente richiamate dal nuovo Senato è difficile fare previsioni fondate, perché in campo entrano variabili come la geografia politica dell'assemblea e il suo funzionamento reale. Nell'assetto costituzionale riformato, comunque, il Senato unirebbe al ruolo di garanzia tipico della seconda camera quello di rappresentanza delle autonomie, e da questo mix di funzioni dipende l'elenco delle materie che in base al nuovo articolo 70 rimarrebbero in carico a entrambi i rami del parlamento: la lista è lunga, comprende materie che spaziano dalle leggi costituzionali (sempre con la procedura rafforzata scritta nell'articolo 138) alle norme sulla partecipazione dell'Italia alle regole Ue, e si concentrano sui temi locali come l'ordinamento di Comuni e Città metropolitane e i rapporti con le Regioni. Temi di peso, che però occupano di solito una ristretta minoranza della produzione legislativa ordinaria.

L'altra novità chiave nei meccanismi riscritti dalla riforma riguarda le «corsie preferenziali» che possono essere imboccate da alcune leggi, ritenute urgenti dal governo per l'attuazione del suo programma oppure dalla Camera. Questo principio, pensato come antidoto ulteriore al rischio di tempi troppo lunghi nel percorso parlamentare, non può essere applicato alle materie che rimangono "bicamerali" e ad altri temi chiave come le leggi di bilancio, e blinda negli altri casi il calendario: se la priorità è riconosciuta, la Camera ha 70 giorni di tempo per pronunciarsi in via definitiva, prorogabili di altri 15 giorni se lo impone il passaggio in commissione e la complessità del provvedimento, e anche i tempi per l'eventuale richiamo da parte del Senato sono dimezzati (5 giorni per decidere l'esame e 15 per effettuarlo). Anche la Camera può mettere il timbro di urgenza sulle leggi: la dichiarazione va votata a maggioranza assoluta dei componenti, e i regolamenti fissano iter abbreviati per questi casi.

Nelle intenzioni della riforma, questi meccanismi possono abbassare la febbre dei decreti legge, il cui abuso rappresenta una dei colpi più evidenti ai principi bicamerali, utilizzato da tutti i governi degli ultimi anni. I decreti rimarrebbero anche nel nuovo scenario, ma con vincoli in più. Prima di tutto viene fissato in Costituzione il criterio del «contenuto specifico, omogeneo e attinente al titolo», oggi posto dalla giurisprudenza della Consulta come premessa indispensabile della «necessità e urgenza» che giustifica il decreto, e si specifica che le misure devono essere «di immediata applicazione». Anche sulla legge di conversione può intervenire il Senato, decidendolo entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera. In questo caso, la Camera ha 40 giorni per trasmettere il testo a Palazzo Madama, che deve deliberare le eventuali proposte di modifica in 10 giorni.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I nuovi 14 percorsi legislativi

Condizioni	Iter
MONOCAMERALISMO ORDINARIO GENERALE	
Tutte le leggi per cui la costituzione non prevede un iter specifico	Il Senato può chiedere in 30 gg modifiche a un Ddl approvato dalla Camera. La Camera si ponuncia in via definitiva
BICAMERALISMO PARITARIO	
Leggi costituzionali, tutela minoranza linguistiche, referendum, appartenenza dell'Italia alla Ue, ordinamento degli enti territoriali, elezione Senato	Leggi approvate nello stesso testo da Camera e Senato (per le leggi costituzionali resta l'iter rafforzato dell'art 138)
LEGGE DI BILANCIO	
Legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati ogni anno dal Governo.	I Ddl della Camera sono esaminati dal Senato, che può deliberare proposte di modifica entro 15 giorni
CLAUSOLA DI SUPREMAZIA	
Leggi dello Stato che intervengono in materie di competenza regionale	Se il Senato propone modifiche a maggioranza assoluta, la Camera può opporsi solo a maggioranza assoluta
DECRETI LEGGE	
Casi straordinari di necessità e urgenza	Il Senato può intervenire in 30 giorni dalla presentazione alla Camera. La Camera ha 40 giorni per trasmettere il testo al Senato (ha 10 giorni per fare proposte)
CORSIA PREFERENZIALE GOVERNO	
Ddl essenziale per programma di governo	Entro 70 giorni la Camera si pronuncia in via definitiva sul testo
CORSIA PREFERENZIALE CAMERE	
Disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza	La Camera può votare a maggioranza assoluta la dichiarazione di urgenza
LEGGE DI INIZIATIVA DELLE CAMERE	
Disegni di legge presentati da deputati o senatori	Il Senato, a maggioranza assoluta, può chiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge
LEGGI ELETTORALI	
Elezione dei membri di Camera e Senato	Un quarto dei deputati o un terzo dei senatori possono chiedere giudizio a Consulta
RICHIESTA NUOVO ESAME DA CAPO DELLO STATO	
Messaggio motivato alle Camere	Se la legge è nuovamente approvata, questa è promulgata; in caso di decreti legge, il termine per la conversione in legge è differito di 40 giorni
LEGGI DEFERITE A COMMISSIONI	
Leggi approvate direttamente in commissione	Casi stabiliti da regolamenti parlamentari
AMNISTIA E INDULTO	
Cancellazione di un reato o di una pena	Ok da due terzi dei componenti della Camera
STATO DI GUERRA	
Deliberazione dello stato di guerra	La Camera delibera a maggioranza assoluta
INIZIATIVA POPOLARE	
Proposta da almeno 150mila elettori	Garantita la discussione e la deliberazione

Il Sole 24 ORE

Borse in rialzo, faro sull'Opec Dow Jones oltre 19mila punti

«Nuove regole Ue per le banche»

Leggi, così tramonta la «navetta»

BEPPE DICE CHE LA NUOVA ETICHETTA È STUPENDA.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 23-11-2016
Pagina 1
Foglio 1

Monocameralismo per il 90% di leggi

di **Giorgio Santilli**

Un articolo della Costituzione, il 70, che passa da nove parole a 780 può essere considerato, più che una semplificazione, una complicazione. Ma il "cuore" della riforma è forte e semplifica: il 90% delle leggi sarà approvato dalla sola Camera.

Ragionamento analogo - complicazione e non semplificazione - si può fare per le 14 «varianti» di procedimenti legislativi.

Queste rappresentazioni non colgono, tuttavia, il cuore della riforma dell'articolo 70. Il cuore è che si abbandona il bicameralismo paritario che nel procedimento legislativo significa ricorso sistematico alla "navetta" per varare un testo perfettamente condiviso dalle due Camere. "Navetta" non è solo dilatazione dei tempi di approvazione, che pure resta il carattere fondamentale di un sistema inefficiente criticato nel tempo anche da molti esponenti del "No", ma anche maggiori difficoltà a trovare - in due Camere elette con sistemi elettorali diversi - maggioranze politiche coese che approvino leggi lineari e ben fatte. La qualità legislativa dipende da molti fattori politici - primo fra tutti la coesione della maggioranza - ma il bicameralismo paritario è un meccanismo che esalta fragilità e incoerenze delle maggioranze di governo. Per risposta, si largheggia con decreti e voti di fiducia.

La riforma affida le proposte di legge a un procedimento legislativo che, al cuore, prevede l'approvazione della sola Camera. Ci sono 13 varianti ma riguardano il modo in cui il Senato può rientrare in gioco, proponendo (e mai imponendo) modifiche. In sostanza, per la grande maggioranza delle leggi, siamo nel regime monocameralista.

La sola eccezione sostanziale a questa regola riguarda un gruppo di leggi tassativamente indicate dall'articolo 70 per cui resta in piedi il procedimento bicamerale "paritario". È questa la distanza sostanziale - per misurare l'efficienza dell'istituzione Parlamento - fra monocameralismo puro e bicameralismo imperfetto. Per inciso, questo elenco allungato a 14 tipologie di leggi è il prezzo pagato dalla ministra Boschi per portare a casa un successo politico storico: il sì del Senato al suo ridimensionamento. Quando si parla di future riforme in caso di vittoria del No si dovrebbe valutare la difficile ripetibilità di questo successo politico.

Resta il punto che più è lunga questa lista meno il nuovo monocameralismo legislativo è coerente ed efficiente. Crescono la possibilità di contenzioso fra le due Camere, che sarebbe la Consulta a giudicare. Due categorie, in particolare, sembrano più a rischio perché le definizioni sono più generiche: le leggi sulle «funzioni fondamentali» di Comuni e Città metropolitane e la legge che stabilisce «le norme generali le forme, i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche della Ue».

Ma quanto pesano queste categorie di leggi sul totale? È una domanda fondamentale per esprimere un giudizio di efficienza sul nuovo modello. Due studi dicono che questa area - di rallentamento, garanzia e potenziale conflitto - è limitata. Il primo è stato reso noto dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Andrea Mazziotti, che prende in esame leggi e disegni di legge approvate almeno da un ramo del Parlamento: su 260 proposte di legge ordinarie solo 7 sarebbero state approvate con procedimento bicamerale, quindi il 4%. Un altro lavoro, presentato alla Sapienza da Maria Teresa Nunziata, dettaglia tutte le leggi approvate dal 2013 a oggi e inserisce fra quelle che sarebbero state approvate con procedimento bicamerale paritario solo il 2,8% del totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

Borse in rialzo, faro sull'Opec Dow Jones oltre 19mila punti

«Nuove regole Ue per le banche»

Verso il referendum

Leggi, così tramonta la «navetta»

BEPPE DICE CHE LA NUOVA ETICHETTA È STUPENDA.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 24-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

VERSO IL REFERENDUM | 3
L'INCHIESTA | I CONTENUTI

Così sarà formato il Senato dei 100

Dopo 70 anni il Senato della Repubblica, se il 4 dicembre gli italiani decideranno di promuovere la riforma costituzionale, si appresta a cambiare completamente volto. A cominciare dalla composizione.

Emilia Patta ▸ pagina 21

L'«ELEZIONE» DEI SENATORI
La Camera alta sarà non elettiva, ma i senatori saranno eletti dai Consigli regionali «in conformità alle scelte espresse dagli elettori»

Verso il referendum
L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 3

Le prerogative
I nuovi senatori non percepiranno un'indennità propria ma manterranno l'immunità parlamentare

Nel nuovo Senato solo 100 seggi

Vi siederanno 74 consiglieri, 21 sindaci e 5 senatori nominati dal Capo dello Stato

di **Emilia Patta**

Dopo 70 anni il Senato della Repubblica, se il 4 dicembre gli italiani decideranno di promuovere la riforma costituzionale, si appresta a cambiare completamente volto. A cominciare dalla composizione. A Palazzo Madama siederanno 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali - 74 consiglieri regionali eletti dai singoli Consigli regionali e 21 sindaci anch'essi eletti ognuno dal proprio Consiglio regionale di riferimento - e da cinque senatori che possono essere nominati dal presidente della Repubblica con mandato settennale. Essendo i nuovi senatori già consiglieri regionali o sindaci non percepiranno alcuna indennità propria, contribuendo anche per questa via al contenimento dei costi della politica citato anche nella scheda del quesito referendario. I senatori passeranno dunque da 315 a 95 (oltre a quelli di nomina presidenziale). La nuova Costituzione fa esplicito riferimento al «metodo proporzionale» con il quale i Consigli regionali dovranno eleggere i consiglieri-senatori al proprio interno. E questo vuole dire che, di norma, della delegazione regionale faranno parte anche uno o più consiglieri di opposizione. A garanzia delle opposizioni è stato poi evitato di prevedere la presenza automatica dei governatori nel Senato delle Autonomie, dal momento che attualmente a capo delle Regioni siedono quasi tutti esponenti del centrosinistra. Ma è facile immaginare che alla prova dei fatti la maggior parte dei governatori sceglierà di farsi eleggere senatore in modo da accrescere il proprio peso politico.

Il Senato delle Autonomie sarà dunque non elettivo, come fortemente voluto da Matteo Renzi, nel senso che l'elezione sarà formalmente di secondo grado. Tuttavia il Senato "non eletto" è stato fin dall'inizio dell'iter della riforma fortemente osteggiato non solo dalle opposizioni ma anche dalla minoranza interna al partito del premier. La soluzione trovata in Senato in seconda lettura nel settembre del 2015 ha infine fatto in modo che tutto il gruppo democratico, compresi i "dissidenti" bersaniani, votasse compatto per la riforma. Eccola, la soluzione: nel testo della nuova Costituzione è scritto che i senatori saranno eletti dai Consigli regionali «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi».

Le modalità secondo le quali avverrà questa "scelta" saranno disciplinate da una legge ordinaria, ma il Pd ha già assunto come sua proposta da sottoporre al Parlamento quella dei suoi senatori Federico Fornaro e Vannino Chiti (curiosamente il primo è schierato per il No al referendum mentre il secondo per il Sì). Nel Ddl Fornaro-Chiti si prevedono addirittura appositi collegi e conseguenzialmente due schede per ogni elettore: una per il rinnovo dei Consigli regionali e una per la scelta dei senatori attribuiti alla Regione. In particolare, il territorio della Regione viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere: in ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista regionale, sul modello del sistema elettorale del Senato fino al 1992. Sulla base delle scelte espresse dagli elettori si definirà una graduatoria regionale e si attribuiranno - con il sistema proporzionale - i seggi eventualmente spettanti a ogni lista regionale; successivamente si stilerà la graduatoria interna di ogni lista regionale sulla base dei risultati ottenuti nei collegi. Il Consiglio regionale, quindi, eleggerà i senatori-consiglieri prendendo atto dell'espressione degli elettori. Un po' come accade negli Stati Uniti, dove i delegati eletti nei vari Stati "ratificano" la scelta del Presidente fatta dagli elettori. Si tratta di una soluzione originale che tiene insieme l'elezione formale di secondo grado del Senato delle Autonomie con la richiesta dell'opinione pubblica di poter partecipare direttamente all'elezione dei propri rappresentanti nelle istituzioni. Un po' come accade negli Stati Uniti, dove i delegati eletti nei vari Stati "ratificano" la scelta del Presidente fatta dagli elettori.

Un'altra questione molto dibattuta durante l'iter parlamentare della riforma, e spesso usata come argomentazione contro dai sostenitori del No, è la questione dell'immunità parlamentare di cui godono i consiglieri-senatori a differenza dei consiglieri semplici (l'articolo 68 non è stato modificato). Tanto che lo stesso Renzi è stato tentato di toglierla, sapendo quanto l'istituto dell'immunità sia inviso all'opinione pubblica. Ma, come abbiamo visto nelle precedenti tappe del nostro viaggio attraverso la riforma, al Senato delle Autonomie restano importanti poteri legislativi: dalle leggi di modifica costituzionale alla partecipazione in seduta comune all'elezione del Capo dello Stato. Togliere l'immunità ai senatori e mantenerla ai deputati sarebbe stata una incongruenza. Va comunque ricordato che l'istituto dell'immunità è molto cambiato dai tempi della Prima Repubblica, quando occorreva l'autorizzazione del Parlamento anche per aprire un'indagine. Ora, dopo la riscrittura del 93, l'immunità è rimasta solo per le misure cautelari, fermo restando l'arresto in flagranza e in presenza di una condanna passata in giudicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza puntata
Le precedenti puntate sono state pubblicate ieri e il 22 novembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La composizione del nuovo Senato

I SEGGI

Il Senato dei cento
L'attuale Senato con 315 seggi (esclusi i senatori a vita di nomina presidenziale e i senatori a vita ex presidenti della Repubblica) verrà sostituito da un Senato con cento membri

I 74 consiglieri senatori
La parte numericamente più consistente del nuovo Senato sarà costituita dai 74 consiglieri regionali eletti dai 19 consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano. La ripartizione dei seggi tra i vari enti è effettuato in base alla popolazione

I 21 sindaci
Ogni regione e provincia autonoma dovrà eleggere, oltre ai consiglieri-senatori, anche un sindaco del proprio territorio che andrà a Palazzo Madama

I 5 senatori di nomina presidenziale
Il capo dello Stato potrà nominare, per i loro «altissimi meriti», 5 senatori che dureranno in carica 7 anni e non potranno essere rinominati

Senatori a vita
Non ci saranno più i senatori a vita nominati dal capo dello Stato (ad eccezione di quelli già ora in carica). Solo gli ex presidenti della Repubblica saranno senatori a vita

LA LEGGE ELETTORALE

Fine dell'elezione diretta
Il nuovo Senato, dal punto di vista formale, non sarà più eletto direttamente dai cittadini, come avviene oggi

Il metodo proporzionale
La nuova Costituzione fa esplicito riferimento al «metodo proporzionale»» con il quale i Consiglieri regionali dovranno eleggere i consiglieri-senatori al proprio interno. Di norma, quindi, saranno eletti uno o più consiglieri di opposizione

Garanzia per la «scelta» degli elettori
Tuttavia, la nuova Costituzione prevede che i senatori siano nominati dai consiglieri regionali «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» alle elezioni regionali

La proposta Fornaro-Chiti
La «scelta» degli elettori dovrà essere garantita con una legge ordinaria. Il Pd ha già assunto come propria la proposta Fornaro-Chiti: il territorio regionale è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere. Una volta definito con metodo proporzionale i seggi spettanti a ogni lista, i consiglieri regionali sceglieranno i consiglieri-senatori in base ai voti dei cittadini ottenuti dai candidati nei singoli collegi

L'IMMUNITÀ

Garanzia per i nuovi senatori
Anche i nuovi senatori godranno dell'immunità parlamentare di cui godono (e godranno) i membri della Camera dei deputati e che tutela gli attuali senatori

Tutele per sindaci e consiglieri-senatori
Con la nuova costituzione consiglieri-senatori e i sindaci-senatori avranno maggiori tutele rispetto ai consiglieri e ai sindaci semplici. Tanto che lo stesso premier Renzi è stato tentato di togliere l'immunità per i nuovi senatori, sapendo quanto l'istituto dell'immunità sia inviso all'opinione pubblica.

Stesso trattamento per nuovi senatori e deputati
Ma togliere l'immunità ai senatori e mantenerla ai deputati sarebbe stata una incongruenza. Al Senato, infatti, restano importanti poteri legislativi: dalle leggi di modifica costituzionale alla partecipazione in seduta comune all'elezione del presidente della Repubblica. Tuttavia l'istituto dell'immunità è molto attenuato dai tempi della Prima Repubblica, quando occorreva l'autorizzazione della Camera di appartenenza anche per aprire un'indagine.

Il Sole 24 ORE

Londra, Brexit costa 70 miliardi Crescita ridotta, sale il debito

Banche, l'Europa riscrive le regole

Generali conferma i target, più dividendi

PANFRAI

Verso il referendum

Nel nuovo Senato solo 100 seggi

«Saranno i cittadini a scegliere chi andrà a Palazzo Madama»

«Tre norme inconciliabili per la riforma del Senato»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 24-11-2016
Pagina 1
Foglio 1

OSSERVATORIO di **Roberto D'Alimonte**

Un'elezione di fatto «diretta»

È elezione diretta o elezione indiretta? Come saranno scelti i 74 consiglieri regionali e i 21 sindaci che andranno a comporre il nuovo Senato, se la riforma costituzionale verrà approvata il 4 dicembre? Poche questioni hanno suscitato tante polemiche come questa. Polemiche alimentate da una scarsa conoscenza dei fatti o da letture capziose e pretestuose di quanto è scritto nel testo della riforma costituzionale.

E a proposito di fatti, anche in questo caso, merita partire da quanto succede in Europa. Dei 28 paesi della Ue 15 non hanno una seconda camera. Sono sistemi monocamerali. Nei tredici paesi bicamerali solo in 4 casi la seconda camera è eletta direttamente dai cittadini: sono Italia, Romania, Polonia, Repubblica ceca. In Spagna vige un sistema misto. Alla luce di questi fatti sembra difficile affermare che qualità della democrazia ed elezione diretta dei senatori siano correlate. E invece quante volte si sente dire da noi che l'elezione indiretta dei senatori è un attentato alla sovranità popolare? Ma il bello è che i futuri senatori italiani saranno in ogni caso eletti dai cittadini.

Secondo la proposta iniziale del governo i 95 senatori avrebbero dovuto essere eletti dai consigli regionali e dalle due province autonome di Trento e Bolzano. Poi all'ultimo momento si è raggiunto un compromesso per cui la decisione finale sui futuri senatori spetterà formalmente ai consigli regionali, ma dovrà essere presa «in conformità alle scelte espresse dagli elettori». Per quanto questa espressione sia stata collocata in un punto infelice nel testo della riforma, il senso è chiaro: saranno gli elettori a scegliere i consiglieri-senatori, mentre il consiglio regionale avrà un ruolo di ratifica. Dunque, si tratterà a tutti gli effetti di una elezione diretta. Le possibili modalità di questa elezione sono state chiarite in una proposta Chiti-Fornaro che troviamo molto ragionevole e che è stata fatta propria dal Pd. I futuri senatori saranno eletti in collegi uninominali pari al numero di seggi assegnati a ciascuna regione/provincia autonoma. Gli elettori avranno una scheda per eleggere i consiglieri non senatori e un'altra per eleggere i consiglieri-senatori. Quanto ai sindaci il Consiglio delle autonomie locali – organo che riunisce i rappresentanti degli enti locali – proporrà al consiglio regionale una terna di sindaci tra cui il consiglio sceglierà il sindaco-senatore.

Questo è il modello previsto dalla riforma. Si poteva puntare su una composizione e una elezione diversa del nostro Senato? Certamente. Ma non esistono modelli ideali. Ogni scelta ha costi e benefici. Si prenda il caso del Bundesrat tedesco, un modello apprezzato da molti critici della riforma. I suoi membri sono scelti direttamente dai governi regionali e non dai cittadini e rappresentano la maggioranza al governo del *Land* senza nessuno spazio per i partiti di opposizione. Cosa avrebbero detto i difensori della rappresentatività delle istituzioni? Il modello scelto da Renzi è diverso perché si è partiti dall'idea di un Senato in cui anche le opposizioni fossero rappresentate, quindi eletto con metodo proporzionale.

Certo, anche questo modello non è esente da difetti. Novantacinque senatori divisi tra 19 regioni e due province autonome sono pochi per assicurare un buon livello di proporzionalità. Infatti, come si vede nella tabella in pagina, nel nuovo Senato ci saranno 8 regioni e due province autonome che avranno un solo consigliere regionale e un sindaco. Va da sé che in questi casi non sarà possibile assicurare una rappresentanza proporzionale. Il principio sarebbe violato nel caso che la maggioranza al governo nella regione si accaparrasse entrambi i seggi. Ma non sarebbe rispettato nemmeno se uno dei seggi fosse assegnato a uno dei partiti di opposizione. Questa ultima soluzione sarebbe migliore, ma ci vorrà la legge per stabilirne l'obbligo. Non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Non si può avere un Senato con pochi membri e il pieno rispetto del principio proporzionale. Sono due obiettivi contraddittori.

Su questo punto, come su altri aspetti del funzionamento del nuovo senato, si troveranno dei compromessi ragionevoli che sarà l'esperienza pratica a suggerire. Questo vale, per esempio, per quanto riguarda organizzazione dei lavori, rapporti tra le due camere, ruolo dei due presidenti. Col tempo molte delle questioni che oggi suscitano perplessità verranno risolte pragmaticamente. E alla fine avremo un Senato che troverà la sua giusta collocazione all'interno del nuovo modello di governo disegnato dalla riforma.

La distribuzione dei senatori

Regione	Consiglieri regionali	Sindaci	Totale
Lombardia	13	1	14
Campania	8	1	9
Lazio	7	1	8
Piemonte	6	1	7
Veneto	6	1	7
Sicilia	6	1	7
Emilia Romagna	5	1	6
Puglia	5	1	6
Toscana	4	1	5
Calabria	2	1	3
Sardegna	2	1	3
Valle d'Aosta	1	1	2
Liguria	1	1	2
Prov. Bolzano	1	1	2
Prov. Trento	1	1	2
Friuli V.G.	1	1	2
Umbria	1	1	2
Marche	1	1	2
Abruzzo	1	1	2
Molise	1	1	2
Basilicata	1	1	2
Italia	74	21	95

Fonte: Cise.luiss.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 25-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Verso il referendum

L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 4

I limiti temporali
Le leggi prioritarie potranno essere approvate entro 70 giorni e comunque non oltre il limite massimo di 85

Arriva la legge con «data certa»

Il governo può chiedere una corsia preferenziale per i Ddl necessari ad attuare il programma

ROMA

La riforma costituzionale incide profondamente nel rapporto tra Governo e Parlamento così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. E non solo per la fine del bicameralismo paritario. Sono 2, in particolare, le novità introdotte dal ddl Boschi che evidenziano il nuovo corso: la possibilità per il Governo di veder approvati entro una «data certa» provvedimenti ritenuti essenziali per l'attuazione del suo programma e i limiti imposti alla decretazione d'urgenza. La ratio è quella di offrire contemporaneamente uno strumento legislativo per facilitare l'azione dell'esecutivo e allo stesso tempo di ridurre però il ricorso ai decreti legge da parte del governo.

Le novità introdotte dalla riforma sulla decretazione d'urgenza non sono in contrasto con il dettato originario della Carta del '48, quanto con l'abuso che nel corso dei decenni ne è stato fatto dai governi e dal Parlamento soprattutto in fase di conversione in legge, che hanno prodotto provvedimenti incoerenti, disomogenei e con disposizioni che difficilmente potevano anche solo lambire il requisito della necessità e urgenza previsto dall'articolo 77. Una violazione che è stata più volte censurata dalla Corte costituzionale e alla quale il legislatore ha tentato di porre rimedio con la legge 400 del 1988, finalizzata proprio a limitare l'abuso e l'uso improprio della decretazone d'urgenza. Ma queste prescrizioni, essendo previste da una legge ordinaria, sono state in molte occasioni disattese. La riforma interviene ora costituzionalizzando quei limiti. In particolare l'ultimo comma del nuovo articolo 77 stabilisce che «nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto». È stato inoltre confermato anche il divieto (sempre introdotto dalla legge del 1988) di reiterare con decreto disposizioni già adottate con decreti non convertiti in legge. L'intenzione è dunque quella di limitare la produzione dei decreti da parte dell'esecutivo.

Allo stesso tempo però al governo viene attribuita la possibilità di ricorrere, (articolo 72, comma 7) al «procedimento legislativo a data certa», che consente all'esecutivo di chiedere alla Camera di deliberare, entro cinque giorni, che un disegno di legge indicato come «essenziale per l'attuazione del programma di governo» sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e quindi sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera stessa entro 70 giorni dalla deliberazione. Anche in questo caso il provvedimento, dopo l'approvazione verrà trasmesso al Senato. Ma mentre solitamente Palazzo Madama ha 10 giorni di tempo per decidere se intervenire con proposte di modifica e 30 giorni per formulare gli eventuali emendamenti, nel caso dell'adozione del procedimento a data certa questi termini si dimezzano e dunque il Senato dovrà presentare le sue proposte non oltre 15 giorni. In ogni caso, e sempre a garanzia della celerità del procedimento, il termine finale per l'approvazione definitiva non potrà essere differito per più di quindici giorni, «in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge». Questo significa che un provvedimento ritenuto decisivo per l'attuazione del programma di governo dovrà essere approvato entro 70 giorni e comunque non oltre gli 85. In sostanza nelle intenzioni dei riformatori, il procedimento a data certa - consentendo al governo di poter usufruire di una corsia preferenziale per i disegni di legge ritenuti «essenziali» - dovrebbe essere alternativo alla decretazione d'urgenza e, quindi, dovrebbe contribuire a ridurre ulteriormente il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Per il fronte del No, il procedimento a data certa rappresenta invece uno degli elementi che confermano la scelta di esautorare il Parlamento dal suo ruolo, consegnando nelle mani del Governo anche l'agenda parlamentare. A questa accusa i sostenitori del sì replicano ricordando che in ogni caso sarà il Parlamento, a decidere autonomamente sul provvedimento che potrà essere emendato.

Nel nuovo rapporto tra governo e Parlamento merita certamente una menzione l'introduzione dello statuto delle opposizioni previsto dall'articolo 64 e finalizzato a garantire i diritti delle minoranze. Una previsione che però non ha trovato consensi tra i critici della riforma, in quanto è stato sottolineato che a disciplinare lo statuto sarà la maggioranza assoluta della Camera che è di appannaggio esclusivo del governo grazie all'Italicum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarta puntata
Le precedenti puntate sono state pubblicate il 22 novembre, il 20 novembre e ieri

LIMITI AI DECRETI
Il nuovo articolo 77 stabilisce che, in sede di conversione, non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Gli articoli 72 e 77

GOVERNO-PARLAMENTO

L'intervento del Governo sul Parlamento
Un disegno di legge può essere rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto

La richiesta di corsia preferenziale
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Voto a scadenza certa
Sulle leggi non bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata (70 o 85 giorni). Ciò dovrebbe permettere all'esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al ricorso a decreti legge

Il passaggio al Senato
Anche in questo caso il Ddl, dopo l'approvazione alla Camera verrà trasmesso al Senato. Ma mentre solitamente Palazzo Madama ha 10 giorni di per decidere se intervenire con proposte di modifica e 30 giorni per formulare gli eventuali emendamenti, nel caso dell'adozione dell'iter a data certa questi termini si dimezzano e dunque il Senato dovrà presentare le sue proposte non oltre 15 giorni. In ogni caso, e sempre a garanzia della celerità del procedimento, il termine finale per l'approvazione definitiva non potrà essere differito per più di 15 giorni, «in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge»

FRENO AI DECRETI

La decretazione d'urgenza
La decretazione d'urgenza è prevista all'articolo 77 della Costituzione: si tratta della possibilità per il Governo di emanare provvedimenti con immediata ma provvisoria forza di legge che troppo spesso sono divenuti, soprattutto in fase di conversione, contenitori di disposizioni poco coerenti tra loro

I rimedi
Questa violazione che è stata più volte censurata dalla Corte costituzionale e alla quale il legislatore ha tentato di porre rimedio con la legge 400 del 1988, finalizzata proprio a limitare l'abuso e l'uso improprio della decretazione d'urgenza. Ma queste prescrizioni essendo previste da una legge ordinaria sono state in molte occasioni disattese

Le nuove disposizioni
La riforma interviene ora costituzionalizzando quei limiti. In particolare l'ultimo comma del nuovo articolo 77: «nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 25-11-2016
Pagina 1
Foglio 1

OSSERVATORIO

di **Roberto D'Alimonte**

Governi più efficienti e responsabili

Un governo debole ma prepotente. In questo modo è stata descritta la posizione del governo italiano nei confronti del Parlamento. La debolezza dell'istituzione governo è una delle caratteristiche del modello di democrazia disegnato dalla Costituzione del 1947.

Un modello imperniato da una parte sulla paura del tiranno e dell'uomo solo al comando; dall'altra dalla paura che, in un paese profondamente diviso come era l'Italia di allora, una parte politica potesse acquisire una posizione troppo dominante. Dalla combinazione di queste paure è disceso un modello fondato sulla frammentazione dei poteri. La centralità del parlamento e la corrispondente debolezza del governo sono elementi di questo modello. Il risultato è stato un sistema politico in cui le opposizioni, e in particolare quella social-comunista, hanno partecipato sistematicamente alla formazione delle leggi in un rapporto di scambio continuo con la Democrazia cristiana.

Sopravvivere senza governare è il titolo di un bel libro scritto negli anni della Prima Repubblica che descriveva un modello di democrazia polarizzata e allo stesso tempo consociativa. Allora quel modello ha svolto una funzione positiva di integrazione nel sistema di quei partiti che erano formalmente esclusi dal governo del paese. Ma allo stesso tempo ha deresponsabilizzato chi governava e non aveva gli strumenti per farlo efficacemente. L'abnorme crescita del debito pubblico si deve anche a questo fattore.

L'ANOMALIA

L'uso distorto di decreti e voti di fiducia è servito a compensare la debolezza rispetto alle Camere

Oggi le condizioni che giustificavano il consociativismo di quegli anni non esistono più. Oggi occorre governare per sopravvivere. È questo uno degli obiettivi principali della riforma costituzionale. E uno degli strumenti per perseguirlo è il rafforzamento - molto relativo - del governo in parlamento. Non è che negli anni della Seconda Repubblica nulla sia cambiato. Di fronte alle sfide – a volte drammatiche - che i vari esecutivi a partire dal 1992 hanno dovuto affrontare il governo è diventato prepotente. È passato da una posizione di debolezza ad una di forza attraverso l'uso distorto di decreti legge e voti di fiducia. Senza poter disporre di strumenti normali per vedere approvati in tempi certi i suoi provvedimenti ha fatto ricorso a strumenti eccezionali previsti dalla Costituzione per soddisfare altre esigenze. Questo è particolarmente vero per i decreti leggi la cui crescita esponenziale è l'indicatore più chiaro della necessità di modificare il rapporto tra governo e parlamento. Nella intenzione dei costituenti i decreti dovevano essere lo strumento che il governo avrebbe dovuto utilizzare solo «in casi straordinari di necessità e urgenza». È stato così nelle prime legislature, ma a partire dagli anni settanta essi sono stati utilizzati sempre di più e in maniera sempre più prepotente. È così che il governo ha forzato sistematicamente la programmazione dei lavori parlamentari.

La riforma tende - timidamente - a correggere questa situazione. Infatti, l'articolo 70 dice «il governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione». In termini più semplici, questa norma prevede una sorta di corsia privilegiata per i provvedimenti del governo. Si tratta di quel «voto a data certa» criticato da tutti coloro che sono ossessivamente ancorati all'idea della centralità del parlamento e vedono in questo strumento un altro tassello di una fantomatica deriva autoritaria. L'irragionevolezza di un simile timore sta nel fatto che non sarà il governo a decidere unilateralmente su questa accelerazione del processo legislativo. Infatti la decisione se aderire o meno alla sua richiesta spetterà comunque alla camera. A fronte di questa possibilità che la riforma concede al governo sta una disciplina più severa dell'uso dei decreti legge. Per esempio, non sarà più possibile utilizzare i "decreti omnibus". Infatti i provvedimenti di urgenza dovranno avere un contenuto «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Né si potrà più proporre, al momento della conversione dei decreti, emendamenti che non hanno nulla a che vedere con il loro oggetto e la loro finalità. E così via.

In conclusione, grazie al voto a data certa, l'uso dei decreti legge e dei voti di fiducia dovrebbe essere riportato dentro un quadro di rapporti più funzionale in cui le responsabilità del governo e quelle del parlamento sono più nettamente distinte. E proprio questo è uno degli obiettivi complessivi della riforma: favorire la creazione di governi più efficienti ma anche più responsabili. È un passo verso un modello di democrazia in cui il potere è un pochino meno disperso e un pochino più concentrato. A questo servono il superamento del bicameralismo e il rafforzamento della capacità decisionale del governo. La dispersione del potere è servita in passato a consolidare le istituzioni democratiche in una fase difficile della nostra storia. Oggi serve solo a perpetuare rendite di posizione legate alla presenza di troppi poteri di veto che alimentano immobilismo e irresponsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

1,7

Decreti al mese

Da quando è in carica (22 febbraio 2014) il Governo Renzi ha deliberato in media 1,7 decreti legge al mese. Un numero inferiore a quelli dei due esecutivi precedenti, quello di Enrico Letta (2,6) e Mario Monti (2,4)

14%

Il peso percentuale

Su 384 provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri del Governo Renzi, 55 (pari al 14%) sono stati decreti; i decreti legislativi (187) rappresentano quasi la metà (49%), mentre i disegni di legge sono stati 142 (pari al 37%)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 26-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 4

VERSO IL REFERENDUM | 5
L'INCHIESTA | I CONTENUTI

Stato-Regioni, competenze divise

Addio alle materie concorrenti Stato-Regioni. La riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum il 4 dicembre separa nettamente le competenze dello Stato, cui tornano energia e infrastrutture, e quelle delle Regioni.

Emilia Patta ▸ pagina 7

Verso il referendum
L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 5

Federalismo differenziato
Rafforzato il federalismo differenziato: le regioni virtuose possono chiedere l'ampliamento delle proprie competenze

Energia e infrastrutture tornano allo Stato

Riscritto il Titolo V: addio materie concorrenti, centralizzate una ventina di funzioni cruciali per lo sviluppo

di **Emilia Patta**

Oscurata dal tema più politico dell'abolizione del Senato elettivo e del conseguente superamento del bicameralismo perfetto, la riforma del Titolo V della Costituzione è altrettanto importante della riforma del Senato e - se il 4 dicembre vincerà il Sì al referendum confermativo del Ddl Boschi - avrà un impatto diretto su imprese e cittadini. Più che di una riforma si tratta in questo caso di una contro-riforma, dal momento che raddrizza «l'albero storto» (l'espressione fu usata allora da Giulio Tremonti) del federalismo all'italiana. Quello varato in fretta e furia dal centrosinistra nel 2001 nel tentativo di strappare la "bandiera" alla Lega Nord in crescita. Tentativo com'è noto non riuscito, dal momento che il candidato premier Francesco Rutelli fu sconfitto da Silvio Berlusconi. Ma per via dell'introduzione nell'articolo 117 della Costituzione di un elenco di «materie di competenza concorrente» tra Stato e Regioni, quella riforma ha contribuito a trasformare i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni nel maggior numero di cause che la Corte costituzionale ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

L'albero infine è stato raddrizzato - anche se restano zone oscure - proprio a partire dalla scelta di cancellare del tutto l'elenco di materie concorrenti tra Stato e Regioni. Già questo, di per sé, dovrebbe ridurre fortemente il contenzioso tra Stato e Regioni di fronte alla Consulta. Certo, i conflitti ci saranno lo stesso anche con la nuova riforma, perché nessun elenco di materie per quanto preciso potrà mai eliminarli e anche perché allo Stato per alcune materie è tornata la competenza generale lasciando alle Regioni l'"organizzazione" sul territorio. Due esempi: se torna allo Stato l'ordinamento delle professioni, l'organizzazione della formazione professionale resta alle Regioni; se torna allo Stato la competenza sulle disposizioni generali e comuni sul turismo, alle Regioni resta la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo. Tuttavia con l'istituzione di un Senato delle Autonomie che avrà prevalentemente funzioni di controllo e coordinamento tra i diversi livelli di legislazione (europea, statale e regionale) si iniettano in un certo senso gli anticorpi: il nuovo Senato, libero dai vincoli di fiducia con il governo, è il luogo politico deputato a dirimere preventivamente le possibili controversie.

Oltre ad investire la Corte di un ruolo improprio, il contenzioso tra Stato e Regioni ha contribuito in questi anni a rendere incerte regole e tempi per imprese e cittadini intenzionati a fare scelte economiche. In questo senso è positivo il ritorno in capo allo Stato, come competenza esclusiva, di una ventina di materie strategiche per lo sviluppo economico del Paese: dalle «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione» al «trasporto e distribuzione dell'energia». Una risistemazione da cui potrà trarre vantaggio tutta l'economia, dal momento che sono stati riportati alla competenza statale anche temi trasversali come le «politiche attive del lavoro», o la «tutela e la sicurezza del lavoro», la cui declinazione federalista in questi anni ha costretto spesso le imprese più grandi, presenti in più regioni, a districarsi tra decine di regole territoriali diverse per i contratti di formazione, gli apprendistati e le altre forme di inserimento professionale.

Inoltre, e questo incide direttamente sulla vita dei cittadini, la riforma specifica che è di competenza statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e le «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare». Qui l'intenzione del legislatore è quella di meglio tutelare, in tutto il territorio nazionale, diritti essenziali di cittadinanza come la salute e il lavoro attraverso norme generali e indicatori di costo e di fabbisogno.

La ri-centralizzazione che disegna la riforma Boschi è sottolineata anche dalla cosiddetta clausola di supremazia dello Stato, laddove si stabilisce che «su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Di contro viene rafforzato l'attuale articolo 116 sul federalismo differenziato: ossia le Regioni più virtuose dal punto di vista dei conti pubblici (la condizione è l'equilibrio del bilancio) possono chiedere allo Stato l'ampliamento delle proprie competenze in determinate materie (politiche sociali, politiche attive del lavoro, formazione professionale, ambiente). Un federalismo flessibile, insomma: da una parte il governo interviene dove c'è inefficienza, dall'altra lascia spazio dove c'è efficienza e i servizi funzionano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quinta puntata
Le precedenti puntate sono state pubblicate il 22, 23, 24 e 25 novembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Riportati alla competenza statale temi come le politiche attive del lavoro che hanno costretto le imprese presenti in più regioni a fare i conti con decine di regole

I nuovi rapporti tra Stato e Regioni

NO MATERIE CONCORRENTI

Separate le competenze tra Stato e Regioni
La riforma della Costituzione del 2001 aveva suddiviso le competenze legislative di Stato e Regioni in tre aree: le materie di competenza esclusiva dello Stato, quelle di competenza concorrente (lo Stato stabilisce i princìpi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio) e quelle di competenza esclusiva delle Regioni.

Il nodo del contenzioso
Dal 2001 a oggi, la natura mista Stato-Regioni delle materie concorrenti ha determinato l'esplosione del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, per sciogliere l'incertezza in merito alla competenza su una specifica materia

Eliminate le materie concorrenti
La riforma costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre punta a risolvere il problema del contenzioso abrogando il comma della Costituzione che prevede le materie concorrenti. Allo stesso tempo, non ci si limita a dire che alle Regioni spettano le materie non riservate allo Stato, ma si indica nel dettaglio le materie di specifica competenza regionale

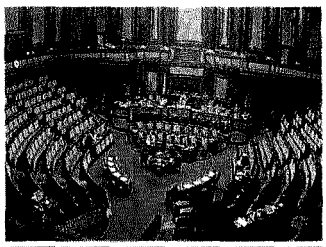

NUOVI POTERI DELLO STATO

Dalla politica estera alla difesa, fino alla moneta
La riforma della costituzione mantiene per lo Stato tutti i poteri esclusivi già oggi previsti, come legislazione nella politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa e forze armate, moneta, tutela del risparmio e della concorrenza, ordine pubblico, giurisdizione e norme processuali, leggi elettorali di organi dello Stato e referendum

I nuovi poteri dello Stato
Eliminate le materie concorrenti, queste ultime vengono quasi tutte riassorbite nelle competenze esclusive dello Stato, a partire dalle «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione» e il «trasporto e distribuzione dell'energia». Sono riportati alla competenza statale anche temi trasversali come le «politiche attive del lavoro», o la «tutela e la sicurezza del lavoro»

I nuovi poteri delle Regioni
Per le Regioni, a differenza di quanto avviene oggi, i poteri legislativi sono elencati in dettaglio, come la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, promozione dello sviluppo economico locale, organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale

FEDERALISMO FLESSIBILE

Più poteri per le Regioni con i conti in ordine
Alle Regioni che hanno i conti in ordine, con un equilibrio tra le entrate e le spese, possono essere attribuite ulteriori forme di autonomia nelle seguenti materie: organizzazione del giudice di pace, politiche sociali, politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale, commercio con l'estero, governo del territorio. La legge dello Stato che delega i poteri, anche su richiesta delle Regioni, sentiti gli enti locali, è approvata da entrambe le Camere sulla base di una intesa tra lo Stato e la Regione interessata

La clausola di supremazia
Con la nuova riforma costituzionale, tuttavia, il potere legislativo tra Stato e Regioni non è suddiviso in maniera definitiva: lo Stato può ricorrere, in circostanze specifiche, alla «clausola di supremazia». Su proposta del Governo, cioè, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, o l'interesse nazionale. La legge è approvata dalla Camera, ma se il nuovo Senato delle autonomie propone una modifica a maggioranza assoluta, la Camera può opporsi solo a maggioranza assoluta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 26-11-2016
Pagina 1
Foglio 3 / 4

PERCHÉ SÌ | Giorgio Tonini | Presidente commissione Bilancio al Senato (Pd)

«Regole certe e più semplici, ridotte le sovrapposizioni»

Pd. Giorgio Tonini

Senatore Tonini, il riassetto del Titolo V comporta di per sé un giudizio negativo sulla riforma voluta nel 2001 dal centrosinistra. Fu un errore?

Più che altro, a causa del fallimento della bicamerale D'Alema, quella del 2001 fu una riforma incompiuta. Al rafforzamento delle competenze legislative delle Regioni, e in particolare alla creazione di una vasta area di competenze concorrenti, che presupponevano una "leale collaborazione" tra livelli legislativi, non si potè accompagnare la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie, come invece era previsto, ad esempio, nel programma dell'Ulivo. Il risultato è stato un pesante sovrapporsi di competenze, che ha complicato la vita dei cittadini e delle imprese e ha prodotto un abnorme contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, che si è trasformata da tribunale di ultima istanza in camera di compensazione ordinaria. A questa situazione si è finalmente posto rimedio con una riforma attesa da anni e ora al vaglio del popolo.

Quali vantaggi per l'economia dal ritorno allo stato di alcune competenze strategiche come infrastrutture ed energia? E per i cittadini?

Per un verso avremo una maggiore certezza e semplicità delle regole essenziali rispetto a temi di rilievo strategico per lo sviluppo e la stessa sicurezza del Paese come le grandi infrastrutture, l'assetto del territorio o le politiche energetiche nazionali. Con tutti i benefici che questo comporta anche per la vita quotidiana delle imprese, che avranno un quadro normativo certo. Per altro verso saranno meglio tutelati, in tutto il territorio nazionale, diritti essenziali di cittadinanza come la salute e il lavoro attraverso norme generali e indicatori di costo e di fabbisogno. E qui a guadagnarci saranno soprattutto i cittadini, a cominciare dai più deboli. Insomma, più efficienza e più uguaglianza: i due obiettivi che la nostra grande spesa pubblica, nonostante possa contare su circa la metà del prodotto del Paese, fatica a conseguire.

Ma questo riordino di competenze non rischia di svuotare il potere delle Regioni? Il federalismo è finito?

Il sistema delle autonomie, regionali e locali, esce rafforzato e non indebolito dalla riforma. È vero, per le ragioni appena dette, che tornano allo Stato alcune competenze di rilevanza nazionale. Ma questo processo di ricentralizzazione di alcune materie strategiche è stato in gran parte già realizzato dalla Corte costituzionale, dunque è già parte della Costituzione vivente. Con la riforma, invece, il sistema delle autonomie conquista tre importanti capisaldi. Il primo è il nuovo Senato, attraverso il quale Regioni e Comuni entrano nel procedimento legislativo statale: con il potere di richiamo su tutte le leggi ordinarie, pur nella supremazia della Camera, e con poteri paritari nelle leggi di sistema, quelle che dettano le regole del gioco, a cominciare dalla Costituzione, dai trattati europei e dalle leggi ordinamentali degli enti locali. La seconda conquista del sistema delle autonomie è l'elezione, da parte del Senato, di due giudici costituzionali.

E la terza conquista delle Regioni?

È il rafforzamento e l'ampliamento del cosiddetto federalismo asimmetrico, in pratica la possibilità per ogni Regione a statuto ordinario che ne faccia richiesta e dimostri di avere i conti in ordine di vedersi riconosciute «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», come recita il terzo comma dell'articolo 116, su materie di competenza esclusiva dello Stato come istruzione, politiche sociali, politiche attive del lavoro, governo del territorio, perfino giustizia di pace. E tutto ciò, attraverso il metodo dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, analogamente a quanto previsto per la revisione degli statuti delle autonomie speciali. Non è vero quindi che la riforma allarghi il fossato tra autonomie speciali e autonomie ordinarie, piuttosto lo restringe, attivando un processo di revisione della distribuzione del potere tra Stato centrale e autonomie ispirato al principio di sussidiarietà, cioè all'individuazione del livello ottimale di governo. Livello che non può essere definito una volta per tutte ma - come ci insegna l'esperienza tedesca - è il risultato di un continuo adattamento che avrà nel nuovo Senato, non più «inutile doppione della Camera» secondo la severa definizione di Costantino Mortati, il motore principale.

Em. Pa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ NO | Roberto Calderoli | Senatore della Lega Nord

«Con questa riforma le regioni perderanno l'autonomia impositiva»

Barbara Fiammeri
ROMA

«L'avete capito che con questa riforma le regioni non avranno più autonomia impositiva? Anzi peggio, che saranno ridotte a meri esattori per conto dello Stato?». Roberto Calderoli è un fiume in piena. Il senatore della Lega che inizialmente del ddl Boschi è stato anche relatore, punta l'indice sul nuovo titolo V.

Perché la riforma limita l'autonomia impositiva delle Regioni?

Ha letto il secondo comma del nuovo articolo 119? Stabilisce che spetta allo Stato il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Questo significa che con legge dello Stato si stabilisce quanto deve essere riscosso. A quel punto il giochino sarà quello di ridurre i trasferimenti per quell'importo che sulla carta lo Stato imputa alle regioni. Sulla carta perchè la certezza dell'incasso non c'è e quindi le Regioni saranno costrette a trasformarsi in esattori, in quello che faceva Equitalia, per far tornare i conti. Ci troveremo nel paradosso che a Roma il governo si farà bello annunciando la riduzione della pressione fiscale, lasciando poi alle Regioni l'ingrato compito di trovare i soldi. Siamo alla beffa che si somma all'esproprio del potere legislativo delle Regioni che è stato azzerato.

Non crede che l'eliminazione delle materie concorrenti sia un elemento di chiarezza?

Non è così. Il potere legislativo viene trasferito tutto in capo allo Stato, alle regioni viene riservato solo un ruolo amministrativo. Come se non bastasse c'è poi la clausola di supremazia per cui lo Stato può intervenire anche in materie di competenza regionale, se ritiene che venga messo a repentaglio l'interesse nazionale. Di fatto può legiferare su tutto. Quanto alla cosiddetta eli-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

minazione delle materie concorrenti siamo di fronte a una farsa.

La Corte costituzionale dal 2001 è stata sommersa da migliaia di contenziosi tra Stato e Regioni...

È vero. Ma in questi anni si è formata una giurisprudenza consolidata che ha risolto tutti i dubbi. Ora invece torniamo al punto di partenza perchè le materie concorrenti non sono affatto scomparse con l'abrogazione del terzo comma del 117, si chiamano solo in modo diverso. La nuova Costituzione prevede che su alcune materie lo Stato debba limitarsi a disposizioni di principio. Dunque ogni volta che una Regione riterrà che lo Stato abbia superato questo limite chiederà l'intervento della Consulta e ci ritroveremo con altre migliaia di ricorsi.

Lei inizialmente aveva condiviso l'impianto sul nuovo titolo V perché si è ricreduto?

Al Senato avevamo raggiunto un accordo unanime, condiviso anche dal ministro Boschi e dalle Regioni. Quando poi il provvedimento è arrivato alla Camera quell'accordo è stato cancellato. Adesso ci troviamo con una serie di norme che, anziché chiarire, aumentano la confusione e contemporaneamente azzerano il potere legislativo delle Regioni. Senza contare la perdita della sovranità nazionale.

A che si riferisce?

Al primo comma dell'articolo 117. Attualmente la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli che derivano dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario. Il nuovo articolo 117 invece parla dei «vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea», questo significa che abbiamo costituzionalizzato quanto viene impartito da Bruxelles, non siamo più uno Stato sovrano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA

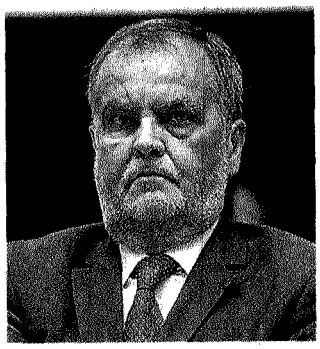

Lega. Roberto Calderoli

Il Sole 24 ORE

Fisco, pensioni e imprese: ecco le novità della manovra

Tassi in rialzo, spread fino a 190

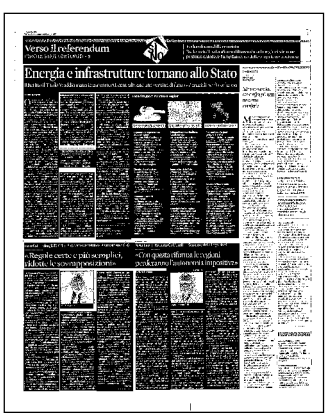

Verso il referendum

Energia e infrastrutture tornano allo Stato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 26-11-2016
Pagina 1
Foglio 1

LA POSTA IN GIOCO/LA RIFORMA DEL 2001

Il pasticcio del Titolo V

di **Gianni Trovati**

Per riformare le regole su dirigenza e dipendenti pubblici, servizi locali e partecipate serve l'«intesa» con regioni ed enti locali: il «parere», che non dà potere di veto alle singole amministrazioni, non basta. Lo dice l'attuale Titolo V della Costituzione, e ieri lo ha ribadito la Consulta.

Continua ▸ pagina 5

L'ANALISI

Gianni Trovati

Gli errori ripetuti di un Titolo V da cambiare

▸ Continua da pagina 1

Molto si può dire della sentenza costituzionale piombata ieri sulla delega Madia, tranne che sia giunta inaspettata a tutti. Fra i tecnici del governo c'era stata a suo tempo una discussione sulla necessità di prevedere l'intesa con le autonomie al posto del parere, ma alla fine era prevalsa la linea più "risoluta". Peccato, però, che Costituzione alla mano questa linea si sia rivelata inefficace, e apra ora un'incognita pesante sulle sorti di parti importanti dell'attuazione della riforma della Pa. A otto giorni dal voto, la vicenda riporta la luce su uno dei temi referendari più importanti, anche se oscurato da una campagna elettorale che ha preferito parlar d'altro. In gioco non c'è la Costituzione dei padri della Repubblica, ma la parte vergata più modestamente dai loro figli nel 2001, quando il centrosinistra pensò di usare la Carta per intestarsi le parole d'ordine del federalismo e dell'autonomia portate da una Lega allora arrembante al centro del dibattito politico.

I risultati elettorali si incaricarono di mostrare subito che quel tentativo aveva il fiato corto, ma ci pensarono poi l'economia, il fisco e il conflitto permanente fra Stato e Regioni a spiegare in modo più strutturale gli effetti di quella scelta sulle chance di riformare il Paese. Di quel conflitto, che in 15 anni ha prodotto migliaia di sentenze sui temi più disparati, la sentenza di ieri rappresenta solo l'ultimo, pesante risultato.

Il problema, ovviamente, non è la Corte costituzionale, ma un sistema di rapporti fra Stato e autonomie locali mai chiarito fino in fondo, che moltiplica il lavoro di giuristi e avvocati ma rischia di azzoppare le opportunità di molti altri. Per capire il nodo, ora affrontato dalla nuova riforma del Titolo V, basta osservare l'ultima contesa: che cosa cambia, sul piano pratico, fra il «parere» e l'«intesa»?

La differenza sostanziale risiede nel fatto che il parere è "collettivo", mentre l'intesa richiede l'unanimità delle regioni, e offre quindi un potere di veto a ogni singola amministrazione intenzionata a opporsi per motivi tecnici o politici. In questo modo le regioni finiscono per avere sui decreti attuativi un peso maggiore dello stesso Parlamento, al quale il governo chiede un parere e al massimo poi spiega perché non ne ha tenuto conto. Anche se l'«intesa» manca, in realtà, il governo può andare avanti con delibera motivata passati 30 giorni, com'è accaduto anche recentemente, ma questa clausola che funziona tranquillamente su argomenti "minori" crea sconquassi su questioni più politicamente delicate, soprattutto quando entrano direttamente nelle loro competenze centrali.

La storia dei molteplici inciampi costituzionali incontrati ad esempio dai tanti tentativi di riforma dei servizi pubblici locali, colpiti anche dalla nuova pronuncia, insegna che un sistema di questo tipo finisce per rivelarsi un elastico in grado di riportare alla casella di partenza tutti i tentativi di intervento. Quando i temi riguardano competenze locali, ovviamente, le riforme non si possono fare contro le regioni e i comuni: ma senza rapporti più chiari, e una camera di compensazione e di rappresentanza unitaria, compito non semplice intestato al nuovo Senato, si rischia di incrinare il confine fra democrazia e anarchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

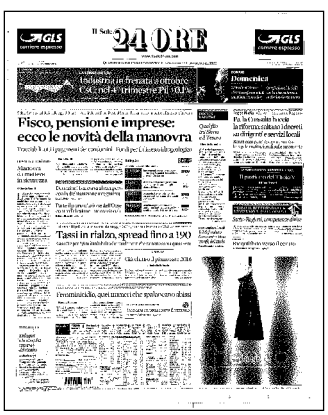
Il Sole 24 ORE

Fisco, pensioni e imprese: ecco le novità della manovra

Tassi in rialzo, spread fino a 190

La riforma della Pa

La Consulta boccia in parte la riforma Pa

DAMIANI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 27-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

VERSO IL REFERENDUM | 6
L'INCHIESTA | I CONTENUTI

SÌ NO

Costituzione e legge elettorale

Emilia Patta ▸ pagina 16

Scenario aperto
Con la vittoria del No probabile un proporzionale corretto in entrambe le Camere. Con il Sì via il ballottaggio e premio attorno al 15% a Montecitorio

Il «combinato» Costituzione-sistema di voto

L'Italicum privilegia la governabilità, ma le proposte di modifica vanno verso una maggior rappresentatività

di **Emilia Patta**

Combinato disposto. L'espressione è stata coniata dall'ex segretario del Pd Pier luigi Bersani ed è il motivo principale per cui, nonostante il recente accordo interno al Pd per modificare l'Italicum dopo il referendum, la minoranza di Area riformista guidata dal giovane bersaniano Roberto Speranza voterà No al referendum sulla riforma del Senato e del Titolo V. Il combinato disposto è appunto quello tra una legge elettorale maggioritaria come l'Italicum - che tramite il meccanismo del ballottaggio nazionale tre le prime due liste, se nessuno raggiunge il 40% dei consensi, garantisce al partito vincente la maggioranza assoluta alla Camera - e la riforma costituzionale che abolisce il Senato elettivo trasformandolo in Senato delle Autonomie senza più il legame del rapporto fiduciario con il governo. La preoccupazione dei contrari al combinato disposto è che un solo partito controlli non solo il potere esecutivo ma anche l'elezione degli organi di garanzia. Ossia, principalmente, presidente della Repubblica e giudici della Corte costituzionale.

In realtà durante l'iter parlamentare della riforma costituzionale, proprio per evitare una eccessiva concentrazione di poteri sull'Esecutivo, sono state introdotte alcune importanti modifiche. Il punto di chiusura per l'elezione del Presidente della Repubblica è infatti i tre quinti dei votanti delle due Camere in seduta comune, quorum molto alto (anche se si specifica votanti e non componenti) che presumibilmente obbligherà i partiti – se vince il Sì – a trovare un compromesso su una figura di garanzia. Quanto ai giudici della Consulta, il Senato delle Autonomie ha il potere di eleggerne due su cinque al suo interno. Va poi tenuto conto che proprio per andare incontro a queste preoccupazioni nel Pd è stato trovato un accordo sulle modifiche all'Italicum da sottoporre al vaglio del Parlamento dopo il 4 dicembre: sì al sistema dei collegi per superare il meccanismo dei capilista bloccati previsto dall'Italicum e sì alla «definizione di un premio di governabilità (di lista o di coalizione) che consenta ai cittadini, oltre alla scelta su chi li deve rappresentare, la chiara indicazione su chi avrà la responsabilità di garantire il governo del Paese attraverso il superamento del meccanismo di ballottaggio». Certo, è un documento interno e non un atto parlamentare, come chiedeva la minoranza bersaniana, ma difficilmente il premier e segretario del Pd Matteo Renzi potrà sottrarvisi.

Al di là del destino della legge elettorale va detto che Italicum e riforma costituzionale sono state pensate insieme nell'ottica della governabilità: un modello di democrazia decidente, sull'esempio di alcune grandi democrazie occidentali come la Francia e la Gran Bretagna, che permetta a chi vince le elezioni di governare cinque anni per poi sottoporsi di nuovo al giudizio degli elettori. Il modello contrapposto tende invece ad un sistema più rappresentativo, basato su un proporzionale più o meno corretto, che implica l'accordo tra partiti in Parlamento dopo il voto per la formazione del governo. Sono evidentemente modelli di democrazia entrambi legittimi. La questione - tutta politica - sottintesa alla posizione favorevole a un sistema più rappresentativo che decidente è che il sistema politico italiano in pochi anni è cambiato: non c'è più il bipolarismo con centrosinistra e centrodestra contrapposti, bensì un sorta di tripolarismo. Tradotto: c'è in campo un forte movimento antisistema ed anti-europeo come il Movimento 5 stelle che con un meccanismo elettorale eccessivamente maggioritario "rischia" di ritrovarsi nella stanza dei bottoni.

Al di là delle intenzioni politiche, sono i fatti stessi che in caso di vittoria del No spingono verso un sistema elettorale proporzionale. Il punto è che, al di là del sistema elettorale, è l'esistenza stessa del bicameralismo paritario ad aver determinato l'instabilità dei governi che conosciamo. La modalità di elezione delle due Camere è infatti diversa, e diverso è anche il bacino elettorale. Intanto, dalla riforma del Titolo V del 2001, la nostra Costituzione prevede che la legge elettorale per il Senato debba essere su base regionale mentre quella per la Camera è su base nazionale. Inoltre per la Camera votano i cittadini al di sopra dei 18 anni, mentre per il Senato quelli al di sopra dei 25 anni. Si tratta di quattro milioni di elettori che con il loro voto possono determinare due risultati diversi nelle due Camere: come è già avvenuto nel '94 (Berlusconi vittorioso al Senato ma non alla Camera), nel 2006 (Prodi vittorioso alla Camera ma traballante al Senato) e in modo clamoroso nel 2013 quando il sistema si è impallato del tutto (Bersani che conquista il premio di maggioranza con poco oltre il 25% alla Camera e nessun vincitore in Senato, dove con il Porcellum il premio di maggioranza era attribuito Regione per Regione).

Da allora la tendenza dei giovanissimi a votare in modo differente dai loro padri si è accentuata, tanto è vero che il M5S è il partito maggioritario nella fascia tra i 18 e i 25 anni. Ora, se a vincere sarà il No, l'attesa sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum (i primi 15 giorni di gennaio) non potrà che prendere atto del quadro "sistemico" e presumibilmente estenderà alla Camera il proporzionale Consultellum con soglie di sbarramento esistente per il Senato a Costituzione vigente. Perché qualsiasi legge elettorale con premio potrebbe produrre due maggioranze diverse nelle due Camere. E la conseguenza politica del proporzionale è la grande coalizione tra il Pd e i vari partiti del centrodestra. Anche su questo, in fondo, si deciderà domenica prossima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sesta puntata
Le precedenti puntate sono state pubblicate il 22, 23, 24, 25 e 26 novembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La partita della legge elettorale

L'ITALICUM

Ballottaggio e premio di maggioranza alla lista
L'Italicum è la legge elettorale valida solo per la Camera (la riforma del Senato prevede uno specifico sistema di elezione per Palazzo Madama) entrata in vigore a luglio scorso. La prima lista (non sono previste coalizioni) che riesce a superare il 40% dei voto ottiene 340 seggi (esclusi i 12 deputati eletti all'estero) su 630 componenti della Camera. Se nessuna lista supera il 40% si va al ballottaggio tra i primi due partiti: chi vince ottiene i 340 seggi

I capilista bloccati
Per attribuire i seggi ai candidati dei partiti, il territorio è diviso in 100 circoscrizioni, in ciascuna delle quali ogni partito presenta una lista breve di candidati (da 2 a 9). I capilista sono bloccati (se scatta il seggio sono subito eletti), per gli altri candidati sono contate le preferenze

Le possibili modifiche
Nel Pd è già stata raggiunta una intesa per modificare l'Italicum: i capilista bloccati vengono sostituiti da un sistema di collegi; previsto il superamento del ballottaggio con l'attribuzione di un premio di governabilità (di lista o di coalizione)

IL CONSULTELLUM

Proporzionale puro con preferenza
Il Consultellum è la legge elettorale nata dopo la sentenza di dicembre 2013 della Consulta che ha bocciato il Porcellum su due punti: premio di maggioranza eccessivo e liste lunghe bloccate. Disegna un sistema simile a quello in vigore fino al 1992: proporzionale puro con possibilità di una preferenza

Le soglie di sbarramento
Il Consultellum lascia in vita le soglie di sbarramento del Porcellum: alla Camera per accedere alla ripartizione dei seggi le liste coalizzate devono superare il 2% (il 10% il totale della coalizione), altrimenti la soglia per le liste "solitarie" è del 4%. Al Senato, in ogni singola Regione, le liste coalizzate devono superare il 3% (20% la coalizione), altrimenti per le liste singole vale l'8%

L'applicazione
Con l'Italicum valido solo alla Camera, e in attesa del referendum sulle riforme costituzionali con il nuovo sistema di elezione del Senato, allo stato attuale il Consultellum è la legge elettorale in vigore a Palazzo Madama. Ma anche per l'Italicum si è in attesa del giudizio della Consulta

IL BICAMERALISMO

Senato eletto su base regionale
Nel caso in cui il referendum del 4 dicembre bocciasse la riforma costituzionale, Camera e Senato resterebbero a svolgere le funzioni che hanno adesso: il governo per entrare nel pieno dei suoi poteri deve ottenere la fiducia da entrambi i rami del Parlamento. Anche se si venisse a individuare un sistema elettorale identico per i due rami del Parlamento, c'è sempre il rischio di ricadere nell'ingovernabilità: non si può escludere la nascita di maggioranze diverse tra Camera e Senato. Quest'ultimo, infatti, in base all'articolo 57 della Costituzione, deve essere eletto, a differenza della Camera, su base regionale.

Il corpo elettorale
A complicare il rapporto Camera-Senato, c'è anche il diverso corpo elettorale: i deputati vengono eletti dagli over 18, mentre per votare al Senato bisogna avere più di 25 anni. Una differenza di 4 milioni di elettori in più per la Camera, che nelle ultime votazioni hanno dimostrato tendenze differenti dagli over 25

SOGLIA DEL BALLOTTAGGIO
40%

SBARRAMENTO AL SENATO
3%

ETÀ PER VOTARE AL SENATO
25 anni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 29-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

VERSO IL REFERENDUM | 7
L'INCHIESTA | I CONTENUTI

Sale il quorum per il capo dello Stato

Barbara Fiammeri ▸ pagina 14

Verso il referendum
L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 7

I giudici della Consulta di nomina parlamentare
La riforma conferma il quorum qualificato ma separa la scelta: tre giudici saranno decisi dalla Camera e due dal Senato

Sale la «soglia» per eleggere il capo dello Stato

Dal quarto scrutinio non basterà più la maggioranza assoluta ma serviranno i tre quinti dei votanti

di **Barbara Fiammeri**

Nel confronto scontro sulla riforma costituzionale finiscono anche il Capo dello Stato e i giudici della Corte costituzionale. Il testo attuale della Carta prevede per entrambe le fattispecie che in occasione dell'elezione per il Quirinale così come per la Consulta il Parlamento decida in seduta comune. In particolare per quanto concerne la scelta del Presidente della Repubblica oggi l'articolo 83 prevede anche la partecipazione di tre delegati regionali per regione che invece la nuova costituzione esclude in quanto il loro ruolo è assorbito dal Senato delle regioni. Viene rivisto anche il quorum per l'elezione. Attualmente è richiesto nei primi tre scrutini il raggiungimento della maggioranza dei due terzi dell'assemblea mentre dopo il terzo è sufficiente la maggioranza assoluta. Finora tutti i Capi dello Stato - ad eccezione di De Nicola, Cossiga e Ciampi - sono stati eletti a partire dal quarto scrutinio, ciò non ha comunque precluso il raggiungimento di maggioranze ampie (ad esempio l'elezione di Sandro Pertini al 16° scrutinio avvenne con oltre l'82% dei consensi, 832 voti su 1011). Il nuovo articolo 83 conferma solo in parte questa procedura. Resta infatti il quorum dei due terzi per i primi tre scrutini ma a partire dal quarto si dovrà raggiungere la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea (438 membri pari al 60%) e non più solo la maggioranza assoluta mentre dalla settima votazione basteranno i tre quinti dei votanti.

La riforma quindi aumenta la soglia del voto per l'elezione del Capo dello Stato. Una scelta che per i sostenitori del sì manifesta la volontà del legislatore di garantire il raggiungimento del più ampio consenso possibile per l'individuazione di colui che è chiamato a rappresentare l'unità della nazione. Opposta l'interpretazione del fronte del No, che invece contesta la modifica del quorum, in particolare la possibilità che il Capo dello Stato possa essere eletto da una maggioranza dei tre quinti di chi partecipa al voto. Per i contrari, il combinato disposto riforma costituzionale-Italicum faciliterebbe la possibilità che il partito uscito vincitore dalle elezioni possa decidere anche chi salirà al Quirinale. Questo perché la legge elettorale attribuendo alla lista vincitrice un premio di maggioranza, che le consente di arrivare alla Camera a 340 seggi, e contando sulla possibilità di avere anche una quota rilevante dei 100 senatori potrebbe avere un numero di parlamentari sufficiente per eleggere il Capo dello Stato. Un'ipotesi che però presuppone anche che almeno una parte, sia pure minoritaria, dell'opposizione non partecipi al voto, visto che comunque deve essere raggiunta la soglia dei tre quinti dei votanti. Ovviamente i sostenitori del Sì ritengono infondata questa tesi, ritenendo pressoché impossibile che l'opposizione rinunci a votare. Ma soprattutto sottolineano che è il sistema attuale a consentire l'elezione di un presidente eletto dalla sola maggioranza, visto che dal quarto scrutinio basta il 50% più uno e che, ad esempio al momento dell'elezione di Sergio Mattarella, il Pd da solo aveva già 446 voti su 1009 grandi elettori (ovvero appena 59 in meno per il raggiungimento del quorum) e la maggioranza di governo tutta poteva contare su 599 voti.

Anche sull'elezione dei componenti della Corte costituzionale le posizioni sono divergenti. Il dettato della Costituzione vigente prevede che la scelta dei 5 giudici per la Consulta di nomina parlamentare sia decisa dal Parlamento in seduta comune (gli altri 10 componenti della Corte sono per metà scelti dal Presidente della Repubblica e i restanti 5 dalla magistratura). Anche in questo caso è richiesto un quorum qualificato pari a due terzi nei primi due scrutini, che scende a tre quinti nelle successive votazioni. La riforma conferma il quorum qualificato ma separa la scelta dei giudici: tre saranno decisi dalla Camera e due dal Senato. In questo modo, secondo i critici della riforma, il rischio è che la maggioranza di governo oltre ad assicurarsi la scelta dei giudici scelti dalla Camera possa ottenere anche quelli decisi a Palazzo Madama, qualora anche in quel ramo del Parlamento avesse la maggioranza. Sul fronte opposto si sottolinea invece che l'elezione autonoma da parte del Senato di due giudici assicura a Regioni ed enti locali di poter avere all'interno della Corte esponenti sensibili al tema dell'autonomia territoriale e che in ogni caso il quorum dei tre quinti, pari al 60% dei componenti in ciascuna delle due assemblee, garantisce una scelta condivisa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settima puntata
Le precedenti sono state pubblicate il 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IN ONDA

Radio24

LA PROGRAMMAZIONE

Il viaggio verso il voto per tutta la settimana

È iniziato ieri il lungo viaggio di Radio 24 che guida gli ascoltatori verso il referendum del 4 dicembre. Ogni mattina alle 7.00 l'approfondimento sui contenuti della riforma, fino a sabato in cui saranno spiegati i meccanismi del voto. Domenica alle 23.00 parte la lunga diretta che accompagna gli ascoltatori ino al risultato del voto. Per tutta la notte, fino alle 6 del mattino, i giornalisti si alterneranno tra approfondimenti, giornali radio, interviste e collegamenti dalle sedi dei comitati per il si e il no, e da quelle dei principali partiti. Dalle 6 del 5 dicembre il testimone passerà ad Alessandro Milan e Oscar Giannino che commenteranno i risultati definitivi. Il 5 dicembre, l'informazione sul referendum attraverserà l'intera programmazione di Radio24: Mix 24 di Giovanni Minoli alle 9, lo speciale di Anna Migliorati e Alessio Maurizi alle 10, Effetto giorno di Simone Spetia alle 13 e Focus Economia alle 17.

L'elezione degli organi di garanzia

IL CAPO DELLO STATO

LE NORME ATTUALI

Dal terzo scrutinio serve la maggioranza assoluta
Oggi, a eleggere il Capo dello Stato partecipano deputati e senatori. A cui si aggiungono anche i delegati delle regioni (tre per ogni regione, in modo da rappresentare anche le minoranze). Nelle prime tre votazioni, servono i due terzi dell'assemblea, dopo il terzo scrutinio serve la maggioranza assoluta. Un quorum elevato, per incoraggiare una intesa tra maggioranza e opposizione, che tuttavia in passato non sempre ha impedito a una maggioranza politica di eleggere da sola il capo dello Stato

COSA CAMBIA

Dal 7° scrutinio servono i 3/5 dei votanti
Con la nascita del Senato delle Autonomie, a eleggere il capo dello Stato non ci saranno più i delegati regionali, ma solo i 630 deputati e i 100 senatori. Per le prime votazioni serviranno i 2/3 dell'assemblea, dal 4° scrutinio i 3/5, per passare dal 7° ai 3/5 dei votanti (che possono essere meno del plenum). Rispetto ad oggi, il quorum è più alto, per evitare che una legge elettorale maggioritaria alla Camera e una riduzione dei senatori renda l'elezione appannaggio della maggioranza politica della Camera

LA CORTE COSTITUZIONALE

LE NORME ATTUALI

Un terzo dei giudici eletti dal Parlamento
La Corte costituzionale giudica in merito alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni. Nonché sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e tra lo Stato e le Regioni. La Corte è composta da quindici giudici, nominati per un terzo dal Capo dello Stato, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative

COSA CAMBIA

Due giudici eletti dal Senato, tre dalla Camera
Oggi, per l'elezione dei componenti della Consulta di nomina parlamentare è richiesto un quorum pari a due terzi nei primi due scrutini, che scende a tre quinti nelle successive votazioni. La riforma conferma il quorum qualificato ma separa la scelta dei giudici: tre saranno decisi dalla Camera e due dal Senato delle Autonomie, per assicura a Regioni ed enti locali di poter avere all'interno della Corte esponenti sensibili alle loro tematiche

Il Sole 24 ORE
Le banche piegano le Borse
Mps -13,8%, via alla conversione

Verso il referendum
Sale la «soglia» per eleggere il capo dello Stato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 30-11-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Il taglio ai costi della politica

Barbara Fiammeri ▸ pagina 14

Verso il referendum

L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 8

Il fronte del No

«Nel 2014 la Ragioneria generale stimò in 57,7 milioni l'anno il risparmio prodotto dalla riforma costituzionale»

Senato e autonomie, i risparmi della riforma

Il nuovo ruolo di Palazzo Madama, l'abolizione di province e Cnel, i tagli sulle assemblee regionali

di **Barbara Fiammeri**

Se è vero, come recentemente ha ribadito anche l'ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano, che l'obiettivo della riforma costituzionale non è certo quello «di ridurre il numero dei parlamentari, ma di avere un sistema più snello e un Senato rappresentativo delle realtà territoriali», il tema del risparmio, della riduzione dei costi della politica è stato fin dall'inizio al centro del confronto, o meglio dello scontro sul ddl Boschi. Del resto il titolo della legge che viene riproposto nel quesito referendario, e che ritroveremo sulla scheda il 4 dicembre, parla esplicitamente di «riduzione del numero dei parlamentari» e di «contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni» oltreché della «soppressione del Cnel».

A parte l'unanime condivisione per la cancellazione del Cnel, che attualmente pesa per circa una ventina di milioni di euro annui, sul resto, a partire dalla riduzione da 315 a 100 dei senatori e dalla loro sostituzione con i consiglieri regionali lo scontro è stato ed è durissimo. Le stime più ottimistiche fatte dal governo parlano, a regime, di un risparmio che potrebbe raggiungere i 500 milioni di euro. Una cifra che sarebbe il prodotto non solo del taglio delle indennità ai 315 senatori attuali ma anche della soppressione delle province e della minore spesa consentita per il funzionamento degli organi regionali.

Il fronte del No contesta questa previsione, sottolineando che, come prospettò nel 2014 uno studio della Ragioneria dello Stato, il risparmio sul Senato si fermerebbe ad appena a 57,7 milioni, l'anno mentre non sarebbe quantificabile quello relativo alle province. Questo perché i costi di gestione del personale e degli stessi immobili che attualmente ospitano senatori e strutture provinciali continuerebbero a pesare sulle casse pubbliche e in ogni caso, per quanto concerne le province, non sarebbe la nuova Costituzione a determinare i risparmi bensì le norme introdotte dalla legge Del Rio già in vigore.

Una tesi ovviamente contestata dal governo e dai sostenitori del Sì, per i quali la "decostituzionalizzazione" delle province porterà a un risparmio di 350 milioni di euro l'anno. Una cifra che però secondo la Corte dei conti dovrebbe invece oscillare tra i 100 e 150 milioni ma non oltre. Altrettanto significativo, anche se inferiore, è la riduzione delle funzioni del Senato e il taglio delle indennità (i futuri senatori verranno pagati dalle Regioni in quanto consiglieri regionali) che dovrebbe portare a un taglio di circa 150 milioni l'anno, di questi 30-40 sono da imputare agli attuali "stipendi" dei senatori e altrettanti dalla riduzione dei trattamenti del personale. Altri 30 milioni circa sarebbero invece frutto della riduzione dei compensi ai consiglieri regionali e all'eliminazione dei contributi ai gruppi.

Ci sono infine i risparmi che per il governo si otterranno grazie alla semplificazione del rapporto tra Stato e Regioni, che è stato negli ultimi dieci anni al centro del contenzioso presso la Corte costituzionale. Anche in questo caso si tratta per il fronte del No di un falso risparmio perché le nuove disposizioni costituzionali rischiano di aumentare ulteriormente il conflitto tra centro e periferia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottava puntata

Le precedenti sono state pubblicate il 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 novembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le voci di minore spesa

ABOLIZIONE DEL CNEL

La riforma costituzionale sopprime il Cnel (il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) cui la Carta conferisce «iniziativa legislativa». Già ridimensionato, i suoi oneri residui sono di 15-20 milioni

COSTO ATTUALE

15-20 milioni

LIMITI DI SPESA PER LE REGIONI

Con la riforma vengono limitati i costi di funzionamento delle Regioni: le indennità dei consiglieri non possono superare quella del sindaco del capoluogo regionale e sarà vietato finanziare i gruppi

IL RISPARMIO

15 milioni

NUOVO SENATO

Nel nuovo Senato i senatori scendono da 315 a 95. Ai consiglieri-senatori non spetterà l'indennità di carica: sul bilancio peserano soltanto i rimborsi e uffici. La Camera alta dovrà costare al massimo 170 milioni (rispetto ai 500 attuali)

IL RISPARMIO

330 milioni

RISPARMI A REGIME

Il ministero delle Riforme ha quantificato in 500 milioni i risparmi che la riforma garantirebbe a regime. Il primo anno le minori spese ammonterebbero a circa 100-150 milioni

MINORI SPESE

500 milioni

Il Sole 24 ORE

Milano corre con le banche BTp, i tassi tornano sotto il 2%

Verso il referendum

Senato e autonomie, i risparmi della riforma

BEPPE DICE CHE: LA BIANCA QUEST'ANNO È GRANDIOSA.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 30-11-2016
Pagina 1
Foglio 1

L'ANALISI

Fino a 500 milioni l'anno a regime

Carlo Fusaro

Il titolo della legge di revisione parla di «contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni» e così, necessariamente, il quesito sottoposto agli elettori. Si tratta dei cosiddetti "costi della politica".

Dietro questa etichetta, però, ci possono essere cose diverse: (a) le spese, private e pubbliche, per campagne elettorali, nonché i costi per mantenere le organizzazioni politiche (anche i residui rimborsi ai partiti, aboliti dal 2017: rimane la possibilità di finanziarli con il 2 per mille del mod. 740); (b) gli oneri delle istituzioni cui è demandata l'amministrazione della cosa pubblica: a loro volta divisi fra oneri di funzionamento delle assemblee e dei governi ai vari livelli dallo Stato ai comuni passando, oggi, anche per le province, e gli oneri per il funzionamento delle relative amministrazioni (la burocrazia: comunale, provinciale, regionale, statale); ci sono, infine, (c) i "costi", non traducibili in poste di bilancio, che derivano dalla velocità con cui si prendono le decisioni pubbliche (leggi comprese), dalla qualità di esse, dalla capacità effettiva di attuarle.

La legge di riforma agisce a più livelli, lasciando da parte i costi della politica di cui al primo punto (a). Vediamo come.

Prima di tutto viene soppresso un ente (il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Cnel); in secondo luogo si elimina ogni riferimento alle province; in terzo luogo si trasforma radicalmente il Senato; in quarto luogo si pongono tetti ai costi delle assemblee regionali; in quinto e ultimo luogo si fondono le amministrazioni delle due Camere. Entriamo un po' più in dettaglio.

La soppressione del Cnel è una specie di atto dovuto, a fronte di un organo, pur definito di rilevanza costituzionale, che non ha affatto concorso, come il costituente sperava, con le sue proposte e i suoi pareri, alla funzione legislativa. Già ridimensionato, i suoi oneri residui sono fra i 15 e i 20 milioni annui.

Togliere le province dalla Costituzione comporta, in sostanza, che ogni regione potrà organizzarsi come vuole: tenendo le province (e pagandosele), accorpandole, sostituendole con enti di area vasta diversamente organizzati, e così via. Già la legge Delrio (l. n. 56/2014) le ha trasformate in una sorta di consorzi di comuni, gestiti dai rappresentanti dei consigli comunali (senza livello elettivo proprio). Il personale è in corso di redistribuzione, come le funzioni. Difficile fare calcoli sul risparmio. In ogni caso ci sarà una semplificazione istituzionale.

I costi di funzionamento degli organi regionali vengono limitati: le indennità dei consiglieri (e dei componenti delle giunte) non potranno superare quella del sindaco del comune capoluogo regionale; sarà vietato finanziare i gruppi. Anche qui, calcoli difficili: consiglieri regionali e membri di giunte sono circa 1070, ma non tutti guadagnano troppo oggi, alcune regioni sono virtuose. Stesso discorso per i finanziamenti ai gruppi: per esempio, ai tempi di Batman Fiorito nel solo Lazio i gruppi ricevevano la bellezza di 14 milioni di euro l'anno, in Toscana 700mila euro. Si può calcolare in media un risparmio prudenziale di 20.000 euro l'anno a persona (totale circa 22 milioni). I gruppi assorbivano al 2014, in tutto, 30 milioni di euro: si può stimare un risparmio di 15 (il resto andrà in servizi).

La fusione delle amministrazioni di Camera e Senato è una delle novità meno evocate nel dibattito (affascina poco), ma più foriera di positivi sviluppi. Prima di tutto nella prospettiva del nuovo Senato (vedi dopo) essa agevolerà il riassorbimento del personale in sovrappiù; in secondo luogo, tutte le funzioni di staff potranno essere unificate; in terzo luogo, finisce, per i dipendenti, la rincorsa a chi ha più benefici; in quarto luogo, un funzionariato unico agevolerà la leale collaborazione fra Camera e Senato.

Il grosso del risparmio verrà però dal Senato. Niente indennità per 315 parlamentari; niente rimborsi e uffici per 220 di essi. Oggi il Senato costa poco più di 500 milioni/anno, la metà precisa della Camera. A regime non dovrà costare più di un terzo: circa 170 milioni, con un risparmio potenziale di ben 330 milioni.

Gli stessi fautori del "no" non negano che la riforma garantisca risparmi: ne criticano l'entità. In realtà le stime dipendono dal fatto che si calcoli il risparmio nell'immediato oppure a regime. Il primo anno sarebbe probabilmente di 100-150 milioni, a regime potrà davvero raggiungere, e superare, i 500 di cui parla chi sostiene il "sì".

Ma quel che conta di più è il vantaggio, per il sistema paese, derivante dalla maggiore stabilità, continuità e omogeneità dell'azione di governo, da istituzioni più snelle, da meccanismi decisionali più tempestivi e trasparenti. Un vantaggio incalcolabile: in tutti i sensi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano corre con le banche
BTp, i tassi tornano sotto il 2%

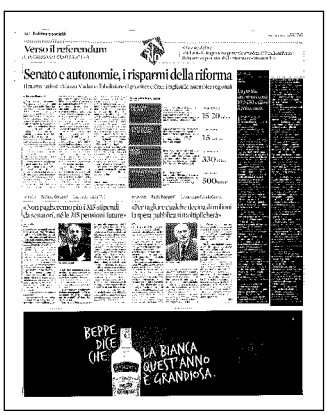
Verso il referendum
Senato e autonomie, i risparmi della riforma
BEPPE DICE CHE: LA BIANCA QUEST'ANNO È GRANDIOSA.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 01-12-2016
Pagina 12
Foglio 1 / 2

Verso il referendum

L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 9

Leggi di iniziativa popolare
Aumenta il numero di firme necessario a presentarle in Parlamento ma le Camere dovranno assicurare la loro discussione e votazione

Così cambia la «democrazia partecipativa»

Nuovi referendum propositivi e di indirizzo (euro e Ue esclusi), più firme ma quorum più basso per gli abrogativi

Emilia Patta

Da una parte un governo indirettamente rafforzato tramite lo strumento del voto a data certa per i suoi provvedimenti e tramite lo stesso superamento del bicameralismo paritario. Dall'altra il rafforzamento degli istituti di garanzia (innalzamento del quorum per eleggere il presidente della Repubblica e elezione di 2 su 5 giudici della Consulta da parte del Senato delle Autonomie) e degli strumenti di democrazia diretta. Questi i presupposti da cui è partito il legislatore nel delineare le consistenti modifiche in materia referendaria introdotte dalla riforma del Senato e del Titolo V su cui voteremo domenica: a fronte di un maggior numero di firme da raccogliere si abbassa il quorum per i referendum abrogativi e si introducono due forme di referendum finora sconosciute al nostro ordinamento, il referendum propositivo e quello d'indirizzo.

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo... Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione». Così l'articolo 71 della Costituzione, che già prevede i progetti di legge di iniziativa popolare, è stato arricchito con i referendum propositivi e di indirizzo. Per rendere operativi i nuovi istituti di democrazia diretta - se domenica vincerà il Sì - serviranno due passaggi: una legge costituzionale, da approvare quindi secondo l'iter rafforzato previsto dall'articolo 138 della Costituzione, per stabilire i "confini" e gli effetti sull'ordinamento; e poi una legge ordinaria per stabilire le modalità. Ma sarà possibile anche da noi un referendum come quello fatto in Gran Bretagna per chiedere l'uscita dall'Europa? O, come chiede il M5S, per abbandonare l'euro? In realtà no, a meno di non cambiare apposita mente la Costituzione. Perché all'articolo 75 è già stabilito, in materia di referendum abrogativi, che «non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

È vero che l'euro non fu introdotto tramite un trattato ad hoc, come quello che istituì l'Unione europea, ma tramite un "contratto" siglato dai capi di governo, ma è anche vero che tutti i trattati Ue successivi assumono al loro interno l'euro come un dato di fatto. Quindi la nostra appartenenza all'euro rientra nella sfera giuridica del trattati internazionali. Ora, abbiamo visto che sarà una legge costituzionale a stabilire i "confini" entro cui potranno muoversi i proponenti dei referendum con-

L'ITER
Per rendere operativi i nuovi istituti serviranno due passaggi: una legge costituzionale e poi una legge ordinaria

sultivi e di indirizzo. E dal momento che l'articolo 75 della Costituzione non è stato cambiato nella parte in cui si stabilisce quali materie non possono essere sottoposte a referendum, la legge di attuazione per quelli propositivi e di indirizzo non potrà che confermare i "paletti" esistenti. Tuttavia nel caso del referendum propositivo non sarà sufficiente rimandare alle limitazioni fissate nell'articolo 75. Nella legge attuativa andrà anche specificato che le leggi proposte dovranno avere una copertura finanziaria: insomma, non si potrà proporre il reddito di cittadinanza per tutti ignorando la questione del dove andare a prendere i soldi. Non a caso nel documento dei 42 "saggi" nominati dal governo di Enrico Letta per indicare i principi guida della futura riforma veniva specificato che, oltre all'articolo 75, andava aggiunta la frase «e sempre che non incida (la proposta, ndr) né sulle spese né sulle entrate pubbliche». Si è preferito poi, per non appesantire ulteriormente l'iter della riforma Boschi, demandare il tutto alla futura legge costituzionale. In ogni caso - se a vincere sarà il Si - è un tema di cui il Parlamento dovrà tenere conto per non rischiare di dare un potere eccessivamente "dirompente" ai nuovi referendum. Che vanno certamente nella direzione di aumentare la partecipazione democratica.

Anche le leggi di iniziativa popolare, che già esistono nel nostro ordinamento, subiscono delle modifiche con la riforma Boschi: da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50mila a 150mila), dall'altro si stabilisce che i regolamenti delle due Camera dovranno assicurare che tali leggi vengano discusse e votate. Si tratta di una modifica importante, dal momento che dal 1979 ad oggi su 262 proposte di iniziativa popolare presentate, solo 3 sono diventate legge e 151 non sono neppure state esaminate. A cambiare, infine, è anche il quadro normativo per i referendum che tutti conosciamo, quelli abrogativi: in sostanza viene introdotta un'iniziativa referendaria rafforzata, ossia se un referendum abrogativo è chiesto non da 500mila ma da 800mila elettori il quorum per rendere valido il voto non è più la metà più uno degli aventi diritto bensì la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni politiche. In questo modo i fautori del "no" difficilmente potranno sperare nelle astensioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nona puntata
Le precedenti puntate sono state pubblicate il 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 novembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Gli strumenti di democrazia diretta

NUOVO QUORUM

La normativa attuale
L'attuale costituzione prevede il referendum popolare per abrogare, in maniera parziale o totale, una legge. A richiedere il referendum possono essere 500mila elettori, o cinque consigli regionali. Non sono ammessi referendum per leggi trubutarie o di bilancio, di amnistia o indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Per rendere valido il referendum, deve votare la maggioranza degli aventi diritto più uno

Introdotti due quorum
La riforma introduce due quorum: restano le regole attuali per chi raccoglie 500mila firme; se i proponenti del referendum riescono a raccogliere 800mila firme, la consultazione è valida se partecipa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per la Camera. L'obiettivo è tenere conto dei bassi livelli di partecipazione delle ultime consultazioni, che negli ultimi 20 anni hanno fatto fallire 7 referendum su 8. Per fare un esempio, l'ultimo referendum sulle trivelle è fallito perché non è stato superato il quorum di oltre 25,3 milioni di elettori. Con le nuove norme, in caso di 800mila firme raccolte, il quorum sarebbe stato di 17,6 milioni di votanti

REFERENDUM PROPOSITIVO

Il referendum propositivo e di indirizzo
La riforma costituzionale introduce un istituto totalmente nuovo, quello del referendum propositivo e di indirizzo. A differenza del referendum abrogativo, che cancella una legge o parti di essa, il referendum propositivo dà degli obiettivi al governo, mentre il referendum di indirizzo chiede al governo di valutare un'ipotesi in riferimento a una determinata materia

L'attuazione
La riforma prevede che sia una legge costituzionale (quindi con la procedura rafforzata delle doppie letture per Camera e Senato) a stabilire condizioni ed effetti dei referendum propositivi e di indirizzo. Poi servirà una legge ordinaria (ma che andrà approvata da entrambe le Camere) per stabilire concretamente le modalità di attuazione della legge. Con i referendum propositivi e di indirizzo non sarà comunque possibile proporre l'uscita dalla Ue e dall'euro, visto che per l'articolo 75 della Carta non è possibile abrogare trattati internazionali. Tuttavia, per evitare buchi nei conti pubblici, nella legge sul referendum propositivo non sarà sufficiente rimandare all'articolo 75 (che vieta referendum abrogativi per le leggi di bilancio), ma andrà specificato che la legge deve avere copertura finanziaria

INIZIATIVA POPOLARE

La normativa attuale
La costituzione attualmente in vigore prevede le leggi di iniziativa popolare: il popolo esercita l'iniziativa di legge mediante proposta, da parte di almeno 50mila elettori, di un progetto redatto in articoli. La legge ordinaria del 1970, successivamente modificata, regola gli aspetti pratici, con la definizione dei moduli per la raccolta firme e tutte le altre procedure che in sostanza ricalcano quelle per il referendum abrogativo

Richieste più firme, ma paletti per la discussione
La riforma costituzionale da una parte alza il numero di sottoscrizioni necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare (da 50mila a 150mila), ma allo stesso tempo punta a evitare che la proposta sia accantonata dal Parlamento o messa su un binario morto: la discussione e la deliberazione conclusiva dovranno essere garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Basti pensare che dal 1979 ad oggi su 262 proposte di iniziativa popolare presentate, solo 3 sono diventate legge e 151 non sono neppure state esaminate

Verso il referendum

Così cambia la «democrazia partecipativa»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 06-10-2016
Pagina 2
Foglio 1

Testo ingannevole o è stata rispettata la legge del 1970?

Le domande

UGO MAGRI

1

Che cosa contesta il ricorso sul referendum?

Prende di mira il quesito che troveremo sulla scheda. Dove ci chiederanno di approvare o no la legge «sul superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». Secondo i ricorrenti, questo riassunto è fazioso e viola la legge 352 del 1970 sui referendum.

2

Cosa prescrive la legge?

La sostanza dell'art.16 è che nelle leggi di revisione costituzionale si dovrebbero elencare sulla scheda gli articoli da cambiare, indicandone il contenuto; per le altre leggi costituzionali, invece, è sufficiente specificare l'argomento cui si riferiscono. L'accusa dei ricorrenti (gli avvocati Giuseppe Bozzi e Enzo Palumbo, cui si sono uniti Vito Crimi per M5S e Loredana De Petris per Sel) è che la formulazione renziana non indica gli articoli uno per uno, come secondo loro avrebbe dovuto, e per spiegare il contenuto usa il titolo propagandistico della Boschi.

3

È un ricorso fondato?

Lo deciderà il Tar del Lazio, seconda sezione bis, presieduta dalla dottoressa Spanizzi. Il tribunale amministrativo deve anzitutto chiarire se è competente a decidere. Certi giuristi sostengono di no, che i ricorrenti hanno sbagliato indirizzo, avrebbero dovuto bussare invece alla Cassazione che già aveva messo il suo timbro sul quesito. Sennonché la legge sui referendum (art.12) non prevede alcuna forma di ricorso in Cassazione, per cui Bozzi e gli altri non avevano altra possibilità che contestare l'intero decreto con cui il Presidente della Repubblica ha indetto il referendum. Per questo motivo si sono rivolti al Tar, correndo i rischi del caso.

4

Nella sostanza i ricorrenti hanno ragione?

Il governo tramite i suoi avvocati dirà di no, che pure in passato si era fatto così: tanto nel 2001 quanto nel 2006 la scheda non indicava gli articoli da cambiare ma semplicemente «il Titolo V», oppure «la seconda parte della Costituzione»: formulazioni che guarda caso corrispondevano ai titoli delle due riforme sottoposte a referendum. Sostiene il premier: noi ci siamo regolati esattamente allo stesso modo, inserendo il titolo della legge approvata dal Parlamento. Sottovoce, certi fautori del Sì riconoscono che c'è stato un po' di furbizia; salvo aggiungere che la legge del 1970 non la vieta affatto, perché la formulazione del famoso art. 16 è alquanto lacunosa. Prescrive semplicemente di specificare sulla scheda l'argomento cui la riforma costituzionale «concerne», ma non indica il modo in cui la riforma va sintetizzata. Renzi l'ha riassunta a modo suo, e per il Tar non sarà facile metterlo con le spalle al muro.

5

Quando la decisione?

La cattiva notizia: qualunque cosa il Tar decida, ci sarà un appello davanti al Consiglio di Stato. La buona notizia: diversamente da quella civile, la giustizia amministrativa procede in fretta. Già oggi a mezzogiorno è fissata la prima udienza.

Sì No
"Referendum, scheda-truffa" Il ricorso finisce in tribunale
Testo ingannevole o è stata rispettata la legge del 1970?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 10-10-2016
Pagina 1
Foglio 1 / 2

GUIDA AL REFERENDUM

1. BICAMERALISMO

La metamorfosi del Senato non più specchio della Camera

L'obiettivo è superare il doppione e snellire il Parlamento La riforma però non individua bene le competenze future

UGO MAGRI
ROMA

Il piatto forte della nuova Costituzione consiste nelle «disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario»: così sta scritto nel titolo della riforma, e questo scioglilingua troveremo il 4 dicembre sulla scheda. In soldoni, se l'Italia dirà "sì", smetteremo di avere due Camere dotate di identici poteri. A farne le spese sarà il Senato che però, attenzione, non verrà del tutto soppresso come alcuni avrebbero preferito; dalla prossima legislatura svolgerà «funzioni di raccordo» con le Regioni e i Comuni, oltre che con l'Unione europea. In che cosa consisterà con precisione questo raccordo, il testo della riforma non si dilunga a spiegarcelo. Le competenze restano un tantino fumose. Per fare un esempio, esiste già un'apposita Conferenza, regolata per legge, che si occupa di dirimere le infinite diatribe tra Stato centrale e Regioni. Di qui la domanda: questa Conferenza verrà soppressa oppure, visto che si tratta di un meccanismo bene oliato, sopravviverà accanto al nuovo Senato? E in come si divideranno il lavoro?

Che faranno i senatori

Ciò che faranno in concreto i futuri senatori, e quanto sarà utile il loro lavoro, dipenderà moltissimo dal loro atteggiamento, se si affacceranno a Roma in gita ogni tanto oppure verranno a battere i pugni sul tavolo per conto del proprio territorio. Ci si augura la seconda delle due. E qui viene in gioco la diversa composizione, rispetto all'oggi: anziché 315 membri, più quelli a vita, la prossima assemblea di Palazzo Madama conterà in tutto 100 senatori, con un risparmio di 215 poltrone. Cinque resteranno di nomina quirinalizia per altissimi meriti al cospetto della Repubblica, con l'aggiunta (eventuale) degli ex Presidenti; tutti gli altri verranno «pescati» tra i consiglieri regionali e i sindaci. Con quali criteri, neppure qui è dato di sapere con esattezza, dal momento che «le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione» dei 95 membri andranno definite con apposita legge in un secondo momento. Sarebbe importante che questa futura legge elettorale mandasse in Senato chi conta (governatori e sindaci delle città metropolitane), anziché delegare la faccenda ai soliti perditempo.

Decisioni più rapide?

Ricapitolando: il futuro Senato cesserà di esprimere la fiducia al premier. Dunque, non potrà più cacciare un governo. E a parte le leggi costituzionali, o quelle che ne discendono in materia di enti locali, nemmeno metterà becco in materia legislativa. Al massimo, se una nuova legge non piace, i senatori avranno 7 giorni per chiedere di esaminarla, un mese per indicare le correzioni. Però l'ultima parola ce l'avrà la Camera, e secondo i fautori della riforma ciò si tradurrà in una salutare semplificazione della vita pubblica, decisioni finalmente rapide, governo molto più efficiente. Secondo i critici, invece, ci sarà da incrociare le dita: il giorno che a Palazzo Chigi arrivasse un tiranno non ci sarebbe più maniera di arginarlo. Il premier dovrebbe vedersela con una sola Camera che, grazie al premio di maggioranza stile «Italicum», sarebbe a sua immagine e somiglianza.

Eccezione in Europa

È proprio questa la ragione per cui, scottati dal fascismo, i padri costituenti avevano scelto il bicameralismo «paritario». Volevano che non ci fosse mai più una dittatura, nemmeno una «della maggioranza». Ma già negli anni Settanta non se ne poteva più dei rimpalli tra Montecitorio e Palazzo Madama, del Parlamento-doppione. Del resto, non c'è un solo Paese in Europa che abbia Camera e Senato esattamente sullo stesso piano. Gli scandinavi se la cavano niente male con un solo ramo del Parlamento. Francia, Spagna e Regno Unito delegano al Senato la rappresentanza territoriale. Oltre a noi, solo gli Usa hanno due Camere sullo stesso piano; però là c'è un presidente con valigetta atomica e super-poteri che Renzi si sogna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia oggi il nostro viaggio nella riforma costituzionale. Sarà in cinque puntate. La prima, oggi, è dedicata al bicameralismo.

Le prossime puntate

2 **I costi**
Come impattano riduzione dei parlamentari e abolizione del Cnel.

3 **Tempi più rapidi**
Questa nuova architettura permetterà decisioni più veloci?

4 **Autonomie**
La riforma del titolo V cambierà il rapporto con i territori.

5 **Equilibri**
Come cambierà l'equilibrio dei poteri con la riforma.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Come cambia il Senato

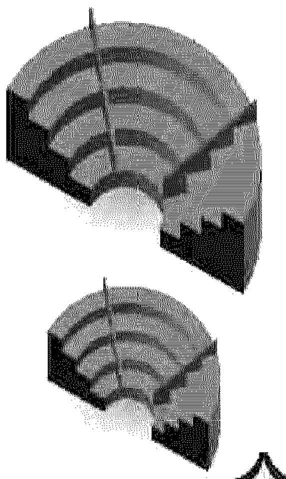

320 Senatori

100 Senatori

L'attuale Senato è composto da **315 membri** di età non inferiore a 40 anni eletti da cittadini che abbiano compiuto almeno il 25° anno di età. A questi si aggiungono **5 senatori a vita** nominati dal Capo dello Stato ed eventuali ex Presidenti della Repubblica. Il Senato dura in carica 5 anni (a meno di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica) e ha poteri identici a quelli della Camera. Il Senato previsto dalla riforma è invece composto da **100 membri**: 95 eletti dai consigli regionali e delle province autonome con metodo proporzionale tra consiglieri regionali e sindaci. A questi se ne aggiungono cinque nominati dal Capo dello Stato per un mandato di massimo 7 anni non rinnovabile ed eventuali ex Presidenti della Repubblica. Non può essere sciolto e ha poteri diversi da quelli della Camera

	OGGI	CON LA RIFORMA
Elegge il Presidente della Repubblica	SI'	SI'
Vota sulla riforma di leggi costituzionali	SI'	SI'
Interviene sulle leggi ordinarie	SI'	IN PARTE
Dichiara lo stato di guerra	SI'	NO
Può votare su amnistie e indulti	SI'	NO
Ratifica trattati internazionali	SI'	IN PARTE
Può essere sciolto	SI'	NO
I suoi membri godono dell'immunità	SI'	SI'
Vota la fiducia al Premier	SI'	NO

Legenda: SI' – IN PARTE – NO

centimetri - LA STAMPA

Architettura anti duce
Il bicameralismo perfetto è stato studiato dai padri costituenti per evitare il ritorno di un nuovo fascismo in Italia

I modelli all'estero
In Scandinavia c'è una sola camera. In Francia, Spagna e Regno Unito la seconda funziona come Camera dei territori

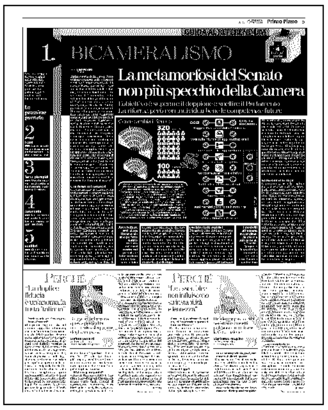

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 10-10-2016
Pagina 5
Foglio 1

PERCHÉ

"La duplice fiducia è un'anomalia tutta italiana"

Perché cambiare il Senato, professor Ceccanti?

«La prima ragione sta nel doppio rapporto fiduciario, che è un'anomalia tutta italiana. Dal 1994 quattro elezioni su sei hanno prodotto maggioranze diverse, rendendo in alcuni casi difficile persino la formazione del Governo e in altri almeno la sua sopravvivenza. Questo comporta che, come dappertutto, sulla legislazione ordinaria che attua per lo più il programma di Governo, prevalga alla fine la Camera che ha l'esclusiva della fiducia, scegliendo quali emendamenti accetta e quali rifiuta del Senato. Accadrebbe in circa il 97 per cento delle leggi. Sul restante 3, che riguarda le garanzie dell'ordinamento, i poteri resterebbero giustamente paritari. Il fatto che l'art. 70 sulle leggi diventi più lungo, perché le due Camere non faranno lo stesso lavoro, non significa che renda tutto più complicato, anzi».

> Bisogna cogliere ora questa possibilità o si tornerà alla palude degli anni passati
>
> **Stefano Ceccanti**
> Ordinario di Diritto costituzionale comparato

E l'altra ragione per il sì?

«Questa riforma riduce il conflitto Stato-Regioni. Che non dipende tanto dagli elenchi di competenze, comunque cambiati sulla base dell'esperienza e della giurisprudenza costituzionale, quanto dall'assenza di un luogo parlamentare di confronto con i legislatori regionali. Nessuno Stato decentrato funziona bene senza una rappresentanza forte di legislatori regionali in una seconda Camera».

Qualcuno obietta: era meglio copiare il Bundesrat tedesco...

«Ovviamente ci possono essere vari modelli di Camera delle autonomie e si può discutere in astratto se altri possano essere migliori. In ogni caso, però, siamo di fronte a un grande miglioramento: il Senato attuale, come diceva Costantino Mortati, è solo un "inutile doppione" della Camera. Il vero problema è sempre stato questo, solo che nelle passate legislature scattava una difesa corporativa dei senatori che impediva un cambiamento forte: basti pensare a D'Alema presidente della Bicamerale, il quale fu costretto a ripiegare su un progetto che prevedeva tre Camere perché non riusciva a cambiare il Senato. Bocciare questa riforma, nata sulla base dall'emergenza di inizio legislatura che ha portato a superare quei veti, significa ritornare in una palude in cui il Parlamento non troverebbe più la forza di cambiare se stesso».

[U. MAG.]

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

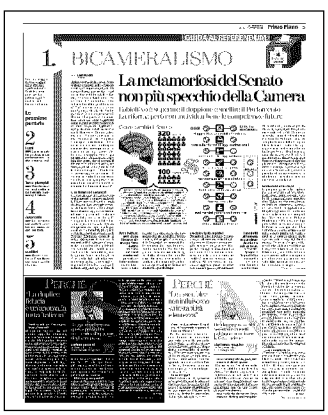
1. BICAMERALISMO
La metamorfosi del Senato non più specchio della Camera

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 10-10-2016
Pagina 5
Foglio 1

PERCHÉ

"Le assemblee non influiscono su instabilità e lentezza"

Come mai, professor Pasquino, lei è contrario a questa riforma del Senato?

«Perché finora il bicameralismo italiano ha funzionato piuttosto bene. Ha prodotto molte leggi, qualcuno direbbe perfino troppe (ma delegificare spetterebbe al governo). E ha sfornato queste leggi in maniera complessivamente abbastanza rapida. Quando non è riuscito a fare in fretta, il governo ha avuto comunque gli strumenti per intervenire».

I decreti legge?

«Esatto. Sui decreti spessissimo il governo pone la fiducia e così scavalca l'ostacolo. Quindi non c'è nessuna giustificazione, per superare il bicameralismo, che sia finalizzata a un'attività legislativa più veloce».

> Una legge pasticciata Senatori non eletti potranno modificare la Costituzione
>
> **Gianfranco Pasquino**
> Professore emerito di Scienza politica

Due Camere paritarie, però, rendono traballanti i governi.

«Questo nesso tra bicameralismo e instabilità io non lo vedo. Una volta soltanto un governo è caduto in Senato, fu con Prodi nel 2008. Se le due Camere si trovano con maggioranze diverse, ciò non dipende dal bicameralismo ma da una legge elettorale malfatta».

Non crede che sia venuto il momento di distinguere i compiti?

«Certo. Difatti sarei favorevole alla differenziazione delle funzioni e della stessa composizione. La mia obiezione di fondo, che mi porta verso il "no", è che questa trasformazione è stata fatta molto male. La composizione che viene fuori dalla riforma è pasticciata. Per dirne una, i 5 senatori nominati per sette anni dal Presidente della Repubblica non c'entrano nulla con una Camera delle regioni. Inoltre le sue funzioni sono confuse, il processo legislativo risulterà molto più complicato. Ma soprattutto, il Senato non sarà in condizione di svolgere accuratamente alcuni dei compiti più importanti che gli vengono affidati».

Quali in particolare?

«Raffinare la legislazione europea e valutare le politiche pubbliche: compiti che richiedono grandi competenze, anche tecniche. Escludo che possano averle i senatori nominati tra i consiglieri regionali. E sempre in tema di competenze, a un Senato non eletto verrebbe affidato il compito di partecipare alla revisione delle leggi costituzionali, che dovrebbero essere decise da parlamentari scelti dai cittadini». [U. MAG.]

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

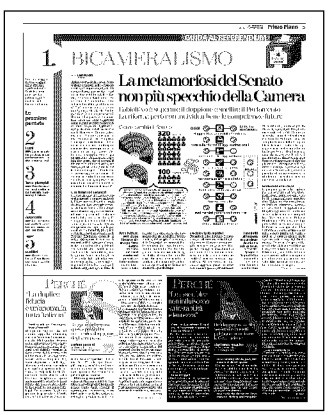
1. BICAMERALISMO
La metamorfosi del Senato non più specchio della Camera

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 12-10-2016
Pagina 7
Foglio 1 / 2

GUIDA AL REFERENDUM

I COSTI DELLA POLITICA

4 dicembre 2016

Senato, Province e Cnel Ecco i risparmi promessi

Ma non c'è certezza sull'entità del taglio della spesa se passa la riforma

UGO MAGRI
ROMA

La nuova Carta promette un taglio netto alla Casta: meno palazzi, meno prebende, meno poltrone. Vista l'aria che tira, potrebbe essere l'arma vincente del referendum. Non è un caso che il fronte del Sì ne stia facendo un uso quasi smodato, come si vede da come martella l'Italia. Per resistere, le truppe del No si arroccano sul «benaltrismo». Non potendo difendere gli sprechi (perché sarebbero da ricovero) gli oppositori sostengono che è ancora troppo poco, un'occasione persa per ridurre davvero i costi della politica. La propaganda sempre esagera, da una parte e dall'altra.

Il primo risparmio sarà al Senato che, se il popolo è d'accordo, cambierà natura e diventerà cassa di risonanza delle autonomie. Manterrà il nome, però i suoi membri crolleranno da 315 a 95, più eventuali 5 di nomina presidenziale. Non è prevista un'indennità perché saranno tutti consiglieri regionali o sindaci, dunque già retribuiti. Quanto vale questo colpo d'accetta (o limatura, dipende)? Nel balletto delle cifre fa testo il bilancio di Palazzo Madama, dove nel 2015 gli emolumenti dei senatori hanno pesato per 42 milioni. Se ne aggiungano 37 di indennità varie e 21 di finanziamenti ai gruppi parlamentari: arriviamo a 100 milioni, cifra tonda. È anche vero, però, che le strutture del Senato continueranno a esistere, sia pure ridotte. Oggi costano mezzo miliardo l'anno, quasi la metà va per le pensioni dei dipendenti e degli ex senatori. La nuova Costituzione impone quello che i presidenti Grasso e Boldrini stavano già facendo per conto loro, cioè un ruolo unico dei funzionari parlamentari, in modo che almeno per qualche lustro alla Camera i vuoti verranno colmati dagli esuberi del Senato. Tra l'altro, i consiglieri regionali in trasferta saranno per forza rimborsati: dalle spese di viaggio alle cene. Per questi rivoli se ne andranno 10-15 milioni. Non pagherà lo Stato, se ne faranno carico le Regioni, ma pur sempre di Pantalone si tratta.

Monumento allo spreco

Insomma, la sforbiciata al Senato vale 80-90 milioni annui. Altri, benedetti, verranno dalla chiusura del Cnel, l'ente inutile più costoso della storia repubblicana. Era stato pensato per formulare proposte di legislazione sociale. Dal 1948 ne ha partorito solo 14, tutte bocciate. In compenso questo nulla è costato una ventina di milioni l'anno, che moltiplicato per 58 fa circa un miliardo di oggi. A parte il Comitato lavoratori per il No, sponsorizzato da Forza Italia, nessuno difende più questo grandioso monumento allo spreco contro cui già si batteva Ugo La Malfa negli anni Settanta. La riforma della Costituzione finalmente lo cancella, così come sbianchetta qualunque riferimento alle Province. Secondo Maria Elena Boschi, la pietra tombale sulle Province metterà in salvo 320 milioni, una cifra rispettabile. Però il calcolo è talmente complicato che la Ragioneria generale dello Stato (l'autorità in materia) nel 2014 alzò bandiera bianca: non è una cifra valutabile a priori, potrebbe essere di più o anche molto meno. Tra l'altro le Province sono state già tosate nel 2014 dalla legge Delrio: da allora non hanno più organismi elettivi (163 milioni il risparmio conseguito) e nemmeno dipendenti (trasferiti alle Regioni, perché i lavoratori non si possono ancora sopprimere); in pratica rimangono degli ectoplasmi denominati «enti di area vasta». Si occupano dell'ambiente, di mantenere le strade, di edilizia scolastica, tutte cose cui comunque qualcuno dovrà provvedere.

A conti fatti

Viene fissato un tetto alle prebende dei consiglieri regionali, che grazie alla riforma non guadagneranno più del sindaco nel capoluogo. Inoltre, i gruppi consiliari saranno a carico della Regione anziché dello Stato centrale. Altri due passi avanti verso la pubblica moralità, per i fautori del Sì. Semplici gocce nel mare, secondo quelli del No. Ma il poco, forse, è meglio del niente.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

2.

È cominciato il nostro viaggio nella riforma costituzionale in 5 puntate. Dopo la prima sul bicameralismo, oggi l'analisi sui costi

Le prossime puntate

3

Tempi più rapidi
Questa nuova architettura permetterà decisioni più veloci?

4

Autonomie
La riforma del titolo V cambierà il rapporto con i territori.

5

Equilibri
Come cambierà l'equilibrio dei poteri con la riforma.

Il balletto delle cifre

SENATO
Costo attuale
500 milioni annui

Funzionamento struttura
150 milioni

Emolumenti senatori
42 milioni

Finanziamento gruppi
21 milioni

Indennità
37 milioni

Pensioni ex dipendenti ed ex senatori
250 milioni

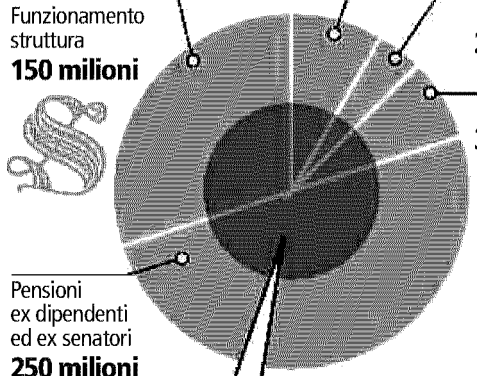

Per la Ragioneria la riduzione del numero dei componenti del Senato
da 315 a 95
(esclusi quelli nominati dal Presidente della Repubblica), e la limitazione dell'indennità parlamentare ai soli deputati è stimabile in circa
49 milioni di euro

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Formula proposte di legislazione sociale, dal 1948 ne ha partorite 14: tutte bocciate

CNEL
Costo attuale
20 milioni annui

Stima spesa dalla sua istituzione (1948) a oggi
1 miliardo di euro

Per la Ragioneria il risparmio è di circa
9 milioni di euro

PROVINCE
Costo attuale
320 milioni annui

163 milioni di risparmio
La legge Delrio le ha sforbiciate nel 2014: da allora non hanno organismi elettivi e dipendenti (trasferiti alle Regioni)

Nel 2014 la Ragioneria di Stato ha ammesso di non essere in grado di valutare la cifra reale del risparmio, ammesso che vi sia

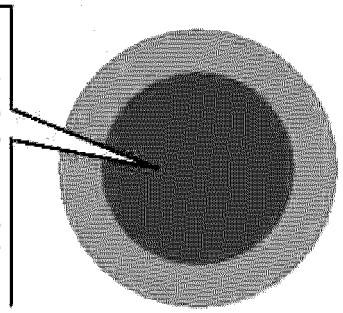

LA STAMPA

I funzionari
Con la riforma, i vuoti dei funzionari alla Camera saranno colmati dagli esuberi del Senato

I consiglieri
Le spese di viaggio (cene incluse) dei consiglieri regionali che comporranno il Senato saranno comunque a carico delle Regioni

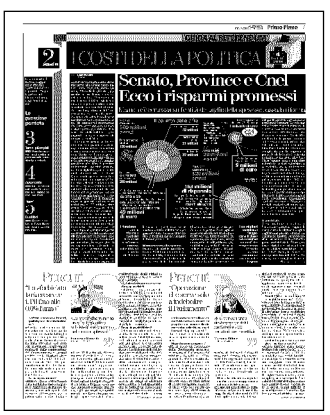
2 I COSTI DELLA POLITICA 5
Senato, Province e Cnel Ecco i risparmi promessi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 12-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ SÌ

"La sforbiciata farà crescere il Pil fino allo 0,6% l'anno"

Professor Francesco Clementi, quali risparmi darebbe la riforma?

«Anzitutto risparmi diretti, che potrebbero andare subito a regime, derivanti dal taglio del numero dei parlamentari, dalla decostituzionalizzazione delle Province, dal tetto agli emolumenti negli organi regionali, dalla soppressione del finanziamento ai gruppi politici delle Regioni oltre che, naturalmente, dalla eliminazione del Cnel. Ma questa riforma recherebbe benefici indiretti perfino più importanti di quelli sotto gli occhi di tutti».

Sul piano economico?

«Esatto. Quale conseguenza delle modifiche tese a migliorare l'efficienza dell'intero sistema, e non solo quella. Ad esempio, si introduce per la prima volta in Costituzione all'art. 97 il principio di "trasparenza" della P.A. Si precostituiscono cioè gli occhiali attraverso cui la Pubblica amministrazione dovrà rapportarsi ai cittadini. I quali saranno più forti nel far valere i propri diritti e le proprie ragioni. Altro esempio: il nuovo Titolo V, quello che regolerà meglio i rapporti tra Stato e Regioni, darà anche maggiori certezze giuridiche agli operatori economici, avendo la riforma incorporato la giurisprudenza della Corte costituzionale degli ultimi 15 anni, nata proprio per sanare quei conflitti».

> «Le modifiche avranno un effetto positivo sul sistema economico nel suo complesso»
>
> **Francesco Clementi**
> Costituzionalista

Però al momento non sono vantaggi quantificabili...

«Esistono stime autorevoli. L'Ocse calcola una crescita del nostro Pil fino allo 0,6 per cento all'anno, ritenendo le riforme costituzionali una precondizione e, al tempo stesso, un moltiplicatore per lo sviluppo, poiché dà una solida cornice anche alle altre riforme non costituzionali in cantiere. E poi c'è l'aspetto istituzionale, a mio avviso il più rilevante».

Da quale punto di vista?

«Della crisi di fiducia che ha investito il sistema politico, e che nelle elezioni del 2013 ha portato l'Italia sull'orlo di una crisi ben più grave. C'è un nesso molto stretto tra crollo della fiducia e inefficienze delle istituzioni, tra crisi di credibilità della politica e suoi costi sproporzionati anche in raffronto con le altre democrazie europee. Quindi considero molto giusto, un buon motivo per votare Sì, che la riforma costituzionale prenda di petto il nodo dell'efficienza e insieme quello della sobrietà. In tempi di difficoltà economiche, è indispensabile che le istituzioni rispecchino una visione più consona alla vita reale dei cittadini». [U. MAG.]

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

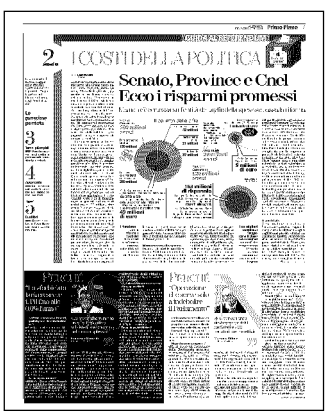
2. I COSTI DELLA POLITICA
Senato, Province e Cnel Ecco i risparmi promessi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 12-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ "Operazione che serve solo a indebolire il Parlamento"

Professor Massimo Villone, come fa lei che ha scritto un libro proprio su «Il costo della democrazia» a dire No su una riforma che taglia gli sprechi?

«La grancassa mediatica dà peso a ragioni che non esistono».

Nega che ci siano risparmi?

«Ho in mano un documento della Ragioneria generale, trasmesso al Parlamento dal ministro Boschi nel 2014, quando la riforma costituzionale era in discussione alla Camera. A proposito del Senato si dice che la minore spesa può essere stimata in circa 49 milioni di euro annui. Ma siccome siamo 50 milioni di elettori, vuol dire che il diritto di votare e scegliere i senatori ci viene tolto per un risparmio equivalente di 98 centesimi a testa, meno di una tazzina del caffè all'anno. Questo perché si abolisce il diritto di voto, ma il Senato mica scompare. Rimangono gli immobili, i servizi ai 100 senatori, il personale... Ci vendono questi risparmi come chissà che, mentre in realtà stiamo discutendo di spiccioli».

> «Più conveniente rimanere con 400 deputati e 200 senatori, però elettivi»
>
> **Massimo Villone**
> Costituzionalista

Oltre alla riduzione dei parlamentari c'è però la soppressione definitiva delle Province...

«I risparmi non derivano dalla riforma costituzionale ma dalla legge Delrio di due anni fa. E i limiti agli emolumenti dei consiglieri regionali, tanto sbandierati, per la Ragioneria sono difficilmente quantificabili, e - aggiungo - comunque facilissimi da aggirare sotto forma di diarie, missioni, indennità eccetera».

Però il Cnel è costato finora 20 milioni all'anno, o no?

«Dice ancora la Ragioneria che sopprimendo il Cnel spenderemo 8,7 milioni in meno all'anno. Il risparmio totale certificato non arriva a 60 milioni. Se sembrano tanti, farei notare che una cifra maggiore viene bruciata ogni giorno dalle spese militari. E che il giocattolo volante di Renzi, l'Airbus di Palazzo Chigi, ci costa ogni anno tra i 15 e i 20 milioni».

Le obietto: poco è sempre meglio di niente, non crede?

«Allora sarebbe stato meglio tagliare i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, lasciandoli però elettivi. La riduzione dei parlamentari sarebbe stata maggiore, idem i risparmi e non si sarebbe limitato il diritto di voto creando un Senato che somiglierà a un dopolavoro. Il risultato di questa finta guerra agli sprechi sarà quello di indebolire l'istituzione parlamentare quando invece, soprattutto in questi tempi difficili, ci servirebbe una più ampia e forte rappresentatività». [U. MAG.]

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2. I COSTI DELLA POLITICA
Senato, Province e Cnel Ecco i risparmi promessi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 16-10-2016
Pagina 7
Foglio 1 / 2

Leggi proposte dal governo approvate ad alta velocità

Scadenze brevi per il Parlamento, abolita la "navetta" Camera-Senato

UGO MAGRI
ROMA

La riforma Boschi realizza il sogno inconfessato di tutti i premier: mettere il berretto da capostazione e far viaggiare le leggi come treni che arrivano all'ora prestabilita. La Costituzione su cui voteremo il 4 dicembre è ispirata all'alta velocità ferroviaria. Al pari della Tav, sopprime le stazioni intermedie, bypassa le montagne e (secondo gli oppositori) cementifica il paesaggio politico. Se metro di giudizio è il decisionismo, cioè la capacità di imboccare una direzione e di percorrerla fino in fondo, il nuovo impianto rappresenta un balzo nel futuro.

Niente più «navetta»

La prima accelerazione deriverà dalla fine del bicameralismo paritario. Le nuove leggi non dovranno più fare la spola tra Camera e Senato, sempre vissuta dai governi non come occasione per migliorare, ma quale perdita di tempo. Per descrivere questo «avanti e indré», Berlusconi amava lessare il suo uditorio con l'allegoria del «nobile destriero» che, da un passaggio parlamentare all'altro, si trasformava in ippopotamo. Ora il Senato dirà la sua soltanto sulle questioni costituzionali e su poche altre. Potrà chiedere di esaminare le altre leggi, ma nel termine di una settimana; e dovrà dire in fretta la sua, un mese al massimo. Dopodiché l'ultima parola resterà alla Camera dei deputati.

Alta velocità

L'altra scorciatoia è inaugurata dal nuovo art. 72: per le leggi che considera parte essenziale del suo programma, il governo può chiedere alla Camera di pronunciarsi entro 70 giorni. Se la materia è particolarmente complessa, i giorni possono crescere a 85, ma entro quel termine massimo dovrà comunque arrivare un sì o un no dei deputati. Finora, per ottenere risposte a data certa, il governo aveva un solo modo, sfornare decreti legge. Difatti ne è stato fatto un discreto abuso, perfino quando i requisiti di necessità e urgenza erano parecchio incerti. Per restare nella metafora ferroviaria, i decreti spesso diventavano lunghi convogli cui agganciare i vagoni più disparati. Grazie all'«alta velocità» costituzionale, non ci sarà più bisogno di ricorrere ai decreti «omnibus», che la riforma espressamente vieta. Altra cosa buona e giusta, su cui nessuno ha nulla da ridire, è un altro aggiustamento solo in apparenza minore: si concedono ai deputati 30 giorni di tempo per esaminare i decreti che il Capo dello Stato volesse eventualmente rinviare alle Camere per un più approfondito esame. Finora il potere di rinvio era frenato dalla preoccupazione di far scadere i termini del decreto che, com'è noto, va convertito in legge entro i 60 giorni. Ai Presidenti magari non piaceva questo o quell'aspetto, però spesso non se la sentivano di affondare l'intero provvedimento. Grazie alla riforma, ci sarà più tempo per la conversione in legge, e il Colle potrà serenamente esercitare il suo potere di controllo.

La fabbrica delle leggi

Un pregio della riforma è che toglie qualunque alibi ai governi. Se vincerà il SI, saranno padroni del proprio destino, e non potranno più scaricare la colpa dei loro riflessi lenti sulle lungaggini del Parlamento. Che, dati alla mano, non sono in fondo così scandalose. La nostra fabbrica legislativa produce a getto continuo. Negli anni '90 impacchettava 10 leggi a settimana, gli operatori del diritto non ce la facevano a stargli dietro. Tra il 2008 e il 2013 ha rallentato il ritmo, varando 76 leggi ogni 12 mesi, che sono poco meno della Francia (95) e quasi la metà della Germania (139), però circa il doppio della Spagna (39) e del Regno Unito (33). Il tempo medio di gestazione è inferiore a un anno. Poi, chiaramente, sulla qualità del «Made in Italy» si potrebbe discutere a lungo. Ma è tutto un altro discorso.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Prosegue il nostro viaggio nella riforma costituzionale in 5 puntate. Dopo la prima sul bicameralismo e la seconda sui costi della politica, oggi i tempi di approvazione delle leggi

Le prossime puntate

4

Autonomie

La riforma del titolo V cambierà il rapporto con i territori.

5

Equilibri

Come cambierà l'equilibrio dei poteri con la riforma.

3. I TEMPI
Leggi proposte dal governo approvate ad alta velocità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

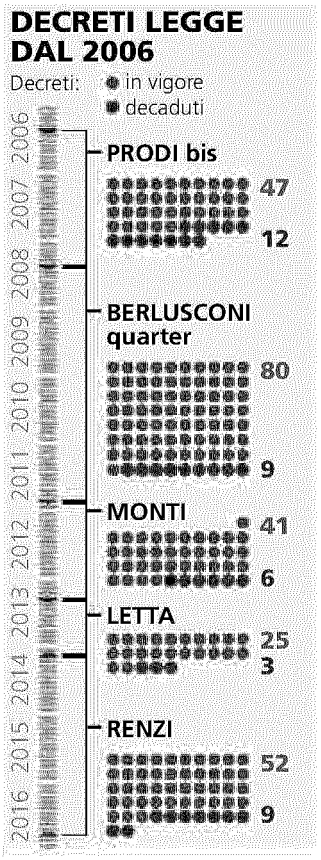

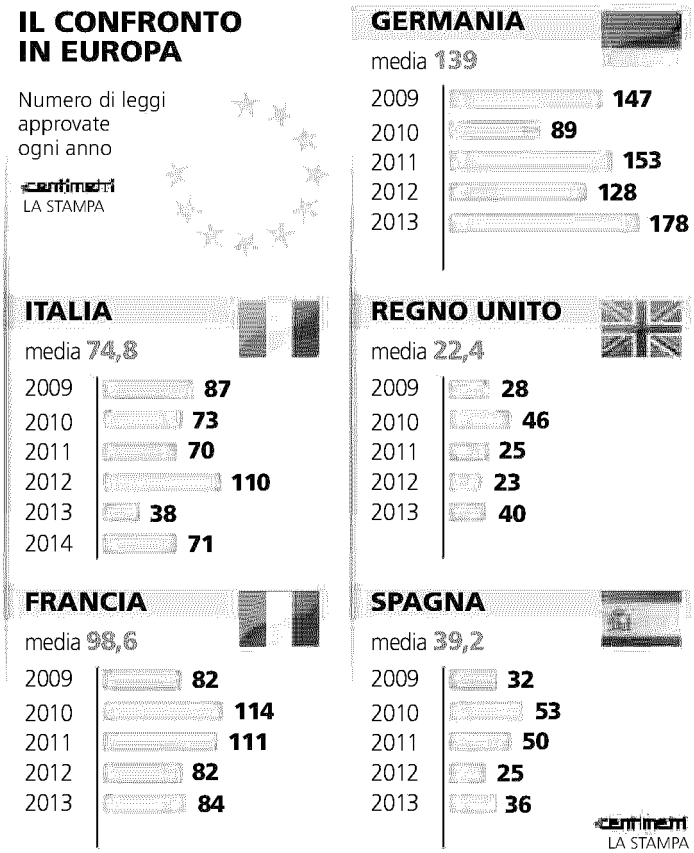

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 16-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ

«Si rimedia a lungaggini e abuso dei decreti»

La riforma renderà le decisioni più rapide, professor Vincenzo Lippolis?

«La rapidità dipende anzitutto dalla volontà politica e dalla coesione della maggioranza. Ma non c'è dubbio che il sistema attuale può portare a incagli prolungati. La riforma vi pone rimedio: il Senato ha solo un potere di proposta e sono assicurati tempi certi di approvazione. Come conseguenza, il governo non avrà più la necessità di abusare con i decreti che, al momento, sono lo strumento per avere una prevedibilità del risultato».

Che nuove armi ha il governo?

«Quella di chiedere che alcuni provvedimenti essenziali per la realizzazione del suo programma siano approvati entro 70 giorni, cioè poco più di quanto è concesso per la conversione dei decreti d'urgenza. Per le materie più complesse viene consentito un breve prolungamento di 15 giorni».

Il capo dello Stato non dovrà più emanare un decreto di cui non è convinto

Vincenzo Lippolis
Docente di Diritto pubblico

Così si sacrifica il dibattito...

«Faccio notare che non può esserci alcuna imposizione da parte del governo, perché sulla sua richiesta la Camera è chiamata a pronunciarsi con un voto. E comunque, stiamo parlando di un percorso alternativo ai decreti che fu suggerito già dal "decalogo" di Giovanni Spadolini nel 1982. ».

E per contrastare l'abuso dei decreti-legge?

« La riforma prescrive una serie di limiti cui deve attenersi il governo inserendo in Costituzione principi già presenti nell'ordinamento o nella giurisprudenza della Consulta. Non saranno più possibili i cosiddetti "decreti omnibus", dove dentro c'è un po' di tutto; idem per i "decreti annuncio", fatti solo al fine di mostrare che si sta operando. Le leggi di conversione non potranno contenere norme estranee alla materia del decreto. Inoltre c'è un aspetto importante che riguarda il Presidente della Repubblica. Viene consentita infatti una proroga di 30 giorni dei termini per convertire in legge i decreti rinviati alla Camera».

Come mai è così importante?

«Perché il Capo dello Stato si è trovato spesso nella condizione di dover promulgare un decreto, di cui non era del tutto convinto, solo perché altrimenti avrebbe causato la decadenza dell'intero provvedimento, che nell'insieme giudicava necessario. Con la proroga dei termini introdotto dalla riforma, il rischio di decadenza verrà superato, e dunque il Presidente potrà svolgere sui decreti del governo un controllo più approfondito».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

3. I TEMPI
Leggi proposte dal governo approvate ad alta velocità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 16-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ «Il problema non è avere più norme ma migliori»

La fabbrica delle leggi lavorerà più in fretta. Non è una buona notizia, professor Azzariti?

«Mi pare che fino a poco tempo fa il problema da tutti denunciato fosse un altro: di leggi in Italia se ne fanno troppe e come conseguenza la qualità non è eccelsa. Semmai, dunque, ce ne vorrebbero meno e meglio fatte».

Lei è di questa opinione?

«Parlano i numeri. Nella XVI legislatura, per fare un esempio, si sono prodotte da noi quasi il triplo delle leggi rispetto a Regno Unito e Spagna. Tante leggi per di più "mostruose": composte da pochi articoli, tantissimi commi e altrettanti rimandi che rendono i testi illeggibili. Con la conseguenza che le leggi sono anche di difficile applicazione perché infarcite di deleghe e di decreti attuativi che i governi faticano a definire. La riforma costituzionale non si preoccupa di questo problema reale».

I testi legislativi sono illeggibili: pochi articoli, ma tantissimi commi e rimandi

Gaetano Azzariti
Professore ordinario di Diritto costituzionale

Però si vuole evitare che certe importanti riforme vadano alle calende greche. Non è un bene?

«Se si riferisce alla corsia preferenziale introdotta con il voto a data certa rilevo che questo genere di misure si potevano, anzi si dovevano realizzare attraverso una modifica del regolamento della Camera, assieme allo Statuto delle opposizioni. Invece si fissa in costituzione il privilegio del governo, che ha la via spianata per i suoi disegni di legge, mentre lo statuto delle minoranze è rinviato al futuro regolamento».

Ammetterà però che troppe leggi si incagliano lungo la via...

«Vero: le unioni civili hanno impiegato trent'anni per arrivare in porto. Ma ce ne sono altre che passano in un batter d'occhi. Nel 2009 bastarono 6 giorni per far slittare il referendum. Il cosiddetto salvabanche fu approvato in 13 giorni. E il Lodo Alfano, per quanto discutibile e altamente controverso, richiese neppure tre settimane. Quando c'è una maggioranza parlamentare convinta, si può fare prestissimo pure con la normativa attuale. Il vero problema sono la litigiosità e la frammentazione. Chi pensa di superare le debolezze del sistema politico attraverso una nuova disciplina costituzionale, non fa che scaricare altrove le proprie responsabilità. I partiti dovrebbero modificare la propria "costituzione" interna prima di quella degli italiani. Che si può sicuramente cambiare e migliorare. Ma questa riforma non risolve i veri problemi, semmai mi sembra destinata ad aggravarli».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

3. I TEMPI
Leggi proposte dal governo approvate ad alta velocità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 20-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

VERSO IL REFERENDUM

LE REGIONI

Più poteri allo Stato centrale con la clausola di supremazia

Con la riforma Boschi niente più "braccio di ferro" alla Corte Costituzionale

UGO MAGRI
ROMA

La riforma Boschi fa esattamente il contrario di quanto chiedeva la Lega negli anni ruggenti: toglie poteri alle Regioni e li restituisce allo Stato centrale. Che questa sia la sostanza della riforma, sono tutti concordi. La diversità sta nel giudizio. Per i convinti del SI, era ora di correggere certi eccessi federalisti introdotti nel 2001 dalla modifica del Titolo V, voluta a sinistra per far concorrenza a Bossi, dunque evviva. Secondo il NO, invece, siamo all'esproprio nei confronti del territorio che si aggiunge alle ristrettezze imposte da Roma.

Neo-centralismo

Il riflusso era nell'aria. Troppi punti oscuri nella disciplina attuale, troppe liti per stabilire che cosa compete a chi. Qualche genio aveva avuto la pensata, 15 anni fa, di distribuire i poteri un po' allo Stato, un altro po' alle Regioni e il resto in comune, come si fa tra bravi fratelli. Col risultato che da allora è stato tutto un susseguirsi di snervanti negoziati. Ogni piano nazionale richiedeva l'intesa con le venti Regioni, e prima di dare via libera ciascuna ne profittava per pretendere qualcosa in cambio. Il braccio di ferro finiva di regola davanti alla Corte costituzionale, chiamata a fare da paciere. Questa riforma dice basta alla «legislazione concorrente», cioè quella a metà strada, e la cancella del tutto. Nella nuova spartizione della torta, lo Stato fa la parte del leone. Senza complimenti si riprende da 15 regioni (non da quelle a Statuto speciale) le decisioni in materia di energia, di infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Se ci sarà una Tav da fare, per esempio, oppure un gasdotto, o il ponte sullo Stretto, l'ultima parola sarà del Parlamento nazionale e stop. Le Regioni interessate non sono d'accordo? Pazienza, dovranno farsene una ragione. Idem per quanto riguarda l'ordinamento di Comuni e città metropolitane, il procedimento amministrativo e la disciplina dei dipendenti pubblici, le politiche del lavoro in generale.

Così saranno divise le principali funzioni

Statali

Le Regioni non hanno voce in capitolo

- Politica estera e di difesa
- Asilo e cittadinanza
- Moneta, risparmio, assicurazioni, tributi, concorrenza, coordinamento della finanza pubblica
- Leggi elettorali statali e Ue, referendum abrogativi
- Ordine pubblico, sicurezza
- Giustizia e norme del procedimento amministrativo
- Previdenza sociale, sicurezza del lavoro
- Commercio estero
- Ecosistema e ambiente
- Beni culturali e sport
- Energia e infrastrutture (quelle «strategiche»)
- Ordinamento scolastico, università, programmazione della ricerca scientifica

Miste

Roma coordina e detta i principi

- Standard minimi in materia di diritti civili e sociali
- Salute
- Protezione civile
- Istruzione e formazione professionale
- Attività culturali e turismo
- Associazioni di Comuni e governo del territorio

Regionali

Purché non sia in gioco l'«interesse nazionale»

- Gestione dei rapporti con le minoranze linguistiche
- Pianificazione del territorio e della mobilità
- Infrastrutture locali
- Organizzazione dei servizi sanitari e sociali
- Organizzazione dei servizi alle imprese e della formazione professionale dei lavoratori
- Servizi scolastici e diritto allo studio anche in ambito universitario
- Valorizzazione del turismo, dei beni culturali, paesaggistici e ambientali
- In generale, ogni materia «non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato»

117 articolo
Con la «clausola di supremazia» il Parlamento può sostituirsi alle Regioni

Standard comuni

In altri campi, come le politiche sociali e assistenziali, lo Stato determina i «principi comuni», le «disposizioni generali» che poi verranno applicate in loco. L'intenzione è di garantire una certa uniformità, di fissare degli standard nazionali anzitutto sulla salute dove, va detto, le Regioni non hanno particolarmente brillato. Il ministero non poteva imporre, ad esempio, un tot di posti letto per ogni mille abitanti, con la riforma sarà consentito. Gli squilibri in certi settori, vedi la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, si erano addirittura aggravati da quando sono di competenza sparsa. Però il fronte del NO contesta che la riforma farà altri danni, perché questa nuova ripartizione di compiti (allo Stato le linee-guide, alle Regioni l'attuazione pratica) è altrettanto ambigua della precedente. Cacciata dalla porta, la normativa «concorrente»rientra dalla finestra e scatenerà una guerriglia costante. Insomma, sostengono i contrari, avremo più confusione anziché meno.

L'ultima parola a Roma

Ma la vera pietra dello scandalo sta nella «clausola di supremazia» inserita nell'art.117. Vi si afferma che il Parlamento potrà sostituirsi alle Regioni «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Si tratta di una norma passepartout, intenzionalmente generica, dunque applicabile ogni qual volta il governo lo riterrà necessario. Gridano indignati gli avversari della riforma: così si fa piazza pulita di ogni idea federalista e si ritorna ai tempi dello Statuto albertino. Replicano i fautori del SI: l'Italia è una e indivisibile, come sta scritto in cima alla Costituzione, forse qualcuno se l'è dimenticato. Unitari contro federalisti, un duello che si trascina dai tempi di Cattaneo e Mazzini. Il 4 dicembre avrà un vincitore.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 20-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ SÌ

"È tempo di superare confusione e conflitti"

Bisogna correggere un quadro normativo che ha danneggiato anche le imprese

Carlo Fusaro
Professore ordinario di Diritto pubblico

Professor Fusaro, perché è un bene che la riforma metta mano all'impianto federalista?

«Anzitutto perché fu un errore, quando fu rivisto il Titolo V nel 2001, che certe competenze venissero conferite alle Regioni. Il commercio estero o la sicurezza sul lavoro, per fare due esempi, sono le classiche materie di cui deve occuparsi direttamente lo Stato. Inoltre, ancora sbagliando, nella precedente riforma fu prevista un'area di legislazione concorrente che negli anni ha causato una forte conflittualità. Si è arrivati al punto di bloccare perfino i fondi statali per gli asili, bocciati dalla Corte costituzionale dopo un ricorso delle Regioni. Sono state cioè impedite politiche sociali che perfino la Corte Suprema degli Stati Uniti consente al governo federale, quando finalizza certi fondi a determinati servizi».

Un quadro normativo confuso, è questo il nodo da superare?

«Non c'è dubbio. Tra l'altro questa mancanza di chiarezza si è tradotta in un forte aggravio per le imprese. Che sono favorevoli alla riforma non perché vogliono compiacere Renzi, come afferma qualcuno, ma in quanto hanno un evidente interesse a un sistema normativo più semplificato».

Quali sono i rimedi?

«Si abolisce la normativa concorrente. Ma soprattutto, nel comma quarto dell'art.117, si dà al governo la possibilità di superare qualsiasi competenza regionale che sia contro l'interesse nazionale. Al Parlamento viene conferito dalla riforma un potere nitido e chiaro, incontestabile».

Così cesseranno le guerre tra Stato e Regioni?

«In fase di rodaggio potranno ancora emergere interpretazioni diverse delle competenze, ma certo non avremo più la conflittualità che nel solo 2015 ha portato oltre 100 ricorsi davanti alla Consulta».

Il NO accusa: così si ritorna al vecchio centralismo...

«Si dimentica che la riforma della Costituzione trasforma il Senato in un organo di alta rappresentanza dei territori, dove il regionalismo può rinascere su nuove basi. A fronte di certe competenze che lo Stato riprende per sé, Regioni e Comuni avranno la possibilità di dire la loro nella seconda Camera su tutto quanto riguarda le autonomie. Poi, come sempre, l'importanza di questo contributo dipenderà dalla qualità delle classi dirigenti, nazionali e anche locali».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

4 LE REGIONI
Più poteri allo Stato centrale con la clausola di supremazia
PERCHÉ

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 20-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ NO

"Non funziona: così si azzera l'autonomia degli enti locali"

Perché no a questa riforma, professor De Siervo?

«Perché è molto di più di come è stata presentata e discussa. Qui si rivoluziona l'intero sistema delle autonomie configurato fin dal 1948. Basti dire che quasi tutte le competenze regionali verranno attribuite allo Stato che le potrà disciplinare a sua discrezione, mediante leggi approvate alla Camera. Sfuggiranno in tutto o in parte alle Regioni materie tipiche come l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'assistenza sociale e la sanità. Ma se si riportano allo Stato queste competenze, l'autonomia regionale viene azzerata».

Questo cosa comporta?

«Significa aprire la strada a un processo di riaccentramento dei poteri che va in netta controtendenza rispetto a quanto avviene in tutto il resto d'Europa, dalla Germania alla Spagna. Nel terzo millennio, è assurdo pensare che la complessità territoriale possa essere governata direttamente dal centro. Se non altro, le forze politiche ne avrebbero dovuto ragionare seriamente. Il che non è avvenuto, perlomeno non in questi termini».

> La riforma esclude gli Statuti speciali causando tensioni tra i territori vicini
>
> **Ugo De Siervo**
> Giurista, ex Presidente della Corte costituzionale

Il Parlamento ha sorvolato sulla questione?

«Ne ha discusso, ma in un orizzonte molto più angusto, come se si trattasse semplicemente di cogliere l'occasione della riforma costituzionale per correggere gli errori sul Titolo V commessi nel 2001. Errori che, peraltro, erano già stati in larga parte riparati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Il rischio è che, nel giro di qualche anno, si arrivi a gonfiare enormemente la burocrazia ministeriale e a far gestire i poteri delle amministrazioni regionali da uffici periferici dello Stato centrale. E c'è un ulteriore paradosso».

Quale paradosso?

«Questa vastissima riforma non si applica alle cinque Regioni con Statuto speciale: Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, Sardegna e Sicilia. A queste Regioni, anzi, viene concessa l'ulteriore singolare garanzia di poter rifiutare le riforme che in futuro dovessero riguardarle. È un privilegio che può generare contrapposizioni tra territori contigui, tensioni di cui nessuno sente il bisogno tra calabresi e siciliani, piemontesi e valdostani, veneti e trentini. Già oggi ci sono Comuni che cercano di essere accorpati nelle Regioni limitrofe a Statuto speciale per godere di condizioni più vantaggiose sul piano dei finanziamenti. Figurarsi se passerà la riforma».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

4 LE REGIONI
Più poteri allo Stato centrale con la clausola di supremazia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 23-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

GUIDA AL REFERENDUM

I POTERI DEL GOVERNO

Il premier sarà più forte ma solo grazie all'Italicum

E si affaccia il rischio "coabitazione" con un Senato d'opposizione

UGO MAGRI
ROMA

L'accusa più forte alla riforma è che mette la democrazia a rischio. Secondo il fronte del NO, avremo un uomo solo al comando. Da qui un rischio di «deriva autoritaria» che i fautori del SI contestano. Chi ha ragione? Per rispondere, è necessario uno sguardo al nuovo equilibrio dei poteri. Incominciando proprio dal presidente del Consiglio.

Intreccio con l'«Italicum»

La riforma non cambia una virgola per quanto concerne il premier. Le norme che ne disciplinano le funzioni restano quelle del 1948. Non verrà eletto direttamente, non potrà sciogliere le Camere né gli sarà consentito di sostituire i ministri incapaci. L'unica vera differenza è che il premier riceverà la fiducia dalla sola Camera. Dove la legge elettorale appena approvata garantirà al vincitore la maggioranza assoluta. Chi arriverà primo si insedierà a Palazzo Chigi senza venire a patti con nessuno. Detto in giuridichese, il rafforzamento del premier sarà conseguente al «combinato disposto» tra l'«Italicum» e la fine del «bicameralismo paritario». Che sia un cambiamento tale da mettere le libertà in pericolo, dipende dai punti di vista. Un paio di osservazioni però s'impongono. Anzitutto, la riforma prevede che la Corte costituzionale possa pronunciarsi sull'intera legge elettorale: basta che lo chiedano un terzo dei senatori o un quarto dei deputati. Se non provvederà Renzi a emendare l'Italicum, è molto possibile che intervenga la Corte.

Ipotesi «coabitazione»

Per quanto depotenziato, il Senato potrà rivelarsi uno scoglio. Ad esempio, gli sarà consentito di bocciare eventuali riforme della Costituzione. Inoltre, su richiesta, i senatori potranno mettere sotto esame le leggi appena approvate a Montecitorio, tutte quante senza distinzione.

È vero che dovranno sbrigarsi (entro un mese) e che la Camera avrà l'ultima parola sulle eventuali modifiche. Ma un'azione sistematica di disturbo, con continue richieste di esame su tutti i provvedimenti, non è da escludere nel caso si creasse una «coabitazione», cioè due maggioranze politiche diverse tra la Camera e il Senato. Che sarà in mano a chi controlla le Regioni.

Nuove garanzie

Per restare a palazzo Madama, i senatori eleggeranno 2 dei 5 giudici costituzionali di scelta parlamentare. È un gesto carino verso le opposizioni perché, se si fosse continuato col sistema attuale, la maggioranza governativa avrebbe potuto acchiappare tutti e 5 i giudici e amen. Stessa cosa sul Presidente della Repubblica: per eleggerlo servirà un largo consenso, almeno i tre quinti dei partecipanti al voto perfino dopo l'ottava votazione, non come ora che la maggioranza assoluta scatta già dal quarto scrutinio. È vero che mettere il Presidente sotto accusa non sarà così difficile, basterà la metà più uno dei parlamentari in seduta comune; ma l'ultima parola sull'impeachment spetterà alla Consulta. Ai regolamenti parlamentari verrà demandato uno Statuto delle opposizioni per meglio tutelarne i diritti.

La voce del popolo

Boicottare i referendum, come è avvenuto sulle trivelle, sarà molto più complicato. Perché crollerà il quorum per le richieste supportate da 800 mila sottoscrizioni: anziché la metà più uno degli elettori, basterà la metà (più uno) di quanti hanno votato alle precedenti elezioni politiche. Cade il divieto dei referendum propositivi, anche se per il momento è solo una promessa e ci vorrà un'apposita legge costituzionale. Infine il popolo potrà direttamente proporre delle leggi, raccogliendo 150 mila firme. Attualmente ne bastano 50 mila, ma poi di regola queste leggi finiscono nel dimenticatoio. Invece, con la riforma, il Parlamento avrà l'obbligo di esaminarle e di pronunciarsi nel merito. Non una garanzia, ma meglio di niente.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2
giudici
I membri della Corte costituzionale che verranno eletti dal Senato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 23-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ

"L'ipotesi di una deriva autoritaria è irreale"

Le ragioni del no sono incomprensibili, tranne una: la voglia di contrastare Renzi

Marcello Pera
Ex presidente del Senato

Con questa riforma della Costituzione l'Italia rischia davvero la «deriva autoritaria» che alcuni temono, professor Pera?

«E perché? Oggi il presidente del Consiglio non può sciogliere le Camere, idem in futuro. Non ha il potere di licenziare i ministri, lo stesso domani. Può cadere in ogni momento senza sfiducia costruttiva, e nemmeno questo cambierà. Non ha i numeri per scegliersi il Capo dello Stato, perché il quorum richiesto non scenderà mai sotto i tre quinti. Insomma, chi guida il governo rimarrà più debole dell'ultimo sindaco d'Italia. Ecco perché non comprendo Berlusconi».

Come mai le torna in mente l'ex premier?

«Proprio lui che voleva un'uomo solo al comando, dovrebbe chiedere che il presidente del Consiglio abbia più poteri e non meno. Se ho un'obiezione, è che questa riforma rafforza il governo assai meno di quanto sarebbe necessario. Avremmo bisogno della luna e ci hanno dato una lucciola. Il minimo sindacale».

Il Senato, di cui lei è stato presidente, finirà per perdere peso...

«Cambia natura. Diventando regionalista, si prenderà una serie di prerogative che erano state requisite dalla Conferenza Stato-Regioni. È a Palazzo Madama che si affronteranno i conflitti da cui finora la Consulta è stata investita. Di sicuro, la riforma non rappresenta alcuna svolta autoritaria. Senza considerare che rafforza le garanzie e alcune ne aggiunge ex novo».

A quali nuove garanzie si riferisce?

«Prevede uno Statuto a tutela delle opposizioni parlamentari. Riduce il quorum di votanti necessario perché un referendum abrogativo sia valido. Apre la strada ai referendum propositivi. Offre garanzie di esame delle leggi di iniziativa popolare, che in passato nemmeno venivano prese in considerazione dalle Camere. Prevede il ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le leggi elettorali. La cosiddetta centralità del Parlamento, di cui qualche esponente del No è ancora cultore, viene esaltata dalla riforma che stabilisce nuovi paletti per la decretazione di urgenza e consente al Capo dello Stato di esercitare meglio la sua funzione di vigilanza sulle leggi. In sintesi, di svolte autoritarie non vedo traccia. E le ragioni del No mi sembrano tutte incomprensibili, tranne una: la voglia di mandare a casa Renzi, magari per farci poi un governo insieme, come chiede Berlusconi, all'insaputa di Brunetta».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

5. I POTERI DEL GOVERNO
Il premier sarà più forte ma solo grazie all'Italicum
PERCHÉ

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 23-10-2016
Pagina 7
Foglio 1

PERCHÉ

"Soluzione spregiudicata che divide il Paese"

Con la riforma avremo nuovi senatori part-time che lavoreranno 3 giorni alla settimana

Alessandro Pace
Presidente Comitato del NO di centrosinistra

Perché la riforma peggiora l'equilibrio dei poteri, professor Pace?

«Per rispondere è necessario ricordare quale ne sia la causa. Il Parlamento di questa legislatura è stato eletto sulla base di una legge elettorale, il "Porcellum", che la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale nel gennaio 2014 in quanto violava il principio di rappresentatività e la parità del voto dei cittadini. Il Pd, alla Camera, aveva infatti ottenuto 127 seggi in più di quelli cui avrebbe avuto diritto, Fi e M5S ne avevano avuti rispettivamente 51 e 58 in meno. Ciò nondimeno, appena 4 mesi dopo governo e maggioranza iniziavano un azzardato percorso di riforma con un Parlamento "non" rappresentativo. Un percorso spregiudicatamente condotto in maniera divisiva, sostituendo irregolarmente in Commissione senatori di maggioranza, eliminando al Senato il relatore di minoranza, applicando agli emendamenti la tecnica del "super-canguro", grazie alla quale venivano fatti fuori, con un colpo solo, gli emendamenti non graditi».

E nel merito?

«Il Senato non sarà più un contro-potere perché i 100 senatori non voteranno la fiducia al Governo; non verrà eletto direttamente dai cittadini (ciò che viola l'articolo 1 della Costituzione); sarà costituito da consiglieri regionali e da sindaci che lavoreranno part-time, con 2-3 giorni alla settimana insufficienti per le loro importanti funzioni; i 100 senatori non avranno voce in capitolo nelle elezioni del Presidente della Repubblica in quanto saranno surclassati, nel numero, dai 630 deputati; il Presidente della Repubblica nominerà 5 senatori per la stessa durata della sua carica, creando così un suo consistente partitino...».

Il Senato rappresenterà le autonomie?

«Ciò sarebbe vero solo se l'Italia fosse uno Stato federale al pari della Germania o degli Usa. Ma l'Italia non lo è, quindi il Senato non rappresenterebbe le Regioni e la rappresentanza sarebbe, come adesso, politico-partitica e non territoriale. Per la stessa ragione il Senato non avrebbe titolo per eleggere, da solo, due giudici costituzionali, ciò essendo possibile solo in uno Stato federale. Il Senato, ancorché non eletto dai cittadini, continuerebbe a essere organo dello Stato e come tale approverebbe leggi sia ordinarie che costituzionali. Le incongruenze sono così numerose, che il nuovo Senato sembra fatto apposta per non funzionare».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

5. I POTERI DEL GOVERNO
Il premier sarà più forte ma solo grazie all'Italicum

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 19-11-2016
Pagina 4
Foglio 1

Partiti, onorevoli, comitati A chiedere il referendum non è stato solo il premier

Le domande

1.

Chi ha voluto consultare il popolo?

UGO MAGRI

ROMA

Perfino nelle cancellerie europee, sono quasi tutti convinti che il voto del 4 dicembre sia solo un capriccio temerario di Renzi. E non c'è dubbio che il premier sia stato sempre molto a favore del referendum, tanto che il suo partito ha raccolto le 500 mila firme necessarie per supportarne la richiesta: uno sforzo anche organizzativo notevole.

Ma se si guarda bene a come sono andate le cose, il voto sulle riforme sarebbe arrivato ugualmente, con o senza il "placet" di Renzi. Perché il 19 aprile scorso, quando la raccolta delle firme Pd non aveva ancora avuto inizio, in Cassazione era già pervenuta la richiesta di 166 deputati del No, primi firmatari Roberto Occhiuto, Stefano Quaranta e Cristian Invernizzi a nome, rispettivamente, di Forza Italia, Sinistra Italiana e Lega Nord. In base alla Costituzione attuale (articolo 138, secondo comma) quella richiesta era di per sé sufficiente a far scattare il referendum. Solo qualche giorno dopo si sono fatti avanti i senatori del No e del Sì, infine i deputati favorevoli alla riforma Boschi. In totale, dunque, sono 5 le richieste validate in Cassazione. E sarebbero state addirittura 6 qualora fosse andata in porto la raccolta di firme lanciata dal Comitato del No, sospesa per stanchezza a quota 350 mila.

Addirittura, nel disegno di legge costituzionale presentato nel 2013 dal governo Letta, si prevedeva che al referendum ci si sarebbe andati perfino nel caso in cui la futura riforma avesse superato in Parlamento la maggioranza dei due terzi: una soglia talmente alta che (sempre secondo l'articolo 138) rende superfluo consultare il popolo. Ricapitolando, dunque, Renzi non è stato decisivo. Il suo grande merito (o grave colpa) consiste semmai nell'aver dato da subito grande importanza al voto, alimentando quella drammatizzazione plebiscitaria di cui adesso sembra pentito.

(1 - continua)

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Banca d'Italia lancia l'allarme
"Rischio turbolenze sui mercati"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 20-11-2016
Pagina 5
Foglio 1

Bicameraliasmo paritario un'eccezione nelle democrazie occidentali

UGO MAGRI
ROMA

No, in Europa rappresentano l'eccezione. Da nessun'altra parte funziona come da noi, dove i senatori legiferano e concedono (o negano) la fiducia ai governi. In certi Paesi del Nord, come la Svezia e la Danimarca, esiste una sola assemblea parlamentare (per questo si parla di «monocameralismo»). Ce n'erano due in Norvegia, ma 7 anni fa decisero di farne a meno senza troppi rimpianti. La Grecia, culla tormentata della democrazia, ha un'assemblea di 300 eletti e stop.

Nel resto del continente vige il «bicameralismo», però «imperfetto», cioè con una ripartizione dei compiti che (diversamente da quello «paritario») impedisce ai due rami del Parlamento di pestarsi i piedi a vicenda. Di regola vengono conferiti più poteri all'equivalente della nostra Camera. Il Senato svolge quasi ovunque funzioni di rappresentanza territoriale. E' così in Germania, in Francia, in Austria e in Spagna. Si avverte in questi Paesi la necessità di dare più voce ai territori per farli sentire meglio rappresentati. A ben vedere, qualcosa di simile avevano immaginato i nostri padri costituenti, quando stabilirono che il Senato fosse eletto su base regionale, ma poi di fatto le logiche politiche nazionali hanno preso il sopravvento pure a Palazzo Madama.

Guardando più da vicino al «Bundesrat» tedesco, cioè al modello cui la riforma Boschi maggiormente si ispira, è composto da rappresentanti dei 16 Länder che non vengono eletti direttamente dal popolo e possono essere sostituiti. Interviene sulle leggi costituzionali e su quelle che specificamente riguardano le autonomie territoriali. In Francia il Senato ha sulla carta gli stessi poteri legislativi dell'Assemblea nazionale, però nel caso di disaccordo è quest'ultima che prevale. Tra le grandi democrazie, solo gli Stati Uniti hanno due Camere paritarie come in Italia; però là c'è anche un Presidente eletto direttamente, con super-poteri che il nostro premier può solo invidiare. Tutta un'altra storia.

2.

Due Camere con gli stessi poteri sono la regola?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 21-11-2016
Pagina 7
Foglio 1

Cosa farà il nuovo Senato Niente fiducia, ma una valvola di sfogo per gli enti locali

UGO MAGRI
ROMA

Ciò che potrà fare il Senato, se passerà la riforma, è un po' avvolto dalle nebbie. Nel nuovo articolo 55 sta scritto semplicemente che rappresenterà le istituzioni territoriali ed eserciterà «una funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», tra questi e l'Unione europea. In pratica sarà una valvola di sfogo per gli enti locali, ai quali viene così offerta una tribuna per farsi sentire (sempre che qualcuno li voglia ascoltare, è chiaro). Quanto al «raccordo», può essere moltissimo o molto poco, dipende da come sarà concretamente interpretato.

In compenso è chiarissimo che cosa i senatori NON potranno fare più. Anzitutto, conferire e togliere la fiducia al governo. Quella sarà riserva di caccia dei deputati. Quindi Palazzo Madama non sarà più teatro di agguati, voti segreti, franchi tiratori e insomma di tutto il repertorio della «politique politicienne». Inoltre, salvo i casi che vedremo, i senatori non metteranno bocca sulle nuove leggi, eccezion fatta per le riforme della Costituzione, i referendum in genere, le normative su minoranze linguistiche, Comuni e partecipazione Ue. Sono gli unici casi in cui il Senato dovrà essere necessariamente coinvolto. Su tutte le altre materie, la fabbrica legislativa si trasferirà a Montecitorio.

E se ai senatori una nuova legge non piace? La riforma Boschi prevede che possano avanzare proposte di modifica. Ma in quel caso dovranno sbrigarsi: una settimana al massimo per avanzare la richiesta, e un mese per suggerire le correzioni. Che poi la Camera potrà accogliere o meno, a suo piacimento. Tutto lascia pensare che di regola il Senato lascerà correre, e interverrà soltanto se a Palazzo Madama ci sarà una maggioranza ostile al governo, intenzionata a mettere i bastoni tra le ruote con una forma mascherata di ostruzionismo.

Il nodo
Nel nuovo articolo 55 sta scritto semplicemente che il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali in «funzione di raccordo tra Stato e enti della Repubblica»

Le domande

3.

Che compiti avrà il nuovo Senato?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 22-11-2016
Pagina 6
Foglio 1

Addio senatori a vita In carica una volta sola e per 7 anni al massimo

UGO MAGRI
ROMA

Per una forma di rispetto verso i grandi vecchi della Repubblica, la riforma non li sopprime. Però ne contiene il numero. Infatti stabilisce che saranno al massimo 5. Finora il totale era stato alquanto ballerino, perché dipendeva da come la regola veniva interpretata. Cossiga, per esempio, volle intenderla nel senso che ciascun Presidente poteva aggiungere i suoi 5, prescindendo da quanti senatori a vita c'erano già. La nuova formulazione dell'articolo 57 toglie ogni dubbio, specificando per giunta che il Capo dello Stato può fare queste nomine, mica è obbligato, perché anche senza senatori a vita il Senato funzionerebbe lo stesso regolarmente. Anzi, forse perfino meglio: in un consesso di sindaci e di consiglieri regionali che danno voce al territorio, i luminari della cultura e della scienza si sentirebbero come pesci fuor d'acqua. Più di un costituzionalista ritiene che, se i futuri Presidenti della Repubblica rinunciassero a queste nomine facoltative, farebbero un gesto molto azzeccato.

Se viceversa il Presidente vorrà nominarli comunque, per dare un riconoscimento a personaggi che hanno «illustrato» l'Italia, dovrà attenersi al nuovo articolo 59, dove compare un vincolo che prima non esisteva: «Tali senatori», sta scritto, «restano in carica 7 anni e non possono essere nuovamente nominati». In altre parole, i cosiddetti senatori a vita non saranno più per sempre. Bisognerà dunque inventare per loro un nome nuovo, per esempio «senatori al merito» o qualcosa del genere.

E i Presidenti della Repubblica che, concluso il loro mandato, oggi diventano automaticamente senatori «di diritto»: che fine faranno? Risposta: continueranno a frequentare l'aula di Palazzo Madama e, come specificano al punto 5 le Disposizioni finali della riforma Boschi, continueranno a godere di tutte le «prerogative vigenti». Indennità, stipendi e «benefit» compresi.

(4-continua)

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La battaglia del Nord-Ovest
Tutti i leader a caccia di voti

Addio senatori a vita
In carica una volta sola
e per 7 anni al massimo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 23-11-2016
Pagina 2
Foglio 1

Nuovo Senato, il punto oscuro degli «eletti»

UGO MAGRI
ROMA

Il meccanismo di scelta dei senatori è quanto di meno limpido ci sia nella nuova Costituzione: non a caso, i sostenitori del No battono molto su questo tasto. Da una parte, la riforma fa intendere che i membri del Senato verranno individuati tra i consiglieri regionali e i sindaci, dunque tra quanti già risultano eletti, senza bisogno di scomodare il popolo sovrano. Funziona così anche in Germania e in Francia, l'«elezione di secondo grado» o «indiretta» di per sé non rappresenta uno scandalo. D'altra parte, però, il nuovo articolo 57 contiene una frase contorta (o volutamente ambigua). Vi si dice che i senatori verranno selezionati «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri». Cosa significa? Magari nulla di che. O forse può essere uno spiraglio per qualche forma di elezione diretta dei senatori, contestuale a quella dei consiglieri regionali, come insiste a chiedere la minoranza Pd. Nemmeno i cosiddetti esperti hanno le idee chiare in proposito. Di sicuro, una volta approvata la riforma, ci vorrà una legge specifica per chiarire meglio come funziona il meccanismo. Successivamente ogni Regione dovrà adattare la propria normativa elettorale a quella nazionale, insomma prepariamoci a una trafila non facile né breve.

Altro punto interrogativo: in che modo verranno ripartiti i senatori tra le varie regioni? Qui la Carta è meno oscura, il numero dei seggi sarà proporzionale al numero dei rispettivi abitanti, e dovrà essere proporzionale pure rispetto agli orientamenti politici. Nello stesso tempo si prevede che ogni Regione, pure la più piccola, abbia non meno di due seggi a Palazzo Madama. Conti alla mano, le Regioni con due seggi saranno alla fine una decina, e questo può creare un ulteriore problema, perché ormai in Italia ci sono tre grandi aree politiche, dunque una di queste verrà sacrificata. Ma non è detto che sia un male.

(5. Continua)

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

?Le domande

5.

Come verranno scelti i senatori, e da chi?

Rissa sui voti all'estero
Il No prepara i ricorsi
e il Pd evoca elezioni

Grillo alza i toni dello scontro:
"Il premier è una scrofa ferita"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 24-11-2016
Pagina 2
Foglio 1

Meno spese di gestione ma i benefici si vedranno solamente col tempo

UGO MAGRI
ROMA

Facciamo due conti. La prima sforbiciata sarà sulle prebende dei senatori. Esclusi quelli a vita e di diritto, oggi sono 315. Per effetto della riforma crolleranno a 95, ma non riceveranno un'indennità in quanto dovrebbero essere tutti sindaci o consiglieri regionali, dunque già retribuiti a parte. Quanto vale questo taglio netto (o limatura, dipende)? Nel balletto delle cifre, l'unico riferimento certo è rappresentato dal bilancio di Palazzo Madama. Dove nel 2015 gli emolumenti dei senatori hanno pesato per 42 milioni di euro. A questi ne vanno aggiunti 37 di indennità varie e altri 21 di finanziamenti ai gruppi parlamentari per le loro attività. Sommando tutto insieme, oggi si arriva a 100 milioni tondi, che sarebbe la minor spesa conseguente alla riforma.

Altri risparmi verranno (se vincerà il SI) da una progressiva riduzione degli apparati. Attualmente il Senato costa mezzo miliardo all'anno, di cui la metà o quasi se ne va via per le pensioni dei dipendenti e degli ex senatori. Intervenire su quelle è impossibile. Ci vorrà tempo anche per trasferire altrove il personale in eccesso. La nuova Costituzione prescrive quello che Grasso e la Boldrini avevano già avviato per conto loro, cioè un ruolo unico dei funzionari parlamentari, in modo che per almeno un lustro alla Camera i vuoti verranno colmati dagli esuberi del Senato (niente assunzioni di giovani sarà l'altra faccia della medaglia).

Ultima annotazione: i consiglieri regionali e i sindaci in trasferta dovranno essere per forza rimborsati, dalle spese di viaggio alle cene, in caso contrario a Roma verrebbero in pochi. Per questi rivoli se ne andranno 10-15 milioni all'anno. Non pagherà lo Stato centrale, è vero, perché dovranno farsene carico le Regioni. Però sempre di soldi pubblici si tratta, che versiamo noi.

(6 - continua)

Le domande

6.

Quanto si risparmierà con il nuovo Senato?

La resa
Firme false e caso De Luca Caos sul voto, è l'ora dei pm
Meno spese di gestione ma i benefici si vedranno solamente col tempo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 25-11-2016
Pagina 7
Foglio 1

Nuove procedure sprint Ma resta il dubbio se sia utile avere così tante leggi

UGO MAGRI
ROMA

Di regola sì. In quanto (tranne rari casi) le nuove leggi non dovranno più fare la spola tra Montecitorio e Palazzo Madama. E poi, si farà più in fretta perché il governo avrà delle speciali corsie su cui far viaggiare le riforme cui tiene maggiormente. Per l'esattezza, potrà chiedere alla Camera di pronunciarsi entro 70 giorni, che potranno crescere a 85 solo per le materie più complesse. Entro quel termine, dai deputati dovrà arrivare necessariamente un sì o un no. E se il Senato non chiederà di dire la sua (ma dovrà fare in fretta, avrà un mese al massimo per pronunciarsi), la legge verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale previa promulgazione del Capo dello Stato.

Insomma, se il metro di giudizio è la rapidità, questa riforma della Costituzione può rappresentare un bel balzo in avanti. Se invece il criterio è la qualità delle decisioni parlamentari, beh, allora non è detto che fare in fretta sia sempre meglio che procedere lentamente. I critici della riforma lo considerano, non a caso, un pericoloso salto nel buio. Obiettano che in Italia la fabbrica legislativa va già a pieno ritmo, per esempio rispetto a paesi come Spagna e Regno Unito da noi si producono il doppio delle leggi, insomma non c'era tutta questa necessità di accelerare, anzi.

I fautori della riforma sostengono invece che, nell'era di internet, i tempi di reazione debbono diventare istantanei. Aggiungono: grazie alla corsia preferenziale e alla fine del bicameralismo paritario, il governo non avrà più bisogno di sfornare a getto continuo dei decreti-legge che mettono il Parlamento e qualche volta lo stesso inquilino del Colle davanti al fatto compiuto. Si tornerà finalmente nell'alveo della normalità costituzionale.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

?Le domande

7.

Le leggi andranno più veloci?

Al lavoro nella war room del Sì "Non è vero che siamo sotto"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 27-11-2016
Pagina 15
Foglio 1

Le domande

8.

Quali sono i poteri che si riprende lo Stato centrale?

Taglio netto al federalismo Decide Roma

UGO MAGRI
ROMA

La riforma dice basta alla «legislazione concorrente», cioè alla confusione dei compiti tra lo Stato e le Regioni (solo quelle a statuto ordinario, però). Ne viene a capo con un taglio netto del federalismo, cioè riportando a Roma la gran parte dei poteri che nel 2001 erano stati divisi a metà. Si riprende per intero le decisioni in materia di energia, di infrastrutture strategiche e di grandi reti strategiche. Idem per quanto riguarda l'ordinamento di Comuni e città metropolitane, la disciplina dei dipendenti pubblici e le politiche del lavoro in generale. Poi ci sono altri campi dove lo Stato centrale fissa i «principi comuni» cui dovranno attenersi le Regioni (tranne quelle a statuto speciale, dove nulla cambia). Sarà così sulla salute, sulla protezione civile, sull'istruzione e formazione professionale, sulle politiche assistenziali.

Ma soprattutto, la riforma introduce una «clausola di supremazia» che metterà lo Stato su un piedistallo più alto. Nel nuovo articolo 117 della Costituzione leggeremo infatti che il Parlamento nazionale potrà sostituirsi alle Regioni «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Si tratta di una norma passepartout, volutamente vaga, applicabile ogni qual volta il governo ne sentirà il bisogno.

Obiettivo dichiarato della riforma è mettere freno ai continui ricorsi davanti alla Corte costituzionale: nel solo 2015 ce ne sono stati oltre 100, e chiaramente così non può andare. Ma i fautori del No sostengono che la nuova ripartizione dei compiti è altrettanto ambigua di quella attuale, perché i «principi comuni» fissati dal Parlamento scateneranno guerre a non finire, insomma ci ritroveremo punto e daccapo.

(8-Continua)

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sì o No, subito la conta nel Pd
Renzi anticipa il congresso

Il ristoratore del premier: Matteo vince comunque gli altri non valgono lui

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 30-11-2016
Pagina 9
Foglio 1

Le domande

9

Il premier sarà dotato di superpoteri?

Il capo del governo resta com'è Non sarà eletto dal popolo e non avrà nuove attribuzioni

UGO MAGRI
ROMA

Il premier sarà dotato di superpoteri? No. Per quanto concerne il premier, la nuova Costituzione lascia tutto così com'è. Chi guida il governo non verrà eletto dal popolo, non potrà sciogliere le Camere a piacer suo né potrà sostituire i ministri pigri o incompetenti: i suoi poteri rimarranno esattamente quelli stabiliti nel 1948. Da questo punto di vista la riforma rappresenta, agli occhi di qualcuno, un'occasione perduta per procedere verso la Repubblica presidenziale, altro che anticamera di una dittatura.

Indirettamente, però, e quasi di rimbalzo, è innegabile che il premier avrà più forza rispetto al passato. Questa forza aggiuntiva gli deriverà dalla fine del «bicameralismo perfetto», perché saranno i soli deputati a dargli (o a negargli) la fiducia. In altre parole, senza più l'ostacolo del Senato, si dimezzeranno i rischi di agguati parlamentari e di colpi bassi. Per l'inquilino di Palazzo Chigi non sarà un vantaggio da poco, sempre che passi la riforma si capisce.

Aggiungiamo che la legge elettorale voluta da Renzi, l'«Italicum», garantisce al vincitore una maggioranza assoluta di seggi nell'unica vera Camera rimasta. Dunque rischieremo, secondo i nemici della riforma, di cadere sotto le grinfie di qualche premier prepotente, anticamera di guai molto peggiori. In teoria potrebbe effettivamente succedere.

Però va precisato che, sul piano formale, l'«Italicum» non c'entra nulla con la nuova Costituzione, dove nemmeno se ne fa menzione. E' una legge come tutte le altre che si può cambiare in qualunque momento, senza doppie letture o referendum confermativi. Già si parla di rimettervi mano. Se non provvederà Renzi a emendare l'«Italicum», è assai probabile che tra qualche mese intervenga con l'accetta la Corte costituzionale.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Rimpasto di governo con l'orizzonte al 2018
La strategia se vince il Sì

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA STAMPA

Data 01-12-2016
Pagina 3
Foglio 1

Le domande

10

Il popolo che voce avrà? E le minoranze?

UGO MAGRI
ROMA

La riforma vuole concedere più spazio alla democrazia diretta, quella dove i cittadini possono esprimersi senza bisogno di passare dal Parlamento. Prevede dunque la possibilità di svolgere i referendum propositivi, che oggi non sono ammessi (ma prima ci vorrà un'apposita legge costituzionale). E per quelli abrogativi cancella il discusso «quorum» della metà più uno degli elettori, a patto che siano state raccolte dai promotori almeno 800 mila firme. Ciò significa che sarà a quel punto impossibile far leva sull'astensionismo per boicottare un referendum, come per esempio è accaduto di recente sulle trivelle.

Inoltre il Parlamento sarà obbligato a esaminare e a votare le proposte di legge di iniziativa popolare, che oggi finiscono regolarmente nel dimenticatoio, anche in questo caso con un numero più alto di firme: attualmente ne bastano 50 mila per presentare una legge, con la riforma ce ne vorranno tre volte tanto.

Per limitare i rischi di una «tirannia della maggioranza», dove chi vince le elezioni può fare il bello e il cattivo tempo, nella nuova Carta viene prescritto uno «statuto delle opposizioni», cioè delle apposite regole parlamentari che dovranno dare voce alle minoranze. Le quali andranno necessariamente coinvolte nell'elezione del Presidente della Repubblica, perché in futuro saranno richiesti non meno dei tre quinti dei partecipanti al voto perfino dopo l'ottavo scrutinio (oggi è sufficiente la maggioranza assoluta già dopo la quarta votazione). E sempre a tutela delle opposizioni nella riforma si prevede che due dei 5 giudici costituzionali di nomina parlamentare vengano eletti dal Senato, dove gli equilibri su base territoriale potrebbero essere diversi da quelli di Montecitorio.

Nel quartier generale del Sì: "Vinciamo all'ultimo miglio"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 16-11-2016
Pagina 7
Foglio 1 / 4

Sì o No alla riforma? Prende il via la guida del Messaggero per aiutare a decidere

Referendum La fine del bicameralismo

IL DOSSIER

ROMA Il 4 dicembre gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi sul referendum confermativo sulla riforma della Costituzione varata dal Parlamento sulla base del ddl Boschi-Renzi. Il referendum, che non necessita di un quorum per la sua validità, chiama gli elettori ad esprimersi con un sì e con un no su una serie di importanti cambiamenti alla seconda parte della Costituzione. I cui elementi essenziali sono 4: superamento del bicameralismo paritario; riduzione del numero dei senatori e dei costi della politica; revisione della suddivisione dei compiti tra Stato e Regioni; eliminazione del Cnel e delle Province. In particolare, la Camera, che resta formata da 630 membri, sarà la sola a dare la fiducia al governo, mentre il Senato è ridotto a cento membri. Su questi temi Il Messaggero pubblicherà da oggi al 3 dicembre una serie di dossier e inchieste orientati a fare chiarezza sulla non sempre semplice materia sottoposta al giudizio degli elettori.

M. Sta.

(1 - Segue)

Camera e Senato

La Camera dei deputati sarà l'unica a votare la fiducia al governo. I deputati restano 630, eletti a suffragio universale. Il Senato continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica ma sarà composto da 95 membri eletti dai Consiglii regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), mentre 5 saranno nominati dal presidente della Repubblica.

Quanto alle funzioni, il Senato avrà competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali. Per le leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma Montecitorio non sarà tenuto a dar sempre seguito alla richiesta.

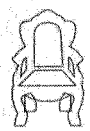

I senatori regionali

La legittimazione

È un punto introdotto su richiesta della minoranza Pd. Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli regionali, a indicare quali consiglieri diventeranno poi senatori. I Consigli, una volta completato l'insediamento, saranno dunque tenuti a ratificare la scelta degli elettori.

Il doppio incarico

I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al peso demografico di quest' ultime. I Consigli eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per Regione dovrà essere un sindaco

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

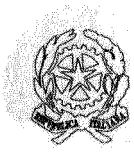

Quirinale e Consulta

Il Capo dello Stato verrà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorreranno i due terzi dei componenti. Dal quarto si scende a tre quinti. Dal settimo basterà la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi il quorum è più basso, maggioranza assoluta degli aventi diritto dalla quarta votazione in poi).

L'elezione dei giudici costituzionali resterà tripartita: 5 verranno nominati dal presidente della Repubblica e 5 dalle magistrature ordinaria e amministrativa come avvenuto fin oggi, gli altri cinque saranno eletti tre dalla Camera e due dal Senato in sedute separate.

Meno federalismo

La rifoma mette fine al cosiddetto "federalismo all'italiana" introdotto dalla riforma del 2001. Vengono infatti restituite allo Stato alcune competenze, come energia, infrastrutture strategiche, sanità e sistema nazionale della protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera «nell' interesse nazionale» potrà approvare leggi anche in campi di competenza delle Regioni.

Per le leggi di iniziativa popolare, le firme necessarie salgono da 50 mila a 150 mila. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare anche tempi precisi per l'esame dei provvedimenti.

Province abolite

Nella nuova Carta non c'è più la parola "Province". Dopo anni dalla sentenza della Consulta che bocciava una riforma delle Province, il ddl Boschi si adegua. L'anno scorso la legge Delrio ha stabilito di non tenere più le elezioni popolari provinciali.

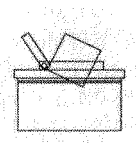

Consultazioni e quorum

Per i referendum abrogativi viene introdotto un quorum minore se per i quesiti saranno raccolte 800 mila firme anziché le 500 mila previste attualmente: per la validità basterà la partecipazione di metà degli elettori delle elezioni politiche precedenti.

Resta l'immunità

I senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. La loro immunità è parziale ovvero, potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione soltanto dopo l'autorizzazione dell'aula del Senato e dunque dopo un voto espresso dai "colleghi".

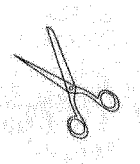

Scompare il Cnel

Non ci sarà più spazio per il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che era nato come parlamentino delle categorie sulla base della cultura corporativa degli anni Trenta. Si risparmieranno i 20 milioni che ilCnel costa annualmente allo Stato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 16-11-2016
Pagina 7
Foglio 3 / 4

La riforma

I MEMBRI DEL NUOVO SENATO

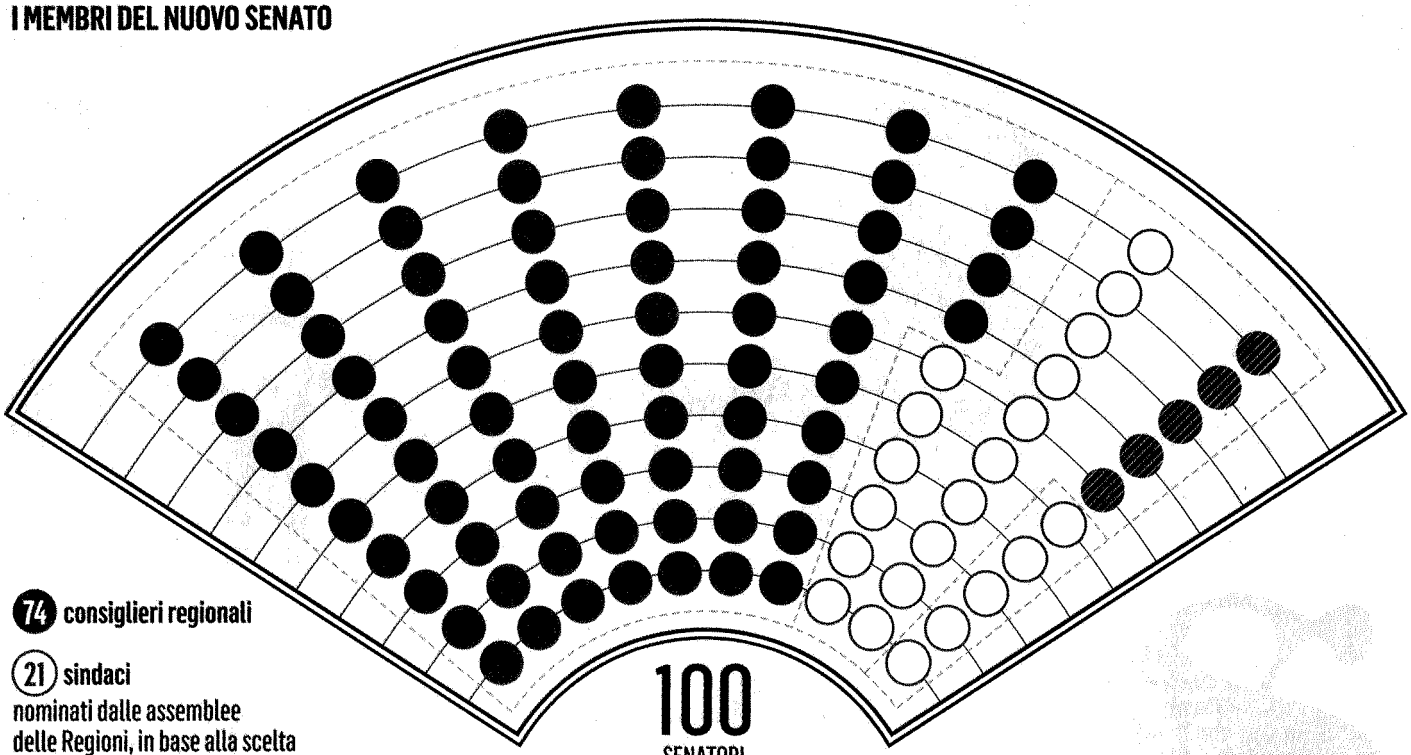

74 consiglieri regionali

21 sindaci
nominati dalle assemblee delle Regioni, in base alla scelta dei cittadini

5 nominati dal capo dello Stato

100
SENATORI

non percepiranno indennità
e godranno dell'immunità parlamentare

L'ELEZIONE

I consigli regionali «eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti» e «tra i sindaci» dei territori. Ma «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi». **Il testo stabilisce**: almeno due senatori per Regione o Provincia autonoma; e uno di questi è un sindaco; ciascuna Regione avrà più o meno senatori in base alla popolazione

BICAMERALISMO

Se vince il sì al referendum costituzionale sulla riforma, dopo quasi 70 anni, il bicameralismo paritario andrà in pensione.

Solo la Camera voterà la fiducia al governo e sarà l'attore principale del processo legislativo

LA CAMERA
approva le leggi

IL SENATO
può esaminarle, se lo chiede 1/3 dei membri

LA CAMERA
può dare il sì definitivo senza accogliere le indicazioni del Senato

Eccezioni: alcune leggi prevedono l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento

- leggi di revisione della Costituzione
- i referendum popolari
- testi su ordinamento dei Comuni o attuazione di normative Ue
- casi di incompatibilità e ineleggibilità dei senatori

SEGGI PER REGIONE

14 Lombardia

9 Campania

8 Lazio

7 Piemonte, Veneto, Sicilia

6 Emilia-Romagna, Puglia

5 Toscana

3 Calabria, Sardegna

2 Valle d'Aosta, Liguria, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL QUESITO

Approvate il testo della legge costituzionale concernente **"disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione"**, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Sì **No**

MENO POTERI ALLE REGIONI

Il nuovo articolo 117 definisce in modo minuzioso le competenze allo Stato centrale e lascia alle Regioni briciole di potere legislativo limitato alla "rappresentanza delle minoranze linguistiche, alla pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali". Ben poca roba rispetto alle due pagine che, con commi dalla "A" alla "Z", elencano le materie su cui lo Stato avrà un potere legislativo esclusivo, e non più concorrente con le Regioni. Lo Stato si riappropria della competenza su materie strategiche quali l'energia, le grandi infrastrutture, la protezione civile

ELIMINAZIONE DELLA PAROLA "PROVINCE"

Sparisce dalla Costituzione la parola "Province", in questo modo si rende definitiva la riforma che ha ridotto le competenze di questi enti e li ha trasformati in aree di coordinamento governate da un rappresentante eletto dai sindaci del territorio

ELIMINAZIONE DEL CNEL

Viene abolito il Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro

COSTI DELLA POLITICA

Gli stipendi dei consiglieri regionali non potranno superare quello del sindaco del Comune capolugo di Regione. Vengono unificate le strutture burocratiche della Camera e del Senato e quindi si evitano duplicazioni di poltrone molto ben retribuite

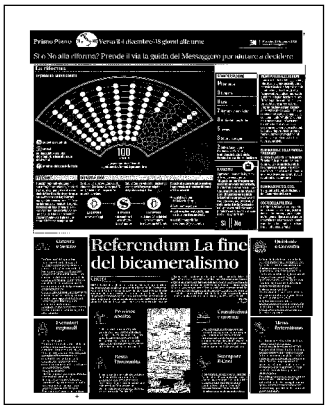
Referendum La fine del bicameralismo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 17-11-2016
Pagina 10
Foglio 1 / 3

La guida de Il Messaggero sul referendum: così può cambiare il Parlamento

Il Senato delle Regioni tagliati seggi e poteri

IL DOSSIER

ROMA Il nuovo Senato è il cuore della riforma Costituzionale. A oltre 35 anni dai primi tentativi di modifica dei meccanismi parlamentari delineati dalla Costituzione del '48 il prossimo 4 icembre quasi 50 milioni di italiani saranno chiamati ad esprimere un proprio parere uscito dalle Camere dopo due anni di dibattito intenso e ben sei votazioni.

In sintesi la riforma prevede la fine del "bicameralismo perfetto" ovvero l'esistenza di due Camere fotocopia. Attenzione non si vota sull'eliminazione del bicameralismo in quanto tale perché il Senato resta ma, se passa il Sì, Palazzo Madama non avrà più gli stessi poteri della Camera: non darà più la fiducia al governo; esaminerà solo il 5/10% delle leggi e rappresenterà Regioni e Comuni, un po' come avviene in Germania col Bundesrat. La riforma prevede anche l'unificazione delle costose burocrazie di Camera e Senato. Anche qui salterebbero alcune poltrone doppione.

(2 - *Segue*)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO 57

Costituzione vigente	Costituzione modificata
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

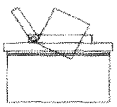

Le ragioni del Sì

I vantaggi del nuovo Senato? Soprattutto due: una politica più semplice e una riduzione dei costi della politica stessa. Secondo il Comitato per il Sì, infatti, il nuovo assetto istituzionale sarebbe molto più razionale dell'attuale. Perché? Intanto per ben 4 volte nelle ultime 6 elezioni il Senato ha registrato una maggioranza diversa da quella della Camera con il risultato di governi deboli e di "traffici" talvolta indecorosi intorno alle scelte politiche di singoli senatori.

Eliminando la parità di poteri fra Camera e Senato si elimina il problema di due eventuali maggioranze diverse. Inoltre con la fine del bicameralismo perfetto l'Italia si allinea ai sistemi istituzionali di Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna dove una sola Camera assicura la fiducia al governo mentre la seconda ha compiti di supporto oppure rappresenta gli enti locali. Secondo il "fronte del Sì" la riforma rende più trasparente il processo di formazione delle leggi (non ci saranno più le valanghe di decreti di questi anni) e riduce notevolmente i costi della politica eliminando il 30% dei parlamentari nazionali. Infatti i 315 senatori attuali sarebbero sostituiti da 100 esponenti di Regioni e Comuni senza indennità. Inoltre la riforma prevede l'unificazione delle burocrazie di Camera e Senato. Gli esponenti del Sì respingono al mittente le critiche sulla non democraticità dell'elezione dei nuovi senatori perché una apposita legge - che si può approvare solo dopo l'esito del referendum - consentirà ai cittadini di indicare i consiglieri regionali che per 3/4 giorni al mese andranno a Roma a partecipare alle sessioni del Senato.

Maria Elena Boschi

LA RIFORMA SEMPLIFICA IL SISTEMA POLITICO E NE RIDUCE I COSTI ELIMINANDO IL 30% DEI PARLAMENTARI

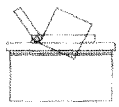

Le ragioni del No

I contrari alla riforma costituzionale sostengono che le norme relative al nuovo Senato sono «confuse e pasticciate». Molti fra gli esponenti del No, tuttavia, non si dichiarano contrari all'abolizione del bicameralismo perfetto, ovvero alla necessità del voto favorevole di entrambe le Camere per ogni legge, ma ribadiscono che in futuro andrà fatta un'altra riforma, scritta in maniera diversa. Secondo il fronte del No il Senato non viene abolito ma bensì trasformato in una specie di dopolavoro di consiglieri regionali e sindaci. A molti del No non piace neanche il sistema di elezione degli eventuali futuri senatori che, com' è noto, non sarebbero eletti direttamente dal popolo ma indicati dai cittadini sulla scheda quando vanno a votare per le regionali. Critiche anche al funzionamento del futuro Senato così come indicato nella riforma perché su alcune leggi non sarebbe abolita la navetta fra Montecitorio e Palazzo Madama. Secondo il No la riforma fissa almeno 10 modi diversi per consentire al Senato di duettare con la Camera sul varo delle norme. Il No, infine, è critico sulla possibilità riservata ai neosenatori, consiglieri regionali e sindaci in carica, di ottenere l'immunità parlamentare e smentisce le cifre fatte circolare dal fronte del Sì di un risparmio di 500 milioni l'anno. Secondo gli esponenti del No i risparmi massimi sarebbero al massimo 50 milioni derivanti dall'eliminazione degli stipendi di 315 senatori. Ma poi andrebbero conteggiati i rimborsi spese dei 100 nuovi senatori per i quali non è però previsto lo stipendio.

Gustavo Zagrebelsky

IL NUOVO TESTO È CONFUSO E NON ELIMINA DEL TUTTO IL BICAMERALISMO I RISPARMI POI SONO MODESTI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Come può cambiare il Senato

Composizione prevista dalla nuova legge costituzionale

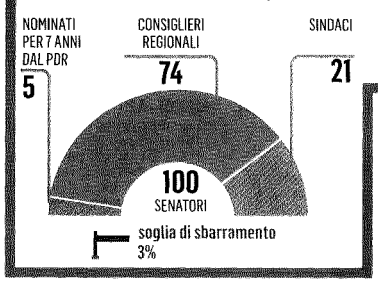

In base a Costituzione e legge elettorale vigenti

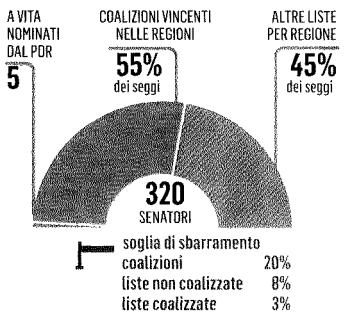

PRIMA E DOPO LA RIFORMA

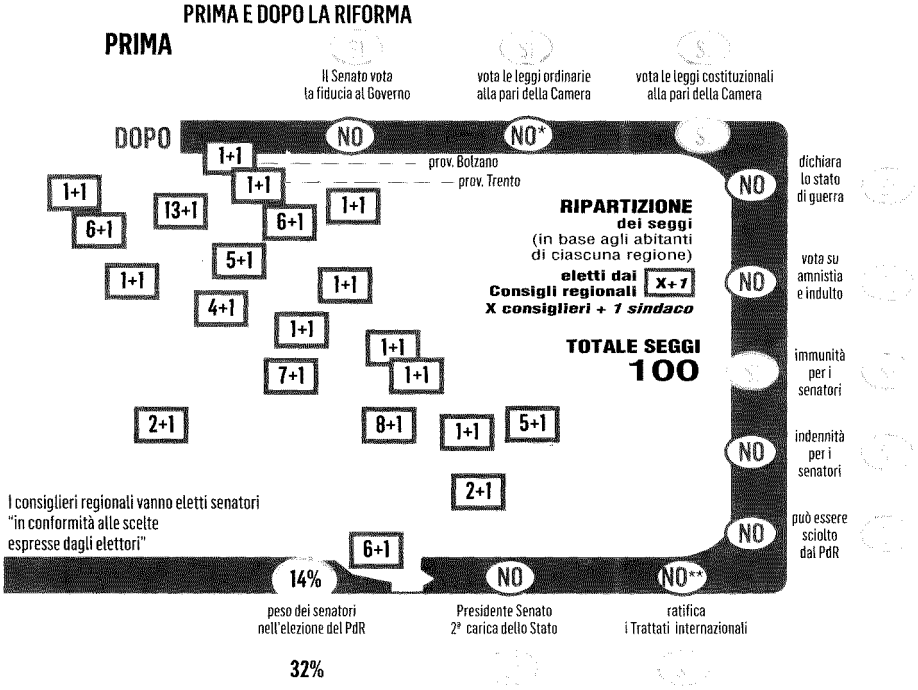

*salvo alcuni casi di leggi d'interesse territoriale o sui referendum **salvo riguardino l'appartenza dell'Italia alla Ue PdR=Presidente della Repubblica

ANSA-centimetri

Il Senato delle Regioni tagliati seggi e poteri

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 18-11-2016
Pagina 3
Foglio 1 / 3

Le nuove leggi Niente più navetta

IL DOSSIER

ROMA Quanto tempo ci mette oggi il parlamento ad approvare una legge? Tranne casi rarissimi il processo di formazione delle leggi italiane è paradossale, da anni sui provvedimenti importanti il parlamento è quasi svuotato perché i governi (di qualunque colore) da anni ricorrono alla fiducia su un maxi-emendamento. Che la situazione sia insostenibile lo dicono tutti: Quirinale, maggioranza, opposizione. La riforma costituzionale affronta questo nodo con l'articolo 70 dove - nel quadro della novità più generale di un Senato con poteri molto ridotti rispetto alla Camera - vengono fissate le regole della nuova vita parlamentare. Che in sostanza sono due. La Camera approverà la gran parte delle leggi sulle quali il Senato potrà proporre modifiche - entro tempi certi - che i deputati saranno liberi di accogliere o meno. In quattro casi (leggi costituzionali; trattati europei; legge elettorale; norme sugli enti locali), invece, una legge per diventare tale dovrà essere approvata sia dalla Camera che dal Senato. Esattamente come avviene ora.

(3-Segue)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costituzione vigente	Costituzione modificata
Articolo 70	
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
	(Il testo dell'articolo continua per altri cinque commi)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le ragioni del Sì

«Ma come si fa a lasciare così com'è l'attuale processo di formazione delle leggi? E' del tutto evidente che oggi il Parlamento è svuotato dalle fiducie sui decreti presentati dal governo e che il continuo ping pong fra Camera e Senato produce pasticci e una cattiva qualità della legislazione». A sentir parlare gli esponenti del Comitato per il Sì la parte della riforma relativa alla divisione dei compiti fra Camera e nuovo Senato assicura grossi vantaggi sul fronte della semplificazione. Eppureil testo della Costituzione su questo tema passa da 9 a 400 parole. Un passaggio che i costituzionalisti del Sì spiegano così: «Il nuovo testo deve per forza essere articolato per spiegare bene cosa deve fare il nuovo Senato ed evitare conflitti con la Camera». A scorrere il testo dell'articolo 70 si capisce che i nuovi senatori avranno veramente voce in capitolo su quattro materie: leggi elettorali; leggi costituzionali; leggi europee e ordinamento degli enti locali. Su tutte le altre leggi, grosso modo il 90/95% del totale, i 100 senatori avrebbero solo un potere consultivo. Tranne che su un argomento: la possibilità del governo centrale di intervenire quando una Regione opera per ledere gli interessi degli altri italiani bloccando ad esempio opere pubbliche di portata nazionale. In questo caso il Senato può proporre la modifica della legge "i sblocco" proposta dal governo e la Camera può ignorare il parere dei senatori solo se la legge del governo viene approvata a maggioranza assoluta. Non solo: l'articolo 70 fissa tempi certi per l'esame delle leggi.

Manifesto del sì

«L'ATTUALE SISTEMA DI FORMAZIONE DELLE NORME NON FUNZIONA, IL NUOVO TESTO FISSA TEMPI CERTI»

Le ragioni del No

Secondo gli esponenti del No il nuovo bicameralismo che nascerà se la riforma costituzionale sarà approvata è «confuso e pasticciato». Nei materiali di propaganda del No si fa un gran parlare del nuovo articolo 70 che disciplina la formazione delle leggi e stabilisce quando e in che modo il Senato può dire la sua sulle norme da varare. Si fa notare che mentre il vecchio articolo 70 è composto da sole "9" parole («La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»), la nuova formulazione del testo comprende oltre 400 parole ed è difficile da capire. Secondo il No i compiti assegnati al nuovo Senato sono talvolta «incomprensibili e non collegati all'attivita dei nuovi senatori» che sono consiglieri regionali e sindaci. Già perché (vedi grafici) il Senato dovrà votare con gli stessi poteri attuali su quattro temi: legge elettorale legge costituzionale, leggi sugli enti locali; leggi europee. Ma poi potrà intervenire anche su molte altre leggi anche se quasi mai i deputati saranno obbligati ad ascoltare i pareri dei senatori/rappresentanti degli enti locali. Secondo gli esponenti del No questo meccanismo è troppo farraginoso e rischia di rendere il Senato impotente o "frenante" a prescindere. Per il No con le nuove regole si rischia di far nascere molti contenziosi fra Camera e Senato col risultato di dover rimettere mano alle regole.

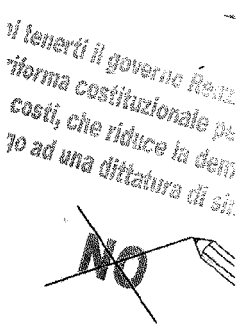

Un volantino del No

«SI PROPONE IL PASSAGGIO A MECCANISMI COMPLICATI CHE CREERANNO CONFUSIONE E CONTRASTI FRA LE CAMERE»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Primo Piano SI NO Verso il 4 dicembre/-16 giorni alle urne

La guida de Il Messaggero sul referendum: così cambia l'iter legislativo

Cosa prevede la riforma

SOLO LA CAMERA APPROVA GRAN PARTE DELLE LEGGI
(salvo i quattro casi indicati in basso a destra)

La Camera
esamina e approva il disegno di legge

Il Senato
entro **10 giorni** può chiedere di esaminarlo se lo chiede 1/3 dei suoi membri. Ha poi **30 giorni** per proporre o meno modifiche

La Camera
può dare il si definitivo senza accogliere le indicazioni del Senato

Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA STATO-REGIONI
si applica quando lo Stato, per interesse nazionale, interviene in materie che non sono di sua competenza esclusiva

La Camera
esamina e approva il disegno di legge

Il Senato
dispone l'esame del provvedimento entro **10 giorni** (non serve la richiesta di 1/3 dei senatori)

La Camera
se non si corforma alle modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta, deve approvare il testo a maggioranza assoluta

Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

PER LE LEGGI DI BILANCIO

La Camera
esamina e approva il disegno di legge

Il Senato
lo esamina sempre e ha **15 giorni** per proporre o meno modifiche

La Camera
può dare il si definitivo senza accogliere le indicazioni del Senato

Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

I QUATTRO CASI PER I QUALI CAMERA E NUOVO SENATO MANTENGONO GLI STESSI POTERI

1 **Leggi di sistema:** revisione costituzionale (vale sempre l'articolo 138: doppia lettura e referendum); tutela delle minoranze linguistiche

2 **Decisioni sull'Europa** come: autorizzazione alla ratifica dei trattati Ue; norme generali e leggi sulle politiche europee

3 **Norme che riguardano il Senato:** legge elettorale e casi di incompatibilità

4 **E diverse leggi** sull'ordinamento degli enti locali

Le nuove leggi
Niente più navetta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 19-11-2016
Pagina 3
Foglio 1 / 3

Stato e Regioni Così cambiano i poteri

IL DOSSIER

ROMA Energia, turismo, opere pubbliche strategiche, ordinamento delle professioni, protezione civile, disciplina giuridica del lavoro, ricerca. Sono moltissime le materie che con la riforma tornano a fare riferimento allo Stato e non più ad ognuna delle 20 Regioni. Se la nuova Costituzione fosse approvata si fa retromarcia rispetto alle modifiche "federaliste" del Titolo V adottate nel 2001.. Non solo. Uno dei commi del nuovo articolo 117 è chiarissimo: laddove sia in gioco l'interesse nazionale il governo può intervenire per prendere una decisione definitiva con una legge che deve essere approvata dalla Camera a maggioranza assoluta (se lo chiede il Senato che rappresenta gli enti locali). Evidente l'importanza culturale prima che politica di questa norma per un Paese, come l'Italia, dove è accaduto che per decenni venisse bloccato un elettrodotto nazionale (quello tra Sicilia e Continente) o il raddoppio di una ferrovia Nord-Sud (la linea adriatica) perché attraversavano Regioni guidate da giunte l'un contro l'altra armate.

(4-segue)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo 117

Costituzione vigente	Costituzione modificata
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	*a) identica*
b) immigrazione;	*b) identica*
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	*c) identica*
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	*d) identica*
	(dopo 18 commi) Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
(l'art. si chiude dopo altri 20 commi)	(l'art. si chiude dopo altri 5 commi)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

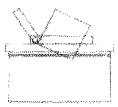

Le ragioni del Sì

E' giusto riportare molte competenze dalle Regioni allo Stato? Secondo i favorevoli al Sì la risposta non può che essere positiva. Perché? «Si tratta di buon senso - dicono quelli del Sì - Alle Regioni restano poteri importanti come la gestione della Sanità e il governo del territorio ma l'esperienza ha dimostrato che non funziona dare alle Regioni competenze su grandi infrastrutture, trasporti, porti e aeroporti nazionali, energia, grandi reti informatiche, politiche del lavoro, i ritardi accumulati su queste materie li pagano di tasca propria gli italiani».Una freccia nell'arco dei sostenitori del Sì viene dalla comparazione internazionale: anche in Germania e Spagna, che sono stati a base federale, i grandi interessi nazionali sulle opere pubbliche e sulle reti infrastrutturali sono tutelati da leggi che li sottraggono al potere delle fortissime strutture regionali teutoniche ed iberiche. Per il Sì, inoltre, l'allungamento dell'articolo 117, che in 21 commi, dalla a alla zeta, ha il pregio di stabilire chiaramente la demarcazione delle competenze fra Stato e Regioni. C'è un ultimo punto che i fautori del Sì sottolineano: il testo dell'articolo 117 riformato prevede (vedi grafico a lato) un comma "strategico" che consente al governo con una apposita legge di intervenire per sbloccare provvedimenti o opere pubbliche che considera di importanza nazionale. Troppi poteri al governo? No perché il Senato (che rappresenta le Regioni) può chiedere che la Camera eletta dal popolo approvi la legge a maggioranza assoluta, ovvero con almeno 316 voti. Una garanzia importante.

«LA RIFORMA SBLOCCA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE NAZIONALE IL CUI RITARDO COSTA CARO AGLI ITALIANI»

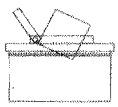

Le ragioni del No

Lo spostamento del baricentro decisionale dalle Regioni allo Stato non piace agli esponenti del No. «E' un segno preoccupante di leggerezza costituzionale», ha dichiarato a Repubblica il professor Valerio Onida ex presidente della Corte Costituzionale. Secondo i favorevoli al No non è vero che l'enorme contenzioso che negli anni scorsi si è sviluppato fra le Regioni e lo Stato non è dovuto alla modifica della Costituzione in senso federalista attuata nel 2001 e dunque non ha senso cancellarla per tornare ad uno "Stato centralista". Quelli del No fanno notare che il centralismo viene attuato per le 15 Regioni a Statuto normale ma non per le cinque (Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) a statuto speciale. da qui il possibile ampliamento delle disparità regionali. Secondo il professor Onida i pasticci nati dalla riforma del 2001 che hanno impedito il decollo di parecchie opere pubbliche e portato ogni regione a dotarsi di prorpie politiche turistiche sono dovute alla cattiva attuazione della riforma del 2001 e al fatto che lo Stato negli ultimi 15 anni non ha fatto leggi che si adeguassero a quella riforma. Ma - secondo i favorevoli al No - questa parte della riforma è da respingere poiché torna a fare dello Stato italiano uno Stato centralista anche se alle Regioni vengono lasciati moltissimi poteri a partire dalla gestione della Sanità.

«SIAMO DI FRONTE AD UN RITORNO AL CENTRALISMO CHE NON AIUTA A GOVERNARE BENE GLI ENTI LOCALI»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 19-11-2016
Pagina 3
Foglio 3 / 3

La guida de Il Messaggero sul referendum: le nuove autonomie territoriali

I poteri "concorrenti" di Stato e Regioni

La nuova riforma dell'art. 117 della Costituzione (titolo V), sottoposta a referendum, riscrive l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale e limita il numero e il perimetro dei settori su cui le Regioni possono legiferare.
Alcune competenze tornerebbero totalmente a Roma, altre in modo parziale

ATTUALI MATERIE DI COMPETENZA DELLE REGIONI
(salva la competenza statale sui "principi fondamentali")

CON LA RIFORMA COSTITUZIONALE

- Tornerebbero completamente allo Stato
- Resterebbero in parte alle Regioni

Allo Stato ritorna comunque la potestà sugli ordinamenti e sulle norme generali e comuni.
In ogni caso "su proposta del Governo, la legge statale può intervenire se lo richiede la tutela giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale"

- RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA
  - rappresentanza delle minoranze linguistiche
  - partecipazione alle decisioni nelle materie di competenza
- COMMERCIO CON L'ESTERO
- ISTRUZIONE (salvo autonomia scuole)
  - servizi scolastici
  - promozione diritto allo studio
- TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO
- PROFESSIONI
  - formazione professionale
- ALIMENTAZIONE
- ORDINAMENTO SPORTIVO
- PROTEZIONE CIVILE
- INNOVAZIONE PRODUTTIVA
  - servizi alle imprese
  - sviluppo economico locale
- GOVERNO DEL TERRITORIO
  - pianificazione del territorio
  - infrastrutture locali
  - mobilità interna
- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
- PORTI E AEROPORTI CIVILI
- GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE
- ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E FINANZA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO
  - relazioni tra enti territoriali per rispetto obiettivi finanziari
- BENI CULTURALI E AMBIENTALI; ATTIVITÀ CULTURALI
  - promozione culturale e turistica a livello locale
- ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
- CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO DI TIPO REGIONALE
- ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE
- TUTELA DELLA SALUTE
  - servizi socio-sanitari
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE/ INTEGRATIVA
- PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA

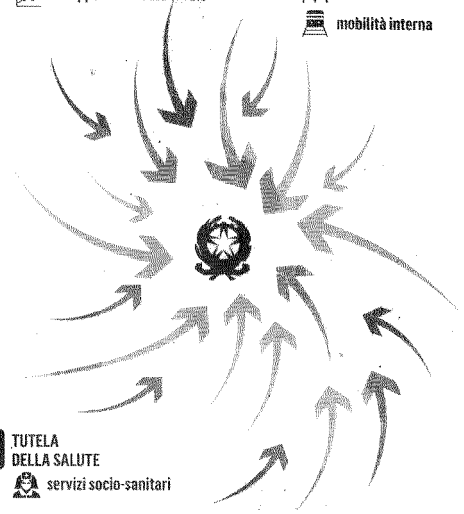

ANSA centimetri

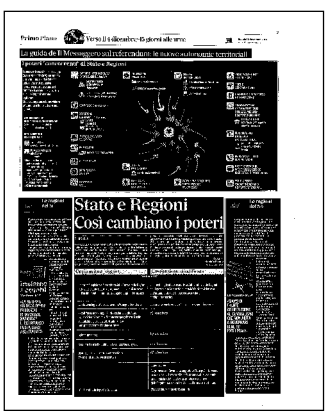
Stato e Regioni
Così cambiano i poteri

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 20-11-2016
Pagina 5
Foglio 1 / 3

La guida de Il Messaggero sul voto: i quesiti, il quorum, e le leggi di iniziativa popolare

Democrazia diretta Cambia il referendum

IL DOSSIER

ROMA *Il referendum del 4 dicembre può cambiare il referendum.* Già perché gli articoli 71 e 75 della nuova Costituzione sono ricchi di novità per gli strumenti della democrazia diretta. Forse la modifica più importante è la possibilità di indire anche in Italia referendum propositivi validi legalmente, anche per i Comuni. Quindi un sindaco, ad esempio, in futuro potrebbe chiedere ai residenti di esprimersi su un'opera pubblica. Vengono aggiornate le regole sul referendum: se chiesto da 800 mila persone il quorum scende alla metà più uno dei votanti alle ultime politiche. Resta in piedi il canale attuale che prevede per il referendum un minimo di 500.000 firma e un quorum pari alla metà più degli iscritti alle liste elettorali. *Molte le novità anche per uno strumento desueto di democrazia diretta: le leggi di iniziativa popolare. Oggi si presentano in Parlamento con 50.000 firme ma vengono sempre accantonate. In futuro, se la riforma passerà, saranno necessarue 150.000 firme ma la camera sarà obbligata ad esaminarle.*

(5-segue)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costituzione vigente	Costituzione modificata
Articolo 71	
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	*a) identica*
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata *a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere* alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, *la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti* di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le ragioni del Sì

Il Comitato per il Sì considera come fiori all'occhiello le novità previste per il referendum e le leggi di iniziativa popolare previste negli articoli 71 e 75. Per i favorevoli al Sì, infatti, questa parte della riforma dimostrerebbe l'infondatezza delle accuse sulla "svolta *autoritaria" favorita dalla nuova* Costituzione sulle quali il No ha impostato gran parte della sua campagna elettorale. Per il Sì l'obbligo da parte della Camera di esaminare le leggi di iniziativa popolare presentate con almeno 150.000 firme, la scelta di introdurre il referendum *propositivo* (anche a livello locale) e soprattutto il drastico abbassamento del quorum sul referendum abrogativo presentato con 800.000 firme costituiscono una chance di maggiore partecipazione del popolo alla *vita pubblica* della Nazione. Già, ma come mai la Costituzione non prevede i dettagli che favorirebbero una rapida applicazione delle novità? «Perché - è la risposta del Comitato per il Sì - tutte le buone *Costituzioni definiscono* la cornice generale dei provvedimenti, poi spetta al Parlamento varare leggi di *applicazione oppure regolamenti* ad hoc per l'esame delle leggi di iniziativa popolare. Accade così in tutti i Paesi europei». Secondo il Sì è del tutto logico portare a quota 800.000 le firme per un referendum "a basso quorum" poiché nel '48, quando la vecchia Costituzione fu varata, gli italiani erano circa 45 milioni mentre oggi sono 60 milioni.

Le ragioni del No

Gli esponenti del fronte del No bocciano anche le novità della riforma costituzionale per quello che riguarda referendum e leggi di iniziativa popolare. Per il No si tratta di pura propaganda perché non sarebbe vero che *il nuovo* articolo 71 e il nuovo articolo 75 garantirebbero le possibilità di *una maggiore partecipazione* popolare alla vita politica e parlamentare. Partiamo dalle novità riguardanti le leggi popolari che oggi possono essere presentate in parlamento con appena 50.000 firme ma che di fatto finiscono *direttamente in* un cassetto senza più *uscirne*. Secondo il Comitato per il No l'idea di alzare la soglia *minima delle* firme per le leggi popolari a quota 150.000 è pessima perché *nella nuova* Costituzione si dice, sì, che la *Camera sarà* obbligata ad esaminare la legge ma poi si rinvia l'attuazione pratica ad una apposita legge e, ovviamente, *ai* regolamenti parlamentari. Anche la norma (articolo 71) che introduce i referendum propositivi (l'attuale Costituzione prevede solo referendum *abrogativi di una legge approvata* dal Parlamento) viene trattata alla stregua di uno «specchietto per le allodole». Secondo gli esponenti del No anche la modifica che abbassa il quorum per i referendum chiesti da 800.000 cittadini sarebbe insufficiente perché bisognerebbe prevedere forme di finanziamento che mettano *sullo stesso piano* la raccolta di firme da parte di singoli cittadini con quella di *associazioni organizzate*.

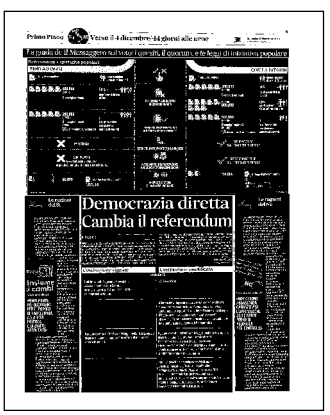
Democrazia diretta
Cambia il referendum

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Referendum e iniziative popolari

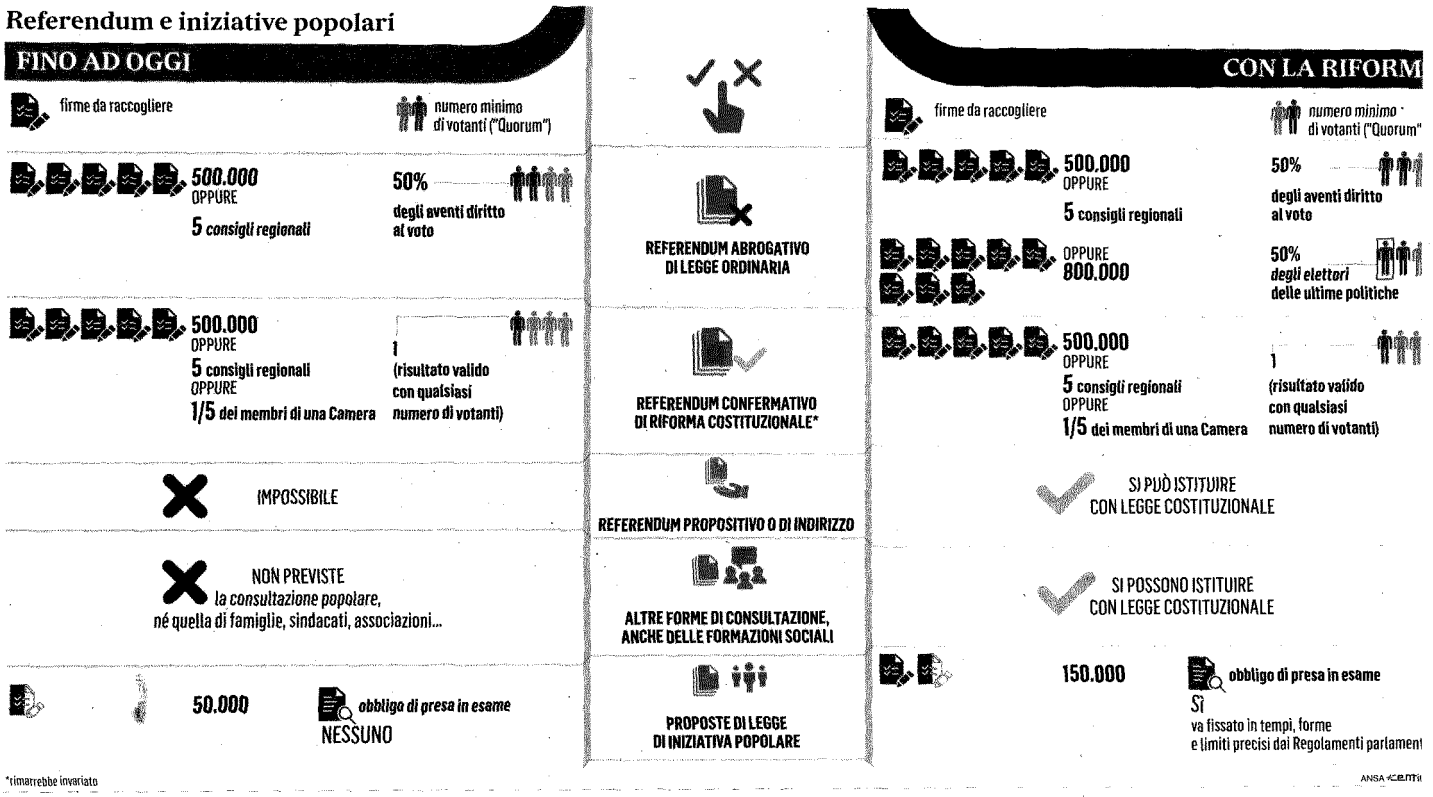

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 21-11-2016
Pagina 7
Foglio 1 / 3

La guida de Il Messaggero sul referendum: provvedimenti e corsie preferenziali

Le leggi del governo votate in tempi certi

IL DOSSIER

ROMA In Italia i tempi di approvazione delle leggi molto spesso sono lunghissimi. D'altra parte il governo ricorre con frequenza alla fiducia per far approvare una norma in tempi brevi. A questo problema, uno dei nodi essenziali per una democrazia parlamentare, la riforma costituzionale risponde con la modifica dell'articolo 72 della Costituzione che prevede date certe per l'approvazione delle leggi più importanti.

In sostanza, se il governo presenta alla Camera una legge e la dichiara legata all'attuazione del suo programma, la Camera deve approvarla o respingerla entro 70 giorni. In alcuni casi il termine può slittare a 85 giorni che comprendono però 20 giorni eventualmente richiesti dal Senato per l'esame della legge stessa.

La corsia preferenziale non può scattare per le leggi di bilancio e quelle bicamerali ma, se la riforma sarà approvata, sgonfierà definitivamente il malcostume delle fiducie a ripetizione cui tutti i governi hanno fatto ricorso negli ultimi anni.

(6-segue)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa prevede la riforma

SOLO LA CAMERA APPROVA GRAN PARTE DELLE LEGGI

La Camera
esamina e approva il disegno di legge

Il Senato
entro **10 giorni** può chiedere di esaminarlo se lo chiede 1/3 dei suoi membri. Ha poi **30 giorni** per proporre o meno modifiche

La Camera
può dare il sì definitivo senza accogliere le indicazioni del Senato

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA STATO-REGIONI

si applica quando lo Stato, per interesse nazionale, interviene in materie che non sono di sua competenza esclusiva

La Camera
esamina e approva il disegno di legge

Il Senato
dispone l'esame del provvedimento entro **10 giorni** (non serve la richiesta di 1/3 dei senatori)

La Camera
se non si corforma alle modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta, deve approvare il testo a maggioranza assoluta

ARRIVA IL VOTO PARLAMENTARE "A DATA CERTA"

Il governo può presentare un disegno di legge legato al suo programma

La Camera
In questo caso, la Camera ha **5 giorni** di tempo per mettere in calendario il disegno di legge

Il Senato
Se vorrà, il Senato potrà esaminarlo entro **20 giorni**

La Camera
La Camera deve pronunciarsi entro **70 giorni**

La Camera
In alcuni casi la Camera può decidere di votarlo entro **85 giorni**, comprensivi dei **20 giorni** chiesti dal Senato

Dalla corsia preferenziale sono esclusi: leggi bicamerali; leggi di bilancio; trattati; amnistia e indulto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Costituzione vigente	Costituzione modificata
art. 72	
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
Manca 1 comma	Mancano 2 commi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le ragioni del Sì

I costituzionalisti del Sì assicurano che non c'è nessuna "deriva autoritaria" dietro l'idea di una corsia preferenziale per le leggi. A loro dire l'idea risale addirittura al 1982 e porta la firma di un esponente prestigioso del vecchio Partito Repubblicano: Giovanni Spadolini. Secondo il Sì la corsia preferenziale per le leggi del programma del governo risponde ad una idea moderna e funzionale della democrazia parlamentare. Dunque la funzione di controllo e di stimolo del Parlamento ne verrebbe esaltata visto l'andazzo attuale fatto da decreti e voti di fiducia imposti alle Camere dai vari governi. Il Comitato per il Sì fa poi notare che la corsia preferenziale riguarda solo alcune leggi. Ne sono escluse quelle bicamerali a partire dalle leggi di riforma della Costituzione e da quelle elettorali. Secondo il Sì sono proprio i tempi previsti dall'articolo 72 della nuova Costituzione a garantire meglio la funzione del Parlamento: i 70 giorni previsti per il voto sono infatti superiori ai 60 giorni fissati oggi per i decreti e in alcuni casi si può arrivare a 85 giorni. Insomma secondo il Sì quasi tre mesi per esaminare una legge importante costituiscono un lasso di tempo più che ragionevole per discutere la proposta del governo e modificarla laddove la Camera (e in alcuni casi minoritari il nuovo Senato) lo ritenesse opportuno. Per il Sì è fondamentale che l'Italia si doti di forme di "democrazia decidente", che consentano al Paese di varare leggi adeguate in tempi brevi perché il mondo corre e chi non si adegua resta indietro.

Manifesto del Sì

«IL PARLAMENTO ORA È SVUOTATO DA DECRETI E FIDUCIE, SERVE UNA DEMOCRAZIA CHE DECIDA SENZA RINVII»

Le ragioni del No

Le modifiche dell'articolo 72 sono fra le più invise al fronte del No. La ragione è molto semplice: gli esponenti contrari alla riforma ammettono che con il "sistema" attuale delle fiducie a ripetizione il Parlamento è svuotato ma trovano che la "corsia preferenziale con data certa" previsto dal nuovo articolo 72 sia un rimedio peggiore del male. Più di un costituzionalista del No ha sottolineato nelle scorse settimane che il voto entro i 70 giorni su determinate leggi rende il Parlamento subalterno ai desiderata del governo. Secondo gli esponenti del No il nuovo articolo 72 è destinato a squilibrare ulteriormente i rapporti fra governo e parlamento anche se consente di eliminare il meccanismo perverso di decreti e fiducie. Il No è contrario alla cosiddetta "democrazia decidente", ovvero ad una forma di democrazia parlamentare che attua (o respinge) le decisioni prese dal governo in tempi relativamente brevi. Secondo il No il "voto a data certa" è destinato soprattutto a normalizzare la maggioranza che farebbe più fatica a manifestare il suo dissenso. Tuttavia gli stessi esponenti del No ricordano che maggioranze coese anche con i meccanismi attuali quando vogliono approvano alcune leggi in tempi brevissimi. I favorevoli al No infine fanno suonare il campanello dall'allarme sui poteri eccessivi del governo perché il voto "a data certa" si affianca alla "clausola di supremazia" che consente all'esecutivo di dribblare con una legge conflitti regionali in nome dell'interesse nazionale.

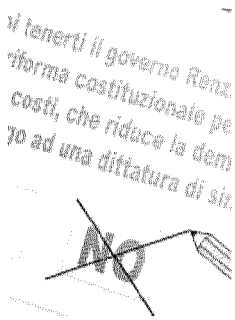

Un volantino del No

«C'È IL RISCHIO CHE L'ESECUTIVO RENDA CAMERE E MAGGIORANZE ANCORA PIÙ SUBALTERNE AI SUOI OBIETTIVI»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 22-11-2016
Pagina 5
Foglio 1 / 3

La guida de Il Messaggero sul referendum: le novità per il Quirinale e la Consulta

Capo dello Stato Cambia il quorum

IL DOSSIER

ROMA Perché il testo della nuova Costituzione intende cambiare le regole per l'elezione del Capo dello Stato? La ragione è semplice: questa riforma costituzionale è nata di fatto subito dopo le politiche del 2013, quando il nuovo Parlamento non fu capace di eleggere un presidente della Repubblica e sul Colle restò Giorgio Napolitano. L'incapacità di decidere di un Parlamento è un fatto gravissimo e persino grottesco. In passato, si arrivò a votare fino a 23 volte per il nuovo Capo dello Stato. Per questo la nuova Costituzione, con l'articolo 83, individua un rimedio che obbliga il Parlamento alla scelta del nuovo Capo dello Stato a partire dal settimo scrutinio. Le nuove regole per scegliere l'inquilino del Quirinale sono le seguenti: fino al terzo scrutinio elezione con due terzi degli aventi diritto, come oggi; dal quarto a settimo serve un quorum pari ai 3/5 dei grandi elettori; dal settimo basterà raggiungere i 3/5 dei "votanti" e non più degli elettori. Con il nuovo senato composto da 100 membri i grandi elettori scendono a 730 dai circa 1.050 attuali.

(7-segue)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costituzione vigente	Costituzione modificata
Art. 83	
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	Identico
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Abrogato
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Art. 85	
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	Identico
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le ragioni del Sì

Secondo gli esponenti del Si la riforma dell'elezione del Capo dello Stato prevede tutte le garanzie democratiche necessarie, a partire dalla tutela delle minoranze. Per eliminare tutti i dubbi, tecnici e soprattutto politici, il Comitato per il Sì ricorda che l'attuale testo degli articoli 83 e 85 "copia" una proposta formulata dalla minoranza del Pd che intendeva garantire meglio il peso dei partiti di opposizione nonché dei 100 senatori nel voto per i futuri inquilini del Colle. Secondo "quelli del Sì" non è vero che il partito che uscisse dalle elezioni con la maggioranza dei deputati potrebbe poi automaticamente eleggere il Capo dello Stato. Una tesi corroborata da qualche numero. Come detto, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica dal settimo scrutinio basterebbero 439 grandi elettori (tre quinti dei Grandi Elettori). Ebbene, la legge elettorale prevede che al partito vincitore delle elezioni siano assegnati 340 deputati. Quindi è impossibile per un solo partito eleggere il Capo dello Stato poiché mancherebbero 99 grandi elettori (439-340=99) per il quorum previsto dal settimo scrutinio e non è pensabile che tutti i 100 senatori si schierino con una sola parte politica. E' possibile che il quorum del settimo scrutinio sia più basso ma solo se alcuni partiti di minoranza decidessero di non partecipare al voto il che fa parte delle scelte possibili in democrazia. Secondo il Si un ulteriore elemento di garanzia democratica viene dalla suddivisione delle elezione dei 5 membri della Corte Costituzionale da parte del Parlamento: 3 spetteranno alla Camera e 2 al Senato.

Manifesto del Sì

«I NUMERI DIMOSTRANO CHE È IMPOSSIBILE PER UN PARTITO ELEGGERE DA SOLO IL FUTURO INQUILINO DEL COLLE»

Le ragioni del No

Costituzionalisti e politici favorevoli al No sono fortemente contrari a questa parte della riforma. la loro opinione può essere sintetizzata così: il sistema di elezione di un organo costituzionale non deve essere per forza di cose veloce ma deve portare a scegliere la persona migliore per svolgere quelle funzioni. Secondo il No, dunque, l'obiettivo dell'articolo 83, ovvero quello di impedire che il Parlamento non decida su un nuovo capo dello Stato, è profondamente sbagliato perché per il capo dello Stato bisognerebbe puntare a prescindere sulla più ampia investitura possibile mentre l'aver fissatto al settimo scrutinio un quorum basato sui votanti e non più sugli aventi diritto può spingere il sistema politico a puntare su un presidente candidato della sola maggioranza. Come rispondono gli esponenti del No al fatto che in passato, e quindi con le regole attuali, più di un presidente della Repubblica è stato eletto con i soli voti di maggioranza? Secondo i costituzionalisti anti-riforma il vero problema è la legge elettorale maggioritaria che darebbe ad un partito il 54% dei seggi alla Camera pari a 340 deputati. Meno rispetto alla soglia prevista dal settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato (i 3/5 dei votanti aventi diritto equivalgono a 439 voti) e tuttavia, sommando anche i senatori che farebbero capo alla maggioranza, in grado di raccogliere un consenso che gli esponenti del No giudicano eccessivo.

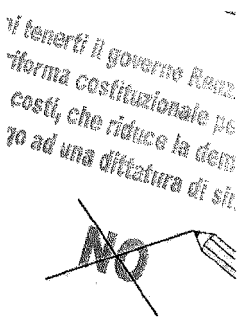

Un volantino del No

«C'È IL RISCHIO CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SIA ELETTO SENZA GARANZIE PER LE MINORANZE»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La riforma degli organi costituzionali

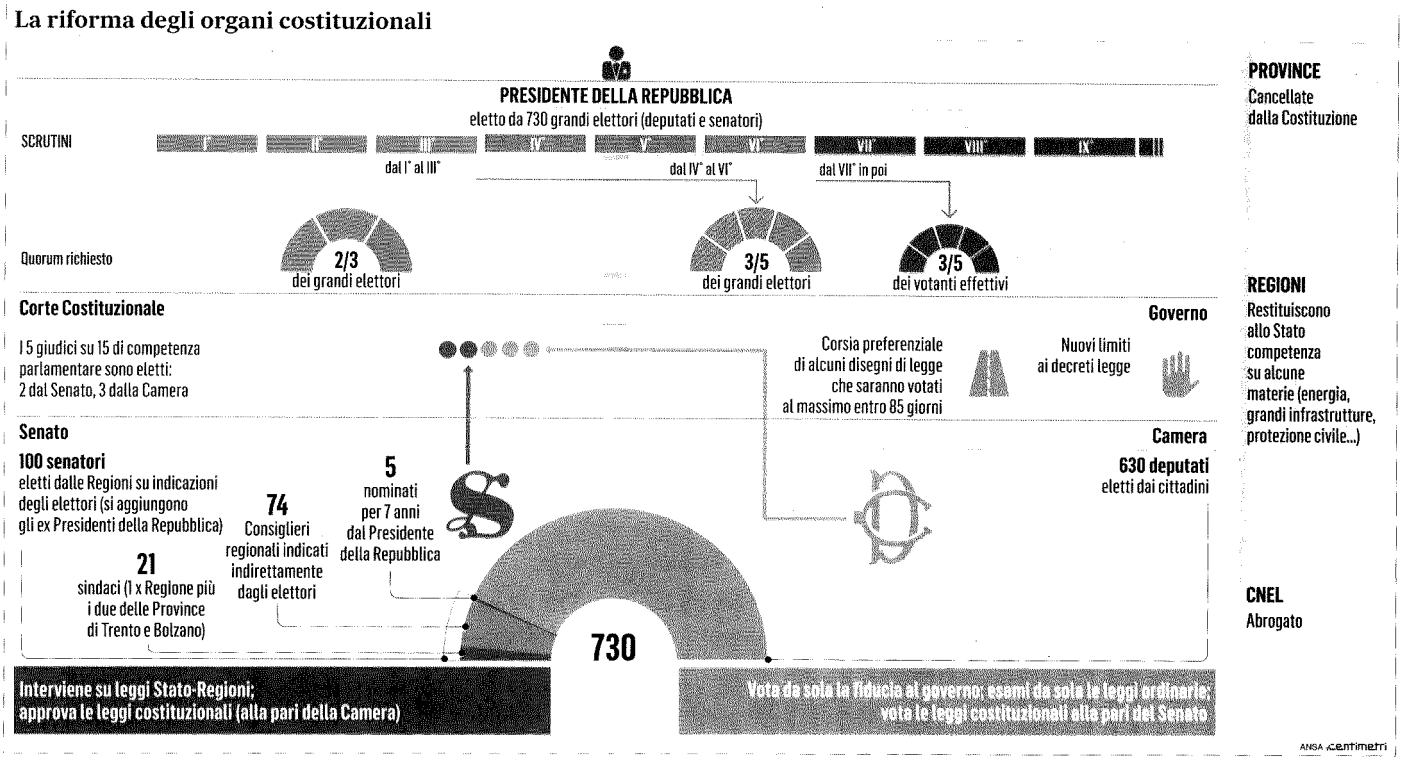

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 23-11-2016
Pagina 4
Foglio 1 / 3

I tagli alle Regioni su poteri e stipendi

IL DOSSIER

ROMA. Non c'è solo l'eliminazione del Cnel fra i tagli previsti dalla riforma costituzionale. Sul fronte delle Regioni, ad esempio, sono state scritte due norme mirate alla riduzione dei costi della politica: il divieto di finanziare i gruppi politici presenti nei consigli regionali e la riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali al livello di quello del sindaco del Comune capoluogo. Quest'ultimo provvedimento (inserito nella parte finale del primo comma dell'articolo 122, vedi grafico in basso) comporterebbe una drastica riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali che spesso superano i 10.000 euro lordi mensili. Si valuta che il risparmio sul fronte dei gruppi politici sia nell'ordine dei 30 milioni annui mentre i circa 600 consiglieri regionali perderebbero in media oltre la metà della propria indennità. Sul fronte delle Regioni inoltre, con l'articolo 117, la riforma ridà molte competenze allo Stato, a partire da energia e turismo, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di tutelare meglio l'interesse nazionale.

(7-segue)

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costituzione vigente	Costituzione modificata
Art. 120	
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione (...)	Identico
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica (...)	Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, (...) e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
Art. 122	
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le ragioni del Sì

«Se vince il Sì sarà eliminata una ingiustizia come quella degli stipendi troppo alti dei 5/600 consiglieri regionali e sarà fatto divieto alle Regioni di finanziare i gruppi politici presenti in Regione, così si metterà modi nascere partitini con l'unico scopo di farsi finanziare da soldi regionali». E' drastico il giudizio degli esponenti del Comitato per il Sì sul valore del nuovo articolo 122 della Costituzione. Per quelli del Sì, però, la portata della riforma costituzionale sul fronte delle Regioni non si misura solo sulla riduzione degli stipendi e dei rimborsi e dunque dei costi della politica ma sul valore strategico della semplificazione delle procedure definito dal nuovo rapporto fra Stato e Regioni scolpito dall'articolo 117. Con la riforma viene quasi cancellato il Titolo V nato nel 2001 che aveva concesso ampi poteri alle Regioni. Ora si fa marcia indietro. Allo Stato, in nome dell'interesse nazionale, viene assicurata la competenza sulle infrastrutture e sulle reti; sull'energia; sulle norme generali relative all'istruzione, alla formazione professionale, alla disciplina delle regole sul lavoro. L'obiettivo è chiaro: fare in modo che gli italiani abbiano gli stessi diritti da Venezia a Reggio Calabria. L'articolo 117, lunghissimo e diviso in 21 commi, dalla a alla zeta, elenca minuziosamente le materie di esclusivo interesse dello Stato con l'obiettivo di eliminare i contenziosi fra Stato e Regioni che negli ultimi anni hanno mandato in fumo enormi quantità di tempo e denari.

Manifesto del Sì

«IL TETTO ALLE INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI CANCELLA UNA INGIUSTIZIA ALLO STATO COMPETENZE FONDAMENTALI»

Le ragioni del No

I tagli agli stipendi dei consiglieri regionali? Irrisori. La decisione di impedire che le Regioni finanzino i gruppi politici presenti nei Consigli regionali? Poca roba. Il ridimensionamento dei poteri delle Regioni? Scritto male. Gli esponenti del Comitato per il No liquidano con poche battute le misure previste dalla riforma costituzionale sul fronte delle Regioni. «La riforma determina uno squilibrio perché non affronta i veri nodi dei costi della politica come le municipalizzate», è la risposta che si sente dire da quelli del No. A loro giudizio servirebbe uno spazio ben definito per le Regioni di cui dovrebbero essere responsabili, cosa che la riforma non fa. In particolare gli esponenti del No accusano l'esecutivo Renzi di non aver affrontato il tema delle Ragioni a Statuto Speciale per cui le nuove regole previste dalla riforma potrebbero portare, in determinate situazioni, «ad esempio all'azzeramento della Regione Lombardia da parte dello Stato ma non a quello della Regione Sicilia o della Valle d'Aosta». Secondo gli esponenti del No la riforma è dunque mal fatta e comporta grossi rischi perché, come ha dimostrato l'esperienza della riforma del titolo V introdotta nel 2001 che diede molti poteri alle Regioni, una modifica della Costituzione che poi non funziona determina un aggravamento dei costi e non una loro adeguata riduzione.

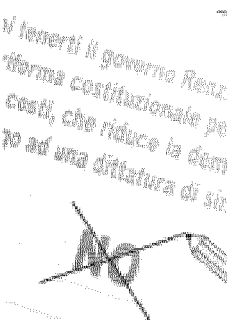

Un volantino del No

«LA STRETTA SUI COSTI È IRRISORIA PERCHÉ GLI SPRECHI SONO ALTRI IL TESTO È SQUILIBRATO»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 23-11-2016
Pagina 4
Foglio 3 / 3

Giù indennità e rimborsi

E' vietato alle Regioni finanziare i gruppi politici presenti nei propri Consigli regionali

I consiglieri regionali non potranno ricevere emolumenti superiori a quelli del sindaco del Comune capoluogo della loro Regione

Le materie che passano alla competenza dello Stato

- Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
- Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza
- porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale
- Disposizioni generali sul turismo (in modo da evitare che ogni Regione si faccia pubblicità nel mondo per conto proprio)
- Disposizioni generali sulla salute (la gestione della Sanità resta alle Regioni) e sulla sicurezza alimentare che tornano ad essere uguali in tutt'Italia
- Disciplina giuridica del lavoro che torna ad essere uguale su tutto il territorio nazionale comprese le politiche attive
- Mercati assicurativi
- Promozione della concorrenza
- Coordinamento delle attività finanziarie
- Programmazione dell'attività scolastica (per assicurare qualità didattica di livello analogo in tutt'Italia)
- Disposizioni generali sulla formazione professionale
- Norme generali sulla previdenza complementare
- Disposizioni sulle Associazioni fra Comuni
- Ordinamento delle professioni e della comunicazione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero

Data 26-11-2016
Pagina 5
Foglio 1

Così la nuova Carta supera il federalismo dei veti locali

▶La riforma abolisce la legislazione concorrente delle Regioni che ha provocato tanti contenziosi

▶Competenze divise per materie e lo Stato avrà sempre l'ultima parola. Premiati gli enti virtuosi

IL FOCUS

ROMA Chi fa che cosa. Il riparto delle competenze tra lo Stato centrale e le Regioni è stato negli ultimi quindici anni il principale motivo di contenzioso tra il governo ed i governatori. Davanti alla Corte Costituzionale si contano circa 120 procedimenti l'anno, dieci al mese. È il frutto, amaro, del regionalismo introdotto dalla riforma costituzionale del 2001 voluta dall'allora centrosinistra per rispondere all'avanzata leghista nelle regioni settentrionali e alla sua proposta di federalismo. La scelta di allora fu di non disegnare dei confini precisi tra le competenze dello Stato, che furono comunque molto compresse, e quelle delle Regioni, ma di utilizzare il sistema della legislazione «concorrente». Significa che lo Stato centrale ha il compito di fissare i principi generali, mentre alle Regioni è affidato quello di scrivere le norme di dettaglio. Questa ripartizione di ruoli non ben definita, ha portato appunto, ad un enorme contenzioso davanti ai giudici costituzionali. Anche perché le materie della legislazione concorrente non sono secondarie. Si va dalle grandi reti di trasporto e navigazione, al commercio con l'estero, dall'ordinamento della comunicazioni alle professioni, dalla tutela e sicurezza sul lavoro fino alla previdenza complementare ed integrativa.

COSA DICE LA RIFORMA

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, introdotto dalla riforma Renzi-Boschi, sopprime definitivamente la legislazione «concorrente». Le materie che prima rientravano sotto questa dizione, vengono ripartite tra lo Stato e le Regioni. Su un determinato tema, dunque, o decide lo Stato o decide la Regione. Tutte le politiche che vengono ritenute di preminente interesse nazionale, passano sotto la competenza statale. Tra gli ambiti in cui lo Stato avrà competenza esclusiva, se la riforma sarà approvata dal voto popolare, ci sono la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale ed internazionale; il commercio con l'estero; l'adozione di disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali, per la sicurezza alimentare e sul turismo; la tutela della sicurezza sul lavoro, le politiche attive, l'ambiente e l'ecosistema; il coordinamento dell'e-government; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l'adozione delle norme sui procedimenti amministrativi volte ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale. Tra le materie di esclusiva competenza regionale ci sono invece la rappresentanza delle minoranze linguistiche; la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno; la dotazione infrastrutturale; la programmazione o l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali; la promozione dello sviluppo economico locale. Alle Regioni spetta anche la potestà legislativa esclusiva su tutte le materie non espressamente menzionate dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

LA CLAUSOLA

Un altro elemento essenziale della proposta di riforma, è la cosiddetta «clausola di supremazia». Si tratta di una norma che dà al governo l'ultima parola su tutte le decisioni che hanno a che fare con l'unità della Repubblica e con la tutela dell'interesse nazionale. La clausola permette al governo, in questi casi, di intervenire su materie che altrimenti sarebbero di competenza regionale. Dall'altro verso lo Stato potrà concedere ad alcune Regioni maggiori spazi di autonomia. Si tratta del cosiddetto «regionalismo differenziato». Se una Regione rispetta l'equilibrio di bilancio, è possibile attribuirle per legge ulteriori competenze in materie come le politiche sociali, l'istruzione, il commercio con l'estero, il governo del territorio. Dall'intero impianto della riforma, tuttavia, restano escluse le Regioni a statuto speciale che mantengono intatte tutte le loro prerogative. Almeno fino a quando le cinque Regioni non chiederanno di entrare nella riforma con una modifica dei loro statuti. Ma questo è difficile da immaginare.

Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

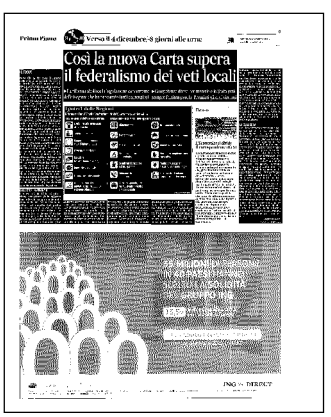
Così la nuova Carta supera il federalismo dei veti locali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Elenco delle ultime rassegne tematiche
Pubblicate e disponibili presso l'archivio

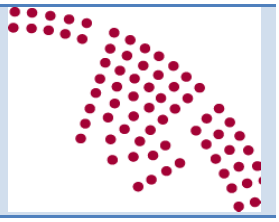

2016

38	10/11/2016	30/11/2016	IL REFERENDUM COSTITUZIONALE (III)
37	22/10/2016	28/11/2016	LA MANOVRA ECONOMICA 2017 (II)
36	15/01/2016	22/11/2016	TECNOLOGIE INFORMATICHE, PRIVACY E SICUREZZA
35	10/11/2016	16/11/2016	ELEZIONI USA: L'EUROPA DOPO TRUMP
34	4/10/2016	17/11/2016	ELEZIONI USA E CYBERPROPAGANDA
33	7/8/2016	14/11/2016	LA SITUAZIONE IN TURCHIA
32	9/11/2016	14/11/2016	UMBERTO VERONESI
31	18/10/2016	9/11/2016	IL REFERENDUM COSTITUZIONALE (II)
30	16/09/2016	9/11/2016	LA BATTAGLIA DI MOSUL
29	31/10/2016	7/11/2016	IL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
28	06/09/2016	24/10/2016	IL CONFLITTO SIRIANO
27	15/10/2016	22/10/2016	LA RISOLUZIONE UNESCO SU GERUSALEMME
26	13/09/2016	21/09/2016	I CONFRONTI TRA I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA USA
25	28/09/2016	21/10/2016	LA MANOVRA ECONOMICA 2017
24	27/09/2016	17/10/2016	IL REFERENDUM COSTITUZIONALE
23	01/08/2016	25/09/2016	LA RIFORMA DEL SENATO (XV)
22	29/09/2016	03/10/2016	LA MORTE DI SHIMON PEREZ
21	17/09/2016	19/09/2016	CARLO AZEGLIO CIAMPI
20	16/07/2016	05/08/2016	LA CRISI TURCA
19	23/03/2016	02/0872016	LA LOTTA AL TERRORISMO
18	11/03/2016	02/08/2016	LA POLITICA EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (III)
17	23/06/2016	28/07/2016	LA RIFORMA DEL SENATO (XIV)
16	10/04/2016	28/06/2016	RIFORMA DELLE PENSIONI
15	31/05/2016	27/06/2016	BREXIT (II)
14	14/04/2016	22/06/2016	LA RIFORMA DEL SENATO (XIII) (vol. 1 e vol. 2)
13	31/12/2015	31/05/2016	MAGISTRATURA E POLITICA
12	01/01/2016	30/05/2016	BREXIT
11	20/05/2016	24/05/2016	LA MORTE DI MARCO PANNELLA
10	01/03/2016	23/05/2019	IL DIBATTITO SULLE ADOZIONI
09	02/01/2016	17/05/2019	LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
08	01/03/2016	16/05/2016	IL DDL SULLE UNIONI CIVILI (V)
07	09/03/2016	03/05/2016	LA CRISI IN LIBIA (II)
06	20/10/2015	15/04/2016	LA RIFORMA DEL SENATO (XII)
05	11/12/2015	10/03/2016	LA POLITICA EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (vol. 2)
05	14/06/2015	10/12/2015	LA POLITICA EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (vol. 1)
04	01/01/2016	08/03/2016	LA CRISI IN LIBIA
03	10/02/2016	01/03/2016	IL DDL SULLE UNIONI CIVILI (IV)
02	15/10/2015	09/02/2016	IL DDL SULLE UNIONI CIVILI (III)
01	01/12/2015	31/12/2015	IL CONFLITTO SIRIANO (II)

2015

44	20/11/2015	30/11/2015	IL CONFLITTO SIRIANO (vol. 2)
44	01/11/2015	19/11/2015	IL CONFLITTO SIRIANO (vol. 1)
43	21/10/2015	19/11/2015	LA LEGGE DI STABILITA' 2016
42	31/07/2015	18/11/2015	IL PIANO PER IL SUD
41	01/07/2015	06/11/2015	RAPPRESENTANZA SINDACALE E RIFORMA DEI CONTRATTI
40	25/07/2015	27/10/2015	LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
39	01/10/2015	20/10/2015	VERSO LA LEGGE DI STABILITA' (vol.2)
39	19/07/2015	30/09/2015	VERSO LA LEGGE DI STABILITA' (vol.1)
38	09/10/2015	19/10/2015	LA RIFORMA DEL SENATO (XI)
37	03/07/2015	14/10/2015	IL DDL SULLE UNIONI CIVILI (II)